DEL DIRITTO

COSTITUZIONALE

DEL DIRITTO
COSTITUZIONALE

LEZIONI

DEL PROFESSORE

LUDOVICO CASANOVA

Seconda Edizione

DILIGENTEMENTE RIVEDUTA E CORRETTA

dal Prof. Avv. CESARE CABELLA

e dall' Avv. G. B. CIRONI

Volume Primo

FIRENZE
EUGENIO e F. CAMMELLI editori-librai
Piazza della Signoria

1869

DEL
DIRITTO COSTITUZIONALE

LEZIONE I.

Dei diritti che sono garantiti dallo Statuto

Eccomi, per la terza volta, a spiegarvi i principii del Diritto Costituzionale, altrimenti denominato Diritto pubblico interno, il quale ha per oggetto di mostrarci la struttura e le forme particolari di quel corpo politico indipendente, ed autonoma che dicesi la Nazione. Estimo superfluo avvertire che il Diritto privato, questo Diritto così importante per la sicurezza e il ben essere dei cittadini, si unisce per cento vincoli al Diritto pubblico interno. Lo stato delle persone, la divisione dei beni, l'ordine delle successioni dipendono essenzialmente dalla organizzazione sociale e politica del paese. Chi ignora poi che le leggi penali, altro non sono se non la sanzione ed il complemento di ogni altar parte del Diritto? Ma nel tempo stesso chi ignora doversi nel Diritto Costituzionale rintracciare le guarentigie potentissime contro l'abuso tanto facile del poter repressivo? Dopo queste considerazioni, io non mi intratterrò divantaggio sulla importanza dello studio a cui ci accingiamo. Basta accennare lo scopo per dimostrarne la utilità, anzi l'assoluta necessità. Nessuno saprebbe revocarla in dubbio

pel Pubblicista, pel Giureconsulto, per tutti coloro i quali aspirano a servire la patria nella legislatura, nell'ordine giudiziario, nell'amministrazione, o nell'insegnamento del Diritto; ma non vi sarà chi mi accusi di esagerazione se dirò, che qualunque cittadino dovrebbe aver cura di conoscere, se non in tutti i particolari, almeno nei loro fondamenti le sostanziali disposizioni della legge costituzionale. Secondo la testimonianza di Cicerone, i Romani aveano sin da fanciulli a memoria le leggi delle dodici Tavole, in cui il loro Diritto pubblico contenevasi, e che chiamavano: *carmen necessarium*. Non sarebbe egli da desiderarsi che il nobile esempio fosse imitato fra noi?

Il Diritto Costituzionale forma un ramo del Diritto positivo, in quanto abbiamo un testo da interpretare; ed appartiene agli studii storici, dove si consideri come la rivelazione del grado di civiltà a cui giunse una Nazione in un dato periodo di tempo. Ma evvi pure un Diritto costituzionale filosofico, un Diritto, dirò così, comune a tutti i paesi costituzionali, una scienza delle costituzioni. Commentando lo Statuto che ci regge, dobbiamo cercare che è, quale è, perchè è; testo, storia, filosofia, ecco i fonti a cui dobbiamo attingere le nostre dottrine.

Il mio corso sarà diviso in due parti; tratterò nella prima dei diritti che sono guarentiti dallo Statuto ai cittadini; nella seconda della forma del governo. In questa prima lezione, quasi a modo di proemio, vi parlerò della costituzione in genere, del suo scopo, e de'suoi principali caratteri.

I.

Nelle scienze fisiche dicesi *Costituzione* l'insieme delle condizioni per le quali un corpo esiste, e che coll'esercizio delle sue funzioni ne mantengon la vita. Per analogia, nell'ordine politico si dà il nome di Costituzione alla maniera di esistere di una società, di un popolo, di una Nazione. Questo vocabolo esprime il complesso delle leggi e consue-

tudini, mercè cui di più individui riuniti si forma un solo corpo, un tutto, il quale agisce secondo una volontà comune per la propria conservazione. In questo senso, non vi è Stato senza Costituzione. Ma l'uso invalse di non concedere il nome di Costituzione se non a quelle leggi fondamentali, che maggiormente si avvicinano allo scopo per cui gli uomini vivono in società ragunati, a quelle cioè che tendono a renderli più felici e migliori. In questo secondo senso, oggidì si distinguono gli Stati costituzionali dagli altri. Cosifatte Costituzioni fondate sulla giustizia, e riverenti al Diritto di ciascun singolo, furono ignote all'antichità; nè riesce malagevole ravvisarne il motivo. Come infatti avrebbero potuto allignare là dove era riconosciuta siccome legittima istituzione la servitù, in un mondo, dove i diecinove ventesimi del genere umano erano schiavi? Ai tempi di Aristotile sopra quaranta individui, se ne contava uno libero; i venti o trenta mila cittadini di Atene possedevano 400,000 schiavi; ve ne erano 300,000 nell'Arcadia; 470,000 nella piccola isola di Egina. Alla battaglia di Platea, ogni Spartano era accompagnato da sette Iloti; a Roma poi non era cosa infrequente, che un solo cittadino avesse fin 20,000 uomini soggetti al suo assoluto dominio.

II.

La Costituzione è una legge, e dicesi *potere costituente* quello che ha diritto di farla. Ora a chi appartiene questo diritto? Proponendo siffatta domanda, si cerca in altri termini a chi appartenga la sovranità; quale sia la volontà che può comandare ad un intero popolo. Onde risolvere una tale difficoltà, intorno alla quale si è tanto e sì lungamente disputato, basta proporsela rispetto ad un cittadino qualunque, considerato individualmente. Chiedete voi a chi compete il diritto di regolar gli interessi di una data persona, di amministrare i suoi beni, di disporne, e di determinare l'uso della di lei libertà entro i limiti dalla

legge prefissi? Tutti senza esitazione vi risponderanno, che compete a questa stessa persona, ovvero a colui che ella abbia incaricato di rappresentarla. E per vero, a che ridurrebbesi il diritto di proprietà se la goduta e la disposizione appartenessero ad altri fuorchè al proprietario? Quale specie di libertà sarebbe quella, il cui esercizio dipendesse dal capriccio altrui? Contempliamo ora il caso di più individui, gli interessi dei quali si trovino uniti, sia in virtù di una associazione spontanea, sia in seguito di fatti dal loro consenso indipendenti, come sarebbero più coeredi. Nessuno al mondo si troverà imbarazzato a decidere per ragione di analogia, che la gestione degli interessi comuni è devoluta alla unione dei cointeressati, ovvero dei loro mandatarii. Trattisi di una società commerciale, di una famiglia, di un comune, o d'un popolo intero, procede sempre lo stesso ragionamento, si giunge sempre alla stessa conseguenza. Il maggior numero dei cointeressati può benissimo rendere più complicato e difficile il reggimento dei loro comuni interessi, ma non saprebbe privarli del loro diritto. Dunque la Nazione sola è in facoltà di stabilire la forma del proprio governo. Con questo, essa altro non fa che eleggersi dei mandatarii, e commettere a questi la gestione dei proprii interessi.

L'Assemblea Costituente di Francia nel 1789 osservava rettamente che una Costituzione, per meritare questo nome, ha da avere due parti; nella prima delle quali sieno specificati i diritti di cui debbono i cittadini godere, e nella seconda si stabiliscano le guarentigie atte ad assicurarne e difenderne l'esercizio.

III.

Una Costituzione veramente liberale non considera l'uomo siccome un mezzo, uno stromento; non riguarda l'interesse generale siccome la stregua del giusto o dell'ingiusto; in una parola non sacrifica l'individuo alla società.

Per essa invece l'uomo è un fine; il legislatore rispetta in lui l'opera del Creatore, si uniforma e si assoggetta alle leggi della sua natura, e in ogni facoltà innata onde è dotato, vede il germe di un diritto per esso, e il fondamento di un dovere per se. Dalla libertà morale, ei deduce la libertà politica, dalla egualità dinanzi a Dio, l'egualità dinanzi alla legge, dalla personalità umana, la sicurezza e diritto di proprietà, dalla inviolabilità della coscienza, la libertà di opinione, e religiosa, e dalla indole comunicativa del pensiero, la libertà della parola, e della stampa. *Les principes,* dice un dotto francese, *les principes de l'organisation politique doivent se rapporter aux conditions constitutives de l'homme lui-même. Le meilleur gouvernement est celui dans le quel se manifeste avec plus de verité le rapport entre la forme sociale, et la nature de l'homme.*

Da ciò ben v'accorgete, o Signori, ripudiarsi da noi la dottrina di Gian Giacomo Rousseau ripetuta ora dai socialisti, i quali non trovano nel contratto sociale se non l'*alienazione totale di ciascun associato, con tutti i suoi diritti a tutta la comunità.* Noi ne professiamo una affatto contraria, che siamo lieti di poter riassumere colle seguenti parole di un illustre Italiano. — « Nel creare il governo, « osserva Gio. Domenico Romagnosi, e nell'ubbidire al me« desimo, l'uomo per diritto non serve all'altro uomo, ma « alla necessità della natura, ed al proprio meglio. Niuno « adunque conferisce ad uno, o a più il diritto di ordinare « ciò che gli piace; ma solo il diritto di ordinare quello che « le circostanze necessarie comandano a prò del concedente « Egli dunque non serve nè a' principi, nè a' magistrati, « nè alla società, ma serve solo a sè stesso. Se per servire « a sè stesso, un popolo si lascia dirigere da altri, egli ciò « fa per servir meglio a sè stesso. Colla istituzione dunque « dei governi, non si toglie, nè si scema, ma si accresce la « libertà. La facoltà di star peggio, non merita il nome del « diritto di libertà. La formola del contratto sociale non è « un arcano riserbato alle investigazioni della metafisica,

legge generale sia dappertutto riconosciuta ed osservata, quando si debbono esaminare le circostanze di ogni specie particolare, quando si tratta di prestare man forte alle disposizioni legislative, quando infine si tratta di relazioni fra la sovranità e l'individuo, allora si esercitano le funzioni esecutive o amministrative. Per ultimo, se occorre determinare i diritti fra i diversi membri della Nazione, se si ha da impedire che alcuno di essi arrechi agli altri pregiudizio, si esercitano le funzioni giudiziarie. I Pubblicisti sogliono designare queste diverse funzioni col nome di *potere* e perciò ne distinguono di tre sorta, cioè potere legislativo, potere esecutivo, e potere giudiziario. Non è d'uopo arrestarsi a dimostrare la necessità del concorso di questi tre poteri, essendo evidentissimo che senza di essi una società non potrebbe sussistere e progredire; ma per altra parte, non è meno manifesto che senza la loro separazione rimarrebbero esposti a grave rischio i diritti dei cittadini. Questa separazione agisce sulla attitudine tanto intellettuale, quanto morale dei funzionarii. Agisce sulla intelletttale: e per verità, ciascheduna specie di funzioni esige una certa particolare capacità, la quale siasi o sortita dalla natura, o coll'arte, o collo studio acquistata. La riunione di queste varie capacità in un solo individuo, è cosa straordinaria di cui non vuolsi tener conto; e ciò che io dico rispetto agli individui, è pur vero rispetto ai corpi funzionanti. Altra è l'attitudine intellettuale che si domanda in una assemblea legislativa, altra quella che si desidera in un tribunale, ovvero in un corpo esecutivo. Provatevi a radunare in un solo consesso tutte le capacità individuali del paese: esso rimarrà collettivamente inferiore a ciò che dovrebbe essere per l'esercizio di ognuna delle funzioni, a cui fosse chiamato. La separazione delle funzioni agisce poi in ispecie sull'attitudine morale dei funzionarii. Il funzionario esecutivo, nella massima parte de' suoi atti, va sottoposto ad una legge. vale a dire ad una regola generale prescrivente l'uso del potere a lui confidato, e tali

atti non trovano giustificazione che nella loro conformità con questa regola generale. Se egli stesso dovesse fare la legge, se potesse a suo grado cambiare o modificare la regola generale che deve servigli di norma, ove sarebbe il freno che vietasse l'abuso di quel potere? — Dall'altra parte, coloro che fanno la legge, non debbono immischiarsi nella di lei esecuzione. Niente infatti è più da temersi che la influenza degli interessi privati sui pubblici affari; e Rousseau avea ragione di affermare, essere minor male l'abuso che delle leggi si fa dal governo, che non la corruzione del legislatore, corruzione indeclinabile ov'ei discenda ad occuparsi di casi particolari. Onde evitare sì grave inconveniente, è d'uopo far sì che egli non trovisi in contatto colla individualità e cogli interessi personali. Per tal modo, le sue decisioni non perderanno mai quel carattere di generalità che le rende imparziali. Arroge che se il legislatore avesse a sua disposizione tutti i mezzi di azione e di forza, onde si compone il potere esecutivo, potrebbe agevolmente sostituire la propria alla volontà della Nazione, che è suo debito interpretare, e divenire tiranno. Verissima pertanto è la sentenza di Montesqieu. — « Lorsque dans la même personne ou le même corps de « magistrature, la puissance législative est réunie à l'exé- « cutive, il n'y à point de liberté. »

Si va incontro a non minori pericoli, dove in un sol corpo si riuniscano le funzioni esecutive e le giudiziarie. Quel corpo esecutivo, il quale abbia giudici pronti a suoi cenni è padrone assoluto; non ha più bisogno di far le leggi egli stesso, poichè colle sentenze da lui dettate si pone al disopra di tutte le leggi. Quindi la necessità, che il corpo giudiziario sia indipendente da ogni altro. Quindi la inamovibilità dei magistrati, senza cui la separazione delle funzioni svanirebbe, allorchè sono nominati dal corpo esecutivo.

E perchè questa indipendenza della Magistratura sia completa, conviene che i suoi membri sieno ancora esclusi

dalle Assemblee Legislative. In esse sono inevitabili i partiti politici, e a questi denno rimanere estranei i *Sacerdoti della Giustizia*, che non è nè Guelfa, nè Ghibellina. — « Nous voulons », scriveva Lord Brougham ad un magistrato francese, « que ces hauts fonctionnaires soient mis encore « à l'abri des partis des ministres, des chefs de l'opposition, « en un mot qu'ils ne se mêlent aucunement de politique, « et qu'ils soient en dehors de toute influence des factions. « Pour atteindre ce but nous avons établi en principe leur « exclusion absolue de la Chambre des Communes; les « Juges chez nous ne sont pas éligibles, ne peuvent pas « siéger parmi les réprésentants du peuple. Ils sont étran- « gers aux intrigues des partis, et de la cour, comme à « la violence des factions; placés au dessus des régions « dominées pas les orages passagers, mais violents de ces « luttes éphéméres, les vagues se brisent loin de leur paisi- « ble siège, et leur retentissement même ne trouble pas « le calme de leur tranquille existence; de loin ils peuvent « regarder comme s'ils étaient habitants d'un autre pays, « dirais-je d'un autre monde, le conflit de passions qui « tourmente les inquiets mortels....... L'esprit des parties « est surtout dangereux par ses tendences à fournirà ceux « qui en sont victimes des moyens abondants et faciles de « se tromper euxmêmes; il donne aux gens vertucux des « prétextes et leur présent les occasions de faire le mal avec « l'espérance de faire le bien; nous avons pensé qu'il fallait « mettre nos Juges à l'abri d'un esprit aussi corrupteur, « les protéger contre un péril si extrême pour leur vertu « publique, péril d'autant plus à redouter, qu'il est plus « difficile d'éviter des piéges cachées que des dangers dé- « couverts et manifestes. »

Da quanto si è finora considerato, io conchiudo in primo luogo, che al buon reggimento di uno Stato debbano concorrere almeno tre corpi, o come altri dicono, tre poteri distinti; cioè un Corpo Legislativo, un Esecutivo, ed uno Giudiziario; in secondo luogo, che i membri componenti

ognuno di questi tre Corpi debbano essere esclusi dagli altri; imperocchè, se fosse permesso agli individui il cumulo di due funzioni differenti, verrebbe ad annientarsi l'effetto della separazione stabilita fra i Corpi Governanti.

Il principio di cosifatta separazione non vedesi applicato in tutto il suo rigore se non nella Svizzera, e negli Stati-Uniti di America. Nelle monarchie costituzionali di Europa fu stranamente violato, giacchè non solo i Magistrati si ammettono a far parte della Camera Elettiva o del Senato, ma di più i ministri ponno essere deputati, e i deputati diventare ministri. Abuso per fermo inescusabile e miserando, perchè si permette che i funzionarii esecutivi siedano giudici nella propria causa, e si sacrificano gli interessi della Nazione alle mire ambiziose dei rappresentanti, che volendo ad ogni costo afferrare il potere, si perdono nelle guerre dei portafogli, vera peste delle istituzioni rappresentative.

VIII.

Ma poco gioverebbe aver fatta la completa separazione delle diverse funzioni, se ognuno dei tre corpi a cui furono affidate, non fosse obbligato a rimanere strettamente entro i limiti alle sue attribuzioni assegnati; ed ecco il perchè.

Immaginatevi il Corpo Legislativo, e il Corpo Esecutivo l'uno in presenza dell' altro; immaginate che ciascuno eserciti esclusivamente quella specie di funzioni che gli fu conferita. Il Corpo Esecutivo altro non può che eseguire le leggi, e le sentenze dei Magistrati, o pronunciare direttamente sui conflitti tra il pubblico e il privato interesse, intorno ai quali alcuna legge non provvede, ma però dispone da solo, e senza restrizione, di tutti i mezzi materali che la società per questi fini gli somministra. Il Corpo Legislativo non è chiamato che a stabilire le regole generali, cioè le leggi; ma le stabilisce egli solo, senza che nell'esercizio di questo potere sia arrestato da nessun altro

corpo, il cui concorso rendasi perciò necessario. Che nascerà da tale stato di cose? Da un lato, nulla impedirà al Corpo Legislativo di invadere le funzioni esecutive con attribuirsene, mediante una legge, quella parte che vorrà meglio. Dall' altro il Corpo Esecutivo potrà adoperare la totalità delle forze di cui dispone, per conservare od estendere in pratica le attribuzioni che gli fossero negate in massima, per ispaventare i Legislatori, e dispoticamente governare colla ragione del più forte. I due Corpi seguiranno la loro strada senza incontrarsi. La lotta non sorgerà che nella esecuzione stessa della legge, e non potrà aver termine che colla onnipotenza definitiva dell'uno o dell'altro Corpo, vale a dire colla confusione del corpo stesso delle funzioni Legislative ed Esecutive, confusione che come sopra notammo, riesce alla società fatalissima. Questo è il vizio che si trova nella Costituzione Francese del 1793, ed è forse per questo che, sebbene accettata e promulgata, non venne mai messa in esecuzione.

Onde uscire da siffatta difficoltà, diviene indispensabile una seconda divisione del potere, bisogna cioè che ognuno dei suddetti due corpi sia sorvegliato, e possa essere dall' altro censurato nell' esercizio delle funzioni che gli son proprie.

Questa sorveglianza, e questa censura sono facili ad esercitarsi sul Corpo Esecutivo. Esse devono essenzialmente cadere sulla percezione, e sull' impiego delle forze materiali, onde ha da far uso. Il concederle appartenga al Corpo Legislativo; la concessione facciasi a tempo e sotto condizione; vale a dire, sia subordinata prima ad una legge che ne regoli il previo impiego, e quindi ad un' altra legge che approvi lo stato delle percezioni, e delle spese eseguite. Tutte queste indagini non rientrano, è vero, nelle funzioni legislative, e in questa parte il Corpo Legislativo, fa piuttosto atto di amministrazione: ma questo cumulo parziale di funzioni, è senza dubbio il mezzo più acconcio, il solo efficace per tenere a freno il potere esecutivo. Anzi

è talmente efficace, che potrebbe divenirlo anche troppo, e condurre inevitabilmente alla onnipotenza del Corpo Legislativo, se questo a sua volta non incontrasse nell'esercizio delle sue funzioni la resistenza di un altro corpo.

IX.

In qual modo, e da chi deve essere esercitata la sorveglianza, e la censura sovra il Corpo Legislativo? Ogni atto di questo corpo è la espressione di una volontà che non acquista forza di legge, e non diviene obbligatoria pei cittadini, se non sotto le condizioni dalla Costituzione determinate. Una di tali condizioni può essere il concorso di un altro corpo o potere indipendente, la cui sorveglianza assume allora la forma di un ostacolo che impedisca alla volontà legislativa di diventar legge, ovvero di manifestarsi. Egli è di necessità assoluta attenersi a questo mezzo, qualora voglia imporsi un freno alla legislatura. In tre diversi modi può conseguirsi l'intento; cioè col *veto*, col privare il Corpo Legislativo della iniziativa nella proposizione delle leggi, e infine col di lui scioglimento. Ritenuta la separazione, di cui sopra abbiamo favellato, appare evidente che facoltà di questa natura non ponno attribuirsi che al Potere Esecutivo. Il *veto* è assoluto, o limitato: assoluto quando la volontà legislativa non può mai acquistar forza di legge senza l'approvazione o sanzione del Potere Esecutivo; limitato se il rifiuto di questa approvazione non ha che un effetto meramente temporaneo. Sifatta maniera di sorveglianza e di censura, cade sopra atti compiuti; è una opposizione che si fa dal Potere Esecutivo con piena cognizione di causa, e del cui merito ogni cittadino può giudicare. Non accade così nel caso in cui l'iniziativa, ossia la proposizione della legge spetta al solo Corpo esecutivo; allora la sorveglianza non si presenta più come un'opposizione diretta alla volontà dei Legislatori, ma invece ha per oggetto di vietare la ma-

nifestazione legale e regolare di questa volontà. L'Assemblea non può deliberare che sulle quistioni presentate dal Potere Esecutivo: i suoi oratori possono benissimo, quando se ne offra l'occasione, esprimere ciò che credono essere il comun voto sovra altri punti che non vengono in discussione, ma in questo caso non evvi che una dimostrazione puramente individuale, a cui la votazione non dà il carattere di volontà collettiva emanata dalla maggioranza. La iniziativa esclusiva, come tutti vedono, è più agevole ad esercitarsi che non il *veto* assoluto, esigendo minor forza materiale e morale nel corpo che la esercita; ma nulladimeno è molto pericolosa, essendo da temersi che serva per arrestare o ritardare il progresso della legislazione, e lo sviluppo delle istituzioni.

Alcune volte si è accumulato il *veto* assoluto colla iniziativa esclusiva, come avvenne nella Carta francese del 1814 e nelle costituzioni di alcuni Stati dell'Alemagna. Ma se il Governo può fare uso del *veto* non ha bisogno della iniziativa esclusiva; e sarebbe male accordargliela, per la ragione già detta, vale a dire perchè potrebbe paralizzare l'azione del corpo che deve imprimere alla macchina politica, il moto progressivo paralello a quello della Società.

Da ciò consegue, che se si vuole, come non può non volersi dagli uomini savi, una vera e positiva sorveglianza sul Corpo Legislativo, se si vuole in una parola che questo corpo non giunga al dispotismo, è d'uopo che il Potere Esecutivo abbia il *veto* assoluto, ed abbia la forza necessaria per farne uso. Il *veto* temporaneo, l'iniziativa esclusiva, sono effimeri palliativi, i quali producono più male che bene. Che pensar poi di quelle costituzioni in cui nessuno di questi mezzi è dato al Potere Esecutivo? Che pensare della Costituzione Francese del 1848, ove è ingiunto al presidente della Repubblica di promulgare le leggi entro un mese, dal giorno in cui l'Assemblea Nazionale adottavale, ed altro diritto non gli è riservato se non quello

di domandare entro questo termine una nuova deliberazione? diritto illusorio, anzi vera irrisione, dopo che precedentemente si era stabilito che nessun progetto di legge sarebbe votato definitivamente se non dopo tre deliberazioni fatte ad intervalli non minori di cinque giorni. I Francesi poichè tornarono a parlar di repubblica, vollero imitare gli Americani; ma dimenticarono che la debolezza del Corpo Esecutivo è appunto il vizio capitale che dai Pubblicisti si rimprovera alle costituzioni della Unione Americana; dimenticarono sopratutto, che se colà il Potere Esecutivo non ha sul Legislativo altra sorverglianza che un *veto* temporaneo, gli Americani seppero in altro modo provvedere alla esatta conservazione dei limiti costituzionali che separano le attribuzioni di ciascun corpo.

Quando il Corpo Legislativo e l'Esecutivo, che hanno l'uno sull'altro una reciproca sorveglianza, si trovano d'avviso contrario sulle quistioni relative alla politica interna ed esterna del paese, questo dissenso mena ad una lotta, la quale riesce pregiudizievole agli interessi dello Stato, poichè indebolisce l'ascendente morale del governo, e introduce nelle relazioni dei due Corpi uno spirito di ostilità che sorto a principio sovra un punto solo, si estende in seguito a tutte le quistioni di legislazione e di amministrazione. Se entrambi i Corpi, o almeno uno di essi dovesse integralmente o parzialmente rinnovarsi ad epoche vicine, la lotta durerebbe soltanto per quel tempo che fosse necessario onde risvegliare l'opinione pubblica, ed eccitarla a pronunziarsi mediante le elezioni, in modo da assicurare il trionfo ad una delle due opinioni contendenti. Ma quando questa frequente rinnovazione non si verifica, convien cercare altrove un rimedio; ed esso non si rinviene che nella facoltà data al Potere Esecutivo di sciogliere il Corpo Legislativo. Questo scioglimento altro in sostanza non è, se non un appello che dal Potere Esecutivo si fa alla Nazione; egli provoca la decisione di un corpo a tutti superiore, quella degli elettori. Egli cita la legislatura

innanzi a questo tribunale supremo, la cui sentenza espressa colla nomina di nuovi rappresentanti pon fine al dissidio.

È superfluo osservare che, onde non abusi di questa facoltà, il Potere Esecutivo deve essere dalla Costituzione obbligato mentre scioglie il Corpo Legislativo, a radunare immediatamente, o dentro un breve termine i collegi elettorali per formarne un nuovo.

Non parleremo qui della sorveglianza che esercita una seconda camera legislativa. Questa seconda camera facendo parte del Corpo Legislativo, non può avere sorveglianza o censura sul medesimo. Senza dubbio colle sue deliberazioni in senso contrario a quelle della prima, ella può far sì, che non si manifesti una volontà del Corpo Legislativo, ma non sorveglia o censura questa volontà legalmente manifestata. Tale è l'ufficio del Potere Esecutivo il quale deve peter opporre il suo *veto* ai progetti di legge votati da ambe le camere.

X.

Infine il Corpo Giudiziario può esercitare una sorveglianza così sul Corpo Legislativo, come sull'Esecutivo. Io non intendo ora di alludere al caso, in cui la Costituzione attribuisca alla Magistratura funzioni legislative od esecutive, come avveniva degli antichi parlamenti di Francia, i quali poteano ricusare l'interinazione degli editti reali, e pubblicare i così detti *arrêts de réglement;* ciò non potrebbe aver luogo in una costituzione razionale. Alludo invece ad una sorveglianza che il giudice esercita, esercitando le sue funzioni, e che si formula con sentenze; essa si esercita da un tribunale competente, cioè quando insorge contestazione fra persone soggette alla sua giurisdizione, intorno ad un atto legislativo, od esecutivo; si esercita colle forme proprie degli atti giudiziarii, e non ha direttamente effetto che tra le parti.

Questa sorveglianza concerne in primo luogo gli atti legislativi. Allorchè il Corpo Legislativo ebbe dalla Costituzione attribuzioni limitate e soggette in certi casi, a forme speciali, i tribunali possono avere l'incarico di sopraintendere a che quei limiti non sieno varcati, e quelle forme vengano osservate ricusando di applicare ogni legge contraria. Così per esempio, negli Stati-Uniti le legislature non possono far leggi costituzionali; ed è commesso ai tribunali di invigilare sulla osservanza di questo principio con ricusare l'applicazione di quelle leggi che toccassero la Costituzione. Ma i tribunali potrebbero adoperare così, dove non ne avessero espressamente dalla Costituzione il mandato? Io non ci veggo difficoltà; perchè una legge fatta illegalmente, o fuori dei termini prescritti ai legislatori, non merita il nome di legge; i tribunali debbono applicare unicamente le vere leggi, e fra queste la prima e la più potente si è la legge costituzionale.

La sorveglianza dell'autorità giudiziaria risguarda inoltre gli atti esecutivi quando abbiano per iscopo la esecuzione, o l'applicazione di una legge. La sua missione a questo proposito non ha bisogno di essere esplicita; ma è naturale ad ogni governo dove esiste un Corpo Legislativo distinto dell'Esecutivo. Che se invece si parli di atti dipendenti dalle funzioni dirette del Potere Esecutivo, i tribunali non ne possono conoscere, a meno che non ne abbiano ricevuto dalla Costituzione l'incarico, il quale incarico non dovrebbe mai essere loro conferito. Infatti quando il Potere Esecutivo agisce direttamente, quando cioè provvede, come ne ha l'obbligo, agl'interessi generali della Società nei casi in cui la legge è muta, l'apprezzazione de'suoi atti non può essere il subietto di una operazione giudiziaria. Questi atti non possono raffrontarsi ad una legge, poichè supponiamo che legge non siavi. Per dare su di essi un giudizio, bisogna esaminare se vi fosse un interesse generale da proteggere, e decidere quindi se l'interesse particolare di

colui che reclama, dovesse cedere a quell'interesse generale.

Ora tutto ciò è proprio delle funzioni amministrative, e nulla ha di comune colle giudiziarie.

XI.

Il governo di uno Stato la cui popolazione si noveri per milioni, avrebbe troppo vaste incombenze, e godrebbe di un potere troppo esteso se dovesse provvedere da sè solo a tutti indistintamente gli interessi dei cittadini. Il numero dei funzionarii a ciò richiesti crescerebbe fuor di misura, e poichè la elezione di essi dovrebbe appartenere al Corpo Esecutivo, di leggieri si scorge, come la influenza che egli avrebbe su quella schiera di impiegati aggiunta alla enorme quantità di mezzi materiali che dovrebbe affidarglisi, concentrerebbe nelle sue mani una forza immensa, e tale da scuotere il freno della legislatura, da introdurvi la corruzione, e per conseguenza violare prima lo spirito, poi la lettera delle leggi nonostante i migliori ordinamenti politici. Per altra parte l'attenzione divisa fra una moltitudine di affari sempre rinascenti non potrebbe ad ogni cosa bastare, e i funzionarii, qualunque fosse la loro intelligenza ed alacrità, soccomberebbero sotto l'insopportabile peso. È dunque necessaria una terza divisione del potere.

Fra gli interessi che riguardano i membri della società, altri sono generali, a cui conviene con misure generali provvedere, come sarebbero quelli contemplati nelle leggi civili e penali, o negli atti della politica esteriore; altri sono speciali, e vogliono soltanto misure speciali ad ognuna delle frazioni in cui è diviso il territorio nazionale. Sono questi gli interessi locali. Preme ad ogni cittadino, qualunque sia il suo domicilio, che certi delitti vengano su

tutto il territorio dello Stato con certe formalità constatati, e con certe pene puniti; che i dritti civili sieno uniformemente regolati: ma poco gli cale che le circoscrizioni territoriali ov'ei non abita, abbiano una chiesa, una scuola primaria, un ospedale, ed altri consimili stabilimenti destinati a soddisfare *bisogni* meramente locali. Gli preme che le strade nazionali sieno riparate e conservate; ma non si occupa dei sentieri vicinali posti fuori del comune ove ha la sua ordinaria dimora. Gli preme che la scuola ove devono istruirsi i suoi figli abbia un maestro capace; ma rimane indifferentissimo alla scelta dei maestri in qualunque altro luogo.

Fatta questa distinzione fra gli interessi generali e speciali, o per dir meglio fra gli interessi nazionali e locali, riesce evidente la conseguenza che ne deriva. I primi sono la espressione delle tendenze comuni a tutti i membri della società; vi si deve dunque provvedere dal governo generale che le rappresenta. Gli altri invece, non sono che la espressione delle tendenze comuni agli abitanti di ogni frazione territoriale. Riguardo a questi non è necessario consultare la intiera società, e provvedervi per mezzo del governo centrale.

Trovata, e giustificata così la base di questa terza divisione del potere, altro non rimane che a determinare la unità territoriale, e a darle un governo. Ma la unità territoriale è quasi sempre un elemento preesistente che il legislatore non ha bisogno di creare. Quanto poi al governo esso debbe godere di una indipendenza perfetta nei limiti della sua competenza, ed essere contemperato in modo da fargli raggiungere il suo scopo.

Del resto la istituzione dei municipii indipendenti produce altri vantaggi assai considerevoli, che la farebbero sommamente desiderare, quand'anche non contribuisse a diminuire il soverchio potere del governo centrale, o sifatta diminuzione non si stimasse necessaria. E dapprima gli interessi locali saranno più prontamente e meglio curati che

nol potrebbono essere da un governo centrale, la quale verità non ha d'uopo che si dimostri, e ne convengono anche i più accaniti fautori della centralità. Inoltre, allora quando cotali interessi sieno così posti in sicuro, i legislatori del paese avranno nell'esercizio del loro ministero vedute più larghe, e non dovendosi occupare che di interessi generali, vi consacreranno tutte le loro meditazioni, ed esamineranno le grandi questioni politiche sotto un aspetto veramente nazionale. Ma il massimo dei vantaggi che si raccoglie dai governi locali, consiste nella educazione che il popolo vi riceve, educazione politica che non può altrove aversi, nè nelle scuole, nè dai libri. Nelle discussioni pubbliche, e libere di un'assemblea municipale, il popolo si avvezza alle forme costituzionali; qui trova egli una sfera di attività che non è superiore alla sua intelligenza, e qui può soddisfare a quel bisogno di movimento, a quella agitazione degli animi, in cui stassi la vita di una Nazione.

Su questo punto gli insegnamenti della teoria sono confermati dalla autorità della esperienza. La storia di tutti i tempi, e di tutti i paesi, è là per provare che l'indipendenza dei municipii fu sempre il germe della libertà, e del progresso sociale, e che se i popoli, benchè oppressi dal più terribile dispotismo, risorsero a nuova vita, ne vanno debitori alle istituzioni locali che per fortuna si erano conservate fra loro.

XII.

Queste che siamo venuti fin qui discorrendo, sono per mio avviso le condizioni essenziali senza cui non può aversi libertà civile; e queste condizioni non si possono verificare che col governo rappresentativo, con una monarchia costituzionale, ovvero con una repubblica; le quali due forme di governo dipendono dal principio della sovranità nazionale, e in altro sostanzialmente non differiscono che nell'ordinamento del Potere Esecutivo. So che si disputa a

quale di esse debba accordarsi la preferenza; ma la questione, a me che non sono di verun partito tranne quello del vero, in teoria pare inutile, mentre non può disconvenirsi che sono entrambe atte egualmente alla conservazione e allo sviluppo dei diritti individuali, qualora siedano al governo uomini di mente saggia, e di cuore leale; e in pratica poi non può ricevere conveniente soluzione se non dallo stato in cui trovisi una data società, cioè da' suoi costumi, da' suoi bisogni, dalle sue abitudini, e dal grado di civiltà a cui sia pervenuta; essendo ben chiaro che non si creano i popoli per le istituzioni, ma sì le istituzioni pei popoli; e solo è degno d'una mente gretta e superficiale il pensiero di trapiantare la Costituzione di un paese in un altro, o di darne una nuova ai popoli, non già secondo il loro genio, la loro indole, e la storia loro, ma secondo certe formole astratte di cui non si è mai fatto, ovvero riuscì lagrimevole l'esperimento. Questo però è indubitato, o Signori, che nelle presenti condizioni della Europa incivilita, non è più possibile l'assolutismo come governo normale; e di chi crede altrimenti, può ben dirsi che ha occhi e non vede, orecchi e non ode. Dopo la fine del secolo scorso, il fiume delle cognizioni corre più profondo e più rapido, i confini dell'attività umana si sono immensamente dilatati. Un anno basta ora ad operare nella Società, e nelle scienze, più assai cambiamenti che prima non si vedessero in mezzo secolo. Oggigiorno l'attività umana trova per svilupparsi una folla di occasioni, che in addietro non presentavansi. L'uomo combinando le sue forze con quelle della natura, spiega una potenza di cui nessuno si sarebbe formato il concetto. Certo le sue forze sono rimaste sempre le stesse, ma il numero di coloro che concorrono all'opera generale va indefinitivamente crescendo. La rapida creazione di nuove idee, e di nuove ricchezze, si accorda colla tendenza che mostrano gli uomini ad uscire dal proprio stato. I beni che furono acquistati si stimano insufficienti; si fanno continui sforzi per andare avanti, e questi sforzi non sono indivi-

duali ed isolati, ma generali e comuni. Una nuova verità brilla ai più eminenti intelletti? Non si arresta più in essi, nè si richiede più il corso di secoli perchè diventi il patrimonio di tutti: ma fa come il sole che nascendo illumina coi primi raggi le vette dei monti, e nel giro di poche ore splende visibile ad ogni sguardo. Si manifesta un nuovo bisogno, nasce un progetto di miglioramento? Migliaia d'uomini vi si affaticano intorno, nè prendon requie finchè il problema non sia risoluto. La circolazione dei prodotti industriali, come quella delle idee, si opera con velocità incredibile, ed ha ricevuta una incalcolabile estensione. Il vapore e la stampa ravvicinarono tutte le parti del mondo fisico ed intellettuale.

Fra questo movimento universale, per questa inclinazione degli spiriti, se non iscomparvero affatto, si raccorciarono le distanze morali. I rapporti fra le masse, e gl'individui più in alto collocati si resero più naturali. A nessuno è omai più dato di rappresentare il suo secolo, e la sua Nazione. Ora tutti si assumono di fare ciò che altra volta, per la massima parte, facevano i pochi. Ognuno intende di assumere un carattere generale, e partecipare alle funzioni del corpo a cui appartiene. Nessuno agisce o governa più da solo, e l'unità si stabilisce non già per l'impero di una volontà individuale, ma perchè il maggior numero vuole l'istessa cosa, cioè in forza della pubblica opinione, che è divenuta la regina del mondo. Governare ed essere governato, idee un tempo disparate e distinte, si vengono adesso rapprossimando, e tendono ad assorellarsi. L'associazione è la nuova forma, la egualità è il principio dominatore delle società europee; forma e principio svolti dal progresso della civiltà, effetto della natura, non sogni di passioni rivoluzionarie. Onde soddisfare a questi nuovi bisogni nella amministrazione della pubblica cosa, è forza adottare il governo rappresentativo. Per esso difatti si mettono in presenza i varii interessi, i diversi sentimenti, le differenti opinioni; e tutti hanno interpreti per essere discussi,

chiariti, bilanciati e riuniti insieme come in un fascio che possa riguardarsi, come l'interesse, il pensiero, il sentimento nazionale. Per esso si forma, progredisce e finalmente trionfa la pubblica opinione in guisa che, raccolta da coloro che sanno e che sentono, ed elaborata nella pubblica discussione dei rappresentanti, ridiscende verso le masse, e le informa di una idea comune, che poi trasformasi in legge.

LEZIONE II.

Libertà individuale

Libertà! Ecco una parola a cui furono date le più diverse significazioni; una parola di cui si è stranamente abusato, fino al punto di commettere in suo nome i più atroci misfatti. Pertanto, poichè gli uomini sogliono annettere ai vocaboli non solo l'idea delle cose che rappresentano, ma anche quelle delle loro passioni, importa definire con esattezza il senso di quella parola che ha commosso, e commove gli animi in tante maniere.

I.

Sotto il nome di libertà non s'intende la mancanza di ogni regola; ciò sarebbe il caos, o il nulla; per lo contrario la libertà come tutto quello che esiste è un effetto prodotto da certe leggi, è cosa che dipende da certe condizioni onde è costituita. Quindi affin di conoscere che sia libertà, non dobbiamo abbandonarci a chimeriche astrazioni, ma cercare coll'analisi dei fatti quali sieno le condizioni che la costituiscano, e le leggi da cui è regolata.

In questo esame ognuno tosto si avvede che, come non è data all'uomo la onnipotenza, così non ha egli il diritto di fare tutto ciò che vuole o desidera, ma invece esistono ostacoli alla sua volontà assoluta. La libertà infatti

dell' uomo è ristretta in un cerchio angusto che la natura tracciò intorno a lui; i limiti del quale sono i numerosi bisogni che lo assediano, la debolezza, e l' imperfezione delle sue facoltà; in altri termini le forze superiori che lo circondano da ogni lato.

Questi sono i limiti posti dalla natura; ma ve ne sono degli altri; e neppure è vero che l' uomo possa fare ciò che vuole o desidera, fino al punto che lo comportano le sue forze fisiche ed intellettuali. E per verità egli è essenzialmente socievole, vale a dire conformato in tal guisa, che non saprebbe vivere senza il concorso dei proprii simili. Ora dalla legge di sociabilità nasce un' altra restrizione alla libertà di lui, e questa consiste nella libertà degli altri uomini. Mi spiego: se voi siete libero, io lo sono del paro; se voi avete il diritto di agire come vi piace nella sfera delle vostre facoltà, io ho lo stesso diritto che voi. Posti così l'uno e l'altro in una reciproca dipendenza, e necessitati d' altronde per l'indole della natura nostra ad unire i nostri sforzi in un'opera di collaborazione comune, bisogna che voi rispettiate la mia libertà, perchè io rispetti la vostra. Bisogna che i nostri due diritti sieno l'uno dall'altro limitati; senza di ciò cesseremo entrambi di essere liberi, perchè le nostre libertà messe in urto a vicenda si distruggerebbero. Siccome tutti gli uomini sono eguali, bisogna necessariamente, perchè l' equilibrio sussista fra loro, che ognuno rispetti nel suo simile, i diritti che vuole in sè rispettati. Quindi l' idea del dovere che è l' idea d' un diritto altrui non meno che l' idea del rispetto che gli altri aver debbono pel diritto di cui godiamo. Se l' uomo non andasse soggetto alla legge del dovere, il mondo sarebbe in balìa della forza che è sola chiamata a decidere fra più diritti eguali in contrasto fra loro. Siegue da ciò che da individuo ad individuo non evvi diritto perfettamente assoluto. Tutti i diritti sia dell' uomo, sia della Società sono limitati da un diritto correlativo; e chiunque ricusa subir la legge del dovere che ristringe la sua libertà, onde assicurare quella

degli altri, si espone alla perdita del proprio diritto. Quindi risulta che la libertà umana è un composto di diritti e di doveri; la quale si trova in tutta la sua perfezione, quando occorre la giusta ponderazione, il giusto equilibrio degli uni e degli altri.

II.

Conosciuti così i limiti della libertà umana, se noi ricerchiamo quali ne siano le condizioni costitutive, troveremo che la condizione fondamentale della libertà è riposta nella legge. Eccone la prova. La libertà, come ogni altra facoltà dell'uomo, ha per base lo stato sociale, conciossiachè fuori di questo non saprebbe essere in modo normale esercitata. Ora la condizione necessaria di ogni società è la legge, forza unica, regola comune a tutte le parti. La libertà dell' uomo ha per limite la libertà degli altri; ma non può appartenere a ciascun singolo di fissare quali sieno i confini della sua libertà individuale, poichè è certo che tutti operando sotto l' impero delle proprie passioni, e guidati dall' interesse personale, cercherebbero di far prevalere il proprio sopra l' altrui diritto; dal che nascerebbero continuamente lotte e contrasti che renderebbero impossibile la vita socile.

Egli è d' uopo adunque che siavi una regola comune alla quale tutti sieno uniformemente sottomessi; una legge comune che segni il limite della libertà di tutti, e determini in certo modo i diritti e i doveri di ciascheduno. Da ciò appare essere un gravissimo errore la proposizione sfuggita a Rousseau, il quale scrisse, certo in un momento di mal'umore: — *Si l' on peut contrarier ma volonté, je ne suis plus libre.* — Invece si deve conchiudere, che la libertà è una facoltà puramente sociale, la quale può essere definita: — *L' uso regolare delle facoltà dell' uomo nella sua relazione coll' uso regolare delle facoltà degli altri uomini;* — ossia: — *Il diritto di tutti simultaneamente eser-*

citato da tutti. — In diversi termini, la libertà *è un composto di diritti e di doveri eguali esistente in virtù della legge che forma la sua base essenziale.* La libertà nel suo esercizio si mostra e si spiega sotto tre aspetti principali: — Libertà di persona ossia individuale: — Libertà d'opinione: — Libertà di coscienza ossia religiosa. In questa lezione parleremo della libertà individuale.

III.

La libertà individuale è, come dice Dupin, la libertà del corpo, il diritto di disporre della propria persona, senza poterne essere impedito dalla forza o da qualunque autorità, meno nei casi dalla legge stabiliti. Nota Macchiavelli che quella comune utilità che dal vivere libero si trae, non è da alcuno, (mentre che ella si possiede) conosciuta, perchè nessuno confesserà mai di aver obbligo con uno che non l'offenda. Pertanto onde conoscere tutta l'importanza del diritto alla libertà individuale, e delle sue guarentigie, è d'uopo considerare a quanti mali vadano soggetti i popoli che non ne godono, è d'uopo mettersi sott'occhi il quadro di una polizia arbitraria. Nessuno lo ha meglio, e con più vivi colori delineato di Romagnosi. Udite, o Signori, la eloquente parola del severo filosofo. — « Tutto « dipende » ei dice, « dalla volontà di uno schiavo che crede « di lusingare l'orecchio del suo padrone col suono delle « catene degli oppressi che osarono, sotto le battiture del « dispotismo, di gettare un sospiro di dolore, e di ricrear- « gli la vista col pallore del volto di tutti gli altri che « dì e notte spaventati dal cupo suono di una incognita mi- « naccia, si svegliano ogni mattina meravigliandosi di « trovarsi nel letto in cui si coricarono la sera. Ciò non « basta: Guai a quell'onesto ma oscuro cittadino che ha « una bella moglie, adocchiata da un cortigiano, o da un « agente di polizia! Guai a quell'uomo riputato che non « va a baciare il lembo della veste, o a tergere la polvere

« dei piedi di quel potente! Guai a quell'amministratore
« che non dà mano a dilapidare il danaro pubblico per sa-
« ziare l'ingordigia di quel grande! Guai a quel magistrato
« che non rende la giustizia a grado di quel favorito, o di
« quella raccomandata! La polizia saprà far sorgere dei
« sospetti, tessere delle insidie, inventar delle colpe per
« agevolare tutto lo sfogo alle passioni degli uomini ve-
« stiti di autorità. . . . . Frattanto dove va la
« onestà e la sicurezza personale? Divisa la società fra i
« delatori, e gli innocenti, fra gli sgherri e le vittime,
« gettata la diffidenza fino nell'intimo delle famiglie, la
« società è invasa tutta da un alito pestilenziale, e talmente
« agitata da tutte le passioni odiose, che le convien finire o
« nell'abbattimento, o nella ribellione. » — E perchè il paragone riesca più sensibile, fatelo di Napoli, di Roma, di Lombardia, col Belgio, colla Svizzera e coll'Inghilterra.

Io non voglio calunniare un passato che non oserebbe difendersi. Certo malgrado il buon volere dei nostri antichi re furono qui commessi abusi e prepotenze; ma riconosco volentieri che non si ebbero mai a deplorar certi eccessi: erano però possibili secondo gli ordini governativi allora vigenti. Ad allontanare il pericolo, a restituirci la sicurezza e la tranquillità, venne l'art. 26 dello Statuto ove è scritto: *La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla Legge, e nelle forme che essa prescrive.*

IV.

La libertà individuale è garantita; ma in che consiste la garanzia? Secondo lo Statuto in altro non consiste, che nell'avere impedito al Potere Esecutivo di commettere contro la medesima il benchè menomo attentato. Niuno può essere arrestato, se non nei casi e nelle forme dalla legge determinate. Tutto adunque in questa materia dipende dalla legge; e se talora il Potere Esecutivo può privare della sua

libertà un cittadino, ei nol può se non in forza di una legge che lo autorizzi, e che egli non può fare nè cambiare. Questo è grande immenso bene, perchè, come diceva Malesherbes: *personne n'est assez grand pour être à l'abri de la haine d'un ministre, ni assez petit pour n'être pas digne de celle d'un commis de fermes.* Ma la libertà individuale è un diritto troppo prezioso, perchè non dovesse essere difeso e garantito anche contro le intraprese del Potere Legislativo. Esso invece gli è dato pienamente in balìa. Ed allora chi impedisce al legislatore di comprometterlo in mille guise, di sminuire o sopprimere le forme, e di accordare anche all'infimo fra gli agenti del Potere Esecutivo, per esempio ad un questore, o ad un assessore, la facoltà di arrestare i cittadini? Nell'adoperare così, il legislatore male userebbe di un arbitrio che gli è conceduto, non oltrepasserebbe i limiti delle proprie attribuzioni. Ed ecco un gravissimo, e lagrimevole inconveniente per la vita sociale. So bene che il Potere Legislativo si esercita dai Rappresentanti della Nazione, ma ciò non mi rassicura gran fatto; poichè la storia insegna che talvolta i Rappresentanti di un popolo anzichè difensori della libertà divengono candidati della tirannia; e per vero le leggi di eccezione intorno alla libertà individuale che per varii anni afflissero la Francia sotto la restaurazione borbonica non emanarono forse dal Parlamento? I diritti più sacri, quelli che dipendono dalla sua stessa natura, non ponno essere abbandonati alla discrezione di alcun potere. Se sotto l'antica monarchia di Francia si ebbe a lagrimare lo scandalo delle così dette lettere di *cachet,* se il dispotismo di Napoleone inventò una classe di persone che non conveniva nè processare, nè lasciare in libertà, dalla Convenzione fu pubblicata la famosa legge dei sospetti, fu istituito il tribunale rivoluzionario. Le monarchie, come le repubbliche, ebbero i loro grandi torti verso la libertà individuale. Sì, questo diritto perchè sia veramente, deve essere definito e regolato dalla legge fondamentale, da quella legge a cui tutti i poteri dello

Stato sono tenuti di ubbidire. È necessario esprimere nello Statuto i casi, nei quali sia lecito procedere all'arresto e alla detenzione di un cittadino, indicare l'autorità da cui deve partir l'ordine dell'arresto o della detenzione, e specificare le formalità con cui si hanno da eseguire questi atti. Giusta pur troppo, si è la querela che muoveva l'illustre Daumon. — Un popolo, diceva egli, che anche dopo molti secoli di dolori prende a scuotere il giogo, si occupa meno dei diritti individuali che dell'organismo politico; la sua attenzione è diretta quasi esclusivamente sulla forma del governo, e sulla distribuzione dei poteri, sebbene queste istituzioni non abbiano in realtà importanza, che per la loro relazione alla civile libertà. Eppure la precisa definizione di un diritto ne costituisce la migliore salvaguardia, imperocchè allora il potere non si attenta, o difficilmente si attenta, di violarlo.

V.

L'art. 26 dello Statuto è la traduzione letterale dell'art. 4 della Carta Francese del 1830. Quindi fu conservato un difetto di redazione che vi si trovava: anzi se ne aggiunse un altro, che dipende dalla inesattezza del traduttore.

Quest'articolo non parla che dell'arresto; ma si applica senza dubbio anche alla detenzione. Infatti, secondo la espressione di Lanjuinais, la detenzione altro non è che un'arresto prolungato, e sarebbe assurdo che la continuazione della illegalità potesse servire a legittimarla. Era però facile il dire: — niuno può essere arrestato o detenuto, — come dicono la maggior parte delle Costituzioni, e come avvertivano i pubblicisti francesi.

Inoltre nell'articolo si aggiunge: — *Niuno può essere tradotto in giudizio etc.* — Questa frase troppo generica, bisogna intenderla di un giudizio criminale e correzionale, perocchè la introduzione dei giudizii civili dipende dalla

mera volontà di ogni cittadino, salvo a condannarlo nelle spese, qualora la lite da lui promossa risultasse temeraria. E tale è il senso che nell'idioma francese riceve il vocabolo — *poursuivi* — che si legge nell'art. 4 della carta anzidetta, e voleva una migliore versione.

VI.

La libertà individuale importa la facoltà di andare, restare, partire, viaggiare, quindi di emigrare in paese estero, sia definitivamente, sia a tempo.

Dall'art. 26 sovracitato dello Statuto, deriva un'altra conseguenza ed è, che nessuna autorità, meno nei casi stabiliti dalla legge, può intimare ad un cittadiuo l'esiglio. Costringerlo ad abbandonare il luogo della sua residenza, o confinarlo in un paese d'onde non possa uscire, egli è evidentemente violare la sua libertà individuale. Nè giova che l'esiglio possa riescir meno amaro della detenzione, perchè ciò non immuta il principio. Certo è meglio errare su terra straniera, che gemere nel fondo di una prigione; ma l'esiglio ha pure i suoi mali, e grandissimi, perocchè strappa il padre ai figli, lo sposo alla consorte, il vegliardo alle sue abitudini, il commerciante alle sue speculazioni, l'uomo d'ingegno ai suoi lavori. E poi tutti sanno quale sia la vita dell'esule spesso povero ed abbandonato, sempre poi circondato da sospetti e da diffidenze; esposto sempre alla freddezza del primo forestiere che incontra, alla insolenza dell'infimo sgherro in cui s'imbatta. Del resto l'esiglio è una pena; è una pena la sorveglianza speciale della polizia; il Codice Penale lo prova: ora le pene non si posson imporre che con una sentenza di condanna pronunciata nei casi, e colle formalità dalla legge richiesti. Come adunque il Potere Esecutivo si arrogherebbe il diritto di cacciare dallo Stato, o di assegnare un luogo fisso di dimora ad un cittadino?

VII.

La Costituzione, conforme abbiam detto, non è completa e lascia molto a desiderare intorno alla libertà individuale. Quindi egli è d'uopo che sopperisca il Potere Legislativo, a cui spetta di regolare questa materia. A noi sembra che per avere una buona legge a questo riguardo, convenga partire da due principii. Primieramente l'arresto e la detenzione non possono aver luogo se non per ragione di crimini, delitti, o contravvenzioni, da giudicarsi e punirsi. Inoltre che l'arresto non possa eseguirsi, se non dietro un ordine dell' Autorità giudiziaria. È facile ravvisare la ragione di questi due principii. Ed invero nessuno ha diritto di lagnarsi se, quando ha fatto un abuso della sua libertà, la legge ed i magistrati ne lo privano assolutamente, oppure per certo tempo, secondo le circostanze. Presso ogni Nazione incivilita la libertà non saprebbe degenerare in licenza, e la società che restasse disarmata in faccia ai delitti verrebbe infallibilmente a perire. D'altronde l' azione riparatrice del potere sociale è, per dir così, un omaggio reso alla sicurezza di tutti, che egli dee pienamente difendere. Insomma nessuno può godere della sua libertà, se non alla condizione di rispettare le leggi del proprio paese, che sono la espressione della pubblica ragione. Ma quando non evvi infrazione della legge penale, quando non concorre cioè un motivo di generale interesse, la libertà individuale deve essere sacra.

La Costituzione, ponendo la libertà individuale sotto la tutela del Corpo Legislativo impedì al Potere Esecutivo di poterla in alcun modo toccare. Questo è ciò che già sopra abbiamo avvertito. Ma il Corpo Legislativo non può che stabilir dei principii; ci non può farne l'applicazione. Può indicare le circostanze in cui sarà lecito rilasciare l'ordine di un arresto; ma non può rilasciarlo egli stesso.

A chi dunque queste attribuzioni saranno devolute? Non potrebbero darsi al Potere Esecutivo perchè sarebbe mettersi in contraddizione collo Statuto che lo volle escluso, perchè potrebbe e vorrebbe facilmente abusarne colle solite scuse della salute pubblica, e della ragione di stato. Non resta dunque che a conferirle alla autorità giudiziaria, autorità indipendente, avvezza alla rigorosa applicazione delle leggi, e nemica naturale dell'arbitrario. *La forza delle circostanze*, dice un dotto scrittore, *e la connessione essenziale delle cose, ci spingono necessariamente a collocare la tutela della libertà politica e civile del cittadino nell'ordine giudiziario; ben inteso che l'ultima garanzia rispetto all'ordine giudiziario medesimo, riposi infine nella libera e pubblica ispezione nazionale.*

Ma nella vita civile occorrono mille occasioni nelle quali conviene adoperarsi per prevenire mali impreveduti, e gravissimi. Converrebbe di fatti ignorare del tutto che cosa importi l'amministrazione e la tutela delle Stato, per non sapere che non solamente in tutti i casi calamitosi, e repentini che attentano alla proprietà, alla sanità, alla vita, alla sicurezza delle cose e delle persone, è necessario agire secondo l'urgenza; ma eziandio nei casi non calamitosi fanno d'uopo mezzi coattivi o repressivi, onde spingere o raffrenare la potenza degli individui a norma delle esigenze della cosa pubblica. Quindi un soverchio rispetto per la libertà privata, potrebbe convertirsi in offesa della libertà, e della salute pubblica; il bisogno potrebbe autorizzare a ricorrere a'mezzi straordinarii che opprimerebbero quella stessa libertà che si voleva preservare. Come uscire da questa difficoltà? Romagnosi insegna che conviene avventurare qualche porzione di libertà individuale per comprar una più larga sicurezza e libertà, privata e pubblica. « *Io dico avventurare* » ei soggiunge, « e non sacrificare, « perchè un potere discrezionale posto in buone mani, « l'esercizio del quale sia bene ripartito e cautelato, non « importa un sacrifizio, ma un utile deposito che ritorna

« aumentato. Come voi lasciate infine al senso morale di
« un tribunale la facoltà di giudicare dei fatti, dai quali
« dipende la vita, l'onore, e la proprietà di uu cittadino,
« così è forza lasciar ciò che fa bisogno all'arbitrio di-
« screto dell'amministrazione, per costringere il cittadino
« a fare o ad astenersi da quelle azioni che egli deve ese-
« guire od intralasciare in vista della cosa pubblica ». Io
trovo giustissime queste riflessioni e le adotto; ma sotto
una doppia condizione, cioè: 1° Che la legge regoli l'azione
proveniente dalla autorità nella libertà individuale, onde
impedire i fatti criminosi, e ne circoscriva i poteri fin dove
i vincoli non possono nuocere alla utile provvidenza; 2° Che
cosifatte funzioni appartengano all'ordine giudiziario; in
altri termini che la polizia personale di sicurezza civile
appartenga ad un corpo che rientri esclusivamente nel-
l'ordine giudiziario, non già nell'amministrativo. Se questo
non è, o se la polizia personale è dimezzata fra l'uno e
l'altro ordine, si perdono le garanzie, e la libertà indi-
viduale dei cittadini può facilmente ridursi in mano del
Potere Esecutivo.

VIII.

Ma quale è la sanzione del principio che proclama la
libertà individuale? Consiste essa soltanto nelle pene ful-
minate contro gli autori degli arresti arbitrarii? Ovvero il
cittadino sulla cui persona si tenta o si consuma un ar-
resto illegale, è in diritto di resistere anche usando la for-
za? Nell'Inghilterra, paese ove meglio che in altro si in-
tende la libertà, una costante giurisprudenza ha stabilito
che ogni cittadino può difendere in qualunque modo la
sua libertà individuale, ed anche quella de'suoi concittadini
contro il pubblico ufficiale che viola le leggi nel proceder
ad un arresto. Quindi il diritto di ogni inglese di portar
armi. Il tribunale denominato del Banco della Regina giu-
dicò, che quando un cittadino viene arrestato illegalmente

si fa ingiuria a tutti i cittadini d'Inghilterra, e alla Carta, e tutti possono ripulsarla. Giorgio Custance nel suo quadro della Costituzione Inglese, racconta che un pubblico ufficiale avendo arrestato sir Enrico Ferrer, il domestico del Baronetto prese la difesa del suo padrone, ed uccise il constabile. La corte dinanzi alla quale venne egli tradotto dichiarò che il *warment* o mandato onde era munito il pubblico ufficiale dando a Sir Enrico il titolo di cavaliere e non quello di baronetto che era il suo, questo difetto di forma rendeva l'arresto illegale, e quindi l'uccisore andò assoluto. Tanto colà si tiene in pregio la libertà individuale.

In Francia su questo punto nacquero tre opinioni. L'una consacra il principio dell'obbedienza passiva per parte del cittadino, e ammette una presunzione di legalità in favor dell'arresto; cosicchè non sia permesso all'arrestato di resistere, senza rendersi colpevole di ribellione, salvo poi a far punire il pubblico ufficiale, qualora si venisse a riconoscere che avesse irregolarmente agito. Questa è la dottrina che la Corte di Cassazione professò dal 1820, fino al 1837, e che in seguito abbandonò. Una seconda opinione di cui sono antesignani i sigg. Chaveau, ed Hélie, distingue: ogniqualvolta, dicono questi scrittori, il pubblico ufficiale agisce nell'esercizio delle proprie funzioni, quando egli è munito di un titolo esecutorio, la irregolarità di cui fossero viziati, sia i di lui atti, sia il titolo stesso, non può legittimare una resistenza attiva, imperocchè la esecuzione almeno provvisoria, è al titolo dovuta; ma la presunzione di legalità non assiste più gli atti del pubblico ufficiale dove ei commette un eccesso di potere, o si verifichi la evidente violazione di un diritto; tale sarebbe il caso, in cui un agente pretendesse arrestare un cittadino senza mandato di giudice, e senza la circostanza di delitto flagrante, ovvero un usciere volesse fare un sequestro senza la sentenza di condanna. In questi, si aggiunge, ed in altri consimili casi il pubblico ufficiale non saprebbe più essere protetto dalla sua qualità, perchè opera oltre i limiti

de' suoi doveri; egli non può invocare il titolo in virtù del quale procede, perchè nol presenta, oppure questo titolo incontra un legale ostacolo nella sua istantanea esecuzione, e la presunzione non istà più a suo favore, perchè la illegalità è patente, ed assume il carattere di un delitto. Infine una terza opinione autorizza la resistenza attiva del cittadino illegalmente arrestato qualunque sia la causa da cui proviene la illegalità. Così insegnano Hello, e Berriat Saint-Prix. E questa è l'opinione che noi estimiamo la sola vera e da doversi seguitare sotto l'impero delle leggi che ci governano.

IX.

Di fatti l'art. 26 dello Statuto è chiaro, e concepito in termini che non lasciano luogo a dubbiezza. *Niuno,* ivi è detto, *può essere arrestato, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.* Notate quelle parole: — *Niuno può* —. Qui è tolta la potenza di diritto e di fatto. Il concorso di un caso contemplato dalla legge, l'osservanza delle forme che essa prescrive, sono le condizioni essenziali senza di cui l'arresto non può sussistere. Ciò posto, che cosa è un arresto per qualsiasi motivo illegale? Un atto arbitrario, una via di fatto, commessa sulla persona di un cittadino, un delitto secondo l'art. 237 del nostro Codice Penale che lo punisce colla pena della reclusione. Or qual principio comanda che io non mi possa difendere da una ingiusta aggressione, opporre la forza ad una ingiusta forza, armarmi per tutelare il mio domicilio, che si vuole illecitamente invadere? Che importa l'uniforme di cui può essere vestito l'assalitore? Bisogna esaminare i suoi atti, e raffrontarli colla disposizione della legge per conoscerne la legittimità. A fronte di queste considerazioni non ci è dato comprendere sovra qual fondamento si appoggi la presunzione di legalità a pro del pubblico ufficiale. Non è difficile vedere che le presunzioni *juris* sono

qui fuori di luogo. Quando la legge vieta in generale un atto, quando non lo permette in particolare se non sotto certe condizioni, è un controsenso, un positivo assurdo creare una presunzione che dispensi dall' adempimento di queste medesime condizioni. Niuno può essere arrestato se non nei casi, e colle forme dalla legge determinate. Ecco la regola. Se si può essere arrestato anche provvisoriamente fuori di quei casi, e senza di quelle forme, la regola è annientata; dappoichè essere arrestato provvisoriamente è sempre essere arrestato. Quindi la presunzione di capacità nell'agente, o non ha verun effetto, o l'ha pessimo. Se l'agente è in regola, non ha più bisogno della presunzione, ha la prova completa, cui è forza di cedere. Se non è in regola, come sarebbe protetto da una presunzione? La legge avrebbe stabilita una presunzione contro il suo fine che è la garanzia della libertà individuale?

Nè a queste conclusioni si oppone l'art. 211 del Codice Penale, il quale dichiara reato di ribellione qualunque resistenza con violenza o con vie di fatto contro i pubblici ufficiali, quando agiscono per la esecuzione delle leggi, degli ordini, e delle ordinanze della pubblica autorità, dei mandati di giustizia e delle sentenze, conciossiachè questo articolo non può intendersi che del caso in cui i pubblici ufficiali agiscano legalmente nella sfera delle loro funzioni. Io non so veramente con quale intendimento questa disposizione sia stata dettata: forse potrebbe essere che si fosse voluto adottare il sistema dell'obbedienza passiva, e la presunzione di legalità a favor dell'agente. Ma dopo lo Statuto, cosifatto sistema è inammissibile; quella presunzione non regge. L'art. 211 del Codice Penale non può separarsi dall'art 26 dello Statuto che lo informa del suo spirito, ne è il complemento, e vi scrive quelle garanzie della libertà individuale che prima non vi erano espresse.

Egli è poi facile vedere come sia mal fondata la distinzione dei signori Chaveau ed Hélie. L'art. 26 la rigetta, perchè non distingue, e perchè la distinzione è puramente

arbitraria. Che monta che l'arresto pecchi nella sostanza, o nella forma? Lo Statuto ha detto, che niuno può essere arrestato se non nei casi e nelle forme dalla legge prescritte. Qui la sostanza e la forma sono perfettamente equiparate, e mentre lo Statuto le parifica, come si vorrebbero sottomettere ad una regola non solo diversa, ma opposta? D'altronde per qualificare la resistenza, bisogna collocarsi dal lato della persona che è lesa, nella condizione di colui che resiste. Per lui tutte le differenze svaniscono; per lui una cosa sola è certa, reale, e sensibile, ed è ch'ei si trova arrestato fuori dei casi previsti dalla legge, o senza le forme dalla legge volute. Che tutte manchino queste condizioni, o che ne manchi una sola ciò riesce indifferente. Ognuna di esse è del pari richiesta, del pari essenziale, e la sua mancanza deve produrre i medesimi effetti. « A quelle « estrémité, esclama il Sig. Hello, réduit-on la personne « lésée, en la forçant à s'occuper de distinctions subtiles, « au moment où on la blesse dans le sentiment de sa liber- « té, et à faire, dans le trouble où on la jette, ce que le ju- « risconsulte lui-même ne fait pas sans peine, dans le calme « de son esprit, et avec toutes les ressources de la science? « Une telle obbligazion ne heurte-t-elle pas le premières « notions du droit pénal? Entre la personne qui arrête, et « celle qui est arrêtée, n'est-ce pas à la première à connaî- « tre son devoir, et à être sûre d'elle même? »

Si ingannerebbe a partito, o Signori, chi volesse vedere in questa discussione un invito, un eccitamento alla resistenza. Noi non facciamo che esaminare una questione di Diritto Costituzionale. Noi supponiamo che la resistenza all'arresto arbitrario sia un fatto compiuto, e sosteniamo che non vi fu reato di ribellione, ma l'esercizio per parte del cittadino del diritto di legittima difesa.

Del resto, chi resiste al pubblico ufficiale, gli resiste, a suo rischio e pericolo; ove per avventura ei cadesse in errore riputando l'atto illegale, non potrebbe sfuggire alle pene che la legge impone ai ribelli.

Queste cose, io diceva or sono due anni, e piacque ad un amico mio di pubblicarle nella Gazzetta dei Tribunali. Ma non è a dire quanta tempesta mi suscitassero contro. Due giornali, lo *Smascheratore* ed il *Cattolico*, versati a quel grado che tutti sanno nelle scienze sociali, dissero sovversive dell'ordine pubblico le massime da me professate, e come predicatore di ribellione mi denunziarono al ministro di pubblica istruzione certuni che non voglio nominare. Ma io ho riso dei giornali che per dispensarsi dall'obbligo di combattere i miei argomenti, presero a vilipendere la mia persona; ho riso degli accusatori, i quali fallirono il loro scopo. E qui, o Signori, debbo pubblici rendimenti di grazie al sig. cavaliere Mameli, ministro della pubblica istruzione, non tanto per avere approvata la mia dottrina, quanto pei riguardi che si compiacque di usarmi, avendo voluto che quelle accuse non giungessero a mia notizia sul dubbio che potessero recarmi dispiacere. Del resto a consolarmi delle critiche, sopravenne la sentenza resa da questo magistrato di appello, sotto la presidenza dell'egregio conte Mossa li 14 febbraio 1851 — ivi — Attesochè in ordine all'altro reato di ribellione alla giustizia a carico dei prevenuti Basso sovraindicati, d'uopo era avanti tutto il considerare che per verificarsi un tale reato, egli è di tutta necessità secondo la legge, e secondo l'art. 211 del Codice Penale, che vi sia resistenza contro la forza pubblica, od altri pubblici ufficiali, i quali agiscano per la esecuzione della legge, o delle ordinanze dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia, o delle sentenze. Non vi ha dubbio, che sotto il nome di forza pubblica si comprenda anche la milizia comunale incaricata fra le altre incombenze di difendere l'ordine interno delle comuni, è pure costante che in quella giornata una resistenza fu fatta al contingente della milizia comunale di Vernazza, che d'ordine del sindaco fu spedita a San Bernardino per l'arresto dei Basso, siccome risulta dal rapporto del comandante nel processo esistente, e letto all'udienza.

Ma per conoscere se una tale resistenza potesse qualificarsi una rivolta, una ribellione alla giustizia, e se concorressero i termini abili, secondo la legge, per considerarsi tale, bisognava esaminarne le circostanze secondo il risultato del dibattimento. Da questo si viene a conoscere che, per appagare la popolazione di Vernazza dopo il fatto poco prima successo nel bosco Lissi, un drappello di quella milizia comunale fu spedito a San Bernardino contro i Basso dal sindaco di quel luogo, il quale per altro, anche secondo la legge organica, riguardante all'instituzione della milizia comunale, non poteva dare un tale provvedimento, da che non poteva spedire, nè far agire la milizia di Vernazza fuori del circolo del territorio della sua comune, ed in un paese di diversa giurisdizione. Quindi è chiaro, che quella milizia non avea in quella circostanza quei caratteri, che la legge richiede, onde potesse essere ragguardata quale forza pubblica, che agisce per la esecuzione delle leggi, o per gli ordini di una legittima autorità, e l'incarico stesso che avea di arrestare i Basso era tale, che impingeva colla legge fondamentale dello Stato, coll'espressa disposizione dell'art. 26 dello Statuto, considerato che il sindaco di Vernazza, dietro alla semplice relazione avuta delle leggiere ferite riportate dai Leonardini, e dal camparo, non poteva ordinare la cattura, come fece, dei fratelli e cugini Basso, tutti in massa col pericolo di confondere l'innocente col reo, per un fatto già compiuto nel bosco Lissi senz'altre conseguenze, e cui non altri che l'autorità giudiziaria poteva nelle vie legali provvedere.

Nella ventura lezione parlerò della nostra legislazione intorno alla libertà individuale, ossia delle restrizioni a cui la medesima va sottoposta.

LEZIONE III.

Libertà individuale

Giusta la mia promessa debbo quest'oggi mostrarvi quale sia lo stato della nostra legislazione intorno alla libertà individuale; indicarvi cioè quali restrinzioni rechino le nostre leggi all'esercizio di tale diritto. — Facendo questa esposizione, non ometterò di accompagnarla con alcune riflessioni intorno al merito di esse.

I.

In primo luogo, come notai nella passata lezione, la privazione della libertà può essere pena di un delitto; e ciò a ben giusto titolo: nessuno infatti ha diritto di lagnarsi, se quando fece un riprovevole abuso della sua libertà, la legge e i magistrati ne lo privano o assolutamente, ovvero per certo tempo, secondo le circostanze. Presso ogni popolo incivilito, la libertà non saprebbe degenerare in licenza; e la società che restasse disarmata in faccia ai delitti, andrebbe infallibilmente a perire. D'altronde l'azione riparatrice del potere sociale è in certo qual modo un omaggio reso alla sicurezza di tutti che esso deve pienamente difendere. Insomma nessuno può godere della sua libertà, se non a condizione di rispettare le leggi del proprio paese, che sono l'espressione della pubblica ragione.

Avviene talvolta che colui il quale abbia scontata la pena impostagli pel reato commesso, non riacquisti interamente la libertà individuale. Avendolo rinvenuto proclive al male, la società è in diritto non solo di diffidare, ma di premunirsi contro di lui. Deve spiarne i passi, conoscerne la condotta, e vegliare a che non divenga infesto un'altra volta. Ecco ciò che si chiama assoggettare alcuno alla *sorveglianza speciale della polizia;* misura questa che suole adoperarsi verso i colpevoli dei reati più gravi; e secondo l'art. 49. del Codice Penale consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'autorità che gli viene indicata, e rendere conto di sè, nei modi stabiliti dai regolamenti di polizia. È opinione di molti Pubblicisti che siffatta istituzione, atteso il modo con cui è presentemente organizzata, non produca il buon effetto che la legge se ne riprometteva. Essi forse hanno ragione; ma noi non dobbiamo entrare in tale disamina; ci basta averne mostrata la legittimità.

II.

Ogni cittadino deve obbedienza ai magistrati che lo chiamano al loro cospetto, deve la verità alla giustizia quando ha bisogno di interrogarlo. Chiunque pertanto citato in giudizio come testimonio, ricusa senza motivo di comparire o di far la sua deposizione, manca ad una delle principali obbligazioni di cittadino, e la legge ha diritto di costringerlo a soddisfarvi con tutti i mezzi che sono in sua mano. Giuste son dunque le leggi che decretano l'arresto del testimonio renitente, onde sia tradotto innanzi al tribunale. (Cod. di Proced. Crim. Art. 168 e 170.)

III.

La libertà non si concepisce nell'uomo, se non perchè è dotato di intelligenza. Epperò quando la luce della sua

ragione viene ad ecclissarsi, ei non ha più diritto alla libertà che solo conviene all'uomo ragionevole. A qual pro il libero arbitrio, per colui che non sa più discernere il bene dal male, la verità dall'errore anche nelle cose che spettano al corso ordinario della vita? Così nel pubblico come nel privato interesse la Società è in obbligo di invigilare sulla sorte di questi infelici, che perderono l'intelletto, impedire che nuociano a se stessi e ad altrui, e procurare con quanti mezzi l'arte sa suggerire, di ritornarli alla pristina sanità di mente. Certo le leggi che si fanno a questo riguardo non sono compatibili colla libertà individuale; ma il legislatore è scusato dalla necessità, e per altra parte qui la custodia, ed anche se occorre la violenza, diventa un beneficio perchè difende da mali maggiori.

IV.

Gli Art. 214, 215, 216, 220, 221 e 313 del Codice Civile stabiliscono un'altra eccezione al principio della libertà individuale. Il padre che abbia motivi gravi di disgusto per la condotta del figlio, di cui non possa frenare i traviamenti, se questi non ha ancora cominciato l'anno decimosesto, non ha beni proprii, ed egli non sia rimaritato, può farlo tenere in arresto senza bisogno di veruna autorizzazione per un tempo non maggiore di un mese. Dall'età di anni 16 incominciati fino alla emancipazione, o in difetto fino agli anni 25, il padre può richiedere la detenzione del figlio per sei mesi al più; e deve a questo effetto rivolgersi al presidente del tribunale di prima istanza, il quale sentiti i motivi rilascia o ricusa l'ordine dell'arresto. Questo diritto compete alla madre sopravvivente, anche rimaritata, a riguardo del figlio minore di anni 16 non soggetto alla podestà dell'avo, purchè concorra l'assenso di due prossimi parenti paterni: ed è pure attribuito al tutore, il quale può esporre le sue lagnanze al consiglio di famiglia, e quando sia autorizzato da questo, provocare la

reclusione del minore. Nessuuo potrebbe revocare in dubbio la ragionevolezza e la convenienza del principio da cui muovono queste disposiziouí, tratte in gran parte dal Cod. Civ. dei Francesi. L'ordine della famiglia, il bene stesso dei figli esigono che il padre abbia un diritto di correzione. È certo però che esse verranno modificate per le variazioni che necessariamente deve subire il sistema della patria potestà adottato dal nostro Cod. Civ. e ormai riconosciuto da tutti incompatibile coi costumi presenti.

V.

Una quinta restrizione è fatta dalle leggi che autorizzano l'arresto personale, siccome mezzo di esecuzione per ottenere l'adempimento di certe obbligazioni. L'arresto personale ha luogo tanto in materia civile quanto in materia commerciale. I casi nei quali il creditore può metterlo in uso sono specificati nel tit. 20 lib. 3 del Cod. Civ. e nel tit. 5 lib. 4 del Cod. di Commercio. In materia civile l'arresto personale compete di pien diritto, e il giudice non può astenersi dal pronunciarlo contro gli stellionatarii, pel deposito giudiziario, pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui possessore fu spogliato con vie di fatto, per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata, per la presentazione delle cose depositate presso i sequestratarii, contro i pubblici ufficiali per la presentazione delle loro minute quando venne ordinata, contro i notai, causidici, segretari dei tribunali ed uscieri per la restituzione dei titoli ad essi affidati, o del danaro ricevuto per conto dei loro clienti, in conseguenza delle loro funzioni, contro il deliberatario che atteso il difetto di pagamento diè luogo al reincanto per la differenza del prezzo, e contro lo straniero che non ha domicilio nello Stato. Vi sono pure soggetti pei residui de' loro conti i contabili del pubblico danaro, loro fideiussori ed agenti e tutte le persone che hanno esatto denaro pubblico di cui

non effettuarono lo sborso, o l'impiego, o che avendo ricevuto mobili appartenenti allo Stato non gli rappresentino. Finalmente è rimesso all'arbitrio del giudice di ordinarlo, secondo le circostanze, contro i conduttori pel pagamento dei fitti di beni rustici, ove ciò siasi espressamente stipulato, contro i conduttori e coloni parziarii per la restituzione del bestiame, delle sementi e degli instrumenti aratorii, contro colui che dichiarato tenuto a dar conto non lo esibisce, e contro coloro che con una sentenza proferita in petitorio e passata in giudicato furono condannati a rilasciare un fondo e ricusino di ubbidire. Non può divenirsi all'arresto personale, se non in forza di una sentenza, meno nel caso in cui trattisi di debitore straniero non domiciliato nello Stato, contro cui vi si può procedere sulle istanze di un nazionale, prima ancora del giudizio di condanna, purchè il credito sia esigibile. La sentenza di condanna deve determinare il tempo dell'arresto, e questo sarà di sei mesi almeno, o di cinque anni al più. In materia commerciale, l'arresto personale è prenunciato contro qualunque commerciante condannato per debito commerciale al pagamento di una somma principale maggiore di lire 300; ed anche contro i non commercianti qualora si tratti di vere lettere di cambio, o vi sieno soggetti pel disposto delle leggi civili. Il tribunale consolare ha facoltà di ordinarlo contro i non commercianti a norma delle circostanze, quando si tratti di operazioni marittime, ovvero di rivalse, e girate di cambiali tratte da uno sopra altro luogo dello Stato, da un commerciante sopra altro commerciante, e per ogni altra operazione commerciale, ma solo quando esistano contro essi gravi indizi di frode, o siavi pericolo di fuga o di insolvibilità. L'arresto personale a motivo di debiti commerciali è di sei mesi per le condanne non eccedenti le li: 1,000, di un anno per le condanne non eccedenti li: 2,000, di tre anni per le condanne non eccedenti lire 4,000, di quattro anni per le condanne non eccedenti lire 5,000, ed infine di cinque anni per quelle eccedenti questa somma.

VI.

Cosiffatte disposizioni sono esse conformi ai dettami della giustizia? Il legislatore ha servito ad un vero bisogno del pubblico interesse, limitando il diritto del cittadino alla libertà individuale nei casi finora specificati? Noi non sapremmo persuadercene; noi non sapremmo vedere come un uomo, che se mancò ad una obbligazione civile non ha però commesso verun delitto, debba essere trattato nella guisa istessa in cui si trattano i colpevoli. Si risponde allegando una ragione di utilità relativa; si dice che in certe circostanze, il creditore ha bisogno di una sicurezza maggiore di quella che presentano le sostanze del debitore, che l'interesse del primo esige che la persona del secondo sia posta a di lui disposizione, come una specie di pegno, e che l'esercizio dell'arresto personale è uno sperimento nella solvibilità del debitore. Ma chi non vede la debolezza di tali motivi? Si osa dunque istituire un confronto tra la condizione del creditore e quella del debitore? Montesquieu l'ha detto: — « *La loi doit toujours prèferer la libertè* « *d'un citoyen à l'aisance d'un autre* ». Da una parte infatti evvi l'interesse materiale, dall'altra l'interesse morale sacrificato alle esigenze di quello. Quando anche mediante l'arresto personale si riuscisse sempre ad ottener pagamento (lo che non è), il male sarebbe sempre maggior del bene; vi sarebbe sempre sproporzione fra la causa e l'effetto, quindi ingiustizia: e questa sproporzione diviene ancor più evidente, se si riflette che l'arresto personale non suole quasi mai essere pronunciato per forti somme, e il capitale del credito non è per l'ordinario che una parte ben piccola della fortuna onde il creditore è fornito. Quale equilibrio, quale paragone tra una perdita spesso di lieve momento, ognor riparabile, e una sventura così grande, così completa, come la cattività! Che importa che essa non sia considerata come pena, ma come maniera di esecuzione?

Un principio è falso e riprovevole, quando produce disastrose conseguenze. Sia che l'arresto duri indefinitamente sino all'estinzione del debito, come accadeva altra volta, sia che duri come oggidì per un certo tempo, stabilito secondo l'importare del credito, esso eccederà sempre la misura del fatto nelle sue relazioni col sistema generale delle leggi repressive. A molti delitti non è data per pena una prigionia così lunga come quella che è costretto a soffrire un debitore infelice, e sovente in buona fede, il quale non sia in grado di soddisfare le sue obbligazioni. La morale non può ammettere questa strana confusione. La politica, l'interesse pubblico comandano forse di essere ingiusti? Io per me non conosco interesse pubblico contrario alla morale, e la morale altro non è che la giustizia nelle sue decisioni sociali. Or questa grande giustizia impone il rispetto dovuto alla libertà di tutti, e non esige il sacrificio di questa, per un vile interesse pecuniario. L'arresto per debiti, diceva il duca di Broglie, non è a ben considerarlo che la tortura conservata in materia civile, dopo che scomparve dalle leggi criminali. Il dolore che nasce dal primo è meno atroce, meno straziante di quello che producea la seconda; ma per altra parte è più lungo, e ciò che si perde in intensità, si acquista in durata. Ci farebbe inorridire chi proponesse di rimettere la tortura; e si vorrà mantener leggi che per un interesse minore autorizzano l'equivalente?

VII.

Questi argomenti non ammettono risposta ragionevole, e difatti mossero anche i più accaniti fautori dell'arresto per debiti, fra i quali distinguerei il sig. Troplong; essi consentono che nelle materie puramente civili dovrebbe abolirsi; ma difendono a tutto potere che altra cosa è da dirsi e da farsi nelle materie commerciali. Guai al commercio, esclamano, se i negozianti per le loro obbligazioni non

andassero sottoposti all'arresto personale! Addio sicurezza, addio credito!

Ma questa è un' illusione, o Signori, illusione fatale perchè torna a pregiudizio del più prezioso diritto che abbia l' uomo in società: e ben lo sa chiunque abbia alquanto da vicino osservato l' andamento delle transazioni commerciali. Il credito si accorda per la opinione che colui, al quale si fida il denaro o la merce è solvibile, non per la certezza che si può farlo arrestare ove alla scadenza non paghi; e tanto è ciò vero, che quando sorge dubbio sulla solvibilità di alcuno si chiede la garanzia di un altro, e quando si tratta di sconosciuti, il credito viene assolutamente ricusato malgrado la cautela. Se il negoziante fa onore ai propri impegni, se mostrasi puntuale nei suoi pagamenti, non è già per timore dell' arresto personale, ma perchè ha interesse di continuare e di accrescere il suo commercio. Qualora il negoziante, o sia per impossibilità, o sia per cattiva volontà, non paga alla scadenza, la legge lo costituisce in istato di fallimento; e contro il debitore fallito non può dai creditori esercitarsi l' arresto personale. (Cod. di Com. art. 473.) Così l' arresto personale del negoziante, provando la cessazione dei pagamenti, lo fa dichiarare fallito; e la dichiarazione di fallimento rende inutile l' arresto personale, perchè il fallito, privo dell' amministrazione de' suoi beni, non può validamente pagare. E dove è allora la benefica influenza di questo mezzo sul commercio? Il timore del medesimo agirà forse in via preventiva, rendendo il negoziante più attivo ed economo? Mai no, o Signori; queste virtù nel commerciante dipenderanno da un sentimento di moralità, o dall' impegno di conservare la sua posizione, non già da cosifatto timore; perchè ben conosce, che non potendo soddisfare i suoi debiti ei fallirà; e il fallimento difenderà la sua persona dalle individuali persecuzioni dei creditori. Egli non avrà più a fare che coi sindaci della massa, e col tribunale consolare; e dove contro lui non concorrano argomenti di frode, potrà viver sicuro sulla sua

libertà individuale. Sono ormai 25 anni, o Signori, che nell'esercizio della avvocatura ho dovuto quasi ogni giorno occuparmi di affari commerciali, ed ho sempre veduto andar le cose in questo modo; non ho mai veduto alcun negoziante, degno di questo nome, calcolare sull'arresto personale per la riuscita delle sue speculazioni, o metterlo in uso contro i debitori morosi. Ho veduto invece che questo mezzo odioso si lascia agli usurai di professione: e non è del sicuro per questa razza di gente, che debbono farsi leggi limitative della libertà individuale. Gli Stati-Uniti, Amburgo, Ginevra, paesi eminentemente commerciali, hanno compresa questa verità, ed abolirono l'arresto personale per debiti, tranne il caso di frode; e tale è il voto dell'Inghilterra, già accolto dalla Camera dei Comuni.

VIII.

Ci rimane a parlare di un'ultima eccezione, vale a dire della *detenzione preventiva.*

Scopo delle leggi penali si è la pena e l'esempio; bisogna adunque che chi è convinto di un delitto non possa sottrarsi alla esecuzione della sentenza contro di lui emanata; bisogna che, con tutti i riguardi dovuti ad un cittadino, la società si assicuri della sua persona, tuttavolta che la sua presenza sia per questa esecuzione indispensabile.

Egli è perciò che l'inquisito deve esser posto sotto una sorveglianza attiva, e può anche trattenersi in carcere fino a che una assolutoria lo restituisca alla società civile, o veramente il suo castigo abbia potuto servire di esempio a coloro che fossero tentati di imitarne la condotta. Questa detenzione non è altrimenti una pena, giacchè non risulta da una sentenza fondata sulla colpabilità; essa non è, e non deve essere che un mezzo onde prevenire che per la fuga dell'inquisito si renda illusoria la legge, essa è un sacrificio richiesto dalla società onde assicurare l'esecuzione delle sanzioni penali.

Ma appunto perchè tale è l'indole di questa misura, il legislatore non deve prescriverla se non nei casi di assoluta necessità, e deve ammettere quei mezzi meno affliggenti che ne possono tener luogo. Quindi l'origine della libertà provvisoria mediante cauzione.

Questo rimedio fu ammesso in tutti i tempi e da tutte le legislazioni, ma diversamente nella sua applicazione contemperato.

I paesi ove è più largamente conceduto sono l'Inghilterra, gli Stati-Uniti, il regno delle Due Sicilie. La legge inglese dispone, che ogni inquisito dopo l'interrogatorio possa domandare la sua liberazione mediante cauzione, e il Magistrato che rifiutasse o differisse di riceverla, si renderebbe reo di attentato alla libertà individuale. Solo gli accusati di alto tradimento, di omicidio, di incendio o di furto colti *in flagranti* non godono di questo beneficio, a meno che non venga altrimenti giudicato dalla Corte del Banco della Regina. Nella Unione Americana si osservano presso a poco gli stessi principii. Le Costituzioni degli Stati-Uniti dichiarano che, chiunque avrà diritto alla libertà provvisoria mediante cauzione, tranne nel caso di delitti capitali e quando la prova fosse evidente, o la presunzione assai forte contro di lui. Secondo le leggi di procedura criminale pel regno delle Due Sicilie gli inquisiti di delitti, la cui pena non sia maggiore di due anni e un mese di carcere, hanno un diritto assoluto alla libertà provvisoria o mediante cauzione, o mediante la loro formale promessa di non uscire dal comune in cui si ritrovano.

Gli inquisiti poi di delitti più gravi, o di crimini, la cui pena sia inferiore a ventiquattro anni di lavori forzati, od alla relegazione non hanno un diritto assoluto, ma possono essere dal tribunale ammessi alla libertà provvisoria, meno in alcuni casi speciali come sarebbe quello di crimini contro la sicurezza interna od esterna dello Stato.

Il nostro Cod. di Procedura Criminale si mostra più rigoroso. Nell'art. 189 è stabilito, che se il titolo del reato

per cui fu rilasciato il mandato di cattura non costituisce un crimine, il tribunale in camera di consiglio, potrà sulla domanda dell'imputato, sentito il pubblico ministero, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, nonchè per l'esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto: e nell'art. 191 fu soggiunto: — *Non possono però in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli imputati di uno dei reati preveduti negli articoli 168 e 206 del Codice Penale, i vagabondi, gli oziosi, ed altre persone sospette menzionate nel Capo 3. Tit. 8. Lib. 2, di detto Codice, ed i già condannati a pene criminali* —. Noi loderemo queste disposizioni nella parte, in cui si scostarono dalle leggi inglesi, americane e napoletane escludendo assolutamente gli incolpati di crimini dal beneficio della libertà provvisoria; ma si deve alla verità di confessare che nelle altre loro parti sono assai difettose.

IX.

E primieramente, o Signori, fu grave errore lasciare all' arbitrio del giudice il concedere o negare la libertà provvisoria. Siffatto esame non può entrare nella istruzione giudiziaria, ma appartiene al Diritto Pubblico; lo scioglimento della questione dipende dalla misura delle garanzie che la legge vuole accordare alla libertà dei cittadini, ed è subordinato a considerazioni generali, a cui il magistrato non può nè deve innalzarsi, poichè si tratta in sostanza di bilanciare i diritti della giustizia e quelli dei cittadini. Peggio fu poi lasciare al giudice siffatto arbitrio in quei casi nei quali, secondo la regola generale adottata dalla legge, il titolo del reato non esclude quel rimedio. Ogni privazione della libertà che precede la condanna, è contraria al grande oggetto della società civile, ella non può essere autorizzata che dalla più urgente necessità, e per eccezione. La libertà dell' inquisito durante il processo non

è già un favore, è invece un diritto, inerente alla qualità di membro della civile società, e di cui egli non può esser privato se non per ragioni del più alto interesse. Non è necessario motivare la concessione della libertà; si è per l'opposto l'ordinanza con cui si ordina l'incarcerazione che vuole essere giustificata. Il legislatore non deve permetterla se non nel concorso di tre circostanze, gravità della pena, difetto di garanzia per parte dell'imputato, ed accusa sufficientemente fondata. Questi sono i principii: ma l'art. 189 non vi ha servito che per metà. È giusta la distinzione fatta al nostro proposito tra i crimini e i delitti, ma non se ne seppe dedurre la ragionevole conseguenza.

Nel senso del Cod. Penale che ci governa, quai sono i delitti? I reati che si puniscono con pene correzionali risponde l'art. 2 del medesimo; e giusta il successivo art. 26, le pene correzionali sono il carcere, il confino, l'esiglio locale, la sospensione dell'esercizio dei pubblici ufficii, e la multa. Non occorre parlare dei delitti punibili colle quattro ultime delle pene suddette, imperocchè non potendosi per essi rilasciar mandato di cattura secondo l'art. 171 del Cod. di Procedura Criminale, egli è chiaro che non sono contemplate nel successivo articolo 189, il quale per conseguenza deve evidentemente riferirsi ai soli delitti per cui è imposta la pena del carcere. Ora perchè mai nel caso di questi delitti, la concessione della libertà provvisoria dovrà dipendere dall'arbitrio del tribunale? Ritorniamo al principio onde siamo partiti. Abbiamo detto, che la detenzione preventiva non aveva altro fine, fuor quello d'impedire che l'inquisito si sottraesse colla fuga al meritato castigo. Da ciò consegue, che dove si abbiano argomenti per non temer questa fuga, la libertà provvisoria non potrebbe essere denegata. Ora siffatto dubbio rappresentasi forse fondato per rispetto al prevenuto di un delitto la cui pena non sia che del carcere? No del sicuro, o Signori; premettiamo che a termini dell'art. 62 del Cod. Penale la pena del carcere non può mai essere maggiore di cinque anni, e che la

sua durata è inoltre distinta in sei gradi, secondo le diverse circostanze attenuanti, da cui può essere accompagnato il delitto. Noi intendiamo qui parlare di individui che abbiano un domicilio, uno stabilimento, un mestiere, giacchè quanto ai vagabondi, ed oziosi conveniamo perfettamente con ciò che dispone l'art. 191. In questi termini, osserviamo i moventi che possono determinare la condotta dell'inquisito. Da un lato a trattenerlo concorrono le affezioni della famiglia, il vincolo del domicilio, gli interessi del lavoro e degli affari, le difficoltà della fuga, le miserie dell'esiglio, e l'incertezza della condanna; dall'altro non evvi che il male della pena. Oh certamente questo male è assai grave, ma il solo carcere quando è di breve durata, quando il suo *maximum* non può eccedere i cinque anni a cui giunge ben raramente, farà risolvere un uomo ad abbandonare la sua carriera, a fuggire dalla propria famiglia, ad affrontare tutte le angustie di una vita errante e solitaria? No, o Signori, non è per involarsi a qualche anno, forse ad alcuni mesi di una prigione correzionale, che l'inquisito romperà tutti i legami che lo stringono al luogo della sua residenza. Questa pena che infine è scevra d'infamia, non ispira un gran terrore, e senza molta difficoltà l'inquisito si rassegna a subirla. Queste considerazioni, a tutto rigore, porterebbero alla conseguenza che la detenzione preventiva non dovesse praticarsi pei delitti punibili col carcere; ma dove questa conseguenza non piaccia, rendono indubitato che la libertà provvisoria, mediante cauzione, deve per essi aver luogo di pieno diritto. È d'uopo pertanto riformare l'art. 189 del Cod. di Procedura Criminale, e rendere obbligatorio pel giudice ciò che ora è lasciato alla sua discretiva.

L'art. 191 va ancora più innanzi. Esso toglie al tribunale la facoltà di accordare la libertà provvisoria e vuole assolutamente la detenzione preventiva, quando trattasi dei delitti contemplati negli articoli 165, e 206 del Codice. L'art. 165 è concepito così: *Ogni... fatto o detto non ac-*

compagnato dalle circostanze aggravanti indicate nei precedenti articoli, che sia di natura da offendere la religione o da eccitarne il disprezzo.., ovvero turbi ed impedisca in qualsivoglia modo l'esercizio della medesima, sarà punito col carcere, o col confino, o colla multa, secondo la maggiore o minor gravezza del reato —; e nell'art. 206 relativo all'obbligo di rivelare i crimini contro la sicurezza dello Stato è detto che: — *Per gli altri crimini o cospirazioni indicate in alcuna delle disposizioni del presente titolo sino all'art. 199 inclusivamente, coloro, che essendone informati, non avranno fatte le dichiarazioni prescritte dall'art. 204, saranno puniti col carcere da sei mesi a tre anni, e con una multa da lire 100 a 1000.* — È difficile vedere da qual fondamento di ragione dipenda la eccezione scritta nel succitato articolo 191. Qui non si tratta di stabilire una pena, cosicchè si abbia ad esaminare la natura del fatto delittuoso, onde applicarvela proporzionata. Le pene sono già stabilite, e sono il carcere, il confino, o la multa. Si tratta invece di determinare, se possa accordarsi la libertà provvisoria per delitti che vanno a queste pene sottoposti. L'art. 189, come vedemmo, ha già deciso in genere per l'affermativa. Perchè si vuole limitata la regola nei casi contemplati dagli articoli 165 e 206 del Codice Penale? Onde questa inutile severità? Siffatte reliquie di vecchi pregiudizi debbono scomparire dalla nostra legislazione, e la prima parte dell'art. 191 deve esser soppressa.

Aggiungo una terza osservazione. Fissare l'importo della cauzione che debbe prestarsi onde ottenere la libertà provvisoria, è un punto delicato il quale esige tutta l'attenzione del legislatore, geloso di osservare il principio della egualità, da cui sono informate le nostre istituzioni. Non si risolve la difficoltà col rimettersi all'arbitrio del giudice, siccome fece l'art. 197 del nostro Codice di Procedura Criminale. A questo riguardo spetta al legislatore di provvedere, ed egli deve innanzi tutto rivolgere la sua sollecitudine alle classi povere, a quelle

che domandano a Dio ed alle proprie braccia il pane di tutti i giorni. Egli è sopratutto pel padre di famiglia bisognoso che la detenzione preventiva riesce dolorosa. La pubblica carità non può rimediare a tutte le miserie, perchè non ha di tutte il segreto. Alle angoscie della prigione, bisognerà dunque aggiungere anche quelle di una famiglia infelice separata dal suo capo? E prescindendo da questo sentimento di compassione, che ha per altro la forza di un principio sociale nei rapporti della umanità colla giustizia, l'egualità bene intesa comanda che davanti alla legge non siavi una condizione migliore pel ricco che pel povero. Ora se è dato al primo di ricuperare con un po' d'oro la sua libertà, quante volte il secondo neppure avrà le poche lire necessarie per ritornare al lavoro! Che diviene adunque la egualità? L'obbligo della cauzione la consacra, egli è vero, d'un modo assoluto, la viola nella applicazione. Non si ripara a questo inconveniente col fissare il *minimum* della cauzione in una somma leggiera, giacchè ben di sovente accade che il povero non l'abbia. Convien dunque pensare ad un'altro spediente. Le leggi dei Romani, quelle di altri popoli ammettevano in questa materia la cauzione giurataria; e il Codice Criminale di Prussia promulgato nel 1805 dichiara che alla medesima si facea luogo ogni qualvolta: 1° L'imputato non fosse al caso di dar cauzione; 2° Se risentiva grave danno dalla detenzione preventiva v. g. se era coltivatore od artigiano; 3° Se altronde godeva di buona fama. Imitino i nostri legislatori questo esempio, scrivano nel loro Codice questa savia disposizione. Così saranno soddisfatte le esigenze della umanità e della giustizia, così sarà rispettato veramente il principio della egualità.

X.

La difesa deve esser libera; il detenuto preventivamente non deve essere privato di quei conforti di amore

e di amicizia che gli sono tanto necessari nella misera sua condizione; deve perciò poter liberamente intrattenersi co' suoi consultori, co'suoi congiunti, coi suoi amici. Vi hanno però certi casi, in cui la libertà di comunicazione potrebbe esser causa d'inconvenienti. Se un delitto fosse di natura tale da compromettere l'ordine e la tranquillità pubblica, se d'altronde supponesse necessariamente il consenso di più persone, e solo una parte di esse si fosse colta, questa libertà potrebbe facilmente istruire gli altri colpevoli di ciò che l'autorità è riuscita a scoprire, e costoro potrebbero mettere a profitto così gli avvisi ricevuti come le circostanze ancora ignote ai Magistrati, per isfuggire all'azione della giustizia e deluderne le ricerche. Questi casi rari possono motivare una eccezione; ma importa che il legislatore prenda le opportune precauzioni, affinchè il pretesto del pericolo non serva di scusa ad una misura per sè stessa rigorosa, ma che diviene tirannica quando non sia imperiosamente richiesta. Per autorizzare il segreto è indispensabile il concorso di due circostanze; atrocità del delitto, impossibilità che sia stato commesso dalla persona arrestata senza l'aiuto di altri complici. Lasciando ai giudici la facoltà di impedire che l'inquisito comunichi con altri, e privarlo così del più sacro dei suoi diritti, deve da loro esigere stretto conto dell'uso che ne hanno fatto. Il secreto è una eccezione alla regola generale, e quindi si può imporre al giudice che crede doversene allontanare, non solo l'obbligazione di rendere una speciale ordinanza per questo oggetto, ma quello ancora di esprimere i motivi che lo indussero. Inoltre bisognerebbe che ei non potesse ordinare siffatta misura, se non dietro ragionata istanza del pubblico accusatore, e che la sua ordinanza fosse trasmessa ad una autorità superiore, onde potesse conoscere se disposizione tanto rigorosa fosse davvero necessaria.

Dove anche tutte queste circostanze si trovassero riunite, e sembrassero autorizzare il segreto, nondimeno

vi sono dei limiti indicati dalla ragione, entro i quali questo mezzo severo deve essere ristretto. Il segreto è un sacrificio fatto al bene generale, che non è giusto se non in quanto rappresentisi indispensabile, e che debba per quanto è possibile alleviarsi. Egli è principalmente per la loro durata che il carcere, l'isolamento dalla società, divengono odiosi e terribili. Si è dunque contro la sua prolungazione, che conviene sopratutto invigilare. Se particolari circostanze possono comandare e giustificare un attacco così violento alla libertà personale, e alla difesa del cittadino, questo stato di cose deve per altro aver un termine. Però come è impossibile prevedere tutti i casi in cui può farsi luogo al segreto, così lo è del pari, rigorosamente parlando, assegnare una durata fissa al medesimo. Tuttavia la legge deve attenersi alla maggiore probabilità, e abbandonare il resto alla coscienza del Magistrato. Lasciandogli la facoltà di ordinare il segreto, la legge deve stabilire il *maximum* del tempo a cui può essere esteso, e autorizzarlo a prolungarne la durata dietro nuova e motivata domanda del pubblico accusatore, e mediante una ordinanza la quale contenga non solo le ragioni che esigono in genere nel dato caso il segreto, ma quelle eziandio che vietano di farlo cessare dopo il primo termine. Questa ordinanza, salva la sua esecuzione provvisoria, dovrebbe essere sottomessa alla censura di una autorità superiore. È da lamentarsi che il nostro Codice di Procedura Criminale sia muto a questo riguardo; e così in materia di tanto rilievo tutto sia abbandonato all'arbitrio.

XI.

Finalmente, o Signori, mi sia lecito fare ancora una critica, ed esprimere un voto.

L'umanità, i buoni costumi, i riguardi dovuti alla sventura, reclamano che gl'inquisiti e i già condannati non siano insieme confusi. È un vero scandalo vedere che in-

nocenti e colpevoli i cittadini, all'avvenuta che vengono arrestati, si gettano nello stesso locale. L' uomo onesto non va disgiunto dal malfattore; sovente lo stesso carcere gli rinchiude, sovente la gioventù, i cui traviamenti non meritano che una semplice correzione, finisce di perdersi posta al contatto di tutti i vizii. Oh inconseguenti legislatori! Ora più che mai si vanno occupando a rintracciare un sistema penitenziario, atto a preservare i condannati dalla funesta influenza che esercita sovra di essi la società dei loro simili, e i consigli dei rei più perversi; si affaticano ad applicare il castigo in modo, che la penalità diventi utile anzichè pericolosa. E intanto lasciano sussistere quelle sentine di corruzione, come non fosse meglio impedire all' uomo di cadere, che cercare di rinnalzarlo caduto. Se si protegge contro un impuro contatto, una depravazione incurabile colui che fu già trovato colpevole, comechè ancora capace di emenda, che non dovrà farsi per colui che la legge presume innocente, che forse i giudici tale ritroveranno! Con quanta sollecitudine non si dee preservarlo, toglierlo da un aere infetto? Non si può senza dolore e spavento vedere nella stessa sala, nella stessa prigione, seduti l' uno accanto dell' altro il giovinetto di sedici o diciott' anni, chiamato per la prima volta innanzi alla giustizia, e l' uomo già provetto nel vizio sul di cui capo pesa più di una condanna. Quali lezioni son date, quai ricevute, commentate e messe in serbo per farne uso più tardi!

LEZIONE IV.

Uguaglianza

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge. Così sta scritto nell' art. 24 dello Statuto. Ma di quale specie è l'egualità di cui esso parla? Quali sono le conseguenze che derivano dal principio della egualità? Ecco il tema che mi propongo di svolgere nella presente lezione.

I.

La egualità promessa e guarentita dallo Statuto non è, e non può essere, che proporzionale. La egualità assoluta sarebbe un principio dissolvente, che toglierebbe ogni equilibrio sociale fra gli uomini. Eglino infatti avvegnachè considerati generalmente, cioè rispetto alla qualità di uomo, sieno tutti eguali, non cessano però di essere essenzialmente diversi ed ineguali qualora si riguardino individualmente e paragonati gli uni cogli altri; conciossiachè la intelligenza, la forza, le passioni, le facoltà, i bisogni, si trovano in ciascheduno differenti. Voi siete tutti fratelli, esclamava Socrate, ma Dio che vi ha creati non fece entrare gli stessi materiali nella composizione di ognuno di voi; pose dell' oro negli uni, dell' argento negli altri, del ferro in alcuni, e della lega nella massima parte. E Dio,

introducendo cosifatte differenze negli uomini, ebbe evidentemente in mira di astringerli ad aiutarsi, ed assistersi a vicenda, a congiungere i loro sforzi in un'opera di collaborazione, in una parola a conservare e perfezionare la società; imperciocchè gli uni avendo maggior forza, gli altri migliore intelligenza, quelli essendo dotati di attività, questi di prudenza (qualità diverse per cui sono a diverse occupazioni condotti) tutti si ritrovano in una reciproca dipendenza, ed hanno sempre bisogno gli uni degli altri onde esistere, per forma che ben a ragione un antico filosofo affermava, che la legge della sociabilità aveva la sua origine ed il suo fondamento nella inegualità stessa degli uomini.

Che se gli uomini, non meno che tutte le altre parti della creazione, considerati individualmente sono differenti ed ineguali, ne conseguita che il principio di ogni giustizia sociale consiste nella egualità proporzionale, giacchè come giustamente avvertiva Platone, non evvi egualità possibile fra due cose disuguali, se non per via di una data proporzione. Non è, del resto, necessaria lunga meditazione per convincersi nulla esservi di più irragionevole che la egualità materiale ed assoluta, la quale è poi effettivamente la più rivoltante di tutte le ingiustizie, la massima fra le inegualità. Ed in vero, come abbiam detto, tutti hanno facoltà, bisogni, inclinazioni diverse; gli uni sono più grandi, gli altri più piccoli, alcuni più attivi, altri meno, tutti più o meno sensibili ed intelligenti, di età, di sesso, di temperamento disformi. Quindi gli uni hanno bisogno di molto, gli altri di poco, un oggetto buono per questo riesce indifferente o nocivo per quello: — « *Mille hominum species,* « *et rerum discolor usus: Velle suum cuique est, nec* « *voto vivitur uno* » —. Pertanto pareggiare tutti gli uomini in modo assoluto, egli è lo stesso che trattarli tutti inegualmente e rendersi malefico verso di ciascheduno. Le differenze che esistono fra gli uomini, giova ripeterlo, sono l'opera della natura, e tendono a creare l'armonia sociale.

Volerle far scomparire è tentar cosa impossibile, e sforzarsi inutilmente a distruggere l'equilibrio della creazione. Il letto di Procuste è una crudeltà insieme, ed una follìa.

II.

Dunque egualità proporzionale: ed applicando questo principio alle società umane, noi troviamo che la formola di questa egualità proporzionale stassi nei termini seguenti: « Istesso principio di azione per tutti, ossia legge per tutti « eguale, in virtù di cui ogni individuo possa liberamente « agire, in ragione diretta de' suoi mezzi e della sua ca- « pacità, delle sue facoltà e de' suoi bisogni ». A meglio spiegare il mio concetto, trarrò un esempio dalle scienze fisiche. È nota la legge del moto universale scoperta da Newton, vale a dire l'attrazione di tutte le molecole della materia, in ragione delle masse e reciprocamente al quadrato delle distanze, legge la quale si risolve nella eguaglianza fra i corpi proporzionale alle masse ed alle distanze. Questa legge si applica generalmente, e senza alcuna eccezione, a tutti i corpi, i quali secondo la loro massa e la loro posizione hanno e conservano dei movimenti che aumentano o diminuiscono come la loro massa o la loro posizione, ma nel tempo stesso rimangono sempre in una esatta proporzione coi movimenti degli altri corpi; in guisa che questo o quel corpo sia infinitamente piccolo od infinitamente grande, aumenti o scemi nella sua massa, cambi o no di posizione, ciò nulla rileva; la legge è sempre la stessa, ed esso vi è sempre soggetto, secondo la massa che ha e la posizione che occupa. Così regna nell'universo l'ordine più perfetto, fra tutti gli innumerevoli corpi che lo compongono, come che affaticandosi di moto in moto cambino senza pósa di massa e di posizione. Non altrimenti accade nell'ordine morale; gli uomini essendo essenzialmente diversi, e cambiando sovente di mezzi e di posizione relativa, secondo l'età e lo svilupparsi delle loro facoltà

e dei loro bisogni, il principio di egualità per essi, si è la stessa legge per tutti senza distinzione veruna. In questo modo si osserverà quella giusta proporzione, senza cui non può intendersi egualità, fra cose disuguali, e regnerà fra gli uomini la più rigorosa giustizia. Difatti la legge essendo sempre la medesima per tutti, grandi o piccoli, deboli o forti, e potendo tutti liberamente agire secondo i propri mezzi, ne avverrà che tutti, sia che aumentino o diminuiscano le loro forze, sia che cambino o no di posizione, saranno sempre proporzionalmente eguali, nessuno di essi avrà giusto motivo di querela, dappoichè non potrà accusare la società, ma solo lagnarsi di se stesso, o della natura, se nell'ordine sociale non trovasi al miglior posto. Vi avranno, è vero, differenze non meno considerabili fra loro; alcuni acquisteranno maggiori mezzi e posizione più vantaggiosa, ma questo fatto non nascerà dalla legge che rimarrà sempre eguale per tutti.

Diritti e doveri eguali per ogni cittadino, unità di leggi, esclusione di qualunque privilegio; ecco ciò che lo Statuto intende e vuole significare per egualità dinanzi alla legge. Tutte le famiglie, tutte le proprietà, tutte le industrie sono regolate dalle stesse leggi e possiedono e conferiscono gli stessi diritti! Nessuno deve aver privilegi, vale a dire, non devono esistere nè leggi, nè diritti particolari per queste o quelle famiglie, per queste o quelle proprietà, per queste o quelle industrie. Ecco un fatto nuovo ed immenso nella storia dell'umana società. E questo è ciò che soltanto può giustamente chiedersi al legislatore costituzionale. Il suo ufficio è puramente negativo, e consiste nell'astenersi, nel lasciare che la libertà si muova entro la sua sfera, nell'abbandonare le facoltà umane al loro naturale sviluppo. Egli non deve aggiungere nuove ineguaglità a quelle che dalla natura procedono, ma pretendere ch'ei tolga anche queste è il massimo degli assurdi. Ognuno conosce i mezzi che furono tentati per raggiungere siffatto scopo, i sogni del comunismo, le utopie dei socialisti, la

dottrina menzognera del diritto al lavoro, ma ognuno conosce a quale disastroso risultato questi sistemi ci condurrebbero, se fossero messi in opera, a quale ci hanno condotti appena annunciati. Ci condurrebbero alla distruzione della libertà, della proprietà e della famiglia, alla rovina insomma delle basi su cui poggia l'edificio sociale. A che ci hanno condotto! Sollevarono nelle masse le passioni più turpi e pericolose; in nome dell'Evangelio e della fraternità, vollero sbandita la carità pubblica e privata; divisero i cittadini in due schiere nemiche, e produssero a Parigi le sanguinose giornate di Giugno.

III.

Sembrerà forse a taluno che col principio della egualità mal si concilii l'articolo 79 dello Statuto ove è sancito che i titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto, e il re può conferirne di nuovi. Che cosa è dunque, si dirà, l'eguaglianza davanti alla legge se in virtù dello Statuto abbiamo ancora l'ereditaria ineguaglianza delle caste privilegiate per titoli, gradi ed onori? Sotto l'impero di liberali instituzioni non sarà dunque vero ciò che diceva Giovenale: — *Nobilitas sola est atque unica virtus*? Però, chiunque voglia attentamente ponderare i termini del succitato art. 24, vedrà di leggieri che l'obbiezione non ha solido fondamento. Ivi è detto che tutti i regnicoli sono eguali in faccia alla legge, *qualunque sia il loro titolo o grado*. Dunque nobili o non nobili, tutti i cittadini godono degli stessi diritti e vanno sottoposti agli stessi doveri. Non evvi dunque alcuna sostanziale differenza fra gli uni e gli altri. A che si riduce pertanto la nobiltà secondo lo Statuto? Ad un mero titolo senza funzioni e senza prerogative, ad un titolo che ciascheduno può conseguire mentre il re lo conferisce a suo beneplacito; ad un titolo il cui valore è lasciato al giudizio della pubblica opinione, e la pubblica opinione ha pronunciato da gran tempo che non i titoli illu-

strano gli uomini, ma gli uomini i titoli. Udite come ragionava il celebre Lanjuinais commentando la Carta francese del 1814 che conteneva una disposizione uguale a quella del nostro art. 79: — « Aux yeux de tout homme qui pense « et respecte la verité, la noblesse civile de toute nature, « et de toute origine avant 1790 etait comme la divinité « des empereurs romains, un abus de mots accompagné « des plus monstrueux abus de moeurs et de gouverne- « ment. La noblesse modifiée selon la Charte est ancore un « grand abus de langage, mais heureusement disjoint des « grands abus socieaux; elle n'a eu constitutionellement, « que des qualifications ideales avec des honneurs d'etiquet- « te. Il ne dépendait pas de la puissance du legislateur en « conservant ce qu'il l'autorise d'en separer les prétentions « injustes, mais il est permis de prevoir que si elles conti- « nuaient, elles serviraient à nous délivrer tout-à-fait par « les usages ou par les lois et du mot et de la chose. Il « résulte de notre article 71 que la noblesse demeure abo- « lie en tant qu'elle formait dans les ages de ténèbres un « ordre dans l'état et une branche de la puissance publi- « que; en tant qu'elle s'était ensuite fait attribuer ou « conserver des droits exclusifs aux postes honorables, ou « largement salariés, et qu'elle etait exempte des charges « et des devoirs communs. Au reste elle subsiste comme « dénomination personelle et héréditaire, à laquelle demeu- « rent attachés des titres, des rangs, et des honneurs qui « ne dépendent que de la volonté du roi et de ses mini- « stres, qui sont conséquemment audessous des titres, des « rangs, et des honneurs attachés aux fonctions politiques « ou simplement publiques, en un mot les français sont « égaux devant la loi: il ne le sont pas toujours ou tout-à- « fait devant le roi. La nature subordonnée de ces titres, « de ces rangs, et de ces honneurs est évidente en ce que « la Charte et la loi ne les costituent pas, ne les réglent « pas. La Charte se contente de les permettre; et ils doi- « vent demeurer étrangers à la législation secondaire, car

« le roi fait des nobles à volonté, il accorde à volonté des « titres, des honneurs, des préséances de palais ou de cé-« rémonies royales. C'est une faculté laissée aux cours « judiciaries de ne désigner les parties les plus surchar-« ghées de titre que par les noms, et les prénoms; mais « ce serait violer l'esprit de la Charte et attaquer dans les « bases le gouvernement réprésentatif que de élever ces « honneurs, et ces préséances même dans les palais, et « les céremonies royales au dessus des honneurs, et des « préséances naturelles dues aux autorités soit constitutio-« nellement soit legalement établies ».

Per queste considerazioni i titoli di nobiltà furono ammessi anche nella Costituzione del Belgio, che è la più democratica fra quante reggono monarchie rappresentative. Insomma fu tolta la cosa, lasciato il nome, per una di quelle condiscendenze che il prudente legislatore deve usare talvolta anche verso i pregiudizii. E ben sel sanno costoro, cui non basta il nome ma vorrebbero anche la cosa; e sospirano i tempi andati.

IV.

Lo Statuto, come abbiam visto, dichiara tutti i regnicoli uguali davanti alla Legge, *qualunque sia il loro titolo o grado,* ma per essere giusto, coerente, e completo, doveva anche aggiungere: — *qualunque sia la loro religione.* — Imperciocchè la religione e lo Stato sono due cose perfettamente distinte, e sarebbe sovranamente irragionevole che l'esercizio dei diritti sociali dovesse dipendere dalla professione di fede. Questa aggiunta era inutile e di fatto non si legge nelle Costituzioni che accordano a tutti i culti una eguale protezione, ma rendevasi necessaria in quelle ove, come nelle nostre, la religione cattolica è proclamata religione dello Stato, e gli altri culti sono semplicemente tollerati; per la qual cosa vuolsi sommamente lodare lo Statuto toscano che nell'articolo secondo riconosce siccome

eguali in faccia alla legge tutti i cittadini *qualunque sia il culto che professano*. Frattanto quale è fra noi costituzionalmente la condizione degli acattolici? Da un lato i culti diversi dal cattolico sono tollerati *conformemente* alle leggi; così l'art. 1° dello Statuto: e dall'altro secondo l'art. 24 i cittadini godono bensì egualmente dei diritti civili e politici, ma *salve le eccezioni determinate dalle leggi*. È d'uopo adunque ricorrere alle leggi secondarie. Ora al tempo in cui promulgossi lo Statuto, queste negavano agli acattolici non solo i diritti politici, ma ben anche gran parte dei civili; ed esse non rimasero certamente abrogate dallo Statuto, il quale vi si riferisce espressamente a tale riguardo. Ne sia prova l'art. 1° della legge elettorale ove si dispone, che nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali, non si ha riguardo alle disposizioni speciali, relative ai diritti civili e politici di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa; il che dimostra come lo Statuto le avesse lasciate sussistere. Egli è vero che per le leggi emanate in marzo e giugno del 1848, gli israeliti e i protestanti furono restituiti alla pienezza dei diritti civili e politici. Ma altro è l'ordine costituzionale, altro il legale; e ciò che una legge ha fatto, un'altra può disfare; o lo Statuto impedirebbe il risorgimento della intolleranza. Gli acattolici sono fra noi nella stessa condizione, in cui erano in Francia gli Ugonotti dopo la pubblicazione dell'editto di Nantes; non evvi alcuna guarentigia per l'avvenire: una legge fra noi potrebbe operare quello che operò in Francia Luigi XIV. Ma questo speriamo, non accadrà: la pubblica opinione respingerà ogni tentivo dal fanatismo religioso.

V.

Veniamo ora a parlare delle conseguenze che derivano dal principio della civile egualità. Altre di esse sono scritte nello Statuto, alcune vogliono essere formolate in apposite leggi.

E primieramente nel suddetto art. 24 è stabilito che tutti godono egualmente i diritti civili e politici.

Qui sorgono amare rampogne, infinite recriminazioni contro le leggi secondarie che sono l'applicazione dello Statuto, e sorgono non già rispetto ai diritti civili, in cui si riconosce di buon grado essere servata la egualità, ma sibbene rispetto all'esercizio dei diritti politici. Come è, si grida, che tutti godono egualmente di questi diritti mentre si hanno leggi elettorali che gli attribuiscon soltanto alla proprietà, ovvero a certe professioni privilegiate? Non basta forse avere la qualità di regnicolo per dover essere chiamato a deliberare intorno ai pubblici interessi? E l'abate Lamennais scrisse nel 1839, un libro intitolato: — *De l'esclavage moderne*, — ove, perchè a tutti indistintamente non è concesso di essere elettori, non dubitò di asserire che: « Dans « l'effective rèalité nous en sommes encore a la solution « payenne du probleme sociale, a l'esclavage des Nations « antiques, attenuè seulement et déguisè sous d'autres « nous et d'autres formes — ». Non sarà per altro difficile difendere il sistema elettorale generalmente ammesso, e mostrare che non è punto contrario al principio della egualità.

Ed invero nessun popolo ha mai considerato, siccome membri dello Stato, tutti gli individui che risiedono sovra il suo territorio. La democrazia anche più assoluta li divide in due classi; nell'una si annoverano gli stranieri e coloro i quali non giunsero ancora all'età prescritta dalla legge per esercitare i diritti di cittadino, e l'altra è composta degli uomini pervenuti a questa età e nativi del paese. Vi è dunque un principio, secondo il quale fra gli individui ragunati sovra un territorio, altri sono membri dello Stato, ed altri no. Questo principio si è che onde essere membro di una società bisogna avere oltre un interesse comune cogli altri membri della medesima, un certo grado di intelligenza, ed essere indipendente, senza di che il suffragio non ha valore di sorta.

Una legge elettorale fondata su questo principio non può dirsi irragionevole od ingiusta. Se per essa alcuni cittadini sono esclusi dal diritto di suffragio, non lo sono che in seguito d' una incapacità personale, determinata e forse transitoria da cui sono colpiti. Essa interdice l' esercizio del diritto elettorale a coloro, la cui posizione non presenta alcuna garanzia di intelligenza e di libertà. Questa legge va esente da ogni censura perchè regolando le condizioni del diritto di suffragio conservò il diritto del popolo, non quello unicamente di alcune classi. Quindi male a proposito si grida contro quelle leggi che esigono un certo censo negli elettori. Il legislatore parte da un riflesso, la cui verità è dimostrata dalla quotidiana esperienza.

Senza proprietà è difficile procurarsi una istruzione anche mediocre. Senza proprietà non evvi indipendenza. Chi nulla possiede, od appena può provvedere di giorno in giorno al proprio sostentamento, non può occuparsi dei pubblici affari. Ei si trova sotto l' altrui dipendenza, e non ha una volontà sua propria. Tolga Iddio che io voglia far torto alla classe degli operai. Ella ha, chi lo ignora? tanto patriottismo quanto possono averne tutte le altre. Cento esempii lo provano, anzi il patriottismo di questi uomini è il più ammirabile, perchè non attende ricompensa nè dalla fortuna, nè dalla gloria. Ma altra cosa è avere il coraggio di morire per la patria, altra saperne sostenere i veri interessi. Quanti che col sangue la salvarono, l' avrebbero col consiglio perduta! Il censo, l' esercizio di una professione sono una garanzia, almeno quale è possibile averla, che gli elettori saranno liberi ed intelligenti. Del resto la proprietà è accessibile a molti; ognuno coll' ingegno, coll' industria, colla buona condotta può far fortuna. La legge che per l' esercizio di un diritto richiede certe condizioni, non viola il principio della ugualità quando non traccia distinzione di persone o di classi, quando a ciascheduno sia possibile conseguire le qualità che sono richieste. In conclusione, le leggi elettorali contro cui tanto si declama

ricusando il diritto di suffragio a coloro che mancano della libertà e della intelligenza necessaria per votare, non rinnegano ma confermano il principio della capacità generale nei cittadini ad esercitare i diritti politici.

VI.

Il citato art. 24 dichiara che tutti sono ammissibili alle cariche civili e militari. Gl' impieghi onorifici e lucrosi non son più il patrimonio d'un solo ceto. Per ottenerli, non si richiede altra condizione che quella della capacità. Vorrebbero alcuni che il modo di conferire le cariche fosse regolato da una legge: e come il miglior mezzo onde avere le capacità, propongono il concorso. Queste idee sono giuste; posciachè non basta proclamare un principio, ma bisogna assicurarne l'applicazione. Farei nondimeno una osservazione quanto al concorso. Io lo trovo non solo utile ma necessario, quando non si abbiano capacità conosciute. Se pur queste si abbiano a che giova il concorso? Gli uomini che la pubblica opinione designa come i più abili in una scienza, in un arte, non hanno più bisogno di essere giudicati. Il suffragio dell' universale è più sicuro ed imparziale che non quello d' una commissione la meglio composta. Quegli uomini non verranno al concorso; così avrete una mediocrità, mentre potreste avere un nome superiore.

VII.

L' articolo 25 dello Statuto esprime un' altra conseguenza del principio di egualità — ivi è detto che tutti i cittadini *contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato*. Ognuno scorge di leggieri la ragione e la giustizia di questa regola; ogni cittadino deve concorrere alle spese della protezione sociale, secondo la qualità dei beni che viene protetta. La spesa del governo, dice il celebre Smith, è

per gl'individui di una Nazione ciò che è la spesa d' amministrazione per una compagnia di comproprietarii, obbligati di contribuire al prorata dell'interesse che hanno nelle imprese. Così per esempio, se si suppone che lo Stato dia un prodotto di 10, e che abbisogni di *uno* per far fronte alle spese pubbliche, ne risulterà che ognuno debbe pagare il decimo de' suoi redditi.

Questo è il senso che deve attribuirsi allo Statuto, e quindi si vede quanto sia malfondata ed ingiusta la teoria di certuni, i quali pretesero che l' imposta debba essere progressiva, vale a dire che la proporzione debba cambiare ed accrescersi secondo la fortuna dei contribuenti, vale a dire che invece di essere per tutti, a cagion di esempio, di un decimo debba essere per l' uno di un quinto, di un terzo per l' altro. L' ingiustizia di questo sistema è tanto patente, che non ha bisogno di essere dimostrata, e risulta altronde dai principii che abbiamo sviluppati di sopra. Chi però amasse di approfondire la questione, potrà consultare il libro del Signor Thiers intitolato: *Della proprietà,* e ciò che prima di lui scrissero gli Economisti.

VIII.

Abbiamo detto che alcune delle conseguenze derivanti dal principio di egualità, non erano espressamente scritte nello Statuto, ma ne discendevano per necessaria deduzione. Fra queste ne accenneremo due che ci sembrano le più importanti: cioè 1° L'abrogazione dell'Editto dei 14 ottobre 1837: 2° L'abolizione dei privilegii così detti del fôro.

L' Editto del 14 ottobre 1837 accordava in certi casi, a certe persone, e sotto certe condizioni la facoltà di creare sostituzioni fidecommissarie, per una serie indeterminata di gradi sotto il nome di maggioraschi. Questa facoltà potrebbe ella esercitarsi dopo la promulgazione dello Statuto che proclama l' egualità dinanzi alla legge, e nell' art. 81 dichiara abrogata ogni legge contraria alle sue disposi-

zioni? La negativa è indubitata, ove si provi che la erezione di un maggiorasco non è compatibile col principio della egualità; or questa prova si presenta assai ovvia a chi riflette che i maggioraschi contengono: 1° Il privilegio di un ordine particolare di successione ineguale nelle famiglie a favore di un solo e a pregiudizio di tutti gli altri eredi; 2° Il privilegio della inalienabilità dei beni in infinito; 3° La esenzione di questi beni dai diritti di mutazione; motivo per cui questi diritti pesano più gravosi sugli altri beni che rimangono nel commercio.

Il Ministero ha proposta, e le Camere hanno votata, una legge in cui si abolì l'Editto del 14 ottobre 1837; e ciò fu veramente fatto, perchè è sempre bene togliere ogni dubbio, ma per mio avviso, anche senza questa legge, quello Editto deve ritenersi per abrogato *ipso jure* dal giorno in cui si pubblicò lo Statuto; in guisa che se nell'intervallo un maggiorasco fosse stato fondato, la fondazione si avrebbe a tenere per nulla ed inefficace.

Prima dello Statuto, non tutti i cittadini poteano essere convenuti in giudizio innanzi ai tribunali ordinarii. I membri dei Magistrati Supremi, i Grandi Dignitari della Corte, anche i Ciambellani, non poteano tradursi che innanzi ai Senati. Se fra le persone che vi occorreva di citare era un' ecclesiastico perdevate il primo grado di giurisdizione. Quest'ordine di cose non può del sicuro più sussistere dopo lo Statuto, giacchè la egualità vuole necessariamente che tutti, qualunque sia il loro titolo e grado, sieno nelle loro vertenze giudicati dagl' istessi tribunali. Un tribunale particolare per certi individui, per una classe, sarebbe un privilegio, e privilegi più non si possono avere. Conviene dunque nelle materie civili e criminali ritenere come cessata la giurisdizione della Curia ecclesiastica. I chierici per l' adempimento delle loro obbligazioni e la punizione dei delitti che commettono, possono chiamarsi innanzi ai tribunali dello Stato a cui sono soggetti come cittadini, qualità di cui non li spoglia il sacerdozio.

Così io insegnava or sono due anni; e la mia conclusione fu poi confermata dalla legge Siccardiana, il cui autore confessava, altro la medesima non essere che l'applicazione necessaria dello Statuto. Questo, o Signori, è ciò che serve a spiegare le vicende di quella legge, e le animatissime lotte a cui diè luogo. Gli oppugnatori di essa si proponevano di combattere e screditar lo Statuto, combattendo e screditando una legge che ne era la inevitabile conseguenza. Dall'altra parte i liberali difendendola, difesero virilmente la legge fondamentale, e col soccorso della pubblica opinione ottennero la vittoria. Quindi vedete come un punto per sè stesso chiaro, anzi evidente, siasi trasformata in una fra le più importanti questioni della nostra politica; come un certo partito si piacesse di tributare la palma del martirio a due arcivescovi, giustamente espulsi dallo Stato, che nella singolare loro imperizia tentavano di turbare; e come il partito opposto volesse retribuire d'un busto marmoreo Giuseppe Siccardi, quasi che si dovessero innalzar monumenti a chi purga la casa dai ragnateli.

Perciò il senno pubblico rise del nuovo martirio, e lasciò correre sorridendo il progetto del busto. Assento al Gioberti allorquando avverte, che il frutto principale della Siccardiana *consisteva nell'introduzione d'un nuovo giure verso Roma, e del credito popolare che al governo ne ridondava.* Ma siami lecito aggiungere, che il frutto andrà perduto, se a questo tentativo si arrestano le riforme.

IX.

Finalmente alcune conseguenze del principio di egualità vogliono essere formulate in apposite leggi.

E primieramente era d'uopo dichiarare la cessazione, lo svincolamento dei fedecommessi già istituiti, cessazione e svincolamento che non poterono nel suo silenzio aver più luogo in forza dello Statuto, sebbene avverso ai medesimi,

perchè non potea darglisi effetto retroattivo. A questo bisogno, sulla proposizione del Ministero, hanno pròvveduto le Camere e il governo con apposita legge. In secondo luogo è d'uopo riparare una grande ed antica ingiustizia; è d'uopo ammettere le femmine alle successioni ugualmente che i maschi, abolire i privilegi della mascolinità; questi privilegi sono odiosi anche nella loro origine, poichè nacquero in tempo di barbarie e di brutalità. Allora il sesso che si vanta migliore, abusò della sua forza contro il debole, e le femmine furono escluse dalla successione, perchè erano trattate come schiave e considerate solo come istrumenti di piacere per un feroce signore: ma venne il Vangelo a riabilitare la donna, e condannò quegli abusi. Sant' Agostino chiama iniqua la legge Voconia che diseredava le femmine, e il novissimo dritto romano seguitò le ispirazioni della religione abbracciata da Costantino. Che se nuovamente le femmine si videro dalle successioni escluse, ciò debbe attribuirsi alle istituzioni feudali od oligarchiche, vale a dire ad un sistema di oppressione. Ormai tutti convengono in dire, che ogni passo che fa la donna verso l'eguaglianza nei diritti coll' uomo, segna un progresso dell' uomo nella via della civiltà.

Vorremo noi essere da meno de' nostri vicini, dei nostri connazionali, giacchè giova ricordare che nella maggior parte d'Italia cioè nel regno delle Due Sicilie, nel Regno Lombardo-Veneto, e nel ducato di Parma e Piacenza da quasi 50 anni non si conosce più la esclusione delle femmine dalla successione? Giustissima pertanto fu la risoluzione presa, son pochi anni, a questo riguardo dai nostri rappresentanti. Ma questa risoluzione non fu convertita in legge. Vi hanno taluni, i quali sebbene ammettano la verità del principio che eguaglia nelle successioni la condizione delle femmine a quella dei maschi, pure sostengono non essere ancora venuto il tempo di metterlo in pratica. Come pretendete, dicono, che ad un tratto il paese si avvezzi a questa innovazione, e dalla disuguaglianza si

salti ad un tratto alla perfetta uguaglianza? Costoro i quali accusano come intempestiva la legge votata dalla Camera dei deputati, mostrano di conoscer poco la storia delle nostre legislazioni, e di avere una ben singolare idea dell'opportunità. Dopo la restaurazione del 1814 furono rimesse in vigore nel Piemonte le Regie Costituzioni, e in Liguria lo Statuto di Genova, per cui le femmine erano escluse dalle successioni ascendentali in favore dei fratelli e nelle collaterali in favor degli agnati, nè avevano altro diritto che quello di dotazione sul patrimonio paterno e in sussidio sui beni della madre. Questo ordine di cose durò pel corso di 24 anni circa, fino al 1837 epoca in cui fu pubblicato il Codice Civile. I compilatori di questo Codice riconobber non solo esser giusto, ma necessario migliorare la condizione delle femmine; perciò fu stabilito: 1° Che nella successione del padre, dell'ascendente paterno, e della madre nel concorso dei fratelli o loro discendenti maschi, esse conseguissero la legittima; 2° Che nelle successioni fraterne in concorso di altri fratelli germani o consanguinei o loro discendenti maschi, ricevessero il terzo della quota virile; 3° Che in tutte le altre successioni, fossero ammesse al paro dei maschi. Nessun'uomo ragionevole potrebbe, io credo, criticare queste disposizioni, ed anche coloro che rappresentavano fra noi lo spirito della feudalità non osarono metter querele.

Ora per progredire in questa via (e si conviene doversi progredire) che resta più a fare? Un sol passo; dare alla figlia nelle successioni dei genitori, invece della legittima una parte eguale a quella dei maschi; nella successione fraterna alla sorella la quota virile, invece del terzo di essa; tutto il resto è già fatto. A questo modo non siamo andati per gradi? Siamo saltati dalla assoluta disuguaglianza alle perfetta eguaglianza? Quando adunque verrà il tempo di far giustizia? e per quanto ancora il principio di egualità censurato dallo Statuto, dovrà rimanere infruttuoso? Non è poi vero che lo spirito pubblico sia avverso a

questa riforma. Il ministro in allora di Grazia e Giustizia, che dobbiamo credere ben informato, non seppe addurre che le antipatie d'una classe, e non certo la più istruita, quella dei contadini. Ciò dimostrerebbe per lo meno esservi disparità di opinione; e in questa disparità si deve adottar la più equa, la più conforme al rito della natura. Del resto coloro che amano prediligere i maschi, hanno facile e pronto il mezzo di soddisfare i propri desideri, e l'hanno in un testamento ove possono ridurre le figlie alla sola legittima.

X.

Ancora un'osservazione e finisco.

Abbiamo detto che il principio dell'egualità deve anche regolare le industrie. Da ciò appare essere per urtare allo spirito dello Statuto il sistema chiamato dagli economisti di protezione o proibitivo, dappoichè il favore accordato ad un genere d'industria torna necessariamente a pregiudizio di tutte le altre. La cosa è per se stessa chiarissima. Il sistema di protezione agisce in due modi, o accordando un premio alla esportazione, ovvero ponendo ostacoli alla introduzione di certi generi o manifatture. Ora dove si dee prendere il premio? Senza dubbio dal tesoro pubblico, vale a dire da quella somma al cui pagamento contribuirono tutti i cittadini in un interesse a tutti comune. Con quale diritto una porzione di questa somma può essere distratta a favore di pochi? Forsechè la esportazione fatta da alcuni ridonda a pro dell'universale? No: essa non giova che agli esportatori; e allora dov'è il principio dell'egualità? Non dissimile è il risultato della restrizione, ossia delle leggi che vietano l'introduzione di certi generi e. g. le leggi cereali. Per avvantaggiare taluni si costringono tutti gli altri a pagare un prezzo più alto e talvolta eccessivo.

Ecco pertanto che dal principio di egualità siamo condotti a stabilire il principio economico di uno Stato costituzionale che è la libertà del commercio e della industria.

LEZIONE V.

Dell'utilità pubblica ne' suoi rapporti colla Proprietà

I.

Non vi è diritto che non abbia limiti; quello di proprietà non va esente da questa necessità sociale. Vediamo quali essi sieno.

Esso trovasi a fronte della utilità pubblica che gli deve essere preferita, e a cui deve cedere; o del diritto dei terzi che gli è eguale, e innanzi a cui deve arrestarsi, perchè ha l'obbligo di rispettarlo. L'utilità pubblica può avere due oggetti: o il sacrifizio della cosa mediante una giusta indennità: questa è l'espropriazione; ovvero il suo uso e la sua goduta, ed è questo il regime a cui certe proprietà vengono sottoposte non già per capriccio dell'uomo, ma in seguito della stessa loro natura.

Il diritto dei terzi esige, che nessuno faccia delle sue proprietà un uso ad altri nocivo. Quindi vi hanno alcuni stabilimenti che non possono erigersi senza la previa autorizzazione del Governo; quindi l'incendio della mia casa da me procurato, diviene un delitto se essa sia assicurata, ovvero possa comunicare il fuoco al vicino. Noi non parleremo che della utilità pubblica nei suoi rapporti colla proprietà; il diritto dei terzi è per se medesimo evidente, è

riconosciuto e difeso da tutti quanti i governi. Quando invece il limite della proprietà vuole determinarsi in nome della pubblica utilità, il potere cessa di essere neutrale; ei non interviene più come tutore degli interessi privati, ma come parte: egli è per lui e contro di lui che quel limite si deve ricercare. Qui entra il Diritto Costituzionale, perchè si tratta di dar norma alla legge.

II.

Anticamente si ammetteva nella sovranità un dominio che dicevasi *eminente*, sovra tutte le cose indistintamente che si trovavano nello Stato, abbenchè fossero in proprietà e nel possesso dei cittadini. Si ripeteva il famoso detto di Seneca: — *Omnia Rex in imperio habet, singuli in dominio.* — In virtù di questo principio, era lecito al Sovrano occupare quell'oggetto mobile od immobile che meglio credeva; e se al cittadino spogliato accordavasi un'indennità, ciò procedeva piuttosto da un sentimento di equità naturale, che dalla coscienza di un rigoroso dovere. Quest'ordine di cose fu cambiato fra noi, prima per le leggi civili, indi più fortemente per lo Statuto. Il dominio eminente della sovranità fu relegato fra le usurpazioni e gli errori del dispotismo. Per obbligare un individuo di cedere la sua proprietà si invoca ora un principio assai migliore, l'utilità pubblica; cioè la preponderanza dell'interesse generale sull'individuale, legge necessaria della umana società. L'amministrazione non può più dire ad un cittadino: — Ho bisogno della tua casa, eccoti una somma e va in pace. — Ora l'amministrazione figura come una parte, il proprietario è l'altra. Ecco due interessi in presenza, che lottano con armi eguali. E spetta all'amministrazione di provare che evvi utilità pubblica, e di provarlo con forme stabilite, in contraddittorio degli interessati. E ciò fatto chi pronuncia doversi operare il sacrifizio richiesto dalla società, l'espropriazione? Chi fissa l'ammontare dell'indennità? L'au-

torità giudiziaria, quella che veramente è neutrale, quella che sola presenta una guarentigia d'imparzialità.

III.

L'espropriazione per causa di utilità pubblica, mediante una giusta indennità ha il suo carattere proprio, sul quale per altro è facile talvolta ingannarsi, perocchè somiglia ad altri casi analoghi che nulladimeno sono distinti.

Bisogna dapprima che siavi *espropriazione*, cioè che si tolga una cosa al proprietario per farla passare in altre mani; dappoichè se la proprietà solo soffrisse qualche restrizione, o se ne diminuisse solo il valore, non ci sarebbe *espropriazione.*

Non basta che siavi espropriazione; bisogna che sia pronunciata per causa di pubblica utilità. Se avesse luogo ad altro titolo, se a cagion d'esempio un creditore si facesse aggiudicare oppure facesse vendere a' pubblici incanti i beni del suo debitore, vi sarebbe una espropriazione, ma non sarebbe quella di cui favelliamo.

Non basta che una cosa qualunque sia tolta al suo possessore: bisogna che essa costituisca una *vera proprietà;* nel caso contrario, vi sarebbe privazione, danno, non espropriazione.

Infine non basta che nel caso di un danno o di una privazione, siasi attribuita un'indennità per vedervi il segno di una espropriazione. Questa indennità può essere stata attribuita per motivi nascenti da un ordine di idee affatto diverse.

Spiegamoci.

La imposizione di un onere sopra di un fondo non costituisce espropriazione, perchè il fondo rimane sempre al proprietario, certamente con un onere di più e una proporzionale diminuzione di valore; ma queste sono conseguenze indeclinabili dello stato sociale. Se dai rapporti di contiguità o di vicinanza nasce una servitù; se le leggi della

natura condannano il mio fondo, che è posto al disotto, a ricevere le acque che derivano dal fondo superiore; se le leggi mi vietano di fabbricare nel circuito che segnano le leggi intorno ad una fortezza, ella è questa una necessità che la società o la natura crearono per la mia proprietà; è una condizione della sua esistenza, per cui non può essermi dovuta veruna indennità. Io non sono per nulla espropriato, io non faccio alcun sacrifizio. Egli è rigorosamente vero che la mia proprietà mi resta tal quale può esistere nella sua integrità relativa, ed io ho diritto di volerla.

IV.

Tuttavia ciò non procede che rispetto alle servitù, le quali lasciano sussistere l'integrità materiale della cosa, e non ne alterano la sostanza, come sono le servitù che consistono in non fare e. g. la proibizione di far costruzioni, di non alzare un edifizio. In caso diverso vi sarebbe espropriazione parziaria, e l'indennità sarebbe dovuta. Il proprietario di una sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministra agli abitanti di un comune, villaggio o borgata l'acqua che è loro necessaria. Ma il proprietario può pretendere un'indennizzazione che viene determinata dal tribunale. (Cod. Civ. 551.) Qualunque proprietario o possessore di acque, dopo di essersene ser vito non può divertirle in modo che si disperdano a pregiudizio di altri fondi, che fossero in caso di profittarne senza cagionare rigurgiti od altro danno agli utenti superiori, e mediante un adeguato correspettivo da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di una sorgente esistente nel fondo superiore o di un'acqua introdottavi per concessione. (Art. 560 Cod. Civ.) Perchè in questi casi si accorda indennità? perchè la servitù toglie una porzione dell'acqua, il cui intero volume appartiene al proprietario. Colui, del quale i fondi sono circondati per ogni parte

dagli altrui, e che non ha alcun adito sulla via pubblica, può domandare un passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione del proprio, mediante una indennizzazione proporzionata. Perchè l'indennità è dovuta al vicino? perchè è privato del terreno su cui è stabilito e si esercita il passaggio.

A questo proposito il sig. Hello critica la Legge francese del 29 aprile 1845 sulle irrigazioni, legge desunta dall'art. 622, del nostro Codice Civile, il quale è concepito così: — *Ogni comune, università, o individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque, che vogliono condursi da chi abbia ragione di estrarne da' fiumi, fontane, o da altre acque per irrigare i beni o per uso di edifizi.* — Facendo questa disposizione, dice l'egregio Pubblicista, si è deviato dai principii; qui non si tratta della utilità pubblica, ma unicamente della privata; questo caso nulla ha di comune con quello del proprietario che non possa accedere al suo fondo senza passare per quello degli altri, insomma la legge del 1845 è anticostituzionale.

Noi non possiamo ammettere quest'opinione; e non è cosa difficile ravvisare le debolezze delle ragioni addotte dal sig. Hello.

La prosperità dell'agricoltura e dell'industria non appartiene forse alla pubblica utilità? Non è forse nell'interesse sociale che si raccolga e si conservi un elemento che serve ad accrescerla e che senza la servitù creata dalla suddetta Legge andrebbe inutilmente disperso? e cosiffatta utilità non pei privati soltanto ma per l'universale, fu riconosciuta da tutti i popoli che si trovarono in circostanze eguali a quelle della Francia. Non parlo della Lombardia e del Piemonte, ove se si togliesse la provvidenza scritta nel citato art. 622 nascerebbero immensi danni, a cui forse il sig. Hello non ha riflettuto, o non volle accennare; ma parlerò della Spagna e dei Paesi del Nord. Nelle costituzioni di Catalogna, il Diritto di passaggio sul fondo altrui, per condurre le acque ad un fondo, è sancito in termini

chiarissimi e nel modo il più largo. Questa servitù fu stabilita nel Gran Ducato di Assia con una legge del 1830, e nel regno di Prussia con un editto del 1838. Nel Wurtemberg e nella Russia fu imitato l'esempio. Parmi che questo generale consenso, provi la pubblica utilità meglio assai che non potrebbe provarla una legge.

Senza dubbio non evvi analogia perfetta, tra il passaggio accordato al proprietario di un fondo rinchiuso da altri fondi, e quello che si concede per la condotta delle acque; ma ciò che nel primo caso una necessità privata ha fatto ammettere, come mai una grande considerazione di pubblica utilità, d'altronde strettamente congiunta all'interesse particolare, non basterà ad autorizzar nel secondo? L'utilità generale non è forse anch'essa una necessità, e forse la più imperiosa di tutte? Egli è in nome di questo interesse generale, che la legge modifica in moltissimi casi il Diritto assoluto di proprietà, e lo grava anche senza indennizzazione di varie servitù, sia per la vicinanza delle fortezze, sia pel comodo della navigazione lungo i fiumi, sia per la riparazione delle strade, sia per tante altre opere pubbliche o comunali. Si parla del rispetto dovuto alla proprietà; ma egli è per aumentarne i prodotti, per accrescerne il valore che la servitù del passaggio pel corso delle acque fu stabilita. Sarebbe pertanto un gravissimo errore il credere, che l'art. 622 del nostro Codice Civile si scosti dai principii che lo Statuto ha consacrati. La Francia deve invece rallegrarsi di avere adottata questa istituzione benefica e saggia degli Italiani. Volesse Iddio che altrettanto fosse accaduto od accadesse agli Italiani, ogni qualvolta si son fatti o si fanno ad adottare le istituzioni francesi!

V.

Affini alla espropriazione sono i monopolii che vengono, riguardo allo smercio di certi oggetti od all'eser-

cizio di certe industrie, esercitati dallo Stato, ma il monopolio differisce dalla espropriazione in questo, che essa toglie ad uno o più individui certi immobili, onde applicarli ad una nuova destinazione, mentre il monopolio spoglia collettivamente la intera società di una delle sue facoltà, per usarne in sua vece; l'espropriazione non ha luogo se non mediante una giusta indennità; il monopolio toglie, ma non dà niente. La sola utilità pubblica giustifica la espropriazione; ma per giustificare il monopolio si esige la *necessità;* in altri termini, bisogna che la facoltà di cui lo Stato si impadronisce esclusivamente ad ogni altro, non possa essere esercitata come si conviene, se non da lui. Sarebbe poco che esso la esercitasse meglio di ogni altro; bisogna assolutamente che solo a lui sia possibile. Così monopolio legittimo, per consentimento unanime de' Pubblicisti, è l'Amministrazione delle Poste. Questo genere di servizio è di tal sorta, che non potrebbe essere ben disimpegnato dall'industria privata. Nessun interesse personale negli affari o sogreti di cui si è depositario, privilegio pel trasporto, tassa fissata in modo che il servizio, senza degenerare in una speculazione, frutti l'occorrente per le spese: ecco le condizioni indispensabili di questa impresa; condizioni le quali non possono adempiersi che dallo Stato. Lo stesso è da dirsi quanto alla fabbricazione della polvere da tiro, per le ragioni che ognuno sente, e che non mi sembrano suscettive di seria contestazione. Ma ciò che in verità non saprebbe scusarsi rimpetto allo Statuto, è il monopolio dei tabacchi. Si allega la ragione finanziaria; ma che vale questa ragione in faccia ad una legge fondamentale che dichiara la proprietà inviolabile? e la proprietà non è forse violata quando non posso fare nel mio fondo quelle coltivazioni che più mi piacciono o mi convengono, quando una legge può dirmi:—Non vi getterai quella semente, non vi pianterai quell'arbusto?

VI.

Non può esservi espropriazione, dove non è *proprietà vera*, e nella scorsa lezione abbiamo spiegato ciò che per noi s'intende con questa espressione. La legge non ispropria alcuno, quando viene abrogando l'opera sua, quando revoca una concessione, quando riforma un abuso. Sopprimere v. g. i pubblici uffizi, le cosidette *Piazze* non è espropriare; e non lo è quando anche la legge accordasse un'indennità; imperciocchè l'indennità dipenderebbe da ben altre ragioni fuor che da quella che fu spossessato un proprietario. Vi hanno certi vecchi abusi che sono divenuti bisogni, e la cui riforma non manca di essere accompagnata da gravissimi inconvenienti. Quindi avviene sovente che il legislatore proscrivendogli per l'avvenire, inspirato da un sentimento di equità indennizza coloro che ne vivevano; l'indennità non diviene già un titolo per l'abuso, non lo legittima. Essa è solo un palliativo al danno che si verifica nel transito del male al bene.

Quantunque volte il male invetera, si forma un errore comune, di cui il legislatore si rese complice, se lo ha tollerato, e fu autore quando lo ha istituito. Sarebbe per conseguente ingiusta cosa, ch'ei rovinasse le vittime di un errore che ha cagionato o sofferto. Ognuno del resto si accorge che, in cosiffatte circostanze, l'indennità non si regola come quando ha luogo l'espropriazione per causa di pubblica utilità. In questo ultimo caso essa deve essere completa; è sostanzialmente un giusto prezzo; nel primo è parziaria e relativa, perchè è piuttosto la riparazione di un torto comune.

L'occasione di applicar questi principii si presentò in Francia allorquando trattavasi di abolire la schiavitù dei Negri nelle colonie, e di sapere se una indennità fosse dovuta ai padroni. Non si poteva ragionevolmente parlare di espropriazione per motivo di pubblica utilità, perchè

allora si sarebbe supposto che lo schiavo fosse una proprietà vera, e quindi che la schiavitù fosse legittima. Per altra parte nel tema di espropriazione la cosa espropriata continua a sussistere; soltanto passa da una mano all'altra: vi è mutazione. Abolendo la schiavitù, la pretesa cosa cessa di esistere; v'è soppressione, e nulla rimane di cui l'indennità possa essere il prezzo.

Per accordare l'indennità ai coloni prevalse la dottrina dell'errore comune, e il duca di Broglie giudiziosamente diceva: — Quand le gouvernement prend sur lui d'intervenir ainsi, au nom de l'État, dans la direction des capitaux et d'en altérer la distribution naturelle, il rend l'État, jusqu'à un certain point, solidaire des conséquences: diriger, c'est s'engager plus ou moins; on est responsable des embarras dont on est cause, et qui tend la main pour entrer doit la tendre pour sortir.

VII.

L'espropriazione non è il solo modo con cui la utilità pubblica agisce sul Diritto di proprietà; essa non domanda sempre al proprietario il sacrifizio della cosa indennizzandola; quando anche gliela lascia, può nullameno prender parte nella coltivazione, dirigerla, ristringerla. Lo scopo della legge non è più allora di togliere al cittadino la proprietà di una cosa, ma sì di sottomettere tutta una specie di beni ad un regime speciale e permanente. Noi non consideriamo queste legislazioni particolari, se non sotto il punto di vista che concerne i nostri studii; cerchiamo cioè, se limitando il diritto, per avventura non lo violino, e se nel sistema da loro stabilito resti salvo il principio costituzionale.

Il principio rimarrà salvo se le restrizioni che ci si fanno non sono arbitrarie; ed esse non saranno arbitrarie, se da una parte la specie di beni che ne è l'oggetto giovi alla intera società, e dall'altra la proprietà individuale sia

impotente a conservarla e a farla valere. Sotto queste due condizioni l' intervenzione della legge è legittima. La cattiva economia di una proprietà ordinaria non cagiona che un danno privato; la cosa perisce pel proprietario, e non perisce che per lui solo; ma la perdita di una sostanza necessaria ed inferiore alla consumazione generale, la viziosa amministrazione o l' abbandono di una cosa, quando la società ne soffre, sono un danno pubblico che è ufficio del legislatore il prevenire. Così importa alla società che le paludi sieno asciugate; non può dipendere da coloro che le possiedono di condannare tutta una contrada a vivere in una atmosfera insalubre. La buona coltivazione delle miniere interessa egualmente alla intiera società, giacchè pel metodo che vi si adopera può compromettere la vita degli uomini, e i loro prodotti servono alla industria, alla difesa nazionale, ad ogni arte della pace e della guerra.

La società ha bisogno che si conservino i boschi. Ne ha bisogno per i servizi pubblici, i quali son quelli della marina e della artiglieria, non che per la consumazione particolare, che sarebbe minacciata, se appositi regolamenti non ci provvedessero; ne ha bisogno come condizione di una buona costituzione atmosferica, conciossiachè l'eccessivo diboscamento del terreno può alterare l'armonia del clima, togliendo un mezzo naturale di assorbimento per le piogge, e occasionando le inondazioni.

Ora la proprietà individuale abbandonata a se stessa, non saprebbe sopperire ad alcuna di queste necessità; ed avvertiamo che la sua incapacità proviene da due cause, su cui nulla può la volontà dell' uomo, cioè dalla sua propria natura, e dalla natura delle cose di cui si tratta. Da una parte i suoi mezzi, generalmente parlando, sono insufficienti per le grandi imprese, nè può fare a meno dell'altrui concorso. Ma ciò che la sua insufficienza rende necessario, il suo spirito esclusivo lo rende impossibile.

La proprietà individuale è qui particolarmente incapace, appunto perchè è individuale. Dall' altra parte vi

hanno certe cose di una natura resistente e ribelle all'azione di cosiffatta proprietà, quali sono le miniere; altre ve ne hanno che non resistono all'esercizio del suo diritto assoluto, e che essa non sa toccare senza farle perire come avviene dei boschi.

In tutti questi casi le disposizioni eccezionali, le restrizioni al Diritto di proprietà non sono solamente un vantaggio, sono una necessità sociale.

VIII.

Il regime delle miniere, attesa la speciale loro natura, ha presentato uno dei problemi più difficili intorno al Diritto di proprietà. Le miniere sono esse una dipendenza del dominio privato o del pubblico? Il diritto di coltivarle è individuale, ovvero spetta al governo? Noi dobbiamo fare alcune osservazioni su questo punto, che rientra evidentemente nella materia del nostro insegnamento.

Secondo l'antico Diritto romano le miniere furono riguardate come appartenenti al proprietario della superficie *l. 2. 6.* D. *De adquirendo rerum dominio.*

Sotto gli imperatori cominciò ad intervenire il governo, si riservò la polizia delle miniere, concedette, rifiutò o modificò la facoltà di coltivarle, attribuì al fisco la decima parte del prodotto *l. 1. 3. 6.* Cod. *De metallis.*

Durante il regime della feudalità il dominio delle miniere passò nelle mani dei Signori; abolita la feudalità in quelle dei Sovrani.

Nel 1791 fu agitata nell' Assemblea Costituente di Francia la questione intorno alla proprietà delle miniere. Fra gli oratori che presero parte alla discussione si distinse il celebre Mirabeau. Egli cercò di stabilire, che la proprietà del suolo e quella delle miniere, rinchiuse nel seno della terra, razionalmente dovevano essere separate: le masse minerali pel loro andamento irregolare e capriccioso, pel loro prolungamento indefinito nella profondità

della terra, per le ramificazioni innumerevoli dei loro filoni sono indipendenti affatto dalla superficie; i confini delle proprietà superficiali non sono i loro; e non può esistere veruna corrispondenza fra di esse. Se si tirassero delle perpendicolari nelle viscere del suolo, per dare alla miniera i confini dei fondi che dividono la superficie, si farebbe in brani ciò che la natura creò uno e compatto, ciò che l'arte non può render utile, se non mediante una sola ed unica coltivazione, ciò che non ha valore se non per la sua estensione. Se il pubblico interesse richiede, che la superficie venga divisa fra un gran numero di possessori, esige tutto il contrario allorquando parlasi di miniere.

Da queste riflessioni Mirabeau conchiudeva, che le miniere dovessero lasciarsi a disposizione della Nazione e che il governo dovesse sorvegliare alla coltivazione di quelle sostanze preziose, la cui conservazione, così importante per lo Stato, potrebbe essere imprudentemente compromessa dal sistema di una libertà assoluta.

La Legge del 28 luglio 1791 addottò queste conclusioni, ma accordò al proprietario del suolo il diritto di essere preferito ad ogni altro per la coltivazione della miniera; anzi riconobbe in esso lui il diritto assoluto di scavare il proprio fondo fino a 100 piedi di profondità.

Siffatto ordine di cose durò in Francia sino al 1810 epoca in cui comparve un'altra legge, alla cui formazione prese gran parte Napoleone e vi fece prevalere le sue idee.

— Il faut d'abord, diceva l'imperatore, poser clairement le principe, que la mine fait partie de la propriété de la surface. On ajoutera que cependant elle ne peut être exploitée, qu'en vertu d'un acte du souverain. La decouverte d'une mine, crèe une proprieté nouvelle. Un acte du souverain devient nécéssaire pour que celui, qui a fait la decouverte, puisse en profiter, et cet acte en reglera aussi l'exploitation. Mais comme le propriétaire de la surface a des droits sur cette propriété nouvelle, l'acte doit aussi les liquider.

Come si vede l'Imperatore partiva dai principii del Codice Civile sull'accessione. Le masse minerali considerate come cosa, sono secondo lui una dipendenza della superficie; esse appartengono al proprietario del suolo. Ma siccome la loro coltivazione mette in moto gravissimi interessi pubblici ed economici, così l'utilità generale fa piegare il diritto assoluto del proprietario.

Costui non potrà per altro usare della sua miniera: lo Stato la occuperà per causa di utilità pubblica, e mediante un'indennità. Soddisfatti così i diritti della superficie lo Stato concede la miniera a chi stima: — Dans la rigueur des principes, soggiungeva egli, le propriétaire du sol devrait être libre de laisser exploiter, ou de ne pas laisser exploiter; mais puisque l'intérêt général obblige de déroger à cette règle à l'égard des mines, que du moins le propriétaire ne devienne pas étranger aux produits que la chose donne: car alors il n'y aurait pas de propriété;... au reste personne, sans doute, ne soutiendra que le propriétaire de la superficie ne soit pas aussi propriétaire du fond.... Il faut maintenir le principe du Code Civil, afin qu'on ne vienne pas ouvrir la propriété d'autrui et la ravager arbitrairement;... il faut que les intérêts du concessionaire et du propriétaire du sol soient balancés et conciliés, et que l'acte de concession les determine.

Nonostante la viva opposizione di alcuni membri del Consiglio di Stato, questo principio per cui conciliavasi il rispetto dovuto alla proprietà privata con la tutela del pubblico interesse, fu adottato ed informò le disposizioni della Legge del 21 aprile 1810, che anche oggigiorno regola in Francia la materia delle miniere.

Presso noi a questo riguardo è in vigore il Regio Editto del 30 giugno 1840. Esso nelle sue basi si diparte dal sistema difeso da Napoleone, e si accosta alle idee di Mirabeau.

Nel proprietario del suolo, ossia della superficie, non è riconosciuto alcun diritto sulla miniera. Le ricerche e

gli scavi possono eseguirsi senza la sua adesione, ed anche contro il suo aperto rifiuto, purchè siavi una speciale autorizzazione rilasciata dall'Intendente della provincia. La proprietà della miniera si acquista mediante una concessione sovrana, a cui ha diritto di preferenza lo scopritore, ove riunisca tutte le altre condizioni che sono richieste. Dal giorno in cui una miniera è conceduta, quand'anche lo fosse al proprietario stesso del suolo, si considera distinta da quella della superficie e come una nuova proprietà. Lo scopritore della miniera, quando non ottenga la concessione, ha diritto ad un premio. Ogni concessionario di miniere deve pagare alle Finanze l'annuo canone del 3 per 0[0 sul valore del materiale greggio, vale a dire prima che sia spedito alla fonderia per esservi fuso. Il proprietario della superficie non ha diritto ad alcuna cosa: solo può pretendere risarcimento dei danni cagionatigli, ed allorchè l'occupazione del terreno lo priva dei prodotti oltre un anno, o per fatto degli intrapresi lavori il terreno non fosse più proprio alla coltura, può volere il concessionario ne faccia l'acquisto.

Queste disposizioni fanno conoscere che secondo il R. Editto del 30 giugno 1840, le miniere sono riputate proprietà demaniali.

Tale del resto è la legislazione di quasi tutti i popoli.

IX.

Ci rimane a fare tre osservazioni sul testo dell'articolo 29 dello Statuto ed abbiamo finito; giacchè non dobbiamo parlare della legge del 1839, intorno alle espropriazioni per causa di pubblica utilità, la cui esposizione e commento sono affidati al chiarissimo professore di Diritto Amministrativo.

L'articolo 29 dice che la espropriazione potrà aver luogo per causa *d'interesse pubblico.*

Queste parole non devono intendersi unicamente del-

l'interesse dello Stato, considerato come tale, cioè di un interesse direttamente generale; di guisa che l'espropriazione non possa aver luogo, se la cosa espropriata non passa nella mano dello Stato medesimo; basta, per lo contrario, che siavi l'interesse di una certa aggregazione di cittadini, a cagion d'esempio di una comunità; giacchè anche in questo caso l'interesse non è privato ma pubblico.

Soggiunge il suddetto articolo che questo interesse pubblico deve essere *legalmente accertato;* ciò significa essere necessaria una legge; ma conviene avvertire, che laddove il legislatore avesse stabiliti i casi in cui può farsi luogo all'espropriazione, basterebbe che l'utilità pubblica fosse constatata nei modi e colle forme prescritte, senza che fosse bisogno di una legge apposita ogni qualvolta venisse il caso di una espropriazione.

Finalmente è sancito che la espropriazione avrà luogo mediante *una giusta indennità.* Così il sacrificio della proprietà non è intero e gratuito. Questa indennità è la conseguenza del principio di egualità nella ripartizione delle imposte e dei carichi. Egli è manifesto che questa egualità non sarebbe osservata, se un solo od alcuni fossero sottoposti a'sacrifici, per cui gli altri non avessero a contribuire.

Tutte le altre costituzioni non si contentano di dare all'indennità la qualificazione di *giusta;* aggiungono ancora quella di *previa*, e così porta anche l'art. 441 del nostro Cod. Civile. Credo però che questa omissione nello Statuto riesca indifferentissima, imperocchè esso è spiegato e completato dalla legge civile, e per altra parte l'indennità rigorosamente non potrebbe esser giusta se non fosse *previa*, esigendo la giustizia che il cittadino non debba abbandonare la sua proprietà, se non ha in sue mani il correspettivo che la rappresenta.

LEZIONE VI.

Diritto di riunione e petizione

Nell' odierna lezione parleremo del Diritto di riunione e di petizione, consacrati l'uno e l'altro dalla nostra legge fondamentale.

Questi due diritti sono affini tra loro; anzi sovente, nel loro esercizio, il secondo è il risultato del primo. Non abbiamo quindi creduto di doverli disgiungere.

I.

Cominciamo dal Diritto di riunione.

L'art. 32 dello Statuto è concepito nei seguenti termini: — *È riconosciuto il diritto di radunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.* — Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

II.

Il principio di ogni Costituzione fondata sulla libertà, consiste nell' accordare ad ogni cittadino l' uso di tutte le

facoltà naturali, alla sola condizione di non attentare nè all'ordine pubblico, nè ai diritti degli altri cittadini.

La conseguenza necessaria di questo principio, quella si è di rigettare tutte quante le misure preventive, il cui effetto sarebbe di ristringere l' uso di cosiffatte facoltà, sotto il pretesto dell'abuso che se ne potrebbe fare. La legge deve limitarsi a reprimere questo abuso. Così la censura che frappone ostacoli alla manifestazione del pensiero, è sbandita da ogni costituzione libera; ma se taluno, abusando della libertà di scrivere, offenda l'onore di un cittadino, o provochi ad azioni delittuose, la legge è là per punirlo.

La facoltà di riunirsi, di mettere in comune i pensieri, gli studii, il lavoro, i piaceri medesimi è uno fra quei diritti naturali di cui il potere sociale può castigare gli eccessi, non interdir l'esercizio. Forse non ve ne ha altro più essenziale e più prezioso per l'uomo, giacchè lo spirito di associazione nasce con lui; sia effetto della sua organizzazione, sia sentimento della sua individuale debolezza, egli tende sempre a mettersi in comunicazione coi propri simili. — Dopo avere mediante le aggregazioni generali formate le società politiche, forma ancora in seno delle medesime una moltitudine di altre società particolari; ei si associa per l' istruzione, per la beneficenza, pel divertimento. — Tutto nel mondo è società, unione, combinazione di sforzi, di lavoro, di idee.

Lo spirito di associazione, ne conveniamo di buon grado, può come ogni altra facoltà avere i suoi abusi e i suoi pericoli. I suoi abusi. — Quando nello Stato sorga una associazione dal medesimo indipendente, un corpo eterogeneo nel seno di un altro corpo, vivente di una vita diversa, animato da uno spirito suo proprio, operante non già nella direzione dell'interesse generale, ma in quella di un interesse particolare. Ha i suoi pericoli. — Quando in una riunione si commettono, o si preparano atti criminosi. Così, quel corpo che avesse un'organizzazione separata da

quella dello Stato, della proprietà a titolo comune, una gerarchia ed una legislazione a se, che comunicasse con altri corpi esistenti all'estero, che riconoscesse un corpo straniero, e per obbedirlo declinasse le leggi del suo paese; questo corpo del sicuro non potrebbe essere tollerato. Così un'associazione che all'ombra del secreto eccitasse all'assassinio, preparasse la guerra civile, o tramasse di abbattere la Costituzione dello Stato, dovrebbe essere prontamente ed energicamente repressa.

Senza dubbio l'autorità deve trovare nella legislazione una difesa contro siffatti pericoli, che è in obbligo di allontanare. Ma a questo punto si arresta la sua azione legittima. Che ella invigili, che ella denunzi ai tribunali i delitti che nascono o si meditano nelle riunioni dei cittadini. Ecco il suo diritto incontestabile e sacro. Che sia interdetta la clandestinità, che il Magistrato sia prevenuto; se si commette qualche delitto, che l'autore sia tosto accusato e punito. Ma che l'autorità proibisca ai cittadini di riunirsi quando lo vogliono, che perseguiti le riunioni come riunioni, che imponga la necessità di una autorizzazione arbitrária, che possa subordinare questa autorizzazione alle condizioni che stima, ecco l'uomo nel dispotismo, ecco ciò che non è compatibile col regime costituzionale.

III.

Ma non basta; le restrizioni fatte alla libertà delle riunioni dei cittadini, tenderebbero a distruggere il sistema rappresentativo ammesso dal nostro Statuto.

E per vero, in ogni Costituzione rappresentativa l'equilibrio sociale non si mantiene che per l'azione e reazione continua del potere sull'elemento popolare, e dell'elemento popolare sopra il potere. Ma come mai questo equilibrio, questa reciprocità di azione potranno sussistere tra il potere che agisce con tutta l'intensità delle sue forze, dirigendo in un senso uniforme tutti gli innumerevoli suoi

mezzi d'influenza, ed individui isolati, tanto deboli in faccia a lui? Egli è soltanto nella loro unione, nel loro concerto, che troveranno la forza necessaria onde opporsi ad un ascendente così formidabile, onde difendere i diritti accordati dalla Costituzione, onde impedire al potere di invaderli, come porta il suo naturale istinto, e di convertire le istituzioni popolari in altrettanti istrumenti di oppressione.

Tolgo ad esempio l'operazione fondamentale del regime rappresentativo, le elezioni. — Ognuno sente quanto sia indispensabile la loro indipendenza. Ove le elezioni seguissero a beneplacito del potere, la Costituzione diverrebbe illusoria; una Camera composta di candidati del potere non potrebbe essergli argine o freno. Altro non sarebbe che un dispotismo più forte, perchè la sua base sarebbe più larga. Frattanto il potere che tende naturalmente a divenire sempre più forte cercherà di esercitare una grande influenza sulle elezioni; e con quai mezzi viene alla lotta? Uno è il suo pensiero, la sua azione concentrata. Alla sua voce, ad un suo cenno, infiniti agenti combinano i loro sforzi. Depositario della pubblica ricchezza, può corrompere; direttore della forza pubblica, può intimorire; dispensatore degli impieghi e delle grazie può sedurre.

Dall'altra parte che vediam noi?

Cittadini diffusi senza credito, senza ricchezze, senza potere; non hanno pensioni da assegnare, non onori da distribuire.

Che faranno essi? Andranno a deporre nell'urna elettorale i solitari lor voti? L'autorità che ha fatto correre istruzioni uniformi, che farà muovere unite le sue falangi, si riderà di tutte le opposizioni individuali, e assicurerà ai suoi candidati una inevitabile maggioranza. Si concerteranno eglino per riunire i loro voti sovra candidati che abbiano meritata la loro fiducia? Ma bisogna parlarsi; e per parlarsi, bisogna raccogliersi insieme. Or se per adunarsi fosse necessaria l'autorizzazione del potere, chi non

vede tosto la conseguenza? Esso diverrebbe giudice nella propria causa, esso detterebbe le condizioni della lotta a cui s'incammina. Per guisa che, trattandosi di una riunione di elettori, per esser logico dovrebbe autorizzarla a patto che non si parlasse nè punto nè poco di elezioni. Potrei moltiplicare gli esempii. Potrei mostrarvi i deputati costretti a riunirsi onde illuminarsi a vicenda, e stabilire il loro piano di condotta; potrei parlarvi del Diritto di petizione, il cui esercizio richiede spesso che si ravvicinino tutti coloro che hanno il medesimo interesse, ma per riassumere tutto il mio concetto in una parola, vi dirò che proibire le riuuioni dei cittadini, egli è lo stesso che rendere impossibile l'*opposizione.*

Ora che cosa è mai l'*opposizione?*

È una condizione essenziale, necessaria del governo rappresentativo.

Due principii contrari sono incessantemente a fronte nel corpo sociale, e dal loro contrasto, fino a tanto che rimangono in equilibrio, nasce il regolare andamento, e l'armonia della macchina politica. L'uno è quella forza centrale che i cittadini hanno confidata ad uno o più capi, onde serva alla società per vincolo e per principio di azione. È ciò che si chiama il *governo.* L'altra è quella forza di resistenza che tende a difendere i diritti individuali contro gli abusi possibili del potere.

È ciò che si chiama l'*opposizione.*

Il primo rappresenta l'interesse sociale; il secondo rappresenta la massa degli interessi privati. Tutti e due tendono costantemente a dilatarsi; l'uno crede non aver mai abbastanza di energia, l'altro abbastanza di sicurezza. Ma tutti e due si vengono vicendevolmente moderando. Il potere se non fosse trattenuto dall'opposizione, finirebbe nella tirannide; l'opposizione se non incontrasse ostacoli nel potere, condurrebbe facilmente all'anarchia. — Così ognun di essi serve di barriera all'altro; e finchè la loro forza è presso a poco eguale, l'ordine sociale si conserva;

ma se il potere rompe le garanzie costituzionali, o l'opposizione giunge ad atterrare il potere, la società va in dissoluzione.

L'opposizione costituzionale (Dio ci guardi da ogni altra) non è dunque e non può essere cagion di disordini, come pretesero alcuni osservatori superficiali, o come predicarono e predicano i servili adulatori del potere. Essa per l'opposto è un elemento necessario dell'ordine. Ma come mai l'associazione potrebbe esistere se l'autorità onnipotente contro degli individui, non trovasse nel concorso dei cittadini per la difesa dei loro diritti quel freno che la trattiene sul pendìo del dispotismo? Se lo spirito pubblico non presentasse un salutare contrappeso? Ma in qual modo questo spirito pubblico si formerà egli, se la facoltà di riunirsi viene interdetta, o se, ciò che torna lo stesso, si fa dipendere da condizioni lasciate all'arbitrio della autorità? Chi non vede che allora l'opposizione più non sussiste, che le guarentigie sociali non riposano più sovra alcuna base, mentre il principio che tende a mantenerle e difenderle, si trova in balìa del principio che tende ad impugnarle? Un governo, dove l'opposizione sia impossibile, non può essere che un governo dispotico.

Tali sono, o Signori, le grandi considerazioni che suggerirono l'art. 32 del nostro Statuto.

IV.

Nel nostro Codice Penale sotto il titolo iscritto.— *Delle adunanze illecite* — all'art. 483 si stabilisce: *Essere vietata qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui scopo sia di riunirsi tutti i giorni, od a giorno determinato per occuparsi senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti sieno religiosi, sieno letterari, sieno politici od altri, se non è formata con permesso dell'autorità legittima, e sieno osservate le condizioni da questa imposte.* — Questo articolo che corrisponde al-

l'art. 291 del Codice Penale francese, è tuttavia in vigore nonostante l'art. 32 dello Statuto? In Francia, la Corte di Cassazione giudicò costantemente che il suddetto art. 291 non era abrogato dalla Carta, sebbene si riconoscesse inapplicabile alle riunioni aventi per oggetto l'esercizio di un diritto costituzionale. Deve però notarsi che la Carta francese non autorizzava espressamente il Diritto di riunione. Invece nel Belgio, ove osservavasi il Codice Penale francese, si tiene per certo che l'art. 291 rimase abolito dalla Costituzione del 1830, il cui art. 19 contiene in sostanza la stessa disposizione che è scritta nell'art. 32 del nostro Statuto. E questa sentenza parmi verissima. Del resto non devesi pretermettere che in ogni ipotesi l'art. 483 del nostro Codice Penale, parlando unicamente di *associazioni organizzate* in corpo, non potrebbe mai applicarsi alle semplici riunioni o adunanze; stante sotto il nome di *associazione organizzata in corpo* s'intende un essere collettivo e morale, godente di una vita comune, di una comune volontà, e tendente con un'azione comune ad un comune scopo, mediante un vincolo che ne unisce tutti i membri sotto di certi capi. È da desiderarsi che su questa materia emani una legge, la quale fissi norme precise e tolga i dubbi, prevenendo così ogni abuso; imperciocchè se il Diritto di riunione vuole essere in ogni modo favorito, non si deve dall'altro canto permettere che certe pericolose società vengano a turbare lo Stato.

V.

La seconda parte dell'art. 32, contiene una eccezione alla prima, che assicura ai cittadini il Diritto di riunirsi. — *Questa disposizione*, ivi è detto, *non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.* — E cosiffatta eccezione è fondata su motivi giustissimi. I soli popoli che fecero grandi progressi nello spirito e nei

costumi della libertà, possono ammettere come mezzo di sviluppo morale e di maturar l'opinione, le assemblee popolari disputanti intorno a materie politiche. Una tale prerogativa è riservata sopratutto a quelli, presso cui l'amore della Costituzione e il rispetto alle leggi si resero universali; a quelli che temono una rivoluzione tanto quanto potrebbe temerla il governo medesimo. Tutte queste condizioni si trovano riunite nell' Inghilterra; ed è perciò che l'Inghilterra ha potuto lasciare che si svolgesse un organo democratico ignoto in tutte le altre monarchie costituzionali. Colà, ogniqualvolta una grande questione politica agita la Nazione, si domanda allo Sceriffo che convochi l'assemblea della contea, e dove egli si rifiutasse nulladimeno l'assemblea si forma sulla pubblica piazza. Tutti gli abitanti giungono indistintamente, liberamente a questa assemblea: se ne son viste di quelle ove erano concorse ben trentamila persone. Una ringhiera s'innalza sopra un palco, o sopra un carro; un presidente vi prende posto; gli oratori si succedono, e tutte le questioni fondamentali dell'ordine sociale sono trattate colla massima libertà. L'eloquenza popolare di Demostene calda, veemente, spiritosa, e vibrata, ma sempre proporzionata all'intelligenza della moltitudine tuona ancora in quei *meetings*. Indi questa assemblea alla maggiorità, alzando le mani approva o rigetta le risoluzioni che le vengono preparate, ovvero sottoscrive una petizione da presentarsi all'una o all'altra Camera; dopo di che tranquillamente si separa e si disperde.

In generale nelle critiche circostanze in cui si è trovata la nazione inglese, usò del Diritto indefinito di associazione consacrato dalle sue consuetudini. Egli è in conseguenza di questo diritto, che nel 1804 quattrocentomila uomini si riunirono spontaneamente e in armi (perchè ogni Inglese può portar armi) onde opporsi all'invasione che Bonaparte minacciava contro dell'Inghilterra: e nel 1780, durante la prima guerra d'America, i volontari d'Irlanda riuniti in numero di ottantamila al seguito del Diritto d'as-

sociazione, preservarono la patria da un'altra invasione francese; e si fu allora, che questi medesimi volontari incominciarono con successo la rigenerazione delle libertà Irlandesi. Ma nessuna altra Nazione potrebbe sopportare un'azione popolare così immediata. Ogni altro governo, che permettesse un'assemblea di più migliaia di persone deliberanti sulla pubblica piazza, intorno a questioni politiche, correrebbe rischio di essere rovesciato o di far nascere la guerra civile.

« Il y a tel pays, dice il Sig. Cherbuliez, où le moin-
« dre avocat, montant sur une borne en pleine rue, et
« haranguant de là les passans, occasionnerait une émeute;
« peut-être une révolution. Comment introduire la liberté
« d'association chez un peuple si peu familiarisé avec
« l'usage qu'il en doit faire? Ce serait placer un flambeau
« allumé sur un amas de matières inflammables ».

Ho detto poco fa che sarebbe necessario fare una legge sulle riunioni: ma questa non è opera facile e vuol molto giudizio. Siamo avvezzi a vedere in certi paesi che i legislatori dopo avere liberamente riconosciuto nella Costituzione un diritto fondamentale, limitano, circoscrivono, ritagliano il principio per modo che non resta più nulla. In questa materia bisogna imparar dagli Inglesi, i quali seppero sciogliere il gran problema di dare all'autorità tanto potere che basti a reprimere i disordini senza render illusorio il diritto.

VI.

Il Diritto di petizione è anch'esso una prerogativa dei paesi liberi: è una specie di iniziativa indiretta per obbligare le Camere ad occuparsi di una materia che si vuole sottoporre alle loro deliberazioni. Dico *obbligare*, perchè il Diritto di petizione non consiste soltanto nel domandare che si tolga un abuso, e si adotti una via di progresso.

Inteso così, si confonderebbe coll'altro di pubblicare le proposte opinioni; ma sostanzialmente è il diritto di esigere che la petizione sia ricevuta ed esaminata, e di conoscere i motivi per cui venisse respinta. Così ogni querela, ogni proposizione di riforma è sicura di passare sotto gli occhi dei legislatori. Qualunque ne sia la forma, una petizione deve essere ammessa e giudicata. Il Diritto di petizione che fu sanzionato dallo Statuto, come garanzia, non può andar soggetto a misure preventive, come non può andarvi soggetta la stampa, di cui è il complemento.

L'art. 57 dello Statuto, mentre consacra il Diritto di petizione indica il modo con cui si debba procedere intorno alle petizioni che fossero presentate alle Camere. — *Ognuno che sia maggiore di età,* dice questo articolo, *ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.* — Qui sorge una questione importantissima. Dopo che una petizione fu mandata dal ministro competente, l'ufficio della Camera è terminato? Ovvero ella ha diritto di chiedere al ministro che cosa sia avvenuto di quella petizione, quale risoluzione sia stata presa?

Siffatta questione non è nuova: fu agitata in Francia nel 1817, ed eccovi i motivi delle due diverse opinioni che io desumo per la negativa da un rapporto del Sig. Courvoisier, e per l'affermativa da un articolo di Beniamino Constant.

Il grande vantaggio delle petizioni, diceva Courvoisier, si è la loro pubblicità. Dall'alto della ringhiera parlamentaria mandano una voce che risuona in ogni angolo dello Stato: i ministri sono naturalmente disposti a riparar l'ingiustizia; e non hanno verun motivo per proteggere i pubblici funzionari contro a reclami che si ravvisino giusti e fondati. Se la Costituzione ammette il Diritto di petizione,

lo ammette soltanto nell' interesse generale della Nazione. D'altronde con qual diritto le Camere potrebbero esigere una risposta dal ministro a cui mandarono la petizione? Il Potere Legislativo non può entrare nella sfera dell'Esecutivo: secondo lo Statuto il ministro, salva la sua responsabilità, è libero di far ciò che crede. A qual pro dunque costringerlo a spiegazioni, il cui minor male sarebbe un'inutile perdita di tempo!

Alla ringhiera, rispondeva Constant non si leggono le petizioni, ciò che si legge è una succinta relazione, la quale per lo più non contiene che l'avviso del relatore. A che dunque si parla di pubblicità? Quanto alla naturale disposizione dei ministri a riparare i torti dei pubblici funzionari, io, soggiunge il grande Pubblicista, non vorrei dubitarne; ma pur troppo si hanno esempii del contrario. Si dice che le petizioni vengono ammesse soltanto in vista dell' interesse generale. E sia pure, ei ripiglia; ma non è forse nell' interesse generale che gl' interessi privati sieno difesi dall' arbitrio e dalla prepotenza? Se a ciò non si estendesse, che cosa sarebbe mai questo interesse generale di cui tanto si parla. Una astrazione chimerica. E relativamente al diritto nelle Camere di chiedere al ministro una risposta sulla petizione che gli venne trasmessa si spiega in questi termini. — Il me semble qu'ici toutes les idées sont confondues. Le but d'une pétition, en redressement d'une injustice, est d'obtenir la réparation. La Chambre, ayant le droit d'accuser les ministres, pourrait partir d'une pétition qui dévoilerait quelque acte excusable, pour exercer ce droit. Quand elle demande aux ministres des explications; que fait-elle? Elle agit avec prudence; avant d'accuser, elle veut savoir si l'accusation doit avoir lieu. Mais elle n'agit point officieusement et comme vis-avis d'une autorité superiéure qu'elle sollicite. Elle agit officiellement comme un juge qui interroge ceux qui peuvent être soumis à sa jurisdiction. Le ministre interrogé peut refuser les renseignemens qu'on lui demande, comme tout

homme supçonné peut refuser de repondre. Mais alors le ministre court les risques de son refus. Pour le juger impartialment, le Chambre voudra l'entendre. Ce n'est point une prétention que depasse les bornes de sa compétence. C'est le commencement legal, et legitime de l'exercice de son droit.

Ce principe est si vrai, que si l'on renverse la proposition l'on verra que tout autre système conduit à l'absurde et le pétitionnaire, qui se dit arrêté arbitrairement par l'ordre d'un ministre, s'adressera à la Chambre des deputés. Si la Chambre ne demande pas des renseignemens il est clair qu'elle prononce sans connaissance de cause, soit qu'elle appuye ou qu'elle rejette la pétition. Car elle décide, ou contre le ministre, ou contre le pétitionnaire, et dans les deux cas, c'est un jugement qu'elle porte sans avoir entendu les deux parties.

Quanto a me, o Signori, io adotto pienamente e col più intimo convincimento l'opinione di Beniamino Constant. Essa è la più razionale perchè tende a far sì che il Diritto di petizione nel suo risultato significhi qualche cosa: e sarebbe inutile se il corpo a cui la petizione si dirige, nulla, affatto nulla potesse fare a pro del petente che pur trovi assistito dalla ragione, nemmeno sapere se ragione gli sia stata fatta. In questo sistema per aver giustizia meglio è raccomandarsi alla stampa, che ricorrere alle Camere. Assalito vigorosamente dalla stampa e posto alla mercè della pubblica opinione il ministero deve pensare al rimedio se ha torto, alla difesa, alla discolpa se crede di essere dal lato della ragione. Allora si conosce, come e perchè ha agito; è data piena soddisfazione a chi si lagna, e al pubblico che è chiamato a giudicare. Ma in questo sistema la petizione a che serve? è una voce di dolore che pochi ascoltano, a cui nessuno prende interesse, è un'accusa che si rinvia all'accusato perchè ne giudichi ei solo.

VII.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. — Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo. — Così disponeva l'art. 58 dello Statuto.

La prima parte di questo articolo è copiata dalle Costituzioni Francesi del 1814 e del 1830, le quali a loro volta lo desunsero da leggi anteriori. Ognuno ne conosce i motivi. Ci narra la storia che le prime assemblee della Francia moderna tolleravano che deputazioni numerose, e talvolta armate si presentassero al loro cospetto, recitassero lunghe arringhe, e poi sfilassero innanzi ai deputati. È noto che il 20 giugno 1792 ottomila uomini armati passarono in mezzo alle assemblee legislative prima di recarsi alle *Tuilleries* per domandare il congedo del ministero girondino, e la formazione di un campo di ventimila uomini. L'assemblea ordinò bene all'indomani che siffatti scandali non avessero a rinnovarsi in futuro; ma si era preso il malvezzo, e la Convenzione succeduta poco dopo alle assemblee legislative vide più volte irrompere nel suo recinto una moltitudine armata e furiosa. Sono memorabili nei suoi fasti le giornate del 31 maggio e 2 giugno 1793, del 1. pratile anno terzo che ebbero a risultato la proscrizione di una parte della rappresentanza nazionale. Egli è manifestissimo che la facoltà accordata ai cittadini di assistere alle discussioni legislative non già come testimoni silenziosi, ma come attori, e di turbare le deliberazioni con discorsi provocanti o minacciosi nuocerebbe alla libertà delle assemblee. Fu quindi ottimo consiglio interdirla come sono a buon diritto interdetti gli applausi, e le disapprovazioni delle gallerie.

Che vuol significare la proibizione di presentar petizioni in *nome collettivo?* è forse vietato che più individui possano sottoscrivere una petizione ove si tratti di cosa in

cui abbian l'interesse medesimo? Non già l'espressione, in *nome collettivo* esclude questa importanza: in *nome collettivo* non vuol dire *unitamente insieme;* ma accenna all'idea d'un corpo, di un ente morale: E ciò fu ben dimostrato dal Sig. Daunou il quale diceva a questo proposito. — Sans doute, il serait extrêmement dangereux que des pétitionnaires pussent parler au nom de la société entiére, ou se presenter eux-mêmes comme une portion determinée de la population. Ces formes tendraient à ériger les voeux personnels en votes politiques, les pétitions en suffrages, et à substituer l'anarchie démocratique au système répresantif. Mais en aucun temps on n'a contesté à plusieurs citoyens qu'ont un même intérêt, qui veulent exprimer un même voeux, la faculté de réunir leurs signatures, et quarantemille pétitions ne cessent pas d'être individuelles pour se trouver comprises au moins de cent ou deux cent piéces. Ni cette réunion, ni même ces nombres n'ajoutent et ne retranchent rien à la valeur intrinsique de ces demandes; l'autorité à la quelle elles sont adressée en demeure l'unique juge.

Nella ventura lezione spiegheremo gli articoli 71 e 72 dello Statuto quelli garantiscono altri due rilevantissimi diritti dei cittadini, cioè: 1. Quello di non essere distolti dai propri giudici naturali; 2. La pubblicità dei giudizii così criminali come civili.

LEZIONE VII.

Diritto di non essere distolti dai suoi giudici naturali, e della pubblicità dei giudizii sì civili che criminali

I.

Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie. Così dispone l'art. 71 dello Statuto.

Questo Diritto costituisce una delle maggiori garanzie per la libertà e la giustizia. Nella Magna Carta, che i baroni Inglesi fecero sottoscrivere al loro re Giovanni Senza Terra nel 1215, si leggeva all'articolo 29: — Noi dichiariamo che non attenteremo nè alla persona, nè alla libertà di alcuno che non sia stato legalmente giudicato da' suoi pari. — È molto difficile che i giudici, a cui fu dato straordinariamente l'incarico di decidere intorno alla sorte di uno o più individui, si credano autorizzati ad assolverli. Epperò le condanne pronunciate dalle commissioni sono sempre sospette. Francesco I visitando l'Abbazia di Marcoussy si arrestò dinanzi alla tomba del fondatore Giovanni di Montaigu, e compianse la sorte di questo ministro di Carlo V, il quale diceva egli: Avait été condamné à mort *par justice.* — Vous vous trompez, sire, gli rispose uno di quei mo-

naci, ce fut *par commissaires.* — Quel monaco doveva essere un filosofo.

Sotto il nome di giudici naturali, da cui nessun cittadino può essere distolto, si intendono quelli che per una disposizione generale sono assegnati dalla legge. Quindi la parola *naturali* è qui sinonima di *legali* o *legittimi.* Sotto l'antico regime il re, come fonte di ogni giustizia, o sovrano legislatore, avea facoltà di creare commissioni, o come allora dicevasi delegazioni, vale a dire tribunali destinati a giudicare di una specie di cause, ovvero attribuire ad un tribunale esistente la cognizione di affari, che sarebbe stata devoluta ad un altro, secondo le regole ordinarie di competenza. E ciò operavasi in virtù del Diritto che si chiamava di *evocazione.* Cosiffatti abusi non possono più aver luogo sotto lo Statuto, e non vi ha dubbio che dopo la sua pubblicazione cessarono *ipso jure*, siccome incompatibili col medesimo, le commissioni o delegazioni che esistevano, e le materie tolte alla giurisdizione dei giudici naturali senz' altro vi ritornarono.

Il divieto scritto nell' art. 71 non è indirizzato soltanto al potere esecutivo, cioè al governo, ma ben anche al potere legislativo. Lo Statuto proscrive formalmente la retroattività delle leggi in materia di competenza. Il concorso medesimo di tutti i poteri dello Stato, non potrebbe sottrarre un cittadino ai giudici che le leggi esistenti gli accordano, e tramandarlo innanzi ad un tribunale straordinario, creato dopo che avvenne il fatto per cui si vuole procedere. È questa, dice Beniamino Constant, una verità importantissima a ritenersi. Fino a tantochè i poteri creati da una Costituzione, crederanno che basti il loro concorso a legittimare la soppressione delle garanzie giudiziarie, assicurate da questa Costituzione ai cittadini, essa non sarà che un'illusione, una sua larva.

Vi sono certi atti che nulla può sanzionare; vi sono certi oggetti sui quali il legislatore non ha diritto di far leggi. La volontà d' un intiero popolo non può render giusto

quello che è ingiusto di sua natura, e i rappresentanti di una Nazione non possono fare ciò che la Nazione stessa non avrebbe diritto di fare.

E certamente, una Nazione dopo aver promesso indistintamente a ciascheduno dei suoi membri, che non sarebbero giudicati se non dalle giurisdizioni, e secondo le forme stabilite prima che commettessero un delitto, non ha diritto di privarlo del beneficio di queste promesse. Negare cosiffatta proposizione, sarebbe legittimare i massacri popolari. Una moltitudine forsennata che trucidasse coloro, i quali le sono denunziati come colpevoli, altro in sostanza non fa che togliere loro la protezione delle forme. I legislatori di una Nazione, non sono autorizzati a commettere ciò che sarebbe il più orribile attentato della Nazione intera. La violazione delle forme prescritte, ordinata dai mandatarii del popolo, non è più legittima che se il popolo stesso l'avesse ordinata. È un assassinio per procura.

Questa proposizione è tanto chiara ed evidente, che non fu mai nella scienza soggetto di seria contestazione. Nulladimeno certi governi costituzionali, senza osare impugnarla di fronte, si studiarono di eluderla. Fu inventata una nuova posizione di cose che chiamossi *stato d'assedio.* Nessuno esercito straniero si è presentato alle frontiere; molto meno stringe d'assedio una città dello Stato: ma in questa città nacque un tumulto popolare, o si teme che sia vicino a nascervi. Ecco la città dichiarata in istato d'assedio: ecco i cittadini, implicati nel tumulto, sottratti ai tribunali ordinarii e tradotti innanzi ai consigli di guerra; perocchè dato lo stato d'assedio si ritiene che altro giudice non vi abbia fuorchè l'autorità militare.

È egli legittimo cosiffatto provvedimento, sotto l'impero di costituzioni che non contemplano il caso a cui s'intende di provvedere?

La Costituzione dello Stato è di sua natura inviolabile. I poteri che essa ha creati, non possono nè alterarla, nè sospenderla. Non lo potrebbe il potere legislativo, e la ra-

gione ne è chiara. Ovunque esiste Costituzione scritta, il corpo dei rappresentanti non ha e non può avere altre facoltà legittime se non quelle che sono dalla stessa constituite e determinate. In conseguenza non può avere veruna autorità contro essa, a meno che non lo abbia espressamente incaricato di correggere o sospendere qualcheduna delle sue disposizioni. La Costituzione è un nulla, se non è la legge superiore a tutte le altre leggi. Dal momento che a queste sia dato sottrarsi al suo imperio, ristringerla, trasgredirla, sospenderla, essa diventa una menzogna. Fra tutte le leggi, essa soltanto sarebbe inefficace perchè nulla potrebbe contro le altre, che potrebbero tutto contro di lei. Così a ritroso del buon senso, l'ordine costituzionale trovcrebbesi subordinato al legale, e la Costituzione non sussisterebbe più che per ricevere ingiurie e rendere più sensibili ai cittadini gli attentati da cui avea promesso difenderli. Nè punto mi muove l'esempio contrario d'Inghilterra; dappoichè in tralasciando qualunque altro riflesso, uopo è ricordare che presso gli Inglesi non è già la Costituzione che abbia creato il Parlamento, ma fu il Parlamento che creò la Costituzione, per la quale circostanza non si è mai fra loro dubitato, che esso oltre del legislativo, goda ancora del potere costituente. Ciò non potrebbe ragionevolmente asserirsi di un Parlamento, le cui attribuzioni sieno in una Costituzione scritta, definite. Parlare allora di onnipotenza parlamentaria, è il massimo e il più pericoloso degli assurdi. È lecito in Inghilterra ai Pubblicisti dire sul serio che il Parlamento può tutto, tranne cambiare una femmina in maschio, volendo in tal modo significare che l'autorità sua non si arresta, se non in faccia alla fisica impossibilità; ma chi si attentasse di applicare quel detto agli altri Parlamenti di Europa ecciterebbe del sicuro le risa.

Ciò che è disdetto al Potere Legislativo, il quale occupa a prima sede nella gerarchia dei poteri costituiti, sarà forse permesso all'Esecutivo? Non mai, o Signori. Ella è massima indubitata d'universo Diritto Costituzionale, ripetuta nel-

l' art. 6 del nostro Statuto che il Potere Esecutivo fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione della legge; ma non può sospenderne l'esecuzione, o dispensare dall'osservanza di essa. Come adunque potrebbe sospendere la legge fondamentale? Un governo costituzionale cessa di esistere, tostochè più non esiste la Costituzione; non esiste più tostochè fu violata. Il governo che la viola, lacera il proprio titolo a governare; da questo istante può ben sussistere in virtù della forza, non già in virtù della Costituzione.

Tuttavia sonovi alcuni i quali, senza negare la verità di questi principii, pensano che abbiano a patire eccezione in certi casi particolari e straordinari. Le leggi, si dice, devono cedere davanti alla necessità. Le circostanze eccezionali vogliono eccezionali misure, altrimenti perirebbe lo Stato.

L'unica conseguenza, che da siffatte considerazioni la scienza possa desumere questa si è, che la Costituzione per non essere imperfetta debba prevedere le crisi straordinarie in cui potrebbe la Nazione trovarsi, e con acconci modi provvedervi, non già che nel suo silenzio si debba violare la Costituzione per difenderla, che anzi questo è partito pieno di pericoli, e conducente tosto o tardi a rovina. Così sentenziava Niccolò Macchiavelli, uomo la cui autorità vale, appo me, molto più che quella dei moderni politici. Parlando egli del Dittatore presso i romani, si spiega in questi termini. — « E si vidde che 'l Dittatore, mentre chè fu dato « secondo gli ordini pubblici, e non per autorità propria, « fece sempre bene alla città. Perchè e' nuocono alle repub- « bliche i magistrati che si fanno, e l'autoritati che si danno « per vie istraordinarie; non quelle che vengono per vie « ordinarie ..... E veramente, infra gli altri ordini romani, « questo è uno che merita esser considerato, e connumerato « fra quelli che furono cagione della grandezza di tanto « imperio; perchè senza un simile ordine le città con diffi- « cultà usciranno degli accidenti istraordinari; perchè gli « ordini consueti nelle repubbliche hanno il moto tardo

« (non potendo alcuno consiglio, nè alcuno magistrato per
« sè stesso operare ogni cosa, ma avendo in molte cose bi-
« sogno l'uno dell'altro), e perchè nel raccozzare insieme
« questi voleri va tempo, sono i rimedi loro pericolosissimi,
« quando egli hanno a rimediare a una cosa che non aspetti
« tempo. E però le repubbliche debbono intra' loro ordini
« avere un simile modo...... Perchè quando in una repub-
« blica manca un simil modo, è necessario, o servando gli
« ordini rovinare, o per non rovinare rompergli. Ed in una
« repubblica non vorrebbe mai accader cosa, che coi modi
« estraordinari s'avesse a governare. Perchè, ancora che il
« modo istraordinario per allora facesse bene, nondimeno
« lo esempio fa male; perchè si mette una usanza di rom-
« pere gli ordini per bene, che poi sotto quel colore si rom-
« pono per male. Talchè mai fia perfetta una repubblica,
« se con le leggi sue non ha provvisto a tutto, e ad ogni
« accidente posto il rimedio, e dato il modo a governarlo.
« E però, conchiudendo, dico che quelle repubbliche le
« quali negli urgenti pericoli non hanno rifugio o al Dit-
« tatore, o a simili autoritati, sempre ne' gravi accidenti
« rovineranno. »

Ecco un caso, in cui si è fatta applicazione di questi principii.

Nel 1832, sotto Luigi Filippo il governo francese pose in istato d'assedio la città e il dipartimento di Parigi. Si avevano leggi sullo stato d'assedio e fra le altre il Decreto del 24 dicembre 1811, ove all'articolo 103 è disposto che: — Les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires. — Il signor Geoffroy venne arrestato colle armi alla mano in una sommossa, e tradotto innanzi ad un consiglio di guerra che lo condannò alla pena capitale. Ricorse egli in Cassazione invocando l'art. 53 della Carta che corisponde all'art. 71 del nostro Statuto, e la Corte Suprema accolse le sue istanze con arresto del 29 giugno di quell'anno: — Attendu que cette disposition est inconciliable avec la texte comme avec l'esprit des art. précites de la

Charte; Que les conseils de guerre ne sont des tribunaux ordinaires que pour le jugement des crimes commis par des militaires, ou pars des individus qui leur sont assimilés par la loi; qu'ils deviennent des tribunaux extraordinaires lorsqu'ils etendent leur compétence sur les crimes au délits commis par des citoyens non militaires. — La Cour casse et annulle la procédure instruite contre le demander par devant ledit conseil, tout ce qui s'en est suivi, et notamment, lejugement de condamnation du 18 juin présent; — Et pour être procédé, conformément à la loi. — Le renvoie, en état de mandat de dépôt, pardevout l'un des juges d'instruction du tribunal de première instance de Paris ecc. — Qui fu nettamente e chiaramente stabilito, che la Carta disponendo non potersi alcuno distogliere dai suoi giudici naturali, aveva abrogata una legge anteriore per cui, durante lo stato d'assedio, le funzioni dei tribunali ordinarii doveano esercitarsi dai tribunali militari. Ciò mostra per identità di ragione che dovendosi fare una legge intorno allo stato d'assedio, il Potere Legislativo troverebbe nell'art. 71 dello Statuto un insormontabile ostacolo ad inserirvi una disposizione uguale all'art. 103 del Decreto dei 24 decembre 1811.

II.

Con ciò non vogliamo già dire che sia impedito al legislatore di sopprimere i tribunali esistenti, instituirne dei nuovi e cambiare le rispettive loro attribuzioni, provvedendo con una misura generale per tutti indistintamente i cittadini.

In questo caso accade un mutamento nella legge per cui ad un giudice naturale ed ordinario se ne sostituisce un altro egualmente ordinario e naturale. Qui non si offende verun diritto nè punto si viola l'art. 71 dello Statuto, il quale prendendo di mira i diritti individuali, vuole unicamente impedire che al giudice naturale in cui il cittadino deve aver confidenza, si surroghi un giudice straordinario che solo per esser tale deve incuter timore.

Per la stessa ragione una legge può decidere *a priori* che in certi determinati casi un tribunale sarà sostituito ad un altro; è d'uopo però che la legge sia anteriore al fatto che dà luogo alla evocazione, che ne stabilisca precisamente la causa, ed indichi il tribunale a cui si deve ricorrere. Senza questa condizione si ricadrebbe nell'arbitrario.

Si hanno nella legislazione esempii di siffatte disposizioni; come quando si stabilisce che dato l'impedimento di un giudice, o di un tribunale, si debba ricorrere al viciniore, o quando esiste connessità fra una causa che s'introduce ed un'altra già pendente innanzi ad altro tribunale, per cui si deve adire esclusivamente quest'ultimo.

III.

L'art. 73 dello Statuto dichiara che: *Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.*

Vediamo le ragioni di questo principio.

Due sono le cause per cui un giudice si diparte dalla disposizione della legge; non già in certi casi particolari ove il favore, la prevenzione, l'odio e l'interesse potrebbero suggerire sentenze inique, ma in generale, sicchè il legislatore debba provvedervi e sono l'imperizia, ovvero l'abuso d'autorità.

Incaricato di applicare una legge ai casi speciali che si presentano, un giudice può ingannarsi nella vera intenzione del legislatore; può credersi superiore ad esso, professare le proprie opinioni, ed attenersi a ciò che crede più utile, sostituendo così la sua volontà a quella del Sovrano. Sia ch'egli abbia male a proposito abbandonata la traccia che gli era prefissa, sia che abbia per avventura trovata una via più corta e più breve per giungere al medesimo scopo, egli ha sempre oltrepassato le sue attribuzioni, invaso le altrui. Non evvi alcun mezzo di correggere colui l'incapacità del quale dipende dal difetto di discernimento

o di cognizioni; non si può che mettere in luce la sua inettezza, e somministrarne prove così evidenti, che egli si persuada a spogliarsi volontariamente della sua dignità, o venga privato d'una funzione tanto importante e delicata.

Quanto poi a quelli la cui imperizia non dipende che dalla volontà, e da una biasimevole indolenza, o che per alterigia affettano un'indipendenza inopportuna, decidendo secondo il proprio capriccio, invece di obbedire alla legge, si richieggono disposizioni atte ad eccitare l'emulazione, l'ambizione se occorre, a reprimer l'audacia, e far sentire il ridicolo di una vanità presuntuosa.

In generale il mezzo più sicuro per corregger chi trascuri i suoi doveri, si è quello di metterlo incessantemente a fronte di coloro, a cui più gli preme di tener celata la sua condotta. La presenza del pubblico è un freno che pochi osano scuotere. Certuni che non guardano tanto pel minuto circa la moralità delle proprie azioni, sono tuttavia gelosissimi della loro riputazione; temono l'opinione generale e gli sguardi dei loro concittadini. Se il giudice si trova sempre alla presenza del pubblico, se vede gli occhi della Nazione intiera attenti ad esaminare i suoi andamenti, se sa che ognuna delle sue azioni può essere tradotta innanzi al tribunale formidabile ed incorruttibile delle opinioni, se non può ravvolgersi nel mistero, che nascende tutti i vizi o tutti i difetti, se deve render conto del modo con cui adempie il ministero che gli è affidato, vi è del sicuro men luogo a temere un abuso della sua autorità che quando, rinchiuso nel suo gabinetto, emana le decisioni a guisa di oracoli, i quali comandano l'obbedienza anzichè convincere e consigliare una ragionevole sommissione.

In ogni tempo il segreto fu il compagno indivisibile dell'arbitrio. Di questo prestigio non abbisogna il magistrato, il quale si uniforma alle regole che gli sono tracciate. La pubblicità della condotta è il più sicuro mallevadore che quelle regole saranno osservate. Si è dunque nella pubblicità che consiste il rimedio più naturale, ed infine il

più efficace per assicurare la subordinazione dell'ordine giudiziario alla legge.

IV.

La pubblicità, considerata come mezzo di procurare l'uniformità nei giudicati, è di due specie; l'una potrebbe chiamarsi esterna, l'altra interna. La prima è quella per cui si ammette la presenza del pubblico a tutte le udienze e sedute dei tribunali, a tutte le operazioni in cui l'autorità del giudice è richiesta; la seconda è quella che costringe il giudice ad esporre i motivi della sentenza.

È buono, è utile, è infine indispensabile, quando si vuole che la legge sia applicata nella stessa maniera in tutto il paese, che ogni individuo benchè non abbia alcun interesse nella causa di cui si tratta, possa assistervi, e far testimonianza che la legge fu puntualmente osservata quanto alle forme esterne che ella prescrive, che il giudice si mantenne nell'imparzialità almeno apparente, nei termini della moderazione e della decenza conveniente al suo ufficio. La presenza del pubblico tiene in rispetto colui, che altrimenti non temerebbe di manifestare le sue passioni. E un giudice che si lascerebbe trasportare dalla parzialità, dalla presunzione, dall'ira, che mostrerebbe impazienza o noia nell'esercizio delle sue funzioni, che entrerebbe in ciò che non lo concerne, ove fosse solo, od unicamente al cospetto delle parti, farà forza a se stesso, e si asterrà da ogni cosa che possa compromettere la sua dignità, od offuscare la sua riputazione, quando persone estranee sono presenti o possono sopraggiungere ad ogni momento della discussione. Le parti non possono richiamare al dovere il Magistrato, se pur volesse dipartirsene; obbligate di ricorrere alla sua autorità, devono tanto più paventarne il malcontento quanto più si appalesa indegno della carica che ricuopre. Coloro che esercitano la professione di difensori presso di un tribunale, hanno continuamente sotto gli occhi

le stesse persone, e finiscono per avvezzarsi ai loro modi, come i giudici si avvezzano alla sorveglianza loro. Una specie d'accordo, una tacita transazione fondata sul reciproco bisogno d'indulgenza li rende incapaci di esercitare con severità la censura sul Magistrato. Il pubblico solo che non si lascia a lungo allucinare da qualità effimere, che è indipendente, poichè si rinnova ad ogni causa e ad ogni istante, che non può essere sedotto nè da improvvida condiscendenza, nè da lusinghiere attenzioni, è un censore giusto, illuminato e imparziale, al cui sguardo ogni funzionario teme di esporre le mancanze della sua amministrazione.

Quel magistrato che, sia difetto di cognizioni, sia indolenza, si trova al disotto delle funzioni a cui fu chiamato, sente la propria incapacità; la idea di provare che egli è degno del suo posto, anima il suo coraggio; il timore del ridicolo lo spinge ad affrontare gli ostacoli, a tentare ogni mezzo onde perfezionare il suo ingegno. Se non arriva a potersi decidere col soccorso dei proprii lumi consulta persone più esperte; fa in somma ogni sforzo per nascondere la sua nullità. Che se non può riuscirvi, la intima convinzione della sua assoluta imperizia gli impone il dovere di lasciare un impiego, di cui vede non poter convenevolmente adempierne le funzioni.

Se persistesse ad occuparlo non potrebbe sfuggire alla costante osservazione del pubblico: il malcontento da lui eccitato, il disprezzo di cui sarebbe coperto, la generale indegnazione lo designerebbero alla autorità competente onde ne venisse rimosso.

Tali sono i vantaggi che produce la pubblicità delle udienze per rispetto ai magistrati; ma questa istituzione riesce anche sotto altri rapporti utilissima. Evvi una classe di uomini che si destina esclusivamente alla direzione degli affari contenziosi; classe la quale giova infinitamente all'amministrazione della giustizia, quando si tratti di persone probe ed intelligenti, ma che diviene pericolosa, se i difen-

sori servano tutte le passioni, e tutti i cavilli, se credono lecito tutto ciò che la legge non punisce, e se diventano gli instrumenti di ogni fraude per la speranza di una larga ricompensa. Gli avvocati, i procuratori possono efficacemente contribuire al buon andamento della cosa pubblica quando non si allontanano dalle vie dell'onore, e sdegnosamente ricusano di patrocinare le cause, in cui la malafede cerca di ravvolgersi sotto le parole del legislatore per eluderne l'intenzione. Qual miglior mezzo di costringerli a non praticare che la parte onorevole della loro professione, fuor quella di chiamare il pubblico ad essere testimonio delle loro discussioni, a giudicare dei loro talenti e delle loro probità, a riconoscer quelli che hanno maggior diritto all'universale estimazione, a notar quelli che non arrossiscono di prostituire il loro nobile ministero? L'emulazione aguzza e forma gl'ingegni; fece sorgere quei genii che hanno illustrato l'ordine insigne a cui ci onoriamo di appartenere. Essa accresce l'applicazione e lo studio, e creò quei profondi giureconsulti che fanno epoca negli annali della scienza. In nessuna parte il fòro fu mai così rispettabile e così rispettato, come nei paesi in cui il pubblico è ammesso a giudicarlo dai fatti.

V.

Vi è una altra specie di pubblicità non meno indispensabile che la ammissione del pubblico alle udienze dei tribunali, e che abbiamo indicata col nome di pubblicità interna. Essa consiste nell'obbligare il giudice ad enunciare nella sua sentenza i motivi da cui fu determinato, e il testo della legge che ha creduto applicabile.

Le stesse ragioni, che sotto altri rapporti consigliano la pubblicità delle udienze, militano in favore della necessità di motivar la sentenza. La Nazione apprende meglio a conoscere ed apprezzare le leggi, quando ad ogni occasione che si presenta di applicarle, il magistrato rende conto dei

motivi di questa applicazione. Si rispettano maggiormente le sentenze che evidentemente dimostrano, essere stata la causa esaminata colla dovuta attenzione ed escludono che il tribunale sia stato mosso dal capriccio o dal favore. Il giudice che adempie le obbligazioni del suo ufficio, e non eccede i limiti della propria autorità, ama di render ragione delle sue decisioni; sicuro di meritare l'approvazione di coloro che esaminano le cose con imparzialità, di convincere, chi dubitasse del suo sapere o della sua lealtà, e di confondere chi osasse incolparlo, trova nello sviluppo dei motivi che determinarono il suo giudizio una onorevole ricompensa, una giustificazione completa.

Per altra parte la necessità di allegare il testo della legge, e di motivar le sentenze impone ai giudici la obbligazione di studiare e spiegare quel testo, ed è questa una considerazione gravissima in favore di siffatta istituzione. Non solo queste spiegazioni servono a fissare ciò che può essere dubbioso, a sopperire a ciò che è difettoso, a conciliare ciò che sembra contradittorio, e conseguentemente a completare il sistema della legislazione e della giurisprudenza, ma giovano ancora ad illuminare il legislatore intorno ai difetti ed alle lacune della legge. Senzachè l'autorità legislativa abbia bisogno di essere interpellata dal giudice, senzachè si richieda il di lei intervento, senza verun mezzo straordinario, e quindi pericoloso, il sovrano conosce l'effetto della opinione generale sulle sue leggi, vede se sono applicate contro la sua intenzione, ravvisa le cause della divergenza tra l'effetto della legge, e il principio da cui fu dettata, finalmente nei motivi dei giudicati trova tutti i materiali necessari per correggere e perfezionare l'opera sua.

Bacone da Verulamio, Meyer e Feuerbach vorrebbero inoltre che ognuno dei giudici i quali concorrono ad una sentenza dovesse esprimere innanzi al pubblico il proprio voto, e addurne le ragioni. Nec decreta exeant cum silentio; dice il primo, (Aforisma 38), sed judices sententiæ suæ

rationes adducant, idque palam, atque astante corona; ut quod ipsa potestate sit liberum, fama tamen et existimatione sit circumscriptum. Il est d'autant plus nécéssaire, soggiunge il secondo, que la cité puisse connaître la part que chaque membre d'un tribunal a prise à la decision, qu'il n'est pas sans exemple, et l'expérience nous en a fuorni plus d'un, qu' à ceux mêmes qui ont concouru à faire rendre une sentence, qui l'ont decidée par leur vote, en rejettent la faute sur leurs collegues, et se disculpent eux mêmes dés qu'ils ont reconnu les vices du jugement, ou qu'ils leur sont demontrés par les personnes capables d'en juger le merite. Il ne faut d'ailleurs qu'avoir été membre d'un tribunal quelconque, pour être pleinement convaincu que plus d'un arrêt est rendu ou enlevé par des raisonnemens qu'on n'oserait prononcer en publique. — Queste idee mi sembrano fondatissime, e se si adottassero in pratica la giustizia non potrebbe che guadagnarvi.

VI.

La pubblicità non è richiesta soltanto per le udienze dei tribunali in materia civile; a più forte ragione si esige nei dibattimenti in materia criminale. La cosa è per se medesima evidente, e in questa parte l'articolo 72 dello Statuto non ha d'uopo di spiegazione. Devesi però notare, che questo articolo parlando di dibattimenti in materia criminale ci assicura, in un modo implicito bensì ma formale, una utilissima istituzione, e proscrive per sempre quel genere di processo che dicesi inquisitorio, e i cui sommi inconvenienti furono segnalati da tutti i criminalisti.

LEZIONE VIII.

Della Proprietà.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. (Art. 29 dello Statuto.)

I.

A chi sono dirette queste parole della legge fondamentale? Non certamente ai cittadini, onde a vicenda rispettino i beni che ognuno di loro possiede. Il Codice Civile, il Codice Penale e i tribunali eran là per impedire e reprimere ogni usurpazione; e dove alcuna ne fosse stata commessa, per condannare l'usurpatore alla pena e al risarcimento. Lo Statuto invece, si rivolge al Potere Legislativo, e traccia i limiti che non può oltrepassare. La proprietà dei cittadini è cosa sacra per esso, e deve scrupolosamente astenersi dal toccarla. Perchè questo solenne precetto? La ragione si trova nell'origine della proprietà, in una legge superiore, a cui i legislatori medesimi sono tenuti di obbedire.

II.

Ed invero, la proprietà è sacra perchè rappresenta il diritto della persona. Il primo atto del pensiero libero e

personale, è il primo atto di proprietà. Noi stessi siamo la nostra prima proprietà. Da questa proprietà dipendono tutte le altre, e la riflettono.

La proprietà non è altrimenti il risultato di una convenzione. Una convenzione può essere annullata da coloro che la consentiranno. Or come concepire, che tutti gli uomini insieme raccolti pattuir potessero che il nostro pensiero cesserà di esser nostro, e che la nostra persona cesserà di appartenerci? Nessuno, anche volendo, potrebbe fare cosiffatto sacrificio; ne vi si oppone un principio superiore, il principio della libertà la quale è inalienabile.

L'atto primitivo della proprietà, consiste nella imposizione libera della personalità umana sulle cose. Perciò le facciamo nostre; da questo momento assimilate a noi stessi, improntate col sigillo della nostra personalità, cessano di essere cose in faccia agli altri, e per conseguenza non cadono più sotto la loro occupazione ed appropriazione. La nostra proprietà partecipa in certo modo della nostra persona, i nostri diritti ci seguono in essa, e sono appunto questi diritti che vogliono essere rispettati.

Non è, nè ai giureconsulti, nè agli economisti, dice Cousin, che bisogna domandare il vero fondamento della proprietà.

Oggidì, non è facile conoscere il fondamento dei nostri diritti. Una lunga abitudine ci fa credere che sieno costituiti dalle leggi, le quali da tempo immemorabile li proteggono; e che pertanto, se noi abbiamo il Diritto di possedere, ed è vietato a ciascheduno di rapirci la nostra proprietà, ne andiamo debitori alle leggi, che lo dichiararono inviolabile. Ma la cosa non istà in questi termini; imperocchè ogni legge stabilita sulle società, trova la sua ragione in un principio superiore che ne suggerì la idea, che la giustifica e la mantiene. Arrestarsi alla legge scritta è arrestarsi alla lettera, condursi da giureconsulto non da filosofo.

III.

Alcuni pubblicisti seguitando la dottrina di Hobbes e di Rousseau potranno fondare il Diritto di proprietà su di un contratto primitivo: ma noi domanderemo ancora; di questo contratto quale fu la ragione? Avviene del contratto primitivo ciò che dicemmo della legge scritta, giacchè anch'esso è in sostanza una legge per tutti coloro che concorsero a stipularlo. Nè l'uno nè l'altro, possono essere causa di se stessi. Perciò quand'anche il contratto primitivo fosse fondamento della legge, il problema non sarebbe risoluto: converrebbe procedere innanzi e cercare la ragione di quel contratto. Non basta: che cosa è un contratto? Una stipulazione fra due o più volontà; dal che seguirebbe, che il Diritto di proprietà è mobile e variabile come può esserlo l'accordo della volontà. Un contratto non può dunque assicurare alla proprietà, un'inviolabilità che non trovasi in esso lui. Se piacque alla volontà dei contraenti dichiarare la proprietà inviolabile, il cambiamento sulla loro volontà può non meno legittimamente proclamare l'opposto. Intendere in tal guisa il Diritto di proprietà, farlo riposare sopra una legislazione arbitraria, si è distruggerlo affatto. Questo Diritto od è assoluto, o non è. La legge scritta non può essere il suo fondamento, giacchè altrimenti non vi sarebbe stabilità, nè nel diritto, nè nella legge medesima. Per lo contrario la legge scritta ha il suo fondamento nel diritto che le preesiste, che essa traduce e consacra, e alla cui tutela presta il soccorso della forza, in ricambio della influenza morale che ne riceve.

IV.

Dopo i giureconsulti e i pubblicisti, che fondano la proprietà sulle leggi e le leggi sopra un contratto primitivo, vengono gli economisti, i quali preoccupati nell'importanza

che hanno il lavoro e la produzione, collocano in essi il principio della proprietà. Ciascheduno (questa e la loro teoria) ha un diritto naturale, inviolabile, esclusivo sovra ciò che è frutto del suo lavoro: il lavoro è di sua natura produttivo: il risultato della produzione appartiene al produttore, ed è impossibile che alcuno consenta di accordare ad altri il menomo diritto su ciò che sa di avere prodotto egli stesso. Questa teoria è certo assai migliore della precedente, ma non riesce ancora completa. Difatti per produrre vi è bisogno di una materia qualunque su cui lavorare, vi è bisogno d' istrumenti con cui lavorare. Niuno può produrre, senza il soccorso di qualche cosa che già posseda. Quindi consegue, che la proprietà esiste prima del lavoro e della produzione, e questi suppongono un diritto anteriore, il quale in ultima analisi si risolve nel diritto del primo occupante; diritto fondato a sua volta sui bisogni dell'uomo, a cui la natura gli impone di soddisfare coi mezzi a questo fine preparati.

La dottrina che fonda il Diritto di proprietà sopra un' occupazione primitiva, dottrina insegnata fra gli altri da Cousin sembrami la vera; ma ha d' uopo di essere spiegata.

Che si deve intendere per occupazione? È far suo, appropriarsi un oggetto. Vi è dunque avanti dell' occupazione una prima proprietà, che per mezzo dell' occupazione si estende: e questa prima proprietà, al di là della quale non si può risalire, è la nostra persona.

Questa persona non è già il nostro corpo: il nostro corpo *serve a noi,* ma non è *noi.* Ciò che costituisce essenzialmente la persona è la nostra attività libera e volontaria, è la coscienza di questa libera energia.

L' *Io*, la persona, ecco la proprietà primitiva ed originaria, la radice, il modello di tutte le altre.

Egli è da questa che tutte le altre provengono e non ne sono che la manifestazione e lo sviluppamento. La persona è sacra e santa per se medesima: ecco dunque una

proprietà evidentemente ed egualmente sacra e santa. Onde cancellare questo titolo dalle altre proprietà, sarebbe d'uopo negarlo a questa; ma ciò è impossibile; e se si riconosce, bisogna per necessaria conseguenza, riconoscere tutte le altre. Il corpo è per l' uomo la sede, l' instrumento della sua persona e la sua più intima proprietà. Tutto ciò che non è persona, vale a dire che non è dotato di attività libera ed intelligente, di coscienza, è cosa.

Il diritto è nelle persone, non nelle cose, qualunque sieno. Le persone non hanno diritto sulle persone, non possono possederle; forti o deboli sono rispettabili. Le cose non hanno diritti: quindi le persone possono occuparle, usarne ed anche abusarne.

Se la persona ha diritto di occupare le cose, occupandole se le appropria. Una cosa con ciò diventa la proprietà d'una persona; ad essa sola appartiene, e nessun' altra persona può averne ragione.

In questo senso fa d' uopo intendere il diritto del primo occupante. Questo diritto è il fondamento della proprietà al di fuori di noi; ma suppone esso stesso il diritto delle persone sulle cose, diritto che è basato sui nostri bisogni, in una parola il diritto della persona, che è la sorgente e il principio d' ogni altro.

V.

La persona umana intelligente e libera, si diffonde successivamente sovra tutto ciò che la circonda, se lo appropria, se lo assimila; e prima di tutto il suo instrumento immediato, il corpo; indi le diverse cose inanimate e non occupate di cui prende possesso, e che servono di mezzo e di materia alla sua attività.

Tale è il diritto del primo occupante, a cui tien dietro quello che nasce dal lavoro e dalla produzione.

Il lavoro e la produzione, se non costituiscono, confermano però e svolgono il Diritto di proprietà.

L'occupazione precede il lavoro, ma si compie per esso. Infatti mediante il lavoro, invece di mettere semplicemente la mano sopra una cosa che non appartiene ancora a verun altro, noi v'imprimiamo per così dire il nostro carattere, noi la uniamo, la incorporiamo alla nostra persona.

Ecco ciò che agli occhi di tutti rende sacra e rispettabile la proprietà, su cui passò il lavoro libero ed intelligente dell'uomo. Usurpar quello che egli possiede, come primo occupante, è un'azione ingiusta; ma cacciare l'agricoltore dalla terra che ha bagnato dei suoi sudori, è un delitto manifestissimo.

Vengono appresso le leggi; ma tuttociò che esse possono fare, si è di proclamare il diritto che esisteva prima di loro nella coscienza del genere umano.

Esse non lo creano, ma lo guarentiscono.

La società è lo sviluppo regolare, il commercio pacifico di tutte le libertà sotto la protezione dei diritti reciproci. La società non è opera degli uomini, sibbene della natura. A questa società, corrisponde un governo ugualmente naturale e legittimo, perchè necessario, che ci difende, e che noi dobbiamo difendere. Ma la forza data al governo, perchè sacra al bene, potrebbe essere adoperata a nuocere e a fare il male.

L'arte sociale consiste nel contemperare il governo in modo, che possa sempre efficacemente vegliare alla difesa delle istituzioni protettrici della libertà, senza che possa mai ritorcere contro essa il potere che gli venne affidato per mantenerla. Il principio e lo scopo di ogni governo, degno di questo nome, è la protezione dei diritti naturali dell'uomo: ed ecco perchè, nello Statuto fu dichiarata inviolabile la proprietà, che come vi ho dimostrato, è uno appunto di quei diritti.

VI.

Premesse queste considerazioni possiamo risolvere il dubbio che spontaneo si affaccia a chi medita sull'art. 29

dello Statuto. Qual'è la proprietà che questo articolo guarentisce e dichiara inviolabile?

Non esitiamo a dirlo: è la sola proprietà *individuale* o *personale*, quella che avendo la sua base nella legge naturale, non può essere in balìa della legge civile. La proprietà come abbiamo veduto, è l'applicazione vivente della libertà; e la libertà non è attiva che negli individui. La proprietà è l'espressione e l'effetto della personalità umana, dunque non può competere che alle persone.

Nello stato attuale della società si conoscono, è vero, diverse specie di persone: gli individui, creature di Dio, le comunità, le corporazioni, gli ordini, insomma i corpi morali, creature della legge.

Queste non possono pretendere alla proprietà individuale, e ne è manifesto il motivo: esse non sono anteriori alla legge da cui furono create, e quindi necessariamente rimangono sotto la di lei dipendenza: i soli individui possono pretendervi, perchè essi soli recano nello stato sociale un'esistenza che non riconoscono in verun modo da lui.

Il legislatore ha un mondo a sè, nel quale può creare a sua posta cose e persone; quelle che egli non ha create e lo precedettero, sono il limite della sua potenza; dappoichè non esiste che per causa loro, e se le violasse violerebbe la condizione stessa della sua esistenza. Le altre esistono solamente per un atto della sua volontà; in sua mano non sono che mezzi; ed ha sovra esse i diritti di un creatore. Diciamolo ancora una volta, la inviolabilità non deriva che dal Diritto naturale. Tutto ciò che nasce nella sfera del diritto positivo, è benissimo obbligatorio; ma lo è finchè quel diritto dura. Altra cosa è essere obbligatorio pei cittadini e pei tribunali; altra l'esserlo pel Legislatore. Solo quest'ultima obbligazione costituisce la inviolabilità.

Se pertanto piaccia alla sovranità di uno Stato sciogliere una corporazione, un ordine qualunque, ella può occuparne i beni senza violare il Diritto naturale, e la Costituzione che guarentisce le proprietà. Onde essere pro-

prietario secondo il Diritto naturale, la prima condizione che si richiede, è quella di esistere indipendentemente dal dritto positivo. Che mai può avere di proprio colui, del quale la vita stessa è precaria? I corpi morali non vivono ad altro titolo. Come li aveva creati, la legge può distruggerli: e la stessa ragione per cui la soppressione di un corpo morale non è un omicidio, persuade facilmente, che la revoca delle facoltà di possedere ad esso conceduta, non può qualificarsi di spoglio. Nè con questo rimane offesa la fede dei contratti: conciossiachè coloro i quali donavano i beni ai corpi morali, non potevano ingannarsi circa la qualità e condizione di chi li riceveva. Avevano senza dubbio il diritto di prevedere il caso di soppressione del corpo a cui donavano i beni, e per questo caso disporne nel modo che meglio stimavano; ma se non usavano siffatta precauzione, la facoltà nel Sovrano di impossessarsene è innegabile. Questo principio fu sempre e dappertutto associato. Anche i romani Pontefici ne fecero più volte l'applicazione.

VII.

Se vi hanno persone fittizie o legali, sonovi pure cose fittizie, anch' esse opera della legge: e la legge le crea ora trasformando le persone in cose, come accade negli schiavi; ora istituendo enti di ragione, quali sono le cariche, gli uffizi pubblici; ed ora restringendo a favore di alcuno una facoltà che naturalmente competerebbe a tutti, come si verifica nei casi di monopolii e privilegi ex. g. pei cosiddetti *brevetti d'invenzione.*

Su questo genere di cose non può, come ognun vede, cadere la vera proprietà di cui abbiamo parlato e che fu guarentita dallo Statuto. Tutto ciò non esiste che in forza, e a piacimento della legge.

VIII.

Quella che chiamasi *proprietà letteraria*, è ella una vera proprietà? Quanto alla successione, ed alla trasmissione per contratto, deve ella essere regolata come tutte le altre proprietà? La controversia fu ed è acremente dibattuta; ed ognun sente quanta ne sia l'importanza, giacchè in definitiva trattasi di sapere se possa applicarvisi il principio della inviolabilità.

Chapelier nel rapporto che fece all'Assemblea Nazionale li 13 gennaio 1791, sopra una petizione degli autori drammatici, si spiegava così: — La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si l'on peut parler ainsi, *la plus personelle* de toutes les propriétés, est l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain; cependant c'est *une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés.*

Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une piece, il les livre au public, qui s'en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. — Il semble que par la nature des choses tout est fini pour l'auteur et pour l'éditeur quand le public s'est, de cette manière, saisi de sa production; cependant on a considéré qu'il ètait juste de faire jouir un auteur de son travail, et de lui conserver pendant sa vie, et à ses héritiers, quelques années après sa mort, le droit de disposer de l'ouvrage. . . . Sortez du principe, mettez l'exception à sa place, et vous n'avez plus de base pour votre législation, et vous méconnaissez qu'un ouvrage publieé est de sa nature une *propriété publique.* (*) — Questa teoria sarebbe forse la vera? Esaminiamo.

IX.

L'appropriazione non può aver luogo per tutti indistintamente gli oggetti. Avvene alcuni di cui l'uomo usa

(*) *V. Gazzette nationale ou Le Moniteur universel* N. 15. Samedi 15. Janvier 1791. *Seconde année de la liberté, pag. 58. colon. 2ᵉ.*

bensì, ma non può diventare proprietario. Tali son quelli, a cui il lavoro umano non può accrescere valore, e il cui valore primitivo non si scema coll'uso di tutti; e che per conseguenza l'interesse privato non ha bisogno di conservare. Un campo non può essere da tutti posseduto e coltivato, a tutti servire: l'aria e il fuoco, sono per lo contrario ricchezze universali, sono per gli uomini un patrimonio comune perchè inesauribile.

Le produzioni dell'intelligenza, appartengono a questa classe di beni. Ed infine che sono esse mai? Sono nuove combinazioni nei risultati del pensiero. Ora per sua essenza il pensiero sfugge alla appropriazione, chè ha per primo carattere quello di essere esclusivo.

Quando ei passa negli intelletti che lo raccolgono non cessa di appartenere all'intelletto ove nacque e onde emanò: è come il fuoco, che si comunica e si estende, ma non si estingue e non cessa di splendere nel suo focolare; anzi la propagazione del pensiero lungi di nuocerli, lo fortifica, lo ingrandisce.

L'interesse poi della società, si oppone direttamente all'esclusiva appropriazione delle idee. Nella loro diffusione il genere umano attinge la sua vita, la sua dignità. Migliorarla e completarla, è per la società il primo di tutti i progressi.

Questo principio diviene ancor più evidente se vogliamo raffrontare quella che chiamano *proprietà intellettuale* colla *materiale*. Con questo paragone si scorgono le grandi differenze che passano tra l'una e l'altra; e quindi si può meglio conoscerne la natura.

Cominciamo il paragone coi beni immobili. Il Diritto primitivo della proprietà *territoriale* riposa, come già accennammo, sopra un atto di volontà personale e di lavoro, sul rapporto che si stabilisce tra la persona e la cosa. Colui che coltiva un fondo non ancora occupato dalla volontà dell'uomo, se lo appropria coll'esercizio della sua libertà. Il suo lavoro crea un rapporto di produzione tra lui ed il

fondo di cui promuove la fertilità. Se ha figli o congiunti che gli succedano, ei trasmette ad essi una cosa che richiede ugualmente il loro lavoro. L'appropriazione continua nella persona degli eredi o di quelli che l'avessero acquistata, e continua mediante il lavoro convalidatore del diritto primitivo.

Se il fondo fosse abbandonato, per negligenza per incuria, al possesso ed al lavoro altrui durante un lasso di tempo determinato dalla legge civile, il Diritto di proprietà passerebbe, mediante la prescrizione, nel nuovo possessore. Così è sempre il lavoro libero, che applicato alla terra, fonda il diritto e la sua trasmissibilità; egli mantiene la trasmissione, e guarentisce la perpetuità del diritto. Ma quando l'intelligenza sola è l'instrumento del lavoro, e l'oggetto di esso è puramente intellettuale; quando il prodotto è un libro, ossia il risultato di tutte le facoltà mentali cospiranti ad un fine, allora la trasmissione del Diritto di proprietà non può più avere la causa che regola l'ordine delle possessioni fondiarie; non è più possibile la continuazione nell'erede del lavoro da cui nacque, o fu consolidata la proprietà.

Un libro infatti, non è cosa che di sua natura esiga il lavoro produttivo dell'erede o del cessionario; e poichè la causa della proprietà non può trasmettersi colla cosa, la società non deve riconoscere in essi una proprietà assoluta e perpetua.

Un libro è essenzialmente personale al suo autore. Se l'autore viene a mancare, manca del pari il rapporto che esisteva tra la persona e la cosa. Un libro considerato come opera intellettuale, è comunicabile a tutte le intelligenze; ma deceduto l'autore, non vi è più quel proprietario, che solo ed esclusivamente poteva agire sopra la sua produzione, e che a niuno al mondo è dato di rappresentare. Gli attuali eredi di Montesquieu che possono a loro grado coltivarne i fondi, e riformare in cento guise il castello ov'ei meditò per vent'anni lo *Spirito delle leggi*, potrebbero

forse por mano in quest' opera immortale del loro antenato?

Mai no, o Signori, ed ognuno di noi ben lo sente. Il genio è solo proprietario delle opere sue; ella è questa una proprietà, la quale non è nè trasmissibile, nè alienabile a perpetuità. L'uomo di genio lavora per la società, per l'umanità, pel presente e per l'avvenire. Eccovi i suoi eredi: dopo lui le opere sue cadono nel pubblico dominio, perocchè sono alla pubblica utilità destinate.

Certamente la società può, anzi deve fare agli autori e alle loro famiglie, una concessione più o meno ampia del diritto esclusivo di pubblicarne e venderne le opere; ella può, anzi deve, nei discendenti ricompensare i servigi dei padri, ma in ciò non si trova un diritto di successione derivante dalla natura della proprietà intellettuale. Parificare intieramente, rispetto al diritto di trasmissione, la proprietà intellettuale e la immobiliare, sarebbe disconoscere l'indole loro, il loro oggetto, e il rapporto tra le persone e le cose su cui è fondata la sua proprietà e la sua trasmissibilità.

L'interesse sociale, che tanto influisce sulla legge delle successioni, esige che la trasmissibilità ereditaria sia indefinita per la proprietà materiale: richiede invece, che per la proprietà letteraria sia limitata ed a tempo. Altro è il destino di un libro, altro quello di un campo o di un edificio. Il libro può concorrere al bene morale, alla istruzione, al progresso della civiltà. Ora gli eredi o per posizione o per carattere, potrebbero essere avversi alla propagazione dell' opera, oppure farne un abusivo monopolio. Che l'erede di Pascal possa essere un gesuita, chi leggerà mai più le Provinciali? Che l'erede di Milton possa essere un banchiere, e il Paradiso Perduto non sarà più letto che dai ricchi.

Prendiamo ora per termine di paragone una cosa mobile. La proprietà di essa è fondata sovra il possesso. Ma la proprietà letteraria, che suppone la produzione di un'opera intellettuale, non può in nulla essere rassomigliata alla detenzione puramente materiale di un mobile. Trasmet-

tendone al mio erede la proprietà, gli trasmetto pure un possesso uguale al mio; il rapporto che esisteva tra me e l'oggetto, può esistere tra questo ed il mio erede: ma egli è chiaro che fra l'autore e il suo libro evvi un rapporto produttivo incomunicabile, inerente alla persona dell'autore; è che questo rapporto non può formare una base identica di trasmissibilità perpetua.

Dirà taluno, che questa stessa ragione si opporrebbe a che il pittore o lo scultore potessero trasmettere ai loro eredi, o vendere a perpetuità il quadro o la statua, mentre il rapporto produttivo che esiste tra l'artista e la cosa, non potrebbe esistere tra questa e l'erede o il cessionario. Però conviene por mente ad un altro principio che nasce ugualmente dalla natura delle cose, e respinge ogni identità fra la proprietà dello scrittore e quella dell'artista. Il quadro e la statua hanno una natura esterna, indivisibile. Sono oggetti mobili a cui il genio può aver date nuove e più belle forme, ma che hanno un'individualità, e che non possono, nello stesso tempo, moltiplicarsi e spargersi in mille mani.

Un libro per l'opposto ha due nature diverse; quella intima di opera intellettuale, e sotto questo aspetto, rimanendo sempre lo stesso, può essere moltiplicato all'infinito per mezzo della copia, e più della stampa. Ha poi una natura esterna come esemplare, come oggetto mobile che le arti possono abbellire, e rendere prezioso. Sotto questo secondo rapporto ha un carattere di individualità, che quanto al diritto di trasmissione lo parifica a qualunque altro oggetto materiale. Bisogna distinguere questi due rapporti, e non applicare all'uno le regole che solo convengono all'altro. Se taluno lascia nella sua successione un esemplare di un'opera, la proprietà passa a'suoi eredi e può vendersi a titolo perpetuo; poichè pel possessore e pei di lui successori non è che un oggetto mobile il quale ha la sua individualità.

L'autore stesso del libro non potrebbe avervi ragione.

Ma la sostanza di questo libro a chi appartiene? Del sicuro a colui che l'ha prodotta. Applicare le istesse regole in ambi i casi, è confondere l'elemento letterario, scientifico, intellettuale, che si manifesta coi segni della tipografia, con questi segni medesimi condensati in un certo volume e sotto una forma particolare. Ma si obbietta: il pensiero reso pubblico può essere copiato, riprodotto, perchè fu emesso. Da ciò si vede, che prima di emetterlo, l'autore ne era l'assoluto padrone, giacchè poteva tacerlo. Quindi consegue, si aggiunge, che poteva alla pubblicazione del medesimo, opporre le condizioni che credeva più convenienti, e. g. lasciare al pubblico il godimento intellettuale, e riservarsi il vantaggio della riproduzione; appunto come il proprietario di un fondo può cedere in parte e in parte ritenere i diritti che gli competono sul medesimo.

Ma questo argomento che è di Putter e di Kant, dipende evidentemente da un errore. La manifestazione del pensiero non può aver luogo, se non col mezzo di una forma materiale qualunque della parola, della scrittura. Se l'autore vuol far conoscere le sue idee, bisogna che le emetta; emesse una volta, penetrano nelle intelligenze a cui giungono; non già perchè l'autore vi consente, ma perciò solo che furono emesse.

Non è pertanto possibile far condizioni; non è possibile dare e ritenere il pensiero; nessuno può colla sua volontà dividere ciò che di sua natura è indivisibile.

X.

Che cosa è dunque la *Proprietà letteraria*? Qual'è la condizione degli autori?

L'espressione — *Proprietà letteraria* — abbenchè consacrata dall'uso, è inesatta ed impropria, e non serve che a generar confusione.

Il Diritto degli autori, che si vuole con essa significare, viene dagli inglesi e dai tedeschi più giustamente nominato

Diritto di copia. Ciò che finora abbiamo discorso, mostra la verità di quest' osservazione.

Il pensiero di ciascun uomo gli è proprio: ma una volta emesso non è più suscettivo di appropriazione. Quindi il Diritto di proprietà nel senso legale di questa parola, potrà applicarsi alla porzione di materia a cui la forma del pensiero fu impressa, cioè al volume; ma non s' intenderà mai del pensiero stesso, o della facoltà di copiarlo, di riprodurlo. L'espressione *Diritto di copia* rende questo concetto, giacchè separa la primitiva emissione delle idee dalla loro riproduzione, e riconosce nell' autore il diritto di ricavare un vantaggio da questa riproduzione.

Gli autori appartengono alla classe dei lavoratori. E perchè il loro lavoro non riceverebbe come ogni altro la sua ricompensa?

Sono le idee che governano il mondo; per esse, l'umanità si perfeziona, la sorte degli individui s' ingrandisce, l'impero dell'intelligenza si estende sulle forze della natura. Ricompensiamo gli autori; paghiamo un debito veramente sociale. Poco importa che la produzione delle loro idee, e la facoltà di riprodurle non sia un oggetto di proprietà. Basta che sia un valore legittimo, un oggetto di pagamento. L' autore ha fatto assai più che creare una cosa appropriabile.

Dotando l' umanità di una nuova combinazione di pensieri, non accrebbe la ricchezza individuale, ma aumentò il tesoro comune delle idee, il nostro serbatoio a cui tutti possono attingere.

Private un lavoratore qualunque del suo salario, è sempre un' ingiustizia; ma privarne un autore, mentre il bene del genere umano consiste nella più estesa, nella più rapida, nella più completa circolazione delle idee, è la più nera e mostruosa ingratitudine. Per adempiere a siffatto dovere, conciliando l'interesse della società e quello dell'autore, si è generalmente adottato il partito di accordare al medesimo, mentre vive, e per un certo tempo, dopo sua

morte, ai di lui eredi il privilegio, esclusivamente ad ogni altro, di stampare e ristampare l'opera sua.

Ma poichè un autore giova a tutti gli uomini, dovrebbe essere da tutti guiderdonato; e i governi di tutti gli Stati, dovrebbero una volta collegarsi, onde il suo privilegio fosse rispettato in ogni parte del mondo incivilito.

Nella Lezione quinta si trova spiegata la seconda parte dell'art. 29 della Statuto, ove è fatta un'eccezione al principio che proclama la proprietà inviolabile, e si dichiara: Che quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederla in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

LEZIONE IX.

Della stampa

I.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Così sta scritto nell' art. 28 dello Statuto.

Con questo articolo la causa della stampa è fra noi giudicata, e giudicata irrevocabilmente; imperocchè nessuna legge potrebbe mai ristabilire la censura, o decretare altra misura preventiva, che ne inceppassero in qualche modo la libertà. Al legislatore non è lasciato che la repressione degli abusi. Egli ha diritto e dovere di definire questi abusi, a norma delle regole generali di diritto e di applicarvi una pena proporzionata. Quanto al resto, è privo assolutamente di ogni facoltà, come lo è il governo, o vale a dire il Potere Esecutivo.

Quest' ordine di cose ha destato e desta molta antipatia. Chi può enumerare le declamazioni e le grida che si son fatte e tuttodì si fanno contro la libertà della stampa? Alcuni veggono in essa un attentato alla Religione; altri una sentina di mene rivoluzionarie; chi vi scorge una scuola di mal costume, chi l'instrumento delle più abiette passioni. E siffatte cose si dicono arditamente non solo nelle assemblee, nelle scritture, ma ben anche sui per-

gami. Dunque, stando a questi predicatori, lo Statuto, proclamando la libertà della stampa, avrebbe gittato il disordine, versato sulla società il vaso di Pandora.

Credo, o Signori, avervi già mostrato con quanta franchezza e indipendenza io giudichi la Costituzione che ci governa. Voi mi avete udito criticarla, quando la mia coscienza me la facea vedere non assumere quei principii di eterna ragione, che devono dominare ogni cosa morale e sociale; ora la coscienza mi comanda di assumerne la difesa.

II.

E primieramente, o Signori, la libertà della stampa è uno fra i diritti naturali dell'uomo in società. Lo Statuto non potrà dunque darlo nè toglierlo, ma solo riconoscerlo e sanzionarlo. Perciò ancora non può il Legislatore sopprimerlo. Ristabilire la censura, sarebbe menomar lo Statuto, che ha per oggetto di garantire quei diritti. Si nega però l'antecedente di questo *entimèma*.

I diritti naturali, dicesi, ci vengono immediatamente da Dio; li ricevemmo da lui in tutta la loro pienezza e bastanti a se stessi; così vogliamo muoverci e ci muoviamo, parlare e parliamo, senza che l'uomo nulla abbia ad aggiungervi del suo. Ma la libertà della stampa non ci viene altrimenti da Dio: essa dipende da un'invenzione umana. Certamente, si soggiunge, il pensiero ha un'indole comunicativa, perchè l'essere a cui fu dato non dee viver solo: ma da ciò non viene che tutti i mezzi artificiali di comunicarlo abbiano la stessa origine, e sieno della stessa natura. Tutto d'altronde dimostra che la stampa non è punto essenziale per gli uomini. Vi ebbero tempi in cui non si conosceva: che sarebbe accaduto se Guttemberg non la scopriva? Forse la società civile avrebbe difettato di alcuno de' suoi elementi? I popoli dell'antichità non furono liberi quantunque ignorassero la stampa?

Ma questi ragionamenti, comunque speciosi, son vani, e a persuadersene basta osservare, col sig. Hello, che il vizio loro consiste nel dare al Diritto naturale una significazione troppo ristretta. Gli avversari si vanno figurando uno stato naturale dell'uomo al di fuori e senza della civiltà. Ma è forza invece ammettere il principio contrario; convien dire che la civiltà è in natura, perocchè l'uomo di sua natura è perfettibile. Quindi tutti i mezzi, onde il genio dell'uomo si giova per migliorare le sue facoltà intellettuali, appartengono al Diritto naturale. Questi ulteriori perfezionamenti sono la materia d'un lavoro lasciato dalla provvidenza all'essere, cui fu concessa la facoltà di potersi perfezionare. Ammetterò che il pensiero, e la parola siccome mezzo di manifestarlo, facciano un tutto completo, il quale basta rigorosamente a se stesso: ma punto non dubito affermare, che se l'uomo aggiunge alla parola la scrittura che la fissa, e la stampa che la diffonde; se procura a quel dono celeste la durata e l'estensione che gli mancano, queste aggiunte non sieno nella natura. L'invenzione della stampa ha sviluppato un diritto omogeneo agli altri che sono dichiarati e guarentiti dallo Statuto. Non si potea dunque, senza inconseguenza e senza ingiustizia, pretermettere nel Codice che promulgava le pubbliche libertà.

A questa prima e potentissima origine, altre non meno concludenti si aggiungono che anche sotto il rapporto politico assolvono da qualunque rimprovero l'art. 28 dello Statuto.

III.

La stampa si propone e consegue tre fini distinti:

1° Illuminare la pubblica opinione sui fatti che deve giudicare; 2° Illuminarla sulla legge secondo cui devono essere giudicati; 3° Servir di organo alla manifestazione di quest'opinione.

Essa somministra ad un tempo i documenti, il testo della legge, e la sentenza. Essa è ad un tempo la causa

e l'effetto; la luce e la parola, l'alimento e la vita della pubblica opinione. Nessun trovato degli uomini esercitò mai si possente influenza sullo sviluppo della società. Molti abusi che lo stesso cristianesimo non avea potuto estirpare, molti errori che per secoli avevano pacificamente regnato sullo spirito umano, dovettero cedere agli sforzi irresistibili di quest'arme novella; magnifico dono che il pensiero ha ricevuto dalle mani dell'industria.

Gli avversari della stampa non negano questa verità, ma pretendono di non condannarne che gli abusi, ed egli è appunto nell'esagerare questi abusi che pongono ogni loro studio.

Su questo terreno adunque il legislatore era ed è chiamato a discutere la quistione.

Una considerazione generale si presenta per la prima, ed è che i benefizi derivanti della stampa sono quasi tutti negativi, mentre i suoi abusi sono positivi. Il bene che essa fa, altro sovente non è se non il male che previene. Ma appunto perchè lo previene non possiamo conoscerlo, apprezzarlo, paragonarlo al male che produce: questo al contrario si manifesta con danni palpabili, che si possono enumerare e ponderare. Siffatta circostanza dà sempre agli avversari della stampa un vantaggio apparente sovra i suoi difensori. Sembra che i primi abbiano per loro i fatti, mentre i secondi non oppongono che semplici ragionamenti.

Io non voglio negare nè la realtà, nè sopratutto la possibilità degli abusi: ma dapprima fra questi havvene alcuni che si possono togliere con mezzi diretti, senza togliere alla stampa il grado di libertà che debba avere. Di questo novera è la diffamazione, contro la quale emanarono dappertutto leggi repressive. Questo delitto può commettersi senza il soccorso della stampa; se il mezzo che essa somministra per ciò è di tutti il più pericoloso, sarà questa una ragione per reprimere l'uso con pene più severe, non per paralizzare, nell'interesse di alcuni, un mezzo di garanzia tanto utile all'intera società.

Ma del resto, non è già contro la diffamazione che declamano con maggior forza gli avversari della stampa, sibbene contro la pubblicazione inesatta o intempestiva, contro la critica ingiusta ed astiosa degli atti governativi, o contro l' espressione di opinioni che essi credono erronee, immorali, o pericolose. Disgraziatamente la maggior parte dei mezzi che possono adoperarsi, e vengono generalmente adoperati, onde prevenire siffatti inconvenienti, sono od assolutamente inefficaci, o proprii a render ancor più pericoloso un male che non è dato impedire.

Infatti che farete voi per correggere e frenare la stampa? Si è ricorso, è vero, a leggi repressive; anzi sono esse indispensabili: ma non evvi chi non conosca la loro insufficienza in molti casi. Ciò che non si dirà esplicitamente, chiaramente, si potrà dire in modo implicito, darlo ad intendere, insinuarlo nella mente dei leggitori. Confiderete voi ai giudici il potere esorbitante di condannare tutto ciò che sembrerà loro presentare un senso riprovevole? Risusciterete i processi di tendenza, inventati in Francia sotto la ristaurazione? Ma allora la stampa sarà interdetta; non reprimerete la licenza, ucciderete la libertà. Se proibite agli scrittori di pubblicare su certi fatti e su certe questioni un' opinione contraria a quella del governo, voi confessate che questa non può reggere alla discussione. Il Legislatore terrebbe un discorso ben singolare se dicesse: — Siccome questo principio è incontestabile, così non permetto che sia contestato; siccome è fuori d' ogni dubbio, così non consento che si revochi in dubbio.— Ma se il principio di cui si tratta è incontestabile, che avete voi a temere dalla discussione? e se avete ragione di temere, ov' è il vantaggio d' una proibizione che impedirà alla verità di farsi strada?

IV.

I mezzi indiretti, di cui si suole far uso, per sopperire alla insufficienza delle leggi repressive, conducono a con-

seguenze non meno dannose. Esigendo una cauzione dai giornalisti, e sottoponendo i giornali alla formalità dispendiosa del bollo, altro non si fa che assicurare il monopolio della stampa ad alcuni individui, e si perde così il vantaggio grandissimo, che la libera concorrenza non manca mai di procurare, vale a dire di ottenere i migliori prodotti possibili al minor prezzo possibile. Il monopolio della stampa diventa nelle mani di coloro che lo esercitano un'arma formidabile; e quest'arma non serve al paese, ma ai partiti; allora non è più l'opinione che sia potente per la stampa; e la stampa che diviene potente sulla opinione. Allora soltanto gli uomini di stato, gli scrittori più in voga maneggiano quest'istrumento e se ne valgono per giungere a quel fine particolare cui aspirano la loro ambizione, o le viste dei partiti da cui sono stipendiati. Dall'altro lato osserviamo in quale differente posizione, sotto il regime di leggi restrittive, si trovino gli interpreti delle opinioni protette, e quelli delle opinioni proscritte. I primi non ispirano veruna confidenza. Sono, si va dicendo, uomini compri, retrogradi, ministeriali: e atteso il discredito in cui caddero, veggono rigettate, derise le loro opinioni anche le più giuste, le loro opinioni anche le più vere. Gli altri al contrario hanno la simpatia generale; sono stimati quai martiri, perocchè sfidano il disfavore e la persecuzione onde pubblicare ciò che riguardano come verità. Il loro ingegno inspirato dagli ostacoli stessi che gli sono frapposti, arriva ad un'altezza raramente toccata dai loro avversari. Essi sono appassionati, patetici, mentre questi riescono con fatica ad esser chiari e corretti. Essi commuovono, trasportano, infiammano i lettori, mentre gli altri appena appena riescono a convincere. Sotto il regime di una libera concorrenza, gli interpreti delle opinioni protette non rivestono alcun carattere ufficiale, e sostengono una lotta in cui le armi sono uguali: ogni opinione avendo il suo rappresentante, gli scrittori della opposizione si dividono, e questa divisione indebolisce l'opposizione stessa. L'opinione modificata in diverse maniere sopra una

folla di questioni, se è più potente per l'interesse generale, lo è meno assai pei partiti.

Finalmente le leggi restrittive mettono il governo nella impossibilità di conoscere lo stato dell'opinione pubblica e la forza de' vari partiti. È follìa immaginarsi che per isradicare un principio basti impedirgli di prodursi in articoli di gazzette. Le convinzioni acquistano un'energia proporzionata agli ostacoli che loro vietano di manifestarsi; e perciò che spetta alla propagazione delle cattive dottrine, se è trattenuta fino ad un certo punto dal difetto dei mezzi di pubblicità, è per altra parte resa più facile dall'assenza di una discussione contraddittoria. Il veleno si insinuerà in secreto è vero, ma non si troverà in alcuna parte l'antidoto.

V.

Il mezzo più logico insieme ed efficace per impedire gli abusi della stampa, sarebbe la censura preventiva. Ma questa non vien sola, e suppone un sistema di garanzie non già per prevenire gli abusi del potere, ma per favorirli, ed esimerli da qualunque responsabilità legale o morale. La censura presso un popolo che abbia conservata qualche libertà, e la cui opinione possa in altri modi manifestarsi non farebbe che inasprire gli animi, e renderli più ostili al governo. La censura è impossibile in un paese costituzionale sotto un governo rappresentativo.

Che ci insegna l'esperienza degli Stati in cui la stampa fu ed è più libera? ci insegna che i suoi abusi diventano meno possibili ed infine innocui a misura che si rendono più facili e più frequenti. Il veleno si neutralizza e si dissipa da se stesso. Ci avvezziamo alle menzogne, alle ingiurie, alle sciocchezze, come ci avvezziamo agli incomodi di un clima o di una località. Coloro che non sono vissuti sotto un tale regime, durano fatica a credere quanto poca influenza la cattiva stampa eserciti sull'opinione delle masse, e sul destino degli uomini pubblici. Vi sia di esempio il più gran

cittadino di cui la moderna istoria faccia menzione. Giorgio Wasinghton, sul finire della prima sua presidenza, egli era fatto segno agli oltraggi, ai sarcasmi quotidiani dei giornali anti-federalisti, vale a dire della maggior parte fra le gazzette americane. Giammai la calunnia e l'insulto furono in tanta virulenza prodigati; e si sa che sgraziatamente il grand'uomo non vi era insensibile. Sul più forte di questa tempesta ei si condusse alla sua terra in Virginia. Ora il suo viaggio non fu che un'ovazione continua. Dappertutto archi di trionfo, luminarie, banchetti lo attendevano; dappertutto il popolo gli si affollava d'intorno e accoglievalo con entusiasmo; e dappertutto fu salutato coi nomi di padre della Patria e di liberatore dell'America.

VI.

È un errore che la stampa libera turbi gli Stati. Dov'è più libera la stampa che in Inghilterra? Eppure il suo governo fu sempre uno dei meglio fondati. In Prussia, sotto il regno più brillante di questa monarchia, la libertà della stampa era illimitata. Federigo II, durante 46 anni non fece mai uso della sua autorità contro veruno scrittore o contro veruno scritto, e la tranquillità del suo regno non fu punto alterata, benchè fosse agitato da guerre. E questo avviene perchè la libertà infonde la calma nei cuori, e guida gli animi a ragionare. Ne sia prova ciò che accadde dopo la morte di Federigo. I ministri del suo successore credettero di dover adottare una diversa condotta: quindi nacque un fermento generale. Gli scrittori entrarono in una certa lotta colle autorità: furono protetti dai tribunali; e se le nubi che si sparsero su quest'orizzonte, pria sì pacifico e sereno, non iscoppiarono in procella, fu solo perchè le restrizioni medesime che vennero imposte alla manifestazione del pensiero, ritraevano dalla saviezza del gran Federigo, la cui ombra magnanima parve ancora vegliare sulla Prussia. Si rendeva omaggio alla libertà delle opinioni nei proemi di

quelli stessi editti che erano destinati a reprimerli, e le misure proibitive erano raddolcite dalla tradizione della libertà.

Ancora una volta: noi non intendiamo nè porre in dubbio, nè giustificare gl'abusi della stampa: soltanto vogliamo dire che in questa materia, il male e il bene sono siffattamente insieme confusi, che riesce impossibile separarli, e non è dato sopprimere la sorgente dell'uno, senza sopprimere la sorgente dell'altro.

Finirò su questo punto coll'elegante paragone che fa al nostro proposito un illustre Pubblicista ginevrino. — Le fleuve, dont l'eau vous est nécessaire, charie en même temps du limon et des ordures: ferez-vous combler son lit, ou dessécher la source qui l'alimente? Non, sans doute; mais vous ouvrirez des canaux, vous pratiquerez des dégorgeoirs, vous creuserez des étangs où l'onde, devenue tranquille, puisse déposer les matières impures, dont elle est souillée. Employez le même procédé pour la presse: instruisez le peuple: donnez à la publicité d'institution toute l'extension dont elle est susceptible, et aux diverses nuances de l'opinion tous les moyens possibles de se faire connaître: ce sont là les dégorgeoirs et les etangs, où le mensonge et l'injure se sépareront de la vérité et de la raison; c'est là que se trouvera le véritable préservatif contre les abus de la presse, le seul, du moins, qui soit capable de neutraliser le mal, sans empêcher le bien.

Queste, se non andiamo errati, dovettero essere le ragioni che mossero l'Augusto fondatore dello Statuto a proclamare la libertà della stampa. Egli ha veduto che l'opera sua sarebbe rimasta imperfetta, se non n'era raccomandata la tutela e la difesa alla pubblica opinione; ed ha veduto che senza libertà di stampa quest'opinione non potea nè conoscersi, nè avere l'influenza che le è dovuta. Certo non isfuggirono al suo senno gli inconvenienti della grande istituzione, ma ben si avvide che la di lui mancanza era un male peggiore. Malgrado ciò, l'opera sua fu ed è bia-

simata da tutti coloro che cercano le tenebre, e non son pochi; ma amici delle tenebre non sono che gli operatori del male. Qui male agit, odit lucem.

VII.

Il principio della libertà della stampa e l'esclusione della censura vanno soggetti ad una eccezione. *Tuttavia*, dice il citato art. 28 dello Statuto, *le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere, non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.* Questa disposizione, la cui convenevolezza presso una Nazione cattolica riesce evidentissima, è desunta da un decreto di Napoleone de' 7 germile anno 13, ove all'art. 1, è stabilito: — Les livres d'église des heures et prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'aprés la permission donnée par évêques diocesains.

Su questo articolo nacque in Francia una singolare questione, intorno alla quale faremo alcune parole perchè potrebbe essere rinnovata fra noi. Il diritto di accordare o ricusare il permesso per la stampa di libri di Chiesa è esso assoluto? Il permesso si intende accordato ai libri, ovvero ai librai ed editori? I vescovi debbono considerarsi come proprietari di questi libri, in guisa che possano scegliere quell'editore che più loro conviene, ad esclusione di tutti gli altri; e questo editore avrebbe egli diritto di impedire agli altri tipografi di stamparli e di venderli? Parecchi vescovi si fecero a difendere l'opinione affermativa: ma queste loro pretensioni furono rigettate da un avviso del Consiglio di Stato in data del 15 giugno 1809, ove fu dichiarato: — Que le decret du sept germinal an treize, n'apoint entendu donner aux évêques le droit d'accorder un privilége exclusif à l'effet d'imprimer ou reimprimer les livres de cette nature. — Malgrado ciò non si tennero per vinti, e vollero sperimentare le loro opinioni innanzi ai tribunali. Anche

qui soccombettero, e un decreto della Corte di Cassazione reso li 28 maggio 1836 sulle conclusioni del sig. Dupin pose fine alla controversia.

Ognuno ravvisa tosto la giustizia di così fatte decisioni. Il diritto dei vescovi sui libri suddetti non può essere che un diritto di alta sorveglianza, di esame e di censura, stabilito nell'interesse generale della religione e del culto. Quindi l'esercizio di tale diritto, deve essere scevro da ogni considerazione di persone, da ogni idea di speculazione privata, da qualunque restrizione che non avesse per unico scopo la stampa e la vendita di libri completamente ortodossi. Per altra parte che dice l'articolo 28 dello Statuto? — *Le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.* — Son dunque i libri che devono essere autorizzati, senza alcun riguardo alla persona degli editori o librai. Se la legge avesse voluto conferire ai vescovi il diritto di scegliere e designare gli editori dei libri di chiesa ad uso della loro diocesi, si sarebbe spiegata con ben altre espressioni.

Da ciò derivano due conseguenze: 1ª Che il diritto di sorveglianza e d'inspezione competente ai vescovi sui libri di chiesa, dipende dal loro carattere episcopale; per la qual cosa non possono concedere ad una o più persone, esclusivamente ad ogni altra, il diritto di stamparli o di venderli; 2ª Che gli editori dei libri di chiesa, debbono bensì sottomettersi a quanto dispone l'art. 28 dello Statuto, domandando ai vescovi il permesso di farne la stampa o ristampa, ed offerendo di depositare il manoscritto; ma i vescovi non possono ricusare il permesso, allorquando i manoscritti sieno ortodossi. Che se il rifiuto si facesse senza motivo legittimo, l'editore il quale provvedesse alla stampa, uniformandosi del resto alle leggi e regolamenti, non commetterebbe delitto alcuno.

Tale è l'intelligenza che fu data in Francia al decreto del 7 germile anno 13; tale è quella che ci sembra doversi

dare all'art. 28 del nostro Statuto, e che è conforme a quanto inculca la Sinodo Tridentina nella sessione quarta: — Ipsa vero hujusmodi librorum probatio in scriptis datur, atque ideo in fronte libri vel scripti vel impressi authentice appareat: idque totum, hoc est probatio et examen, gratis fiat, ut probanda probentur et reprobentur improbanda.

LEZIONE X.

Della Stampa.

Dobbiamo ora parlare della legge sulla stampa che Carlo Alberto pubblicava li 26 marzo 1848 ed è tuttavia in vigore.

I.

Due ordini di disposizioni si contengono in questa legge: le une di polizia sulla stampa in generale e sul giornalismo in particolare; le altre penali propriamente dette, che si applicano ai delitti morali. Di esse alcune sono proibitive, altre repressive. Proibitive diconsi quelle che vietano l' uso della stampa a riguardo di certe materie; repressive quelle che ne puniscono l' uso quando fu colpevole, cioè quando verificossi un abuso. Questo secondo ordine, nel quale rientrano certi obblighi, a cui furono assoggettati i giornalisti, appartiene unicamente ai nostri studii, perchè tocca il Diritto Costituzionale, in quanto trattasi di vedere se si esigesse dalla libertà qualche sacrifizio che non fosse necessario, e in qual modo nel caso di delitti siasi stabilita la responsabilità.

II.

Cominciamo dalle disposizioni proibitive.

Non può esistere il diritto di dir tutto, come non esiste quello di far tutto.

Vi hanno certe cose di cui non è necessario attendere la pubblicazione per condannarle, ma che sono anticipatamente condannate, perchè non possono generare che male. La legge è dunque in diritto di proibirne la pubblicazione; e sarebbe stoltezza pretendere che perciò venga offesa la libertà, a meno che non si voglia confonderla colla licenza.

Quanto alle persone, egli è difficile che la legge possa interdire a qualcheduno di pubblicare i proprii pensieri. Tuttavia troviamo nell'art. 201 del Codice Penale francese un esempio di cosiffatta proibizione.

Esso vieta ai ministri del culto la censura e la critica delle leggi o degli atti governativi nelle loro pastorali, cioè nell'esercizio del loro ministero; e se contravvengono li punisce col carcere da tre mesi a due anni. Ognuno vede con quanta ragione così si statuisse. I ministri del culto che sono cittadini possono, senza dubbio, al pari d'ogni altro, esprimere le loro opinioni politiche, ma debbono usare di questo diritto nella guisa che ne usano tutti gli altri, non in faccia all'altare. Quando essi distribuiscono il pane della parola, debbono sollevare i fedeli a regioni ove non giungono i miseri interessi mondani. La legge nell'interesse medesimo della libertà, non deve tollerare che i regolatori della Fede religiosa presentino, come altrettanti articoli di fede, le idee del partito cui prediligono. Noi non abbiamo scritta espressamente nelle nostre leggi questa proibizione; ma essa per necessità risulta dai rapporti naturali che passano tra lo Stato e la Chiesa. Quel pastore di anime che nelle sue encicliche o circolari si permettesse e. g. di vituperare lo Statuto non andrebbe ora fra noi soggetto ad alcuna pena perchè nessuna ne fu stabilita; però non mancherebbero mezzi

legali per reprimere la sua imprudenza, e l'appello chiamato *come di abuso* sarebbe uno fra questi. Se ne è fatta non ha molto, l'esperienza: e ben sel sanno Franzoni e Marongiu.

III.

Sonovi certi fatti di cui ella è giusta e legittima cosa impedire la pubblicità. Così l'art. 11 della citata legge interdice la pubblicazione degli atti di instruttoria criminale o dibattimenti pubblici per causa di insulti o di ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti non è permessa dalla legge. Sarebbe difatti incongruo permettere la pubblicità di un fatto, in cui la pubblicità stessa è il male che conviene reprimere. Dallo stesso principio dipende l'art. 10 il quale vieta la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai magistrati o tribunali che abbiano luogo a porte chiuse.

Qui il danno, il pericolo della pubblicità risulta in certo modo dalla reiudicata, e sarebbe contradditorio che il pubblico potesse leggere ciò che non può ascoltare. Un'eccezione analoga dovrebbe essere adottata per le deposizioni dei testimoni, citati nei giudizi criminali. La legge vuole che eglino sieno intesi separatamente gli uni dagli altri, onde non facciasi luogo a' fraudolenti concerti; ma quando i dibattimenti si prolungano per vari giorni, le gazzette fanno conoscere ai testimoni da esaminarsi le dichiarazioni di quelli che già furono esaminati; e le cautele della giustizia sono rese inutili dalla pubblicità.

IV.

A questo genere di leggi si riferisce l'art. 24, il quale sottrae dal campo della discussione l'inviolabilità del Diritto di proprietà e la santità del giuramento, e vieta l'apologia dei fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale. Ma in qual senso si debbono intendere siffatte proibizioni, concepite, è d'uopo confessarlo, in termini tanto vaghi ed equi-

voci da far nascere in ogni scrittore la paura da cui fu preso il lepre de la Fontaine che: — Quelque inquisiteur n' enterpretât á cornes la longeur de ses oreilles? — Certo, o Signori, nonostante questo articolo il principio della proprietà potrebbe essere il subbietto di ricerche teoriche. Saint Simon, Fourier, Owen, se rivivessero tra noi, potrebbero senza contravvenire alla legge abbandonarsi ai sogni della loro brillante immaginazione. Certo è permesso di investigare se il Diritto di proprietà dipende dalla legge naturale, ovvero soltanto dalla legge civile; e adottando quest' ultimo sistema, trarne tutte le conseguenze. Ma vi sono dei limiti, che non si saprebbero oltrepassare. Colui che apertamente predicasse il disordine, che evocasse il fantasma delle leggi agraric, col disegno di mettere a soqquadro la società, colui sarebbe contemplato dalla legge e dovrebbe essere a norma di essa punito. Dicasi lo stesso rispetto al giuramento. Non si potrà forse considerare questa solennità come illusoria ed incapace a produrre i vantaggi che il Legislatore se ne riprometteva? Non potrà taluno chiederne la soppressione tanto nelle materie giudiziali quante nelle politiche? Nelle prime, perchè chi si mostrò disposto a mentire mentirà anche sotto la religione del giuramento; nelle seconde, giacchè per gli uomini conscienziosi può formare ostacoli all' esercizio di un diritto di sovranità, e per gli altri, che sono la massima parte, non è che una insignificante cerimonia. In questo modo non si offende il giuramento; si è il disprezzo alla sua santità, la negazione della sua forza obbligatoria che l' art. 24 a tutta ragione proibisce. Nè dissimile è l' interpretazione che essa deve ricevere in quella parte, dove interdice l' apologia di quei fatti che sono dichiarati crimini o delitti dal Codice Penale. Io non penso che con ciò siasi voluto esimere dalle critiche della filosofia la legge penale; sebbene queste critiche non possano farsi senza dire che ella punisce troppo severamente, o non doveva assolutamente punire; nel quale ultimo caso è forza fare l' apologia del fatto che qualificavasi di delitto. Non è possibile sup-

porre che il Legislatore abbia voluto impedire di chiedere, in termini misurati e decenti, la riforma delle leggi. Egli intese del sicuro, parlare di quell'apologia del delitto che viene accompagnata dalla provocazione, che è mezzo ed incitamento alla consumazione del medesimo.

V.

Il signor Hello figura il seguente caso.

Sorge una guerra, una fiera guerra, minacciosa per le istituzioni e l'indipendenza di un paese, la quale esige che si radunino a difesa tutte le sue forze fisiche e morali. L'Esercito è in campagna; mal al di dentro si agitano le fazioni, certe fazioni senza patriottismo, senza principio, senza pudore delle quali si dee temere ogni male, ogni eccesso.

Quale sarà durante siffatta crisi, il regime della stampa? Chiunque converrà di leggieri che la legge può imporre il silenzio intorno alle operazioni militari; ciò che legittimamente può farsi in un interesse ordinario e. g. in occasione di un processo criminale, a maggior ragione si può fare quando ne va della pubblica salute. Ma un sistema semplicemente proibitivo potrà ritenersi sufficiente? — Les moyens d'intimidation, risponde l'egregio Pubblicista, n'agissent pas sur les factions politiques; il n'a rien pour balancer chez-elles la grandeur de leur intérêt, et la chance de trouver dans le succés l'impunité et le pouvoir: même quand'il s'arme de ses plus terribles ménaces, n'a encore de sanction que dans l'application d'une peine après le crime. Le crime que les lois ordinaires attendent avant de sévir, n'occasionne qu'un désordre partiel, et n'est pas mortel à la societé toute entière; ses effets sont réparables; la vie sociale n'en continue pas moins, et la peine qu'il subit plus tard produit le double effet de l'expiation et de l'exemple. Mais un crime qui se commet en avvertisant l'ennemi, en divulguant le secret des opérations, en détruisant chez ceux qui exécu-

tent toute confiance dans ceux qui comandent; un crime dont le résultat possibile est de compromettre l'armée, la flotte, l'État; un tel crime est-il de ceux auxquels pourvoit la justice répressive? L'asservissement et la conquête sont-ils des ces maux que l'on attende, par respect pour les principes? Les principes sont-ils faits pour perdre, ou pour sauver? Que faire donc? Cette question se présente aujourd'hui pour la premiére fois dans toute sa dificulté; car ajourd'hui seulement l'ordre légal commence à donner de véritables scrupules. Jusqu'ici le noeud n'a été que tranché, et l'on a moins cherché des solutions que des expédients...... Il m'en coûte d'être inconséquent, sitôt après avoir posé le principe: comme Louis XI, qui demandait pardon à sa bonne amie du mal qu'il avait résolu de faire, je demande pardon de la manière dont j'évite celui que nous prévoyons; mais le système préventif me paraît seul efficace contre l'affreux malheur dont il n'est même pas permis de courir le risque, et le mot de ceusure tombe malgré moi de ma plume.

Non mi regge il cuore a combattere questa conclusione; ma i principii della scienza mi costringono a desiderare, che siffatte crisi straordinarie sieno prevedute nella legge fondamentale; e vi sia apprestato l'opportuno rimedio. Lo dirò con tutta franchezza: il gran difetto delle moderne Costituzioni quello si è di non considerare che i tempi tranquilli, e il normale andamento della pubblica cosa. Fa d'uopo ancora prevedere le tempeste, le epoche calamitose; in questo modo si chiuderanno le porte all'arbitrario nemico delle istituzioni.

VI.

Vengo ora a toccare poche cose che specialmente riguardano la stampa periodica.

A questo proposito è da osservarsi in primo luogo, e merita grandissima lode, l'assenza delle misure che dicono preventive, quali sono le cauzioni richieste per la fonda-

zione di un giornale, misure che vediamo praticate anche in paesi ove è ammessa la libertà della stampa, e singolarmente nella Francia che pur si vanta maestra di civiltà. Con quanto senno politico operasse, così comportandosi, il nostro Legislatore lo abbiamo veduto nella scorsa lezione: soggiungo adesso che facendo altrimenti, od esigendo tali cauzioni si farebbe una legge anticostituzionale. E per verità nell'articolo 28 dello Statuto è detto: — *La stampa sarà, libera, ma una legge ne reprime gli abusi.* — Questo articolo lascia alla legge la cura di reprimere ciò che è abuso, vale a dire ciò che costituisce crimine, delitto o contravvenzione; di determinare le pene per questi abusi e le forme da osservarsi per applicarle. A questi oggetti puramente è limitato il potere del Legislatore in quello che concerne alla stampa, imperocchè lo Statuto non distingue punto tra i differenti modi di pubblicazione. La forma periodica sarebbe forse in se stessa un abuso? Sarebbe follìa l'asserirlo; il medesimo signor Thiers non giunse a tanto: dove lo fosse bisognerebbe senz'altro interdirla. Ma assoggettandola non più ad una legislazione repressiva, sibbene ad un regime amministrativo particolare, a speciali condizioni, voi entrate in un sistema arbitrario, voi create una legge di eccezione: lo Statuto vuole che la stampa sia libera: ciò deve forse intendersi della sola stampa che non sia periodica? pretenderlo sarebbe il colmo della temerità. Ma se la stampa periodica è libera anch'essa, riesce certo evidente che la legge non può frapporre impedimenti o voler condizioni, per cui venga in qualunque modo a diminuirsi questa libertà. Crederete voi di potere secondo lo Statuto risuscitar la censura? No per fermo; giacchè colla censura la stampa non sarebbe più libera, e la libertà della stampa esclude qualunque misura preventiva. Ora qual è lo scopo delle cauzioni che si domandano ai giornalisti? Lasciamo da banda i pretesti che ormai non servono più neppure pei fanciulli; parliamo schiettamente; lo scopo vero, lo scopo unico è quello di scemare il numero dei giornali, di ridurli

in poche mani e di potere esercitar sovra di essi una più facile e più possente influenza. Questo scopo, e il mezzo con cui vuolsi conseguire sono compatibili col principio di libertà proclamato dallo Statuto? Non mai senza dubbio la censura agisce più direttamente, più efficacemente contro la libertà della stampa che con l'obbligo di una cauzione; quella l'uccide affatto, questa le tarpa le ali; ma ciò non rileva, l'una e l'altra misura è sempre preventiva, è sempre un ostacolo alla libertà. Un uomo può dirsi libero, perchè invece di aver legate e braccia e gambe ha legate solamente le braccia? ringrazio Iddio di non intendere a questo modo la libertà; lascio che così la intendano certuni, che non sapendo qual nome prendere in faccia al pubblico che gli osserva, si chiamano conservatori forse perchè vogliono conservar tutto, tranne la libertà.

Non negherò che gli scritti periodici sieno, sotto certi rispetti più pericolosi degli altri. Dettati in fretta vanno più facilmente sottoposti ad errori; sovente sono mossi da spirito di partito, talvolta anche animati dagli interessi di una fazione; circolano con estrema rapidità, giungono ad ogni classe di leggitori, e quando avviene che nocciano, il male da essi prodotto si diffonde più da lontano e così i particolari uomini che lo Stato possono risentirne maggior detrimento.

Se da tutto questo si conclude, che i crimini e i delitti commessi per via di pubblicazioni periodiche debbono essere più severamente castigati, che così fatta circostanza si abbia a riputare aggravante, ed esiga che si raddoppi la pena io non vorrò impugnare la conseguenza; ma se volete concludere alla legittimità di misure preventive io vi rimanderò al testo dello Statuto; testo che parla di reprimere non di prevenire; testo innanzi al quale tutti devono chinare la fronte, e vi ripeterò le savie parole con cui Carlo Alberto chiudeva il proemio della legge che esaminiamo: — *La correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.*

VII.

Nell' art. 43 vien disposto così: *I gerenti dei giornali saranno tenuti d' inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte e le dichiarazioni della persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della risposta deve essere intera e gratuita. — Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell' articolo al quale è diretta, l' eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione.*

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte, sarà punita con una multa non minore di lire cento e non maggiore di lire mille.

Non è .difficile ravvisare il motivo di questa disposizione. In un paese ove regna la libertà della stampa, ciascun cittadino si trova ogni giorno esposto alle critiche ed alle allusioni malevoli di un giornalista, o male informato, ovvero di cattiva fede, ma che per altro attesa la sua qualità, non manca di avere una certa influenza. Importa sommamente a chi sia censurato in un giornale, che la pubblica opinione non s' inganni sul di lui conto; e perciò dalla Legge gli è fatta facoltà di rendersi giornalista egli stesso, non fosse che per un giorno, usando nel proprio interesse della pubblicità. Il giornalista che nomina un individuo, che ne intacca la condotta, si colloca nella istessa posizione di colui che svillaneggiasse un altro sulla pubblica strada. Ei deve aspettarsi che immediatamente innanzi alle stesse persone sieno respinte le imputazioni che offesero l' altrui delicatezza, o recarono danno alla riputazione altrui. Se non si risponde all' istante, l' opinione si volge contro chi venne attaccato; bisogna ch' ei si scolpi sul fatto; più tardi non sarebbe forse più a tempo. Ma per rispondere ad un giornale, per difendersi colla medesima pubblicità, per resistere all' azione della stampa e far sì che non degeneri in

oppressione, il solo mezzo possibile sta nell'autorizzare la persona nominata a rintuzzare l'aggressore colle stesse armi. Quel giornale che contenne l'accusa, deve contenere la difesa. Esso è diretto agli istessi lettori, parla al pubblico istesso; le armi sono eguali e si può allora contare sopra un imparziale giudizio. Tanto esigeva la più rigorosa giustizia.

Si deve però avvertire, che il diritto di risposta compete bensì nel caso in cui fosse direttamente o indirettamente censurata la vita privata o pubblica di un cittadino, ma dovrebbe dirsi il contrario qualora si trattasse di critica puramente scientifica o letteraria, qualora si fosse più o meno severamente giudicata l'opera ma non la condotta dell'autore. Un autore, appunto perchè è tale, provoca il giudizio del pubblico, e deve soffrirlo in pace quale si manifesta. Se la cosa non fosse così, bisognerebbe, onde essere conseguenti, decidere che un poeta può intentare azione di ingiurie contro gli spettatori che fischiarono il suo dramma; e con questo sistema se Boileau avesse pubblicato in un giornale le stupende sue satire sarebbe stato obbligato ad inserirvi i riclami di Chapelain de Quinault e dell'abbate di Pure. La legge non dovea arrestarsi a queste miserie di amor proprio; e se gli autori, bersagliati dagli aristarchi, vogliono imprendere una polemica devono imprenderla a proprie spese. La legge deve tutelare e difendere l'onore e la considerazione delle persone, non la vanità dei letterati.

So che la Corte di Cassazione francese andò in una diversa sentenza; ma chiunque abbia letto le sue decisioni, non può non essersi avveduto come non sono fondate che sopra una giudaica applicazione della legge, trascurandone affatto lo intendimento; il perchè non solo gli scrittori, ma ben anche le Corti di Appello di quella Nazione sono unanimi nel mantenere l'opposto principio; e noi crediamo che questa nobile resistenza finirà, come avvenne altre volte, per far trionfare la verità.

VIII.

Resta ora a parlare delle disposizioni repressive che formano la parte più importante della Legge dei 26 marzo 1848.

A questo proposito, si presenta prima ad esame la questione della responsabilità o imputabilità.

I delitti che si commettono colla stampa hanno alcuni caratteri comuni coi delitti ordinari, ed altri che sono ad essi particolari. Questo hanno di comune, che si compongono degli stessi elementi cioè della intenzione e del fatto; perciò sono delitti morali. Si diversificano in quanto i due elementi, rispetto ai delitti ordinari, si trovano riuniti nello stesso soggetto, e rispetto ai diritti della stampa vanno separati. Sotto questo rapporto diventano delitti *sui generis*. Nei delitti ordinari la medesima persona concepisce ed eseguisce: nei delitti della stampa l'esecuzione dipende dall'uso di un mezzo meccanico, il qual non è mai alla disposizione di chi forma il concetto.

Percorrendo i gradi della colpabilità, noi distinguiamo gli agenti principali ed i complici; ma in ciascheduno di essi si rinvengono i due elementi essenziali cioè, l'intenzione ed il fatto; sia che trattisi del delitto completo, sia che trattisi della parte del delitto che gli viene imputata. Per l'opposto, nei delitti della stampa il fatto che vuolsi delittuoso si compone di tre atti distinti, e l'uno all'altro successivi vale a dire redazione, stampa, edizione. Generalmente parlando ognuno di questi tre atti è confidato ad un agente separato. L'autore scrive, ma nè stampa nè pubblica il libro; il tipografo stampa, ma nè pubblica nè scrive; l'editore infine pubblica ma nè scrive nè stampa. Tutti e tre hanno, è vero, una intenzione comune, quella di metter l'opera in luce; ma sappiamo tutti, che l'intenzione scompagnata dal fatto non può costituire delitto. Parrebbe dunque che il delitto si commettesse dall'editore, il quale si appropria il fatto dei due agenti che lo pre-

cedettero, e vi aggiunge il suo, cioè la pubblicazione. Tale difatti fu l'idea che prevalse da principio, e s'insegnò da moltissimi, che il delitto stava nella edizione. Però considerando l'editore come agente principale, quale sarebbe allora la posizione legale dell' autore e dello stampatore? Si disse che l'autore dovea ricercarsi come complice, imperocchè somministra all'editore l'instrumento del delitto; ma questa proposizione è un errore, il libro pubblicato non è, e non può essere, instromento del delitto; ne è evidentemente il corpo stesso. D'altronde ripugna a tutte le idee, che nei reati di questa natura, la parte dell' autore possa mai diventar secondaria, mentre gli effetti buoni o cattivi dell'opera erano tutti nella sua mente, e solo a lui deve ascriversi il merito o il demerito della pubblicazione. È un positivo assurdo voler trovare il delitto principale nel tipografo o nell'editore, i quali stampando e pubblicando libri, esercitano una industria di cui vivono e fanno un atto della loro professione.

Lo stampatore altro non fa che fornire l'instrumento del delitto; può dunque esser complice. Quanto all'applicazione di questo principio essa discenderà dalle circostanze; è una questione di fatto, e se in una data ipotesi l'autore è necessariamente colpevole, può accadere che tale non sia lo stampatore.

Per ciò che riguarda l'editore, siccome l'atto di cui s'incarica è il compimento del delitto, così riesce difficile dargli la qualificazione di complice.

In conclusione, supposto un delitto commesso per via della stampa, la qualificazione di autore principale conviene all'autore, ed all'editore, quella di complice allo stampatore.

Ma l'atto dell' autore è necessariamente un atto di intelligenza; lo che non è egualmente vero per lo stampatore e per l'editore. Se l'autore e l'editore sono autori del delitto, ciascheduno in ciò che lo concerne, avvi per altro questa differenza, che egli è certo come l'autore si è as-

sociato al fatto dell' editore, mentre non è certo che l' editore siasi associato al pensiero dell' autore, che potè non conoscere o meno rettamente giudicare. In una parola la colpabilità dell'autore è assoluta, relativa quella dello stampatore e dell' editore. I delitti della stampa si consumano mediante la pubblicazione; ma la pubblicazione non li costituisce intieramente ed esclusivamente. Essa è la condizione necessaria, ma non la essenza del delitto. Gli elementi del fatto morale sono nello scritto; questo solo è intrinsecamente colpevole; la pubblicazione è un fatto esteriore senza cui non può cadere sotto la giurisdizione penale, ma avanti di cui esiste la colpabilità morale.

IX.

Col soccorso di siffatti principii possiamo apprezzare il merito delle disposizioni contenute negli articoli 4° e 5° della nostra legge sulla stampa.

Le azioni penali, dice il primo, *stabilite dal presente editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo contro l' editore, se l' uno o l' altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l' uno sia sempre tenuto in sussidio dell' altro.* — *L' azione esercitata*, leggesi nel secondo, *contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch' egli operò scientemente e in modo da dover esser considerato come complice.*

La legge è nel vero quando dichiara, che lo stampatore non può essere tenuto come colpevole pel solo fatto della stampa, ed esige maggiori elementi onde attribuirgli una complicità. Ma le altre sue disposizioni non possono andare esenti da grave censura, imperocchè si dipartono dai principii che debbono regolare questa materia.

E primieramente non sembra conforme a giustizia che

l'autore e l'editore sieno tenuti come colpevoli al grado medesimo, e vadano in conseguenza soggetti alla medesima pena; come è non meno incongruo aver voluto considerare l'editore siccome reo assolutamente e in ogni caso, abbenchè non manchino esempii di editori i quali, attese le circostanze, andarono assoluti, comunque gli autori fossero stati condannati.

Ma ciò a cui la ragione resiste, ciò che non saprebbe giustificarsi è l'ordine nella penalità stabilito nel succitato articolo 4°; è l'azione sussidiaria di cui ivi si parla. Agenti principali o complici, l'editore e lo stampatore, non possono punirsi se non sono chiariti colpevoli; e quando sono chiariti colpevoli, non devono per nessun modo sfuggire alla pena. Or come va' che le azioni penali si esercitano prima contro l'autore, poi contro l'editore, in ultimo contro lo stampatore, senza ricercar altro, se non se un delitto sia stato commesso col libro che venne pubblicato? Se l'editore e lo stampatore mancarono, associandosi al cattivo disegno dell'autore, perchè devono andare immuni da castigo quando l'autore è punito? E se lo stampatore o l'editore ignoravano quel disegno, se sono scusabili, come mai debbono sottostare alla pena, solo perchè l'autore rimase ignoto, o gli è riuscito di sottrarsi alle ricerche della giustizia? L'azione sussidiaria in materia penale è un assurdo rivoltante; è la *immanis lex* che Chateaubriand desiderava contro la stampa.

X.

Relativamente poi alla stampa periodica, la legge, premesso che ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile, dispone nell'art. 47 che: *Tutte le disposizioni penali*, da lei stabilite, *sono applicabili ai gerenti dei giornali e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti;* ed aggiunge che: *La condanna pronunziata contro l'autore sarà pure estesa al gerente che verrà sempre considerato come complice dei delitti e con-*

travvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Egli è chiaro che un giornale, persona morale, ha bisogno di un rappresentante che parli, stipuli, e agisca per esso; è chiaro egualmente che la legge può apporre a questa istituzione le condizioni che stima meglio convenienti, ed esigere, per esempio, che il gerente sia maschio, maggiore di età, e godente dei diritti civili. Ma sancire la indefinita responsabilità del gerente per tutti i delitti morali commessi col giornale, è capovolgere tutti i principii, dimenticare tutte le nozioni che la scienza insegna in materia di imputabilità.

Non ignoro che cosiffatta teoria ha per se l'autorità delle leggi d'Inghilterra e di Francia; ma dovremo noi sempre essere servili imitatori dello straniero, e prima di adottarne le istituzioni non vorremo raffrontarle colle regole eterne della giustizia? Se così si fosse fatto, certo la istituzione dei gerenti responsabili non si sarebbe introdotta in Italia.

E difatti, non richiedevasi molta meditazione per conoscere che il principio in virtù di cui la responsabilità penale, ossia la imputabilità, è un effetto del cattivo uso della libertà, è uno di que' principii di ragione ai quali non si può derogare, perchè dipendono dalla natura stessa delle cose. Nessuna potenza umana può fare che chi è libero non sia responsabile, e sia responsabile chi non è libero. Nessuna legge può volere che chi ha agito non risponda per le conseguenze dell'azione che ha commessa, e ne debba invece rispondere chi non ha agito: insomma è impossibile che i delitti e le pene non sieno personali. Che se la cosa sta in questi termini, come mai il gerente dovrà subire la pena per un'articolo che non ha scritto e forse nemmeno veduto?

Si dirà, non esser nuovo in legislazione che una persona risponda pel fatto d'un'altra. È vero, io replico; ma cio procede unicamente agli effetti civili dell'indennità, non mai all'effetto della pena, cui nessuno può volontariamente

assoggettarsi per delitto non suo. E di più perchè la responsabilità agli effetti civili abbia luogo è d' uopo esercitare autorità sulla persona del cui fatto si risponde, e così averlo potuto impedire. Ora tale è forse la posizione del gerente di un giornale verso i redattori, del gerente che è pagato da loro o per loro conto? Si ricorrerà alle finzioni di diritto? Ma sarebbe errore il credere che tali finzioni sieno arbitrarie; esse trovano il loro fondamento sulla ragione e la giustizia universale, ed hanno per oggetto di sopperire alla realtà in un interesse sociale. Allora acquistano una verità relativa, ma diventano illegittime quando offendono e la ragione e la giustizia. La legge può fingere che una persona ne rappresenti un'altra in tutte le circostanze, in tutte le cose in cui può od ha bisogno di essere rappresentata; ma non può fingere questa rappresentanza in ciò che, come la responsabilità penale, concerne unicamente la persona.

Ma andiamo innanzi, e si veggano gli effetti che produce la istituzione dei gerenti responsabili. Si commette un delitto, e la legge applica una pena. Perchè l' applica? non certo pel barbaro gusto di colpire un uomo, di tormentarlo; ma per l' espiazione, o per l' esempio, o per l' una e l' altra cosa insieme. Ora castigando il gerente pei delitti commessi nel giornale, non consegue nessuno di questi fini.

Quale sarà l'effetto della pena sul redattore dell'articolo condannato? Nessuno, se non è un sentimento di disprezzo verso la legge ingiusta ed impotente ad un tempo. Egli ha mancato, e vede piombare sopra un altro capo il castigo del suo delitto. Egli riposa sicuro sotto l' egida del pseudonimo o di una iniziale; nella oscurità in cui si cela, prende nuovo ardire, nuova lena agli assalti; libero non solo dalla risponsabilità legale, ma ben anche dalla morale, sciolto ancora dal freno che impone la pubblica opinione dove si arresterà? E quanto al gerente che avverrà? Quale espiazione vorrete trarre da chi non ha nulla da espiare? Condannatelo alla multa, al carcere. La multa è ben inteso, sarà pagata dagli azionisti; ed egli andrà con tutta indiffe-

renza in prigione; è il suo mestiere, è stipendiato più grassamente per questo: — « Nous connaisons, dice energicamente il signor Hello, nous connaisons un homme qui est bourreau par métier: en voila un dont le métier est d'être victime ». A chi pertanto ed a che può servire una pena inflitta in questo modo?

Se non che, si obbietta essere impossibile organizzare diversamente un giornale, ed obbligare gli autori a palesarsi. Se questa asserzione fosse vera io concluderei non già per la conservazione dei gerenti risponsabili, ma per la soppressione della stampa periodica. Che fare infatti di una instituzione, la quale non saprebbe sussistere senza sovvertire le basi della morale e del diritto? Fortunatamente però questa impossibilità non sussiste, e il Legislatore se voglia seriamente occuparsi di tal punto, troverà mezzo di costringere il gerente a non fare che le nude parti di amministratore per gli interessi del giornale, e gli autori degli articoli a sottoscriverli; nel che consiste la soluzione del problema.

A tale effetto io proporrei di decretare:

1° Che ogni articolo, iuserito in un giornale, debba essere sottoscritto dal suo autore;

2° Che non s'intenderà adempiuto a quest' obbligo colla sola sottoscrizione del gerente;

3° Che la contravvenzione a tali obblighi porterà la soppressione del giornale, e l'incapacità del gerente di esso a divenirlo di un'altro.

In tal modo parmi che la legge possa conseguire il suo intento, essa verrà poi aiutata dalla pubblica opinione la quale, mentre applaudirà agli scrittori conscienziosi ed onesti che si mostrano alla luce, coprirà di disprezzo e condannerà al silenzio coloro che si ravvolgono nelle tenebre per iscagliare i dardi della calunnia ed i semi della sedizione.

Nella ventura Lezione, onde completare questa materia, ragioneremo dei varii delitti che si possono commettere per via della stampa, delle azioni che ne nascono, e dei tribunali che ne devono conoscere.

LEZIONE XI.

Della stampa

I delitti della stampa considerati dal lato di ciò che offendono, sono o contro le istituzioni, ovvero contro le persone. Questi ultimi riguardano le persone pubbliche o le private.

Le offese contro l'istituzioni possono essere di varie specie ed assumono un carattere differente secondo l'oggetto particolare che serve ad esse di mira.

I.

In primo luogo, l'art. 15 della Legge 26 marzo 1848, contempla gli attacchi contro l'autorità costituzionale del Re e delle Camere, contro l'inviolabilità della persona del Re e l'ordine di successione al trono. Le autorità costituzionali, qualunque sieno le loro attribuzioni, emanano dalla sovranità nazionale: bisogna dunque rispettare il principio e le sue conseguenze. La pena assegnata ai contravventori è del carcere per due anni, e di una multa di Ln. 4000.

A questo riguardo conviene avvertire due cose:

1° Che gli attacchi, perchè sieno punibili, devono essere aperti, diretti, formali — *impugnare formalmente* — dice l'art. 15;

2° Che gli attacchi ancorchè *formali* debbono inoltre essere diretti contro l'*Autorità Costituzionale;* conciossiachè se, per lo contrario, si fosse impugnata la estensione o l'abuso della autorità del Re o delle Camere, se si sostenesse che questa estensione e questo abuso sono contro la Legge fondamentale dello Stato, non si sarebbe allora impugnato l'autorità, nei suoi limiti costituzionali, anzi si sarebbe voluto farvela rientrare.

Questa dottrina fu professata dal Ministero, quando propose al Parlamento Francese la Legge del 1819, donde fu tolto l'art. 15 di cui favelliamo: — Cette expression *attaque formelle*, diceva il Guardasigilli, a pour but d'empêcher les interprètations dangereuses. L'article doit être entendu dans ce sens, que l'autorité elle même soit franchement attaquée. Il ne doit pas empêcher les discussions légales sur les limites plus ou moins vagues qui peuvent exister entre les trois branches du pouvoir, ou sur les formes dans lesquelles peuvent le plus utilement s'exercer ces trois pouvoirs; formes et limites qui sont souvent l'objet de vos débats. Aussi importe-t-il beaucoup d'avertir les Magistrats et les jurés que ici, l'attaque contre l'autorité du roi et des chambres doit être formelle, et equivaloir à une provocation.

II.

Fra le istituzioni di un popolo sta in cima a tutte la sua religione, poichè ne regola la moralità, ne modera i costumi, ne informa le leggi. Non potea quindi tollerarsi che fossero impugnati pubblicamente i suoi dogmi, derise le sue cerimonie. I rei di questi delitti giusta l'art. 16 sono puniti secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a Ln. 2000. Non bisogna però confondere la Religione co' suoi ministri. Quella è divina, que-

sti sono uomini soggetti ad errare; non già che non si debba riverenza ai sacerdoti, o debbano andare impunite le offese di cui furono segno; ma la legge non fa differenza a questo riguardo tra loro e gli altri cittadini. Il carattere di cui sono rivestiti è una circostanza di cui il giudice potrà tener conto per graduare la pena, quando la legge gli lascia un arbitrio, ma la loro causa è ben distinta da quella della Religione. Ne si ascolterebbero le pretese di certuni che presumono identificarsi colla Divinità, e di cui è da dirsi come diceva fin da suoi tempi Moliere che: — Pour perdre quel qu'un couvrent insolemment des interêts du ciel leurs fier resentiment.

L'art. 1° dello Statuto proclamò la Religione Cattolica, religione dello Stato: tuttavia ammette l'esercizio di altri culti. Anche a questi si dona protezione; perciò l'art. 18 prescrive che chiunque per via della stampa deridesse od oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi nello Stato incontri la pena del carcere estensibile a mesi sei, e di una multa estensibile a Ln. 500.

III.

I buoni costumi sono i custodi della fedeltà coniugale, del rispetto che i figli devono usare verso dei genitori; essi danno forza alle buone leggi, correggono le cattive, e sono insomma la salvaguardia della società. Onde non sieno offesi, onde la stampa non trascorra alla oscenità, alla licenza provvede l'art. 17, decretando che i colpevoli sieno sottoposti al carcere non maggiore di un anno, ovvero a pene di polizia a norma delle circostanze.

IV.

Il Legislatore è in dovere di difendere la pubblica sicurezza, tanto all'esterno quanto nell'interno; deve impedire che si abusi della stampa per comprometterla. Conseguen-

temente sono puniti nei modi indicati dagli articoli 13 e 23 coloro che avranno provocato a commettere un crimine, un delitto, od una contravvenzione, coloro che divulgassero segreti, i quali possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo, che manifestassero voto o minaccia per la distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Sempre allo stesso fine l'art. 24 annovera fra i delitti, e punisce col carcere non maggiore di un anno, o con pena di polizia, secondo i casi, ogni offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, od ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali o contro l'ordinamento della famiglia.

Non è violare il rispetto dovuto alle leggi, farne la critica di buona fede in quelle parti che si credono difettose. La scienza scopre gli errori legislativi, e il Legislatore mal pretenderebbe all'infallibilità. Sotto il regime costituzionale, qualunque cittadino ha l'iniziativa nel proporre quelle riforme che stima necessarie od utili; il Diritto di petizione è dato per questo. — Nous n'avons pas entendu dire, osserva il signor Salvandy, que les citoyens ne pouvaient point discuter les lois, qu'ils ne pouvaient pas dire une telle loi devrait être modifiée ou abolie. — Per essere nel caso contemplato dal detto articolo, è mestieri contestare la legittimità delle leggi, negare formalmente la loro forza obbligatoria, o vituperarle con qualificazioni oltraggiose.

La provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, è un attentato che la legge doveva reprimere perchè turba la quiete della civile società. Sotto il nome di condizione, s'intende qui una classe di persone che sia designata all'animavversione generale, ovvero è quello di un'altra classe. Così eccitare i proletari contro dei doviziosi, gli operai contro i padroni delle manifatture è commettere il delitto di cui si ragiona. Le opinioni politiche non forman classi, ossia condizioni nel senso della legge, abbenchè in questa sfera le passioni agiscono colla massima vivacità; ma i partiti appresero a rispettarsi l'un l'altro, e se non che operarsi,

nemmeno può sperarsi una fusione nelle dottrine, almeno non si hanno due campi nemici nelle relazioni private.

Quando è che si offende l'ordinamento della famiglia? Egli è evidente che ciò avviene quando si negano apertamente, o si revocano in dubbio i diritti e i doveri naturali onde sono stretti fra loro i membri che la compongono, e senza cui non saprebbe sussistere. Che se per l'opposto si trattasse del modo con cui la legge civile gli ha contemperati, o deve contemperarli ognuno è in libertà di manifestare l'opinione che più gli arride, senza incontrare perciò la censura della legge.

Dagli attacchi contro le istituzioni, passiamo a quelli che sono rivolti contro le persone pubbliche e private.

È superfluo avvertire che gli oltraggi contro le persone pubbliche assumono un carattere di gravità, il quale è in rapporto colla posizione sociale dell'offeso. L'autorità ha bisogno di rispetto per la forza morale dei propri atti. Cercar di avvilirla in coloro che la esercitano, egli è commettere in certo modo un doppio delitto, e per la persona che si offende, e pel ministero di cui deve far le funzioni.

Se l'oltraggio s'innalza sino al trono, o cerca una vittima sui suoi gradini, se cioè è lanciato contro la persona del Re, contro la Reale famiglia o i Principi del sangue, il colpevole è punito col carcere estensibile a due anni, ed una multa non minore di Ln. 1000, e non maggiore di Ln. 3000, avuto riguardo alla persona contro cui ha diretto l'offesa, alle circostanze di luogo e di tempo ed alla qualità e gravezza del reato.

In una Monarchia costituzionale il Re è irresponsabile. Il Re, dicono gl'Inglesi, non può mai far male. La responsabilità dell'amministrazione pesa unicamente sovra i ministri.

Vogliono alcuni pubblicisti che sia questa una finzione introdotta dalla legge fondamentale pel maggior bene della società; noi vedremo a suo luogo, che invece è una verità di diritto e di fatto; e che la finzione consiste piuttosto nel

considerare il Re siccome capo del Corpo Esecutivo, mentre in realtà non esercita veruna funzione. Ma checchè sia di sifatte teoriche, la di lui irresponsabilità è proclamata in chiari termini dallo Statuto.

Non si può dunque, senza ingiustizia e senza offesa, far risalire alla persona del Re il biasimo, o la responsabilità degli atti del suo governo; e a buon diritto l'art. 20 della legge 26 marzo 1848 assoggetta chi ciò facesse al carcere da un mese ad un anno e alla multa da Ln. 100 a 1000.

Le offese contro il Senato e la Camera dei deputati sono represse colle medesime pene che sono stabilite per le offese contro la persona del Re (art. 21.). Questa disposizione non deve però essere scompagnata dall'altra contenuta nell'art. 31 ove è detto, che: *Non darà luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato, o della Camera dei deputati.*

Spesso la verità offende; spesso si vorrebbero taciuti, da coloro che ne furono autori, quei fatti che recano poco onore. Ma questa pretensione dell'amor proprio non è ammessibile, e fu giustamente proscritta. Lo storico fedele, non può mai legalmente offendere chicchessia. Per altra parte se è lecito, come vedemmo, criticare le leggi, potranno ugualmente criticarsi le ragioni onde furono mossi i legislatori, in modo con cui fu condotta la discussione. In tutto ciò non è e non può vedersi oltraggio, ingiuria, tale è la giurisprudenza dei paesi costituzionali e fra i molti esempii che avrei in pronto, mi restringerò ad accennarne un solo.

Il celebre De Pradt arcivescovo di Malines, allorchè nel 1820 fu abrogata la legge del 1817 sulle elezioni, tanto cara ai Francesi, e se ne sostituì un'altra che favoriva gli interessi di un partito poco accetto alla Nazione, pubblicò un libro intitolato: — *De l'affaire des elections.* — In esso fu notato il passo seguente: — Pour completer toutes nos douleurs, il faut de plus qu'une loi aussi capitale ait reçu l'imposante sanction d'une majorité de cinq voix, et cela une heure après avoir été repoussé par une majorité contraire

d'une voix; et l'on appelle cela de la législation, on exige du respect pour cela! Aussi que doit penser la France à la vue de tout cela? Quelles idèes se former à l'aspect de ce passage instantané parmi les mêmes hommes, de la majorité à la minorité et de la minorité à la majorité? Quels motifs de pareilles variations ne donnent-elles pas lieu au vulgaire, toujours méfiant de prêter à ceux qu'il voit s'y laisser aller, et que ne dit-il pas? Quelle autorité, quel poids porte avec elle, dans l'ordre rationelle une majorité d'une voix de cinq voix, et quelles voix encore! comme nous le montrerons tout à l'heure?

Non è a dirsi che quivi fu veduta la più grande la più ardita irriverenza che si potesse commettere contro il Corpo Legislativo. Il Ministero pubblico preparò tutte le sue armi, scelse il più dotto ed il più eloquente fra i suoi membri per sostenere l'accusa, e fra la ammirazione di tutta Francia citò De Pradt innanzi alla corte di Assise. De Pradt obbedì alla legge, dimenticando che altra volta il suo posto era stato alla Assemblea Costituente, o nei congressi dei re chiedenti il suo consiglio. Comparve, e si assise sul banco degli accusati decorato della croce archiepiscopale, e del gran cordone della Legione di Onore, insegne meritate da lui, benemerito della religione che aveva difesa, e della civiltà che aveva promossa. Dupin era il suo difensore, e l'eloquenza di Dupin assistita dalla ragione trionfò. L'arcivescovo di Malines fu assoluto, e i suoi giudici poterono rallegrarsi quando loro disse: — Vos consciences peuvent être tranquilles; vous avez bien jugé mes intentions.

I sovrani e i capi dei governi stranieri rappresentano una sovranità; hanno quindi diritto a maggior riverenza che non un semplice cittadino.

Fatte le debite proporzioni, la stessa cosa deve dirsi degli ambasciatori, ministri, inviati od altri agenti diplomatici dei medesimi che risiedono nello Stato.

Da questa considerazione vennero suggeriti gli articoli 25 e 26 della nostra legge ove fu sancito.

Art. 25 — *Le offese contro i sovrani o i capi dei governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000.*

Art. 26. — *Le offese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati ed altri agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Re od il governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.*

Gli art. 27 e 28 della nostra legge si occupano delle offese fatte con la stampa ai privati, e le puniscono diversamente, secondochè racchiudono una diffamazione, od una ingiuria. Se si tratta della diffamazione, la pena è del carcere, estensibile a sei mesi, e di una multa dalle lire 100 alle 1000; se d' ingiuria è degli arresti o del carcere estensibile a mesi tre con la multa estensibile a lire 500; importa quindi ritenere la differenza che passa tra la diffamazione e l' ingiuria. *Chiunque con discorsi tenuti in luoghi pubblici o in pubbliche riunioni imputi ad alcuno presente od assente,* dice l' art. 616 del Codice Penale, *fatti determinati i quali se sussistessero potrebbero dare luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione, o lo esporrebbero all' odio e disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione.* Dicesi poi ingiuria, secondo il successivo art. 618: *Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo, od invettiva proferita in pubblico che non conterrà la imputazione di alcun fatto preciso.* Queste definizioni non abbisognano di commento.

La calunnia è la peggiore di tutte le diffamazioni; ma neppure dee tollerarsi che taluno laceri la fama del suo simile quantunque non dicesse che il vero. Epperò l' autore delle imputazioni od ingiurie non può essere ammesso a domandare per sua difesa la prova dei fatti imputati. Questa regola soffre per altro eccezione rispetto ai pubblici funzionari; difatti è disposto nell'art. 29: — *Nei casi di offesa contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, l' autore*

della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati. Questa prova, libera l'accusato di offesa da ogni pena.

Non è difficile ravvisare il motivo di così fatta eccezione. Il pubblico funzionario, come tale, non può essere offeso se non quando gli si rimprovera di aver mancato ai suoi doveri, d'aver prevaricato nell'esercizio del proprio ministero. Ma se il rimprovero fosse giusto, se la mancanza o la prevaricazione fosse giustificata, dov'è allora l'offesa? Il pubblico funzionario, in qualunque grado ei si trovi, ha obbligo di servire la società.

Ogni membro di questa è in diritto di verificare se quell'obbligo sia eseguito, e quando no di denunciare al pubblico il trasgressore. La pubblicità è l'anima d'ogni governo costituzionale; senza essa svanirebbe la responsabilità morale del potere.

Colui che coscenziosamente censura ed accusa un pubblico funzionario, non è il mastino che si avventa contro tutti pel solo istinto di mordere; è il fido cane da guardia che abbaia solo all'appressarsi di gente sospetta.

Dato un delitto, nascono due diverse azioni affinchè sia punito, e nascono nello stesso tempo, perchè due interessi son lesi ad un tempo, e si riuniscono per riclamarne la repressione; l'interesse pubblico e l'interesse privato. Giova a questo proposito osservare, che se talvolta l'azione pubblica dipende dalla privata, non può mai avvenire che la privata sia dipendente dalla pubblica.

Comunque il pubblico accusatore credesse di dover osservare il silenzio, nondimeno colui che si reputa offeso, che crede di aver ricevuto un danno, ha diritto di agire e di domandare risarcimento.

L'azione pubblica, come accennammo, non può essere liberamente e in tutti i casi esercitata. La nostra legge fece alcune restrizioni che sono indicate nell'art. 56. — *L'azione penale,* ivi è scritto, *per i reati contemplati in questo editto sarà esercitata d'uffizio colle avvertenze seguenti:*

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei deputati, l'azione penale non sarà esercitata se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso di offesa contro i sovrani ed i capi dei Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei sovrani, o dei capi degli stessi Governi.

Nei casi di offesa contro i magistrati, tribunali od altri corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'autorità pubblica, o contro gli inviati ed agenti diplomatici stranieri, accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Questa disposizione è piena di senno. Vuole giustizia che l'offeso rimanga giudice egli solo intorno alla convenienza di chiedere riparazione del torto, o di non curarsene ed abbandonarlo al disprezzo. In molti casi, ricorrere ai tribunali produce un effetto contrario a quello che si voleva ottenere.

Leggesi nella vita di Torquato Tasso scritta dal Manso, che trattavasi tra i cardinali Pietro e Cintio Aldobrandini ed altri prelati e cavalieri di molta stima, di ritrovar modo d'imporre freno alle molte pasquinate che quasi ciascuna notte erano di quei tempi attaccate alla statua di Pasquino, e con le quali fieramente veniva ad esser punta la riputazione delle cose pubbliche, e l'onore delle cose private, e vi fu chi propose doversi quella statua stritolare e gittare nel Tevere, per togliere il luogo a' maldicenti dove poter le loro carte appiccare; intorno a che dimandato Torquato del suo parere, rispose: « *No di grazia, signore, perciocchè dalle costui polveri nella riva del fiume nasce-*

ranno infinite rane, che gracchieranno la notte e il dì. »
Volendo con queste parole significare, che non si possono i pensieri, nè le lingue, nè le penne dei maldicenti impedire.

Arroge che la difesa, che dee esser libera, esacerba la piaga. Figuratevi che si tratti di canzoni e di epigrammi del Beranger o del Giusti. Voi vi proponete di arrestare il corso di quei versi mordaci, ed eccitate al più alto grado la pubblica curiosità. Vorreste che si scancellassero certi tratti da voi tenuti per ingiuriosi, ed invece li rendete popolari, eterni come l'istoria a cui li associate. Il risentimento che si dimostra è prova che lo strale ha colpito nel segno. *Spreta exolescunt:* diceva Tacito, *si irascare, adgnita videntur.* Vorreste castigato uno scrittore che vi sembra intemperante e temerario, e provvedete alla sua fama ed alla sua fortuna. Honneur aux livres brulés, scriveva il sig. Lawraguir al Parlamento di Parigi; e un rimatore francese che avea scritta una satira contro il famoso cancelliere Maubeon gli indirizzò dall'Inghilterra ove avea riparato il seguente biglietto, acchiudendovi una seconda satira: — Mon seigneur: — Je n'ai jamais desiré que trois mille francs de revenu; ma première chanson qui vous a tant deplu, m'a procuré, uniquement parce qu'elle vous avait déplu, un capital de trente mille francs, qui placés a cinq pour cent fait la moitie de ma somme. De grâce mettez le même corrou contre la nouvelle satyre que je vous envoie; cela completera le revenu, auquelle j'aspire, et je vous promets que je n'écrirai plus.

L'art. 57 prescrive al ministero pubblico, quando promuove d'ufficio un'azione penale per abuso di stampa, di specificare a pena di nullità le provocazioni, insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorii, o ingiurie che danno luogo alla istanza. Parrà a qualcheduno che questa disposizione sia una mera superfluità. È ben chiaro dirassi, senza che fosse bisogno d'esprimerlo, che un'accusa non può reggere se non si enunciano precisamente i fatti sui quali cade. L'azione deve essere rigettata solo perchè renderebbe impossibile la

difesa. Eppure, Signori, questo articolo ha un senso profondo, e tende a preservare la stampa dalle persecuzioni a cui andò soggetta sotto certi governi che l'avevano in odio.

Ognuno udì menzionare i famosi processi chiamati di *tendenza*, da cui i giornalisti francesi furono tormentati sotto la Restaurazione. Che cosa era un processo di *tendenza*? Si stabiliva in massima, che poteva darsi un delitto nell'intenzione del giornalista indipendentemente dalle sue espressioni; che lo spirito di un giornale poteva essere di tal natura da turbare la pubblica tranquillità, senzachè però nessuno dei suoi articoli facesse luogo ad un'accusa particolare e formale. Così si aveva (strana cosa !) un delitto per induzione, un delitto che a nessuno era dato vedere, prima che il pubblico accusatore con molto stento raccolti insieme vari elementi tutti innocentissimi in sè stessi, dopo avere disposto questi brani in quell'ordine che meglio gli talentava lo avesse creato egli stesso. — Questo sistema in cui si persuasero di brillare i caustici ingegni di Bellart, di Marchandgy, e di Vatimesnil, è irragionevole, ingiusto, assurdo. Ma non si sarebbe forse potuto riprodurlo? non era prudente cosa anticipatamente proscriverlo? E ciò fece il nostro Legislatore coll' art. 57. Il ministero pubblico, obbligato sotto pena di nullità, a specificare i fatti incriminati, non può più abbandonarsi ad imputazioni vaghe e generiche. Con questo i processi di *tendenza* riescono fra noi impossibili; ed ecco un ostacolo di meno alla libertà della stampa.

L'art. 54 della nostra legge stabilisce che la cognizione dei reati in essa previsti, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al magistrato di appello colla aggiunta dei giudici del fatto, cioè dei giurati.

La ragione per cui i delitti della stampa sono attribuiti ai giurati, dipende dalla natura medesima delle cose. Quando si tratta di applicare la legge penale ai traviamenti della intelligenza, la gran difficoltà consiste nel discernere il semplice errore dal delitto. — Se il delitto si rinvenisse

necessariamente nell'errore, la libertà della stampa non sarebbe che la facoltà di pubblicare le proprie opinioni sotto condizioni di essere infallibile.

Ora fra tutti gli uomini i meno idonei ad osservare la linea di demarcazione tra una proposizione falsa ed una proposizione sovversiva, è forza il confessarlo, son quelli che per professione si dedicarono allo studio delle leggi. I principii e le conseguenze si concatenano nella lor mente; rovesciare la sintesi che si formarono, è rovesciare l'edificio sociale. Come un teologo vi dirà in buona fede che l'eresia conduce fatalmente all'ateismo, così un magistrato vedrà la ribellione in ogni cattiva teoria sulla natura e le attribuzioni di un governo. Ma il mondo non pensa e non sente così; eppure la vera misura della legge penale sta nella sua emozione ch'ei prova. Per questo avviene che il miglior giudice della dottrina è il giudice peggiore del delitto; e il sentimento comune differisce da quello del magistrato, perchè costui reca uno spirito assoluto nella cosa che è la più relativa.

Vi hanno però alcuni delitti della stampa che furono sottratti alla cognizione dei giurati, e sono devoluti invece ai tribunali ordinari. Dietro la combinazione degli art. 54. 55, essi sono i seguenti: 1° Le provocazioni a commettere un crimine, un delitto, una contravvenzione; 2° Gli attacchi diretti o indiretti contro la religione dello Stato; 3° Le derisioni ed oltraggi contro alcuna delle religioni o culti tollerati; 4° Le offese contro gli ambasciadori, ministri, inviati ed altri agenti diplomatici delle potenze estere; 5° Le diffamazioni ed ingiurie contro i privati.

Onde siffatte eccezioni? Su che sono fondate? La legge ha riconosciuto buono, utile alla garanzia dei cittadini, favorevole anzi necessario alla libertà della stampa applicare la istituzione dei giurati ai delitti che con questa si commettono. Era dunque logico, conveniente, che tutti li comprendesse; e perchè il principio potesse ricevere qualche limitazione, era indispensabile il concorso di un motivo

speciale e preponderante. Ma ciò non è possibile se pure è vero, come è verissimo, che i delitti di cui trattasi furono devoluti ai giurati siccome a quelli che hanno maggiore capacità di ogni altro a riconoscere in fatto la reità o la innocenza dell'inquisito. Non è forse evidente che questa maggiore capacità deve spiegarsi in tutte le accuse a cui può far luogo l'abuso della stampa? Ed in fatti la legge, allontanandosi da questa norma, non potè evitare anomalie, e contraddizioni.

Le provocazioni a commettere un crimine, un delitto, una contravvenzione, sono di competenza dei tribunali ordinari; invece i giurati devono conoscere delle provocazioni a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183, 184 del Codice Penale, e questi articoli contemplano l'attentato o la cospirazione contro la persona del Re e di coloro che compongono la famiglia regnante. I giurati giudicano delle offese contro i sovrani o capi dei governi stranieri, non di quelle contro i loro ambasciadori, ministri, od altri inviati, per cui convien rivolgersi ai tribunali se si tratta di oltraggi alla maestà del trono, si appartiene al giurì di decidere, non così per quelli contro ai privati. Chi saprebbe assegnare la ragione della differenza? Noi non possiamo vederla; anzi osservando che i giurati chiamansi a conoscere dei delitti della stampa quando rappresentansi di maggior gravità, ci sembra potere conchiudere, avere la legge collocata in essi maggior confidenza che nella magistratura in queste materie. La quale considerazione persuaderà facilmente ciascheduno che, trattandosi di delitti appartenenti alla stessa categoria, perpetrati collo stesso mezzo, e regolati da una legge speciale, dovevano tutti indistintamente essere attribuiti alla stessa giurisdizione.

La Legge francese del 1830 concedeva alle due Camere Legislative la facoltà di giudicare intorno alle offese che la stampa avesse contro di esse dirette. Si diè per ragione che la dignità loro non consentiva che comparissero innanzi ad un tribunale: ma la nostra legge non aderì a siffatta dottrina,

e con tutta ragione. Nessuno, qualunque ei sia, può essere giudice e parte; nessuno può essere giudice nella propria causa. Come si dice che il Corpo Legislativo si abbassi, deroghi alla propria dignità, quando per vendicare un' ingiuria che pensa di aver ricevuta si rivolge ai giurati? Si abbassa invece, non rispetta la propria dignità, quando non arrossisce di vendicarsi da se medesimo, quando ricusa di comparire innanzi a coloro che esprimeranno l' opinione universale, per tutti ed anche pei legislatori giudici superiori.

Tale, o Signori, è la legge che Carlo Alberto ci dava intorno alla stampa. In molte, anzi nelle più essenziali sue parti traspira lo spirito liberale onde era animato l' illustre datore dello Statuto. Dobbiamo ora dunque desiderare che ci sia conservata, rimettendo a tempo più opportuno di farvi quelle riforme che sono dalla scienza suggerite.

LEZIONE XII.

Della Religione

La nuova religione cristiana che da Cristo Signor nostro cominciò ne'tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo mondo, per le quali e' bisognava che si governasse, la spirituale e la temporale, riconoscenti un medesimo principio ch'è Iddio solo: la spirituale nel sacerdozio o stato ecclesiastico che amministra le cose divine e sacre; la temporale nell' imperio o monarchia, ovvero stato politico che governa le cose umane e profane: ciascuna di loro avente il suo oggetto separato: i principi perchè sopraintendano alle cause del secolo, i sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de'principi è il punire o premiare con corporale pena o premio, de'sacerdoti con spirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; laonde siccome non senza cagione il magistrato porta la spada, così ancora i sacerdoti portano le chiavi del regno dei cieli.

Non così era prima presso a' pagani, i quali non riconoscevano nel mondo queste due potenze infra loro separate e distinte, ma in una sola persona l'unirono; ond'è che i loro re soli n'eran capi e moderatori; e la ragion era, perchè essi della religione si servivan per la sola conserva-

zione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' romani il pontificato massimo durò lungo tempo nella stessa persona degli imperadori; e se bene avessero separati collegi di sacerdoti, a' quali la cura della loro religione era commessa, nientedimeno come che delle medesime si servivano per la sola conservazione dello Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gravi al principe riportarsi, che n'era il capo: istituto che ad essi fu tramandato da' loro maggiori, appo i quali come dice Cicerone: *Qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare regale ducebatur.* Quindi Virgilio del re Annio cantò: — *Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos.*

Appresso gli antichi greci questo costume medesimo vediamo che ci rappresenta Omero, dove gli eroi, cioè i principi, eran quelli che facevan i sacrifizi; degli ateniesi e di molte altre città della Grecia lo stesso Platone. Appresso gli etiopi, scrive Diodoro, che i re erano i sacerdoti; siccome ancora appresso gli egizi, narra Plutarco, ed appresso gli spartani Erodoto.

Ma presso a' cristiani la religione non è indirizzata alla conservazion dello Stato ed al riposo di questo mondo, ma ad un più alto fine che riguarda la vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non agli uomini: e quindi presso di noi il sacerdozio è riputato tanto più alto e nobile dell'imperio, quanto le cose divine sono superiori alle umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo e dei beni temporali. Ma dall'altra parte, essendo stata data da Dio la spada all'imperio per governare le cose mondane, vien ad essere questa potenza più forte in sè medesima; cioè a dire in questo mondo, che non è la potenza spirituale data da Dio al sacerdozio, al quale proibì l'uso della spada materiale, poscia che ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili, ed il principale effetto della sua forza è riserbato al cielo come ce ne fece testimonianza l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo reame non essere

di questo mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo, è stato necessario si procurasse che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme ed una sinfonia, cioè a dire un'armonia ed accordo composto di cose differenti, per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia; di maniera che, se l'imperio soccorre colle sue forze al sacerdozio per mantenere l'onor di Dio, ed il sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion de' popoli all'ubbidienza del principe, tutto lo Stato sarà felice e florido: per contrario se queste due pótenze sono discordanti fra loro, come se il sacerdozio abusandosi della divozione dei popoli, intraprendesse sopra l'imperio o governamento politico e temporale; ovvero se l'imperio voltando contra Dio quella forza che gli ha posta fra le mani attentasse sopra il sacerdozio, tutto va in disordine in confusione ed in ruina.

Egli è Iddio che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro spezie, affinchè l'una servisse di contrappeso all'altra, per timore che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento o tirannia. Così vedesi che quando la sovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente, e medesimamente la temporale alla spirituale, la qual cosa è gratissima a Dio quando si fa per via legittima, e sopratutto quando si fa direttamente e puramente per suo servizio, e per lo ben pubblico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender l'una sopra l'altra.

E poichè queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una

dall' altra, l' infinita sapienza, per evitare il disordine estremo che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi, ed ha messe separazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere che le cose sacre dalle profane, e le spirituali dalle temporali?

E cosiffatta separazione fu fatta da Cristo stesso nel suo Vangelo, ove non conferì ai suoi ministri se non la podestà spirituale, e riconobbe espressamente la temporale: — « Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei « Deo. — Regnum meum non est de hoc mundo: si ex hoc « mundo esset regnum meum ministri mei utique decerta« rent, ut non traderer judeis: nunc autem regnum meum « non est hinc ». — Egli disse agli apostoli: — « Amen dico « vobis: quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo: et quaecumque solveritis super terram, « erunt soluta et in coelo. — Reges gentium dominantur « eorum. . . vos autem non sic. — » Noi vorremmo dissero due fratelli a Gesù che voi divideste la nostra eredità; dite quel che giudicate a proposito, e noi siam pronti a stare a quanto voi giudicherete. No, rispose Egli, nessuno mi ha dato una tale facoltà di dividere le sostanze altrui. Andate per ciò ai giudici cui compete un tale potere. Essi, sentite le parti faranno la divisione che domandate: — « Homo quis « me constituit judicem aut divisorem super vos? — » Fate scendere il fuoco dal cielo, dissero gli apostoli a Gesù, quando i samaritani non lo vollero ricevere, ed inceneriteli; che dite mai, rispose Cristo, e di che spirito siete? Il figliuol dell' uomo non è già venuto a perdere gli uomini, ma sì bene a salvarli: — « Nescitis cujus spiritus estis. Filius « hominis non venit animas perdere, sed salvare. — »

E questa massima inculcarono sempre gli apostoli. — « Omnis anima, scrivea S. Paolo ai romani, potestatibus « sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a « Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. — Itaque

« qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem
« resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt : — Nam prin-
« cipes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem
« non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex
« illa. — Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem
« malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat.
« Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum
« agit. — Ideo necessitate subditi estote, non solum propter
« iram, sed etiam propter conscientiam. — Ideo enim et
« tributa praestatis; ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum
« servientes. — Reddite ergo omnibus debita; cui tributum,
« tributum; cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem; cui
« honorem, honorem. —» E S. Pietro nella sua prima epistola
si spiegava così: — « Subiecti igitur estote omni humanae
creaturae propter Deum: sive regi, quasi praecellenti; — Sive
« ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefacto-
« rum, laudem vero bonorum : — Quia sic est voluntas Dei,
« ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium ho-
« minum ignorantiam : — Omnes honorate : fraternitatem
« diligite : Deum timete : regem honorificate. — Servi sud-
« diti estote in omni timore Dominis, non tantum bonis et
« modestis, sed etiam dyscolis. — »

Queste verità furono ripetute dai padri. S. Ambrogio diceva che tutte le ricchezze della Chiesa tutte le di lei forze non consistono in altro senonchè nella cattolica fede. « —
« Ecclesia nihil sibi, nisi fidem possidet. — » Chi non sa quello che lasciò scritto S. Fulgenzio? Tutta quanta l'autorità, egli disse, del sommo pontefice riguarda lo spirituale della Chiesa e nulla più, il temporale all'incontro spetta tutto a Cesare di cui su quest'articolo niun altro è maggiore.
« — Quantum autem ad hujus temporis vitam, constat
« quia in Ecclesia nemo pontifice potior et in saeculo nemo
« christiano imperatore celsior. — Si omnis anima potesta-
« tibus subdita est, ergo et vestra, scrivea S. Bernardo ad En-
« rico arcivescovo di Sens, quis vos excepit de universitate?
« Certe qui tentat excipere, tentat decipere, » e S. Giovanni

Grisostomo esponendo lo stesso passo di S. Paolo: — « Omnis « anima potestatibus sublimioribus subdita est, dice, etiam « si fueris apostolus, evangelista, propheta, sacerdos, mo- « nacus, hoc vero subiecti pietatem non laedit.

S. Gregorio Nazianzeno così arringava l'imperatore: — « Orbis hic universus, imperator, sub manu vestra est; « superna solius Dei sunt ». — Il papa S. Gregorio Magno: — « Agnosco, esclamava, imperatorem a Deo concessum non « militibus solum, sed et sacerdotibus etiam dominari ». — Seguite la tradizione dei Santi Padri, e vi farà testimonianza che la dottrina per cui si assicura la indipendenza del magistrato politico, e si riduce il sacerdozio alla semplice amministrazione delle cose sante, era ancora la sola che fosse insegnata nel X secolo.

Per contro la cura delle anime e delle cose sacre è riservata unicamente ai sacerdoti: e bisogna che il monarca stesso a loro si sottometta in ciò che concerne la religione e il culto di Dio, se vuole essere nel numero de' figliuoli suoi e della Chiesa. Chiaro e famoso è l' esempio dell' imperatore Teodosio, il quale sanguinoso della strage di Tessalonica si arrese alla censura di un semplice arcivescovo; e compì la pubblica penitenza che gli era stata da lui proscritta.

Leggendo la storia dei primi secoli della Chiesa si raccoglie, che se essa desiderava che taluno per la pubblica tranquillità fosse punito o coll' esilio, o colla privazione dei beni, ricorreva per ottenerlo all' autorità dell' imperatore. Abbiamo di ciò il primo esempio nella persona di Paolo Sannosateno, allorchè fu dichiarato indegno del vescovato, imperciocchè siccome ostinato non voleva uscire dalla casa vescovile, così la Chiesa si vide astretta di indirizzarsi all' imperatore Aureliano, il quale tuttochè pagano, pure in questa occasione si prestò prudentemente alle di lei domande, e lo fece cacciar via senza la menoma dilazione.

Ma dopo il X secolo l'aspetto delle cose mutò. Venne Ildebrando, cioè Gregorio VII. Questo uomo, grande del resto, si fece a sostenere che tutti i principi dipendevano

dalla Chiesa Romana, e potevano esser deposti rimanendo i popoli sciolti dal giuramento di fedeltà, ove i principi fossero scomunicati. Adirato egli contro Enrico IV imperatore, per la disputa dell' investitura lo privò del regno, e pose in suo luogo Rodolfo. Era questa una novità; ed ogni novità nella Chiesa è falsa e profana. Perciò contro siffatto attentato reclamarono quanti amavano la verità e la giustizia. — « O inaudita arrogantia (è Thiers Ver- « dunese che scrive), hominis supra omnem malitiam « male agentis, unitatem Ecclesiae scindentis, regnum « et regem catholicum destruere presumenti; perjuria fi- « delitatem dicit, fidem sacrilegium facit» ! — Per la qual cosa non è punto da meravigliarsi che Ildebrando se ne mostrasse pentito in punto di morte. Infatti Sigisberto nella sua cronologia all' anno 1085 narra che Gregorio esule a Salerno, e vicino a render l' anima a Dio mandò a chiamare uno de' suoi dodici cardinali, e colle lagrime agli occhi confessò che nel reggimento della Chiesa avea grandemente ecceduto: narra che egli disse, come nell'eccedere così avesse avuto parte la sua vanità e la sua albagia; e che non contento di questo mandò l' istesso cardinale all' imperatore Enrico per chiedergli di condonargli il delitto. — « Hildebrandus papa qui et Gregorius apud Sa- « lernum exulans, moritur. De hoc ita scriptum reperii: « volumus vos scire qui ecclesiasticae curae solliciti estis, « quod Dominus Apostolicus Ildebrandus qui et Gregorius « nunc in extrema positus ad se vocavit unum de duode- « cim cardinalibus, quem multum diligebat prae caeteris, « et confessus est S. Petro et toti Ecclesiae se valde pec- « casse in pastorali cura quae ei ad regendum commissa « erat et suadente diabolo iram et odium contra humanum « genus concitasse; tunc demum misit praedictum con- « fessorem ad imperatorem et ad totam Ecclesiam ut opta- « ret sibi indulgentiam, quia finem suae vitae aspicie- « bat ». — E Natale Alessandro fa lo stesso racconto nella sua Storia Ecclesiastica, Dissert. 2ª sovra il secolo XI e

XII. Bonifacio VIII, nella famosa Bolla *Unam Sanctam* volle erigere in sistema le pretensioni di Gregorio VII; e non dubitò di chiamarle altrettanti articoli di fede. — « Porro, egli decretava, subesse Romano Pontifici omnem « humanam creaturam declaramus, dicimus, definimus, et « pronunciamus esse de necessitate salutis — »; di che fu terribilmente punito in Anagni dal Nogareto; onde Dante cantò:

Deh or mi' dì, quanto tesoro volle
Nostro Signore in prima da san Pietro,
Che ponesse le chiavi in sua balìa?
Certo non chiese, se non: Viemmi dietro.
Nè Pier nè gli altri chiesero a Mattia
Oro o argento, quando fu sortito
Nel luogo che perdè l'anima ria.
Però ti sta, chè tu se' ben punito;
E guarda ben la mal tolta moneta,
Ch'esser ti fece contra Carlo ardito.
E se non fosse ch'ancor lo mi vieta
La reverenza delle somme chiavi,
Che tu tenesti nella vita lieta,
I' userei parole ancor più gravi;
Chè la vostra avarizia il mondo attrista,
Calcando i buoni e sollevando i pravi.
Di voi, Pastor, s'accorse il Vangelista,
Quando colei, che siede sovra l'acque,
Puttaneggiar co' regi a lui fu vista;
Quella che con le sette teste nacque,
E dalle diece corna ebbe argomento,
Fin che virtute al suo marito piacque.
Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento;
E che altro è da voi all'idolatre,
Se non ch'egli uno, e voi n'orate cento?
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
Non la tua conversion, ma quella dote,
Che da te prese il primo ricco patre!

E mentre io gli cantava cotai note,
O ira o coscïenza che 'l mordesse,
Forte spingeva con ambo le piote.

A questi tempi infelicissimi deve riferirsi il progetto sorto in mente dei papi di cambiare la primitiva costituzione della chiesa ordinata da Cristo e dagli Apostoli, e convertirla in una monarchia assoluta, anzi in un vero e positivo dispotismo. Secondo questo progetto il Sommo Pontefice governa la Chiesa senza altra censura, fuorchè quella di Dio solo, senza altra regola, fuorchè quella della sua coscienza, senza altro limite, fuorchè quello della sua volontà. Invece secondo l'antica disciplina, il governo della Chiesa è soggetto alla regola invariabile dei sacri canoni e al supremo giudizio dei concilii ecumenici. Il Papa è capo della Chiesa, il principale depositario della fede cattolica, è la chiave della volta, il centro dell' unità; egli ha il primato d' onore e quello di giurisdizione. In una parola, se fosse lecito paragonare cose di natura fra loro sì differente, sarebbe da dire che secondo la dottrina moderna la Chiesa è una sovranità assoluta, mentre secondo l' antica il suo potere è in certo modo costituzionale. Secondo questa l' indefettibilità è annessa alla Sede: ciò che rientra nella tradizione Apostolica, laddove secondo l' altra convien difendere l' infallibilità personale del papa. I seguaci della prima inalzano l' episcopato, mentre i seguaci della seconda cercano di abbassarlo, diminuendone le prerogative. L'una e l'altra dottrina riconosce la giurisdizione pontificia universale, per quanto giusta l' antica disciplina non in senso assoluto; dalle quali cose tutte facilmente si comprende il perchè S. Bernardo esclamasse nella sua lettera a papa Eugenio: — « Quis mihi dat ante quam moriar videre Ecclesiam Dei « sicut in diebus antiquis? »

Onde preparare a questi mutamenti la strada, si trassero fuori le false Decretali. Ed invero quanto alle Epistole dei Sommi Pontefici, benchè di queste se ne trovino delle

antichissime del primo e del secondo secolo, pure toltone due lettere di S. Clemente ai Corinzi che sono ascetiche anzichè decretali, oggi è costantissima sentenza dei più diligenti ed accurati critici, non dico fra i protestanti come Blondello e Salmasio, ma fra piissimi cattolici quali sono i cardinali Di Casa e Baronio, l'arcivescovo De Marca, Petavia, Sirmondo, Labbè, Tommasino, Pagi ed altri, che tutte le decretali che si leggono scritte dai Pontefici Romani prima di papa Siricio, che morì nell'anno 398, e che si trovano nella collezione di Isidoro Mercatore il quale comparve al mondo verso la fine dell'impero di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da quell'impostore formate a capriccio. « De hac Isidori impostura inter doctos iam convenit, dice il Tommasino, de voeteri Ecclesiae disciplina, part. 2, lib. 1, cap. 9, num. 10.

Lo stesso dite del libro delle Costituzioni apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel santo pontefice: o che dapprima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o dappoi sia stato dagli eretici corrotto, egli è certo che non gode di alcuna autorità in materia di religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde sebbene in esso si rappresenti l'intiera disciplina almeno della chiesa orientale, tuttavia gli uomini più sensati, fra cui Baronio e Bellarmino conchiudono che non possa esser più antico del terzo secolo, ed ancorchè si debba credere che prima di questo tempo vari concilii si fossero dagli ecclesiastici radunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, e della integrità della disciplina, quanto le persecuzioni quasi continue dei pagani e la infelicità dei tempi lo consentivano, nondimeno i veri canoni di quelli si sono perduti, e son tutti apocrifi gli altri che si millantano; ed in ispecie gli atti del concilio di Sinvessa per l'apostasia di papa Marcellino e il decreto che « prima sedes a nemine judicatur » essere tutte cose certamente apocrife ben lo ha dimostrato Baronio colla autorità di Sant' Agostino come

inventate dai donatisti, anzi il Cironio prova che l'accusa di papa Marcellino non fu mai vera.

Ciò non ostante, grandissima fu l'influenza delle false decretali: e il monaco Graziano nella celebre compilazione canonica, cui diede il suo nome proclamò il principio che la Chiesa Romana imprime ai canoni il sigillo del diritto e dell'autorità, che essa non vi è soggetta, e che nei Sommi Pontefici, risiede il poter supremo di comandare, *exemplo Christi*, e che a tutti gli altri incombe l'obbligo di obbedire.

Nè solo si cercò con questi mezzi di dar fomento alla nuova dottrina che si voleva introdurre; si tentò ancora, ed era conseguente cosa, sopprimere i documenti che parlavano in senso contrario: del che si ha una prova nel cosidetto *Liber diurnus* che è curioso monumento delle dottrine e delle pratiche osservate dalla cancelleria pontificia nel secolo VIII. Le formole del *Liber diurnus* furono raccolte verso l'anno 714, e il libro fu così chiamato perchè era un manuale di uso giornaliero. Ugone di Chartres, Anselmo di Lucca, e il cardinale Deusdedit ne fanno menzione. Al principio di questo libro, si trovano le diverse professioni di fede che il papa dovea sottoscrivere prima o dopo della sua elezione. Queste professioni di fede erano assai larghe, e contenevano una miuuta esposizione delle dottrine cattoliche, e degli usi allora ammessi dalla S. Sede. Non vi si trova neanche una parola che possa favorire da lungi le moderne pretese dei curialisti, e vi è al contrario la conservazione delle massime opposte. Quindi la professione di fede è muta intorno ai decreti pontificii, e solo constata il rispetto tradizionale dei pontefici per l'autorità suprema dei concilii. Non vi si parla del diritto di approvazione o di conferma, più tardi attribuito per questo riguardo alla S. Sede, si è anzi dichiarato il contrario. La teoria del consenso universale vi è solennemente professata. In una parola la formola di questa professione è quella di S. Gregorio; ma contiene di più l'adesione al sesto concilio generale in

cui fu condannato papa Onorio, e rispetto a quest' ultimo la formola richiama testualmente l'errore in cui era caduto: — « Auctores vero novi haeretici dogmatis, una cum Onorio qui pravis eorum assertionibus fomentum impenditi. (Pag. 70) ».

Quanto alle relazioni del poter temporale collo spirituale, il *Liber diurnus* contiene le formule più curiose ed importanti. Nel secolo VIII, il papa eletto domandava ancora all'imperatore di Costantinopoli in forma supplicatoria la conferma della sua elezione, ed accertava così la subordinazione politica della S. Sede alla potenza imperiale. — « Ideoque lacrymabiliter cuncti famuli supplicamus ut .... obsecrationes dignanter exaudiat et concessa pietatis suae jussione ..... pro mercede imperii sui ad effectum de ordinatione ipsius praecipiat pervenire. (Pag. 36) ».

Non è difficile comprendere quanto la testimonianza di queste formole riuscir dovesse importuna alla cancelleria romana, quando mutarono i tempi, quando il papa non contento di aver conquistata sugli imperatori l'indipendenza della propria eligibilità volle ancora arrogarsi il diritto di disporre della corona imperiale. Perciò a cominciare dal secolo XI queste formole erano andate in desuetudine, a Roma ben presto i manoscritti di tale raccolta, prima sparsi da per tutto, divennero eccessivamente rari, sicchè non ne rimanevano che quattro nel secolo XVII; l' uno nel Vaticano, l' altro presso i gesuiti nella biblioteca del collegio di Clermont, il terzo nella biblioteca di Carlo de Mantchal a Tolosa, e il quarto negli archivi di Citeaus. Gli sforzi fatti per la soppressione di questa raccolta furono singolari.

Nel 1660, nella stessa Roma l' erudito Luca Holstein avendo avuto comunicazione del manoscritto di Citeaus lo copiò in una notte e ne preparò secretamente un' edizione, della quale alcuni fogli furono mandati in Parigi all' arcivescovo Pietro de Marca. Ma prima che fosse pubblicata questa edizione venne così esattamente soppressa che non se ne conosce più se non l' esemplare del Vaticano che ai

tempi di Napoleone fu recato a Parigi col medesimo manoscritto. Labbè e Baluzio videro i fogli mandati al De Marca; ma il nunzio Piccolomini gli tolse in imprestito dal De Marca e non gli ha più restituiti.

Il padre Garnier, gesuita molto dotto e degno collega di Sirmondo, cedendo ai desideri degli eruditi del suo tempo, pubblicò a Parigi nel 1680 il manoscritto del collegio di Clermont, ma temendo di compromettere il collegio finse di avere stabilito il suo testo sopra una copia del manoscritto di Luca Holstein. Questa edizione accompagnata da note, è divenuta anch'essa eccessivamente rara. Il padre Garnier fu chiamato immediatamente a Roma, e morì nel viaggio a Bologna. Nel 1685 Mabillon trovandosi in Roma fece ricerca del *Liber diurnus*; non potè vedere il manoscritto del Vaticano, ma ebbe comunicazione del manoscritto di Luca Holstein, e vi rilevò alcuni capitoli che mancavano in quello di cui fece uso il padre Garnier. Pubblicò il tutto nel seguito al suo *Iter italicum*. Il *Liber diurnus* reso così completo, fu ristampato a Leipzig nel 1733 nella collezione delle opere rarissime di Goffredo Hoffmann. Finalmente nel 1772 fu nuovamente pubblicato a Vienna per ordine del gabinetto austriaco, ma è sempre un libro poco comune e assai ricercato. La sua importanza è grandissima nella storia del Diritto canonico. Il celebre Arnaud se ne è valso per sostenere, che sino all' VIII secolo i papi non esercitarono alcun diritto di conferma sui vescovi che erano fuori della loro metropoli. Infatti vi si trovano le formule adoperate per confermare la elezione dei *suburbicarj*, ma non si trova alcuna formula pei vescovi d' Oriente, ed Occidente, od anche per la conferma dei metropolitani. Finalmente la presidenza dei concilii non vi è attribuita di diritto ai legati della S. Sede, ad esempio di ciò che fu fatto nel sesto concilio generale a cui presiedette l' imperatore Costantino Pogamate, e non già il papa per mezzo dei suoi legati.

Nè si creda che a tali usurpazioni non si risentisse la podestà temporale. In Francia, re popolo e clero altamente

protestarono, nè tornarono indarno le proteste, perocchè la bolla *Unam sanctam* di Bonifazio VIII fu riprovata e ritrattata da Clemente V nella decretale *Meruit*. In Alemagna sorse nel 1439 la sanzione prammatica di Magonza sorella alla francese di Burges dell'anno avanti. Non evvi Nazione la quale non abbia riclamato contro siffatte dottrine con più o meno di energia; i più celebri teologi di ogni paese le condannarono. Ed anche quando le ire furono più calmate, l'opposizione del poter temporale non cessò, come si vide quando trattossi del ricevimento del Concilio Tridentino e della famosa Bolla: *In coena Domini* che venne dopo.

Dopo che sotto il pontificato di Pio IV ebbe compimento quel famoso concilio, che per tanti anni ora differito ora sollecitato, secondo i vari fini della corte di Roma e dei principi, finalmente con grata sollecitudine e prestezza fu terminato in dicembre del 1563, i principi contro ogni loro espettazione, si avvidero che avea sortito forma e compimento affatto contrario a quei disegni, onde erano stati mossi a procurarne la convocazione. Poichè quando credevano che intorno alla disciplina si dovesse dar riforma all'ordine ecclesiastico, e moderare la tanta potenza della Corte Romana, e restringere l'autorità degli ecclesiastici allargata fuori dei confini della podestà spirituale, in diminuzione della temporale, videro che la riformazione dovea essere molto maggiore, siccome l'evento lo ha dimostrato, e si cominciò a vedere sotto il pontificato stesso di Pio IV, il quale siccome narra il presidente De Thou, appena finito il concilio, nel seguente anno 1564 contro i decreti di quello per gratificare ad Annibale Altemps ed a Marco Sitico cardinali avea rivolti tutti i suoi pensieri a raccoglier danari, e più chiaramente si conobbe poi sotto gli altri pontefici suoi successori. Videro che la loro potenza si era in pregiudizio dei principi troppo ben più stabilita e radicata. Per la qual cosa tutti invigilando acciocchè non ne ricevessero danno, quando si trattò di ricevere nei loro do-

minii i decreti del concilio, attinenti non già alla dottrina ma alla disciplina, insorsero nei regni cattolici nuove difficoltà e contese.

In Germania i decreti della riforma appresso i principi cattolici non vennero in alcuna considerazione; anzi l'imperatore, il duca di Baviera, e gli altri principi cattolici domandarono pei laici l'uso del calice, e pei sacerdoti che fosse loro permesso di potersi ammogliare.

In Francia s'impedì la pubblicazione del concilio, e il re si scusava col papa, che secondo lo stato nel quale si trovava la Francia era la pubblicazione molto pericolosa. Infine la dottrina del concilio vi fu ricevuta, per essere l'antica dottrina della Chiesa Gallicana; ma i decreti sopra la disciplina, quelli che non erano di Diritto comune, furono rigettati dall'autorità del re e del clero, non ostante le vive istanze di Roma. Appena i decreti del concilio furono dati alle stampe, tosto il Parlamento di Parigi si vide tutto inteso ad esaminare quelli riguardanti la disciplina, notandone moltissimi, specialmente quelli stabiliti nelle due ultime sessioni, tenute con tanta fretta, pregiudizialissimi non meno alla pubblica utilità che al potere del re ed alle supreme sue regalie. Notarono avere il concilio stabilita l'immunità ecclesiastica, secondo le decretali di Bonifacio VIII, per interessare i prelati di Francia ad usare tutti i loro sforzi, come gli usarono, perchè fosse il concilio ricevuto; ma essendosi il Parlamento sempre vigorosamente opposto, riuscirono loro vani ed inutili. Notarono essere stata allargata fuori dei suoi termini l'autorità ecclesiastica, con diminuzione della temporale, dando ai vescovi potestà di procedere a pene pecuniarie, ed a pressure di corpo contro i laici; essersi posta mano sopra i re ed imperadori, ed altri principi sovrani sottoponendoli a pena di scomunica, se permettessero nei loro dominii il duello. Lo scomunicare ancora i re e principi sovrani lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima costante in Francia, che il re non possa essere scomunicato, nè gli ufficiali regi, per quel che

tocca all'esecuzione del lor carico. Che il privare i principi dei loro Stati, e gli altri signori de' feudi, ed a' privati confiscare i beni, erano tutte usurpazioni dell'autorità temporale, non estendendosi l'autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura. Essersi fatto gran torto non meno a' principi che ai privati intorno alla disciplina del *jus patronati* dei secolari; non approvavano in modo alcuno che fosse concesso a' mendicanti il possedere beni stabili: di obbligare i parrocchiani con imposizioni di collette, primizie, o decime a sovvenire i vescovi e curati de' propri beni nella erezione di nuove parrocchie. In breve tutto ciò che concerne la nuova disciplina, toltone ciò che era di Diritto comune, non fu ricevuto ed apertamente rifiutato. Con gran contenzione perciò fu dibattuta in Francia la pubblicazione di questo concilio, per la quale da Roma si facevano premurose istanze: e sebbene essendone stata sempre tenuta lontana, finalmente nell'anno 1614 e 1615 nel regno di Luigi XIII non pur l'ordine ecclesiastico, ma la nobiltà lo richiedesse, nulladimeno essendosi vigorosamente a ciò opposto il Terzo Stato, e l'Ordine della plebe, non ebbero le istanze fattene verun effetto. Uscirono in Francia in detto anno 1614 più scritture sopra ciò, fra l'altre una che portava questo titolo: « Sylloge complurium articulorum Con-« cilii Tridentini, qui juri regum Galliae, liberati ecclesiae « gallicanae, privilegiis, et immunitatibus capitulorum, « monasteriorum, et collegiorum repugnant ».

In Ispagna il re Filippo II intese con dispiacere essersi con tanto precipitare terminato il concilio, ed in quelle due ultime sessioni essersi stabilite molte cose in diminuzione della potestà temporale de' principi; ma colla solita destrità spagnuola adattandosi ai tempi, e' mostrava in apparenza tutta la soddisfazione d'essersi il concilio compito, e di volerlo far tosto pubblicare ed accettare in Ispagna ed in tutti i regni della sua monarchia. Ed essendo stato informato da' suoi ministri che ne' decreti di riforma vi erano molte cose pregiudizievolissime alla sua potestà, al costume

dei suoi regni ed alla pubblica utilità dei suoi popoli, deliberò con molta riserva e cautela di congregare innanzi a sè li vescovi ed agenti del clero di Spagna, per trovar modo come quelli doveano eseguirsi e con qual temperamento. Onde non solamente tutto quello che si fece in Ispagna nel ricevere ed eseguire li decreti del concilio in questo nuovo anno 1564, fu per ordine e deliberazione presa nel regio consiglio, ma ai sinodi che tennero i vescovi di Spagna in Toledo, in Salamanca, in Saragozza, in Siviglia, ed in Valenza, (poichè terminato il concilio in Trento quasi tutti i metropolitani d'Europa cominciarono ed ebbero a gloria il tener anch'essi dei concilii, adattando per lo più i loro regolamenti e decreti a quelli del Tridentino) il re, per dubbio non si fossero in quelle ragunanze con tal occasione pregiudicate le sue preminenze e regalie, mandava anche i suoi presidenti ad intervenirvi, facendo proporre ciò che compliva per le sue cose ad impedire i pregiudizii.

In Fiandra il Re Filippo, usando di queste medesime arti, scrisse in quest'anno 1564 a Margherita di Parma allora governatrice, alla quale solamente spiegò che i suoi desideri erano che il concilio di Trento fosse pubblicato e ricevuto in tutti i suoi Stati. Ma Margherita prevedendo che per li tumulti che allora eran cominciati ad eccitarsi in Fiandra, la pubblicazione e recezione di quello avrebbe potuto portare disordini e difficoltà, fece consultare questo punto non meno da' vescovi dello Stato, che da' consigli e magistrati regi, i quali notando ne' decreti della riforma molte cose pregiudiziali alle prerogative e diritti non meno del re che de' suoi vassalli, e contrarie agli antichi costumi, privilegi, e consuetudini di quelle provincie, onde avrebbero potuto pubblicandosi cagionare in quelle notabile perturbazione, e gran pericolo di popolari tumulti, consultarono alla governatrice che la loro pubblicazione non dovea permettersi se non con espressa modificazione, e protesta a ciascuno degli articoli già notati: che non si dovesse apportare per detta pubblicazione alcun pregiu-

dizio alle suddette ragioni, privilegi e consuetudini; ma che quelle rimanessero sempre salve, illese ed intatte. Il re Filippo informato di tutto ciò da Margherita, ordinò alla medesima che nelle provincie di Fiandra si pubblicasse e ricevesse il concilio, ma l'avvertì nel medesimo tempo che la pubblicazione si permettesse con quelle clausole e modificazioni che il consiglio regio avea notate: e così dalla governatrice fu eseguito: la quale a' 12 luglio 1565 permise a'vescovi la pubblicazione, con inserirvi espressamente la clausola che la mente del re era, che per detta promulgazione niente si mutasse, nè cos'alcuna s' innovasse circa le regalie e privilegi così suoi, come de' suoi vassalli, e spezialmente intorno alla sua giurisdizione, a' padronati laici, ragioni di nominazioni, cognizioni di cause, beneficii, decime e di tuttociò che negli articoli notati si conteneva. Furono parimente date a' 24 luglio del medesimo anno lettere dalla governatrice dirette a' senati e magistrati regii, contenenti la stessa clausola; onde gli scrittori di quei paesi avendo fatto un catalogo (con osservare l'ordine istesso delle sessioni e dei capitoli del concilio) di tutti quelli articoli notati pregiudiziali, come fece Antonio Anselmo nel suo *Triboniano belgico,* ammonirono che il concilio di Trento in quanto a' suddetti punti non era stato in quelle provincie ricevuto.

Queste erano le arti e le cautele praticate dal re Filippo e da' suoi cauti consiglieri spagnuoli; si procurava in apparenza tener soddisfatto il pontefice, con inorpellare, destreggiare, e come si poteva meglio, lusingarlo, mostrando tutta la riverenza e rispetto alla sua sede, ed alla sua persona; ma nell' interno non si volevano pregiudicare le loro regalie. All' incontro i francesi alla scoverta rifiutarono que' canoni, non vollero accettarli, ed a' mali nascenti accorrevano tosto col ferro e col fuoco per estirparli. Quindi è che saviamente disse quell' insigne arcivescovo di Parigi Pietro De Marca, che quelle piaghe gli spagnuoli procuravano sanarle con unguenti, e con empiastri, ma i francesi

con ferro e con fuoco; medicamenti assai più efficaci e più propri per la totale estirpazione del male, essendosi veduto con esperienza non tanto in Ispagna, quanto nel regno di Napoli, che essendosi secondo queste massime degli spagnuoli voluto accorrere a medicare le continue piaghe e ferite che ricevea la regal giurisdizione, con tali empiastri ed unguenti le controversie, se per qualche tempo rimanevan sopite, non eran però estinte; anzi essendo gli ecclesiastici sempre accorti e vigilanti, le facevano risorgere in tempi per essi più opportuni, ne'quali sovente ci mancava non pur il ferro ed il fuoco, ma anche l'empiastro; onde quasi sempre facevano delle scappate sopra la potestà temporale de' principi. Quindi è che Giovanni Bodino chiamava i re di Spagna: *Servi obsequentissimi de'Romani Pontefici.*

Così appunto avvenne a noi intorno a questo soggetto del concilio; poichè per avere voluto usar questi modi, venneci posto in controversia ciò che in Francia, ed in altri paesi era fuor di dubbio.

Nel regno di Napoli, secondo che narra il Giannone, libr. 33, essendo vicerè il duca di Alcalà ed avendo ricevuto dal re di Spagna l'ordine di accettare il concilio di Trento, con che non si derogasse a ciò che toccava alla sua preminenza ed autorità, nè alle cose che gli potessero recar pregiudizio nei giuspatronati regi, diede segreta incombenza al reggente Francesco Antonio Villano che gli facesse una nota di tutti i capi che erano nel concilio pregiudiziali alla regal giurisdizione, dichiarò in data 3 luglio 1566, che egli non si era opposto alla pubblicazione del concilio perchè intendeva che con esso non si portasse pregiudizio alla giurisdizione del re, e difatti vi hanno in esso certi capi i quali non potrebbero tollerarsi senza un gravissimo torto e grande offesa delle supreme regalie dei principi.

Intollerabile è quello che si legge in molti decreti per vedersi allargata fuori di termini d'una potestà spirituale

la facoltà data ai vescovi di procedere contro a' laici, a pene pecuniarie, ed a prese di corpo. Nella sess. IV agli impressori della Scrittura o d'altri siffatti sacri libri, che senza licenza dell'ordinario, o senza nome dell'autore gl' imprimono, oltre la scomunica s' impone pena pecuniaria, a tenor del canone dell'ultimo concilio Lateranense celebrato sotto Leone X. Si da parimente nella sess. XXV a' vescovi, (affinchè non diano subito di piglio alle scomuniche) potestà di valersi della medesima pena, e di multe pecuniarie, col costringimento ancora della persona de'rei, indifferentemente a' chierici ed a' laici, o per propri o per alieni esecutori; come se volendo imprigionare i laici, non manchi loro la potestà di farlo; ma sovente quando non possa riuscir ad essi con propri esecutori, manchi loro il bargello, e perciò debbano ricorrere ai magistrati per la esecuzione e ministero della cattura. Parimente nella sess. XXIV, la concubina che passato l'anno, durando nella scomunica non lascia il concubinato, si vuole che i vescovi possano sfrattarla dalla terra, o diocesi, e solamente se sarà di bisogno, possano invocar il braccio secolare, poichè se loro verrà in acconcio di farlo coll' opra de' propri esecutori, bene starà: in caso contrario si varranno per l'esecuzione dello sfratto del ministero secolare; ciò ch' è di maggior offesa e disprezzo.

Quando fra' P P. del concilio si cominciarono a sentire queste pene, alcuni non poterono non ascoltarle senza scandalo, e fra gli altri il vescovo d' Astorga, e l'arcivescovo di Palermo spagnuoli, fortemente si opposero, dicendo che il Signor nostro a'suoi ministri non avea data altra autorità, se non la pura e mera spirituale, e che perciò non potevano essi imporre a' laici multe di danaro; onde la pena dovea essere meramente spirituale, come di scomunica. Ma narra il cardinale Pallavicino, che questi prelati furono fortemente ripigliati dal vescovo di Bitonto italiano, dicendo loro che la maggior parte dei deputati era di opposto parere: « —Riconoscendo (sono le parole del cardinale) nella Chiesa

« tutta quella potestà che ricercasse il buon reggimento del
« Cristianesimo, e dicendo che l'esperienza insegna essere
« le pene temporali più efficaci delle spirituali ad impedire
« i delitti esteriori, perciocchè la pena è introdotta per freno
« de' malvagi, laddove a ritrarre i buoni basterebbe che
« l' opera fosse illecita, quantunque impunita, ed i malvagi
« sono malvagi, perchè antepongono li beni del corpo a
« que' dello spirito. » In questa maniera, riconoscendo gli
ecclesiastici nella Chiesa: — « tutta quella potestà che ricer-
« casse il buon reggimento del cristianesimo, potrà ella per
« conseguire questo buon reggimento, valersi di tutti i
« mezzi che possono a quello condurre, e perchè vede che
« a conseguire tal fine sono più efficaci le pene temporali
« che le spirituali, può tralasciando queste dar di piglio a
« quelle; onde se stimerà forse più efficaci mezzi gli esili,
« e la confiscazione dei beni, che non sono gli sfratti, e le
« multe pecuniarie, avrà tutta la potestà di farlo, sempre
« che venga indirizzato al fine del buon reggimento del Cri-
« stianesimo. E se pure queste non bastassero, potrebbesi
« venire ancora alle relegazioni, alle condannazioni in ga-
« lea, alle mutilazioni di membra, agli ultimi supplicii,
« ai talami ed alle forche, perchè sempre che condurranno
« a quel buon reggimento tutto si può e tutto lece. — » Chi
mai udì cose sì portentose, e stupende? Questo istesso scrit-
tore aggiunge altrove un'altra ragione, perchè possono
gli ecclesiastici imporre queste pene pecuniarie, perchè al-
trimenti sarebbe l' istesso che allentar la disciplina; *poichè*
(e' dice) *siccome la pecunia è ogni cosa virtualmente, così
la pena pecuniaria e dall'umana imperfezione la più prez-
zata di quante ne dà il fôro puramente ecclesiastico, il
quale non potendo, come il secolare, porre alla dissolutezza
il freno di ferro, conviene che gliel ponga di argento.* Ac-
cortisi pertanto i savi principi di così perniciose massime,
non permisero che allignassero nei loro Stati; onde vi fu
dato riparo, nè mai il duca di Alcalà fece valere nel regno
questi decreti, siccome fecero i suoi successori.

Si notarono ancora negli altri decreti di quel concilio altri capi di non minore pregiudicio. Nella sessione V sotto un grande inviluppo di parole si parla di doversi esaminare ed approvare da' vescovi i maestri di grammatica ed i lettori di teologia, comprendendovi anche le pubbliche scuole e le università degli studii, i cui lettori, o l'università stessa o il principe, li fornisce di potestà bastante per potere ivi insegnare qualunque facoltà sagra o profana che si fosse, senza esame ed approvazione alcuna de' vescovi. Da ciò nacque presso noi la baldanza di alcuni vescovi, i quali nei loro sinodi per lo più raccolti e regolati col medesimo spirito del Tridentino, avanzandosi sempre più, stabilirono che i maestri di grammatica e tutti gli altri professori di scienze non potessero sotto pena di scomunica, nè in pubblico, nè in privato, insegnare senza la licenza ed approvazione, onde al tribunale della giurisdizione ha bisognato reprimere tale abuso non senza contrasti e litigi.

Nella sess. XXI, e nella sess. XXIV, si prescrive che reputando il vescovo di far nuove parrocchie, non bastando l'entrata e frutti della matrice chiesa, possa costringere il popolo con imposizioni di decime, di collette, o in altra guisa che stimerà a somministrare ciò che bisogna per sostentamento de' sacerdoti e chierici che stimerà. Parimente, se i frutti delle chiese parrocchiali non bastassero alla sostentazione de' parrochi e de'preti, possa il vescovo, quando per l'unione de'benefizi non si possa arrivare, costringere i parrocchiani con collette, primizie o decime a supplire al bisogno. Questi decreti in Francia, siccome nel regno di Napoli nemmeno furono ricevuti come pregiudizialissimi alla potestà dei principi, presumendosi di poter metter pesi a popoli e collette, in tempo che il clero ha acquistato tanto, che molto poco resta a'secolari; e bene i nuovi parrochi e poveri potranno esser sovvenuti da' ricchi, e la Chiesa abbonda ora cotanto di rendite, che bastano a sostenere non pur il bisogno, ma il fasto e il lusso.

Nell' sess. XXII, si notarono più cose da non doversi

accettare. Nel cap. 8 si sottopongono alla visita de' vescovi tutti gli ospedali e confraterie dei laici, tutti i monti e luoghi pii dai secolari eretti per essere di pietà e da essi amministrati, eccettuandone solamente quelli che sono sotto l'immediata protezione regia, in maniera che nonostante che questi sieno meri corpi secolari, abbiano della loro amministrazione a dar conto ai Vescovi nonostante ancora qualunque consuetudine, anche immemorabile, qualunque privilegio e qualunque statuto in contrario. E nel cap. 9 e 10 de Reformat. sess. XXIV parimente tutte le chiese dei secolari si sottopongono alle visite dei vescovi. Nel cap. 9 s'impone anche agli amministratori laici destinati per le fabbriche di qualsivoglia chiesa, ospedale e confraterìa, di dover dar conto ogni anno all'Ordinario. Nel cap. 10 si sottopongono i notari regi all'esame dei vescovi, e di poter essere da quelli sospesi dall'esercizio del loro uffizio, o perpetuamente o a certo tempo, « etiam si imperiali aut regia auctoritate creati fuerint ». Nel cap. 11 si mette mano sopra i laici, e sopra coloro che hanno *jus patronati*, con impor loro pena di privazione di quelli, se si abuseranno delle rendite, frutti, ragioni, e giurisdizioni delle loro chiese ancorchè fossero laici.

Nella sess. XXIII, al cap. 6 si da il privilegio del fôro a' chierici di prima tonsura, ed a coniugati a'lor talento, e secondo le circostanze a lor arbitrio prescritte, come se niente ai principi appartenesse il vedere, quando possano esimere dalla loro giurisdizione i loro sudditi, e quali requisiti debbano avere: siccome anche fassi nel cap. 17. E nel cap. 18 si toccano anche i beni dei corpi secolari, per supplire ai bisogni dei seminari che si vogliano istituire e nuovamente fondare. Parimente nella sess. XXIV, al cap. 11 si toccano i cappellani regi intorno ai loro privilegi ed esenzioni dagli Ordinari; e nell'ultima sessione, con molta precipitanza e con troppa fretta tenuta, si notano pregiudizii assai più spessi e gravi. Ne trasceglieremo alcuni. Nella sessione XXV, al cap. 3, si proibisce a qualunque magi-

strato secolare di poter impedire o far ritrattare al giudice ecclesiastico le scomuniche che avesse fulminate, o fosse per fulminare, contro l'inveterato costume non men del regno, che degli altri reami, dove quando le censure sono nulle o ingiuste, o emanate contro il prescritto dei canoni, s'usavano contro i giudici rimedii economici o con farli desistere dall'emanarle, ovvero con far lor rivocare le emanate. Nel cap. 8, si toccano gli ospedali amministrati da'laici, dandosi a'vescovi potestà di commutar la volontà degli institutori, le loro entrate applicarle ad altri usi, punire i governatori con privarli dell'amministrazione e del governo, e sostituirne altri. Nel cap. 9 si dispone con libertà de'patronati de'laici, dandosi norma intorno agli acquisti, prescrizioni, e loro soppressioni. Nel cap. 19 agl'imperadori, re, principi, marchesi, conti ed a qualunque altro signore temporale che permettesse ne'suoi dominii il duello, oltre la scomunica, si vuole che s'intendano anche privati dei loro Stati; e se li tenessero in feudo, che subito ricadano a'loro diretti padroni; e a'privati che vengono alla tenzone, ed a'loro padrini oltre alla scomunica parimenti s'impone pena di confiscazione di tutte le loro robe, di perpetua infamia, e d'essere puniti come micidiali. Usurpazioni tutte dell'autorità temporale, non estendendosi, come s'è detto, l'autorità data da Cristo a cose di questa natura.

Riconosciuti pertanto ne'decreti di riforma questi ed altri consimili capi pregiudiziali alla potestà del principe e sue supreme regalie, e fattene due relazioni dal reggente Villano, e quelle consegnate al vicerè, costui le trasmise in Ispagna al re Filippo, il quale fattele attentamente esaminare, ed accertatosi dei pregiudizii che contenevano, scrisse altra lettera al duca vicerè sotto li 3 luglio del 1566 colla quale dicendogli che non fu intenzione del concilio di pregiudicare in maniera alcuna a Sua Maestà, ed alle sue regali preminenze, secondo se n'era accertato in Ispagna da alcuni prelati che intervennero in quel concilio, l'incari-

cava che non facesse far novità alcuna in pregiudizio della sua autorità regale in que' capi accennatigli.

Abbiamo veduto quali sieno stati i divisamenti de'principi cattolici intorno al ricevimento dell'ultimo concilio generale, ed è da notarsi l'arte del figliuolo di Carlo V, di quel monarca che alcuni, e in ispecie il conte Solaro della Margherita propongono a modello di un re cattolico. Ei per torsi d'ogni impaccio lo accettò, ma *salvis juribus;* cioè senza pregiudizio della podestà temporale. Dal che si vuole desumere che un'eguale riserva deve intendersi fatta in tutti gli Stati ove fu semplicemente accettato il concilio di Trento, per la ragione che questa riserva è di necessità, non potendosi abdicare i diritti della podestà temporale.

E non minore fu la resistenza alla bolla *In Coena Domini:* manifesto lanciato imprudentemente in mezzo alla Cristianità.

Il pontefice Pio IV, non visse gran tempo dopo la fine del concilio, essendo morto il dì 9 dicembre dell'anno 1565. Fu in suo luogo fatto papa a'7 di gennaio del nuovo anno 1566 il cardinal Michele Ghisilieri soprannominato Alessandrino, perchè era nato l'anno 1504 nel villaggio di Bosco vicino ad Alessandria. Fu egli monaco dell'ordine di S. Domenico, e fu creato commessario del Sant'Ufficio col favore del cardinale Caraffa, di cui era amicissimo e molto famigliare, il quale essendo fatto papa, per aver il Ghisilieri con gran severità ed audacia esercitato quella carica, lo nominò cardinale nel 1557. Costui essendo giunto al pontificato prese il nome di Pio V e nutrito colle massime di Paolo IV fu terribile contro i settari, ed in Roma nei primi anni del suo pontificato fece ardere Giulio Zoanneto, e Pietro Carnesecchi, sol perchè s'era scoverto che questi teneva amicizia e corrispondenza coi settari in Germania, ed in Italia con Vittoria Colonna e Giulia Gonzaga sospette d'eresia. Questo medesimo infelicissimo fine ebbe per lui l'eruditissimo Aonio Paleario, il quale intesa la sua condanna disse: — « Inquisitionem esse sicam districtam in

literatos ». — Avea del pontificato concetti troppo alti, ed all'incontro dell'imperio troppo bassi, e sopra i principi, non meno di quello che ne pretese Paolo IV, era persuaso poter far valere l'autorità della S. Sede più di quello che comportava una potenza spirituale. Credeva sopra coloro poter tutto, e di dovere caricare la sua coscienza, se trascurava di farlo. Perciò quel che operava, non era per lui indirizzato ad altro fine, che ad un puro zelo di religione e di disciplina; onde per questa severità di costumi, e per aver somministrate grosse somme nella guerra contro i Turchi, s'acquistò reputazione di santità, e l'abbiamo veduto nel secolo scorso essere stato canonizzato per santo dal pontefice Clemente XI.

Non bastandogli d'essersi fortemente impegnato a far osservare esattamente i decreti del concilio, per maggiormente stabilire nel pontificato la monarchia, opera che incominciossi dalle decretali d'Innocenzo III e IV, di Gregorio IX, di Bonifacio VIII, e degli altri pontefici suoi predecessori, diede fuori (appena passato il primo anno del suo pontificato) quella cotanto famosa e rinomata bolla che ogni anno veniva pubblicata in Roma nel giovedì santo *In Coena Domini*, donde prese il nome. La pubblicò egli nell'anno 1567. Poi nell'anno seguente ne pubblicò un'altra, dove s'aggiunsero più cose, e rendettela vieppiù fulminante. Comandò che tutto il mondo cristiano, senz'altra pubblicazione che quella fatta in Roma, a quella ubbidisse: i parrochi ogni anno nel giovedì santo la leggessero al popolo in su de' pulpiti; gli esemplari si affiggessero nelle porte delle chiese ed in tutti i confessionari; e che quella fosse la norma della disciplina e delle coscienze, non meno ai vescovi che a penitenzieri e confessori. Contiene ella molti capi, poichè quella che va attorno e si vede nei confessionari affissa, è accorciata e molto dimezzata. Alcuni scrittori tutta intera la rapportano nelle loro opere, come per tralasciar altri, Francesco Toledo nella di lui Somma; e Lionardo Duardo chierico regolare vi compilò sopra un ben

ampio commentario, e lo stampò in Milano nel 1620, nella di cui chiesa metropolitana era stato lungo tempo penitenziere.

Questa bolla oltre infiniti eccessi, butta interamente a terra la potestà de' principi, toglie loro la sovranità dei loro Stati, e sottopone il lor governo alla censura e correggimento di Roma. Per tralasciarne molti, dal cap. 19, sino al 29, si leggono nella Somma del Toledo diciotto articoli tutti riguardanti a questo fine.

Nel cap. 19, si scomunicano i fautori degli eretici, ponendosi con ciò in balìa del papa di scomunicar i principi cristiani, i quali o per difesa dei lor regni, o per altro interesse di Stato facessero leghe con gli eretici o infedeli; dandosi ad intendere a' popoli che quel principe non senta bene della fede, come fautor degli eretici, e degl'infedeli, e con ciò possa disturbarsi dal trono. Siccome questa massima si vide praticata in Francia nella persona di Enrico III, principe cattolico, il quale solo perchè prese la protezione de' Ginevrini, fu dato pretesto a' gesuiti d'insegnare che potessero i popoli da lui ribellarsi.

Nel cap. 20, si scomunicano tutti coloro che da'decreti, sentenze ed altri ordinamenti del papa appellano, o danno aiuto e favore agli appellanti al general concilio. Si scomunicano ed interdicono tutte le università degli studii, collegi e capitoli che tenessero, ovvero insegnassero, che il papa sia sottoposto al concilio generale. In guisa che non solamente agli articoli stabiliti in questa bolla, ma a tutte le costituzioni, decreti e sentenze della corte di Roma, o si deve ubbidire, ovvero che s'incorra nella scomunica ed interdetto, se non accetteranno.

Nel cap. 21, si scomunicano tutti i principi, i quali nei loro Stati o impongono nuovi pedaggi, gabelle, dazi, o accrescono gli antichi fuori dei casi dalla legge a lor permessi, ovvero dalla licenza speciale che n'avessero ottenuto dalla Sede Apostolica; onde Martino Becano in conformità di quest'articolo insegnò che: — Il principe per

ragion della sua amministrazione divien tiranno, se tirannicamente amministra il principato, gravando i sudditi d'ingiuste esazioni, vendendo gli uffici de'giudici, facendo leggi a sè comode, ecc. — Così in vigor di questa scomunica sarà in mano del papa, quando gli piacerà, di dichiarare il principe tiranno, e muovergli contro i popoli a discacciarlo dal trono come tiranno, se nell'imposizione dei tributi non avrà prima ottenuta da lui la licenza. E così bisognerà che i principi cristiani aprano al papa gli arcani de'loro Stati, i bisogni che tengono per ottenere facoltà d'imporre nuove gabelle, o di accrescer le antiche. Di questo pretesto si servì Bonifacio VIII, contro Filippo il Bello, infamandolo che avea gravato i suoi sudditi d'ingiusti tributi, e che nel suo regno avea diminuita la ragion della moneta. E già nel regno di Napoli, se la provvida cura del duca d'Alcalà non vi riparava, si cominciavano a sentire da' popoli sussurri intorno alle imposizioni delle gabelle, riputate ingiuste, perchè imposte senza licenza del papa, e perciò non esser obbligati a pagarle. E nel governo del duca d'Ossuna nel 1582, si videro pur troppo manifesti gli effetti perniziosi di questa dottrina; poichè essendosi risoluto dalle piazze, toltene quelle di Capuana e del Popolo, d'imporre una nuova gabella, ch'era di far pagare un ducato per ciascuna botte di vino che si cominciasse a bere, il popolo tumultuando dichiarossi di non volere che si parlasse di gabella, fomentati da molti padri spirituali che pubblicarono peccare mortalmente tutti coloro che si fossero intromessi all'imposizione di tal gabella; e fra gli altri vi fu un cappuccino spagnuolo chiamato Fra Lupo, il quale declamando in ogni angolo della città con molto fervore, e predicando e protestando a tutti che lor soprastava un gran castigo divino, se cotal opra si metteva in effetto, fu bisogno al vicerè di farlo uscir tosto da Napoli. Ma contuttociò il popolo non potè mai indursi a consentirvi; la gabella non si pose, e quanto si potè fare nel seguente anno fu di disporlo ad un nuovo donativo d'un milione e dugento

mila ducati. Quindi nacque presso di noi quella perniciosa dottrina dei Casuisti, colla quale regolano le coscienze degli uomini e la insinuano ne' confessionari, che fosse lecito a fraudar le gabelle, a cagion del pericolo che si corre, e perchè sono imposte senza tal papale licenza.

Ne' capitoli 27, 28, 29, si stabilisce l'immunità degli ecclesiastici assolutamente, ed indipendente da qualunque privilegio di principe; ed in conseguenza si scomunicano tutti i presidi, i consiglieri, i parlamenti, i cancellieri, in fine tutti i magistrati e giudici costituiti dagl' imperadori, re, e principi cristiani, li quali in qualunque maniera impedissero agli ecclesiastici di esercitare la loro giurisdizione ecclesiastica *contra quoscumque*. Con quest'articolo viene a cadere tutta l'autorità politica del principe, e si trasferisce alla corte episcopale; poichè gli ecclesiastici non solo vengono ad essere dichiarati immuni dalla giurisdizione politica nelle cause civili e criminali, ma potranno, secondo il loro capriccio, tirare i laici alle loro corti; nè i magistrati si potranno opporre, perchè, come impedienti l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica *contra quoscumque*, incorrono nella scomunica.

Si scomunicano ancora in questa bolla tutti coloro che impediranno l'estrazione delle vettovaglie ed altre cose dai loro Stati, per doversi introdurre in Roma, e nello Stato ecclesiastico per l'annona e bisogno di quella città e Stato.

Parimente nel cap. 13 si scomunicano tutti coloro che proibiranno l'esecuzione delle lettere apostoliche, col pretesto che si abbia prima a richiedere il loro assenso, beneplacito, consenso o esame; onde i dottori ecclesiastici furon presti a porre in istampa nelle loro opere, come per tralasciar gli altri, fece Reginaldo, che i magistrati incorrono nelle censure contenute nel cap. 13 di questa bolla, quando senza il beneplacito o esame loro impedissero l'esecuzione delle medesime, anche se si restringessero solamente ad esaminarle, senza avervi d'aggiungere segno o nota, ma restituirle illese ed intatte come si esibivano. E con ciò

andava a terra nel regno *l' exequatur regium* e s' inferivano infiniti altri pregiudizi e tutti rilevanti; tanto che era lo stesso accettarla, che ruinare il regno.

Tutti i principi cattolici ne' loro regni di là de' monti non la ricevettero a patto veruno, nè permisero che in qualunque modo si pubblicasse, e narra il presidente Tuano, che a' medesimi principi d' Italia parve ciò un giogo troppo grave ed insolente, e precisamente al re Filippo di Napoli ed alla repubblica di Venezia.

In Francia per più arresti del Parlamento sotto gravissime pene fu vietata la pubblicazione della bolla, come quella che in più articoli s' oppone a' regali diritti, a quelli de' suoi ufficiali, ed alle libertà della Chiesa Gallicana.

In Germania l' imperador Ridolfo II, si oppose alla pubblicazione e la impedì con vigore. Anzi l' arcivescovo istesso di Magonza uno degli elettori dell' impero, vietò di farla pubblicare nelle sue terre e diocesi.

In Ispagna il re Filippo II, parimente alla sua pubblicazione si oppose. E nella Fiandra testificano Zipeo, e Van Espen, che non fu mai ricevuta; e con tutto che il nunzio Bentivoglio avesse fatto ogni sforzo per farla ricevere e pubblicare, con averne mandati gli esemplari a' vescovi, non fu però quella ivi mai pubblicata, nè i vescovi vollero in ciò ubbidire al nunzio.

Il duca di Alcalà vicerè di Napoli, pubblicata che fu in Roma questa bolla, col consiglio e parere di quei savi reggenti ch' erano allora in Collaterale, fra' quali erano i famosi reggenti Villano e Revertera, essendo stato informato dei pregiudizii gravissimi che quella seco portava, e che tutti gli altri principi cattolici ne' loro reami l' avevano affatto rifiutata, anzi che si usava somma diligenza e rigore di non farla a patto veruno divolgare, castigando chi la disseminava, con usare egli lo stesso rigore nel Regno, procurò che non si ricevesse.

I vescovi tosto ebbero ricorso a Roma, dolendosi, col pontefice Pio del vicerè, avvertendolo come si procurava

non farla ricevere. Il pontefice scorgendo che sarebbe stata opera perduta il tentare di rimovere il vicerè, usando le solite arti di Roma, col favore de' principi non bene informati estorquere l'intento, diede incombenza al vescovo d'Ascoli suo nunzio in Ispagna, affinchè passasse col re Filippo premurosi uffici per indurlo a scrivere al duca di far ricevere nel Regno la bolla. Ed il nunzio colorì sì bene la causa, lagnandosi essere in Napoli la giurisdizione ecclesiastica malmenata, che nel medesimo anno 1567 indusse il re, non bene informato, di scrivere una lettera al duca, nella quale generalmente ordinava che si dovesse tener particolar pensiero di favorire la giurisdizione ecclesiastica, e di non contrariarla; ma con la solita avvedutezza gli soggiunse, che la favorisse in quanto non sarà contra la sua preminenza regale, e che perciò per poter soddisfare al papa con più fondamento, desiderava di aver particolar informazione di tutto ciò che in questo regno si osservava; onde l'incaricava che informatosi da persone dotte e pratiche e di sperimentata bontà, l'avvisasse di tutto giuntamente col suo parere.

Il vicerè rispose a questa lettera con due particolari consulte, una de' 31 luglio del medesimo anno, e l'altra del 22 decembre, nelle quali riferendogli tutti i capi della bolla che sommamente pregiudicavano alla regal giurisdizione, l'avvertiva che essendo questo negozio di grandissima importanza, bisognava stare attentissimo, e che egli stimava di mandar in Roma a Sua Santità un dottor del consiglio di S. Maestà, persona dotta e ben istrutta delle prammatiche, capitoli, stili, osservanze di questo Regno, il quale insieme col suo ambasciadore in Roma trattasse col Papa per rimediare in un negozio sì grave a tanti pregiudizii.

Ma mentre in Ispagna si stavano esaminando queste relazioni del duca, per deliberare ciò che dovea farsi, l'arcivescovo di Napoli ed i vescovi del Regno, animati dal papa non mancavano, quando lor venia fatto, di pubblicare la

bolla, e per tutte le loro diocesi disseminarla; da che, particolarmente intorno all'esazione delle gabelle e dell'*exequatur regium*, ne nascevano gravissimi inconvenienti. L'ambasciadore del re Filippo residente in Roma portava le doglianze col papa d'essersi pubblicata ne' regni del suo re e specialmente in quel di Napoli la bolla *In coena Domini* tanto antica. Ma gli veniva risposto: « — Quantunque « solamente in Roma ciascun pontefice la pubblicasse, aver « forza per tutto il mondo siccome le altre costituzioni ge- « nerali; ed aver per l'addietro i principi e i loro popoli « che si trovavano aver contravvenuto ad alcuna proibi- « zione di questa bolla, dimandata l'assoluzione da' ponte- « fici; di essa essersi fatta menzione sempre in tutti i « giubbilei ed indulgenze, e nella bolla della crociata, con- « ceduta alle volte a richiesta del re di Spagna. Perciò « avea comandato agli arcivescovi e vescovi che la pub- « blicassero, molto più perchè avea inteso che in diverse « provincie ciò non si faceva, acciocchè non istessero i « popoli inviluppati nelle scomuniche, non iscusandogli « l'ignoranza ecc. ecc. L'ammonire i confessori del debito « loro, convenire al vero pastore, acciocchè essi sappiano « fra lepra e lepra discernere, e de' peccati, massimamente « ne' casi riservati al papa, giudicare. — »

Il vicerè informato dall'ambasciador di Roma dell'ostinazione del papa, e vedendo co' propri occhi i disordini che per ciò accadevano nella città e nel Regno, a' 15 maggio 1568 mandò al re una terza consulta, nella quale l'informava degli inconvenienti che ogni dì nascevano per cagione di questa bolla, delle novità e dubbi circa l'esazioni delle gabelle, d'alcune bolle pubblicate ed eseguite nel Regno, senza l'*exequatur regium*, ragguagliandolo che tanto il nunzio apostolico, quanto il vescovo di Strongoli, nuovamente eletto e mandato in Regno da S. S. per visitatore, aveano mandato generalmente a tutti i confessori di Napoli, e segnalatamente al confessore d'esso vicerè nel convento della Croce, ed a tutti i confessori dei reggenti a

notificargli la bolla *In Coena Domini,* ordinando loro che non assolvessero quelli che in qualsivoglia modo contravvenivano alla bolla suddetta. E di vantaggio, che avendo la città di Napoli preso un espediente di dare ai panattieri il grano della città a minor prezzo di quello che a lei costava per non alzare il prezzo che correva allora del pane, con che i panattieri pagassero un carlino per tomolo di pane che lavoravano, col quale avanzo la città ne ricaverebbe d'utilità più di ducati 60000 all'anno; atteso il pagamento predetto d'un carlino per tomolo, si erano offerti per due anni 108000 ducati ed altri davano intenzione d'avanzare insino a ducati 120000, dal che la città veniva a ristorarsi di quel che avea perduto, e perdeva nei prezzi dei grani; ed essendosi deputata giornata per l'accensione della candela, la Piazza di Nido erasi ritrattata per aver osservata la bolla *In Coena Domini,* per la quale si scomunicano quelli che nei loro dominii impongono pedaggi o gabelle, dicendo che incorrerebbero nelle scomuniche in detta bolla contenute; e che similmente quelli che trattavano questo negozio stavano nel medesimo dubbio, ancorchè da questa imposizione s'eccettuassero le chiese, chierici, e persone ecclesiastiche, perlocchè aveano differito ed appunto di doverne cercar parere da'letterati teologi sopra questo punto.

Scrissegli ancora sotto l'istesso di altra consulta, colla quale ragguagliava il re che gli aggravii fatti, e che tuttavia si facevano dai vescovi del Regno per cagione della suddetta bolla (se egli colla sua potente mano non vi riparava) si sarebbero resi irremediabili; e quel che più importava al suo regal servigio, era il rimedio al capo dell'*exequatur regium,* da darsi alle provvisioni brevi e lettere apostoliche, poichè per detta bolla si toglieva affatto questo costume ed antichissima consuetudine. Ed in effetto alcuni prelati avevano già eseguito alcuni brevi apostolici senza *exequatur* e che egli era stato costretto di simularlo, finchè avesse risposta e risoluzione da Sua Maestà, per non

incorrere nella censura contenuta in detta bolla. Gli avvisò ancora che il papa avea mandato la bolla all'arcivescovo di Napoli con un breve particolare, che la facesse pubblicare sotto pena di santa ubbidienza; sopra di che da parte di Sua Santità gli avea ancora scritto il cardinal di S. Pietro Alessandrino suo nipote, comandandogli che la facesse subitamente pubblicare, siccome già era stata subito pubblicata dal detto arcivescovo e dal nunzio per le chiese di Napoli, senza licenza del vicerè e senza *exequatur*. Di vantaggio, che nella nuova ed ultima bolla *In Coena Domini* pubblicata in quest'anno 1568 vi si leggevano aggiunti molti altri capi pregiudizialissimi alla regal giurisdizione. Onde pregava istantemente il re che ad un affare cotanto grave e ruinoso vi desse presto rimedio; tanto più che egli con i reggenti erano in iscrupolo d'essere scomunicati tutti, perchè aveano denegato l'*exequatur* ad alcuni brevi di S. Santità.

Il re Filippo reputando per queste insinuazioni del duca l'affare di somma importanza, ed avendo fatto esaminare in Ispagna da' suoi consigli e da' più famosi teologi di quelle università la bolla, finalmente a' 22 luglio del medesimo anno 1568 scrisse al vicerè una ben lunga lettera molto grave e forte, per la quale l'incoraggiava a star fermo in rifiutar la bolla, e tutto ciò che s'attentava contro le sue regali preminenze. Mostra in prima per quella aver inteso, non senza suo rammarico, essere giunte le cose in quello stato ch'egli rappresentava, non potendo lasciar di dirgli aver sentito molto che abbia tanto dissimulato, e quelle leggiermente passate, essendo così perniciose come sono, e come egli medesimo lo diceva: che poteva ben egli aver col papa molta giusta ed onesta scusa di non ammettere, nè dar luogo ad alcuna novità che si pretendeva a tempo suo introdurre, con dirgli ch'era suo luogotenente in questo regno, e che stando ad esso raccomandato per governarlo con que' privilegi e preminenze nelle quali da tanti anni si ritrova in possessione, in uso e costume, non po-

teva lasciare di non conservarli, così come gli avea trovati: che per questa causa non dovea S. Santità tenere a male, nè a disubbidienza, che cercasse prima consultare con Sua Maestà, e complire il suo carico ed ufficio: che doveva dire al nunzio, che frattanto che in questo regno fosse stato esso duca, non avesse da permettere cosa che fosse in pregiudizio e diminuzione delle sue prerogative e preminenze, colle quali l'avea ritrovato; e che se Sua Santità pretendeva introdurre alcuna cosa in quello, poteva accudire a Sua Maestà come a padrone, e conveniva che l'avesse fatto, poichè toccava a Sua Maestà ordinare quel che avesse voluto ed esso duca solamente eseguirlo.

Per la qual cosa espressamente gli comandava, che per lo cammino e termini che meglio gli parrebbono, esso duca restituisca interamente nella possessione, nella quale stava il Regno, quando egli ci venne, senza permettere che la giurisdizione e preminenza reale sia pregiudicata in un solo punto, come in lui interamente confidava, perchè altrimenti non sarebbe ammessa niuna replica e scusa.

Che faccia intendere al nunzio Odescalchi, che frattanto ch'esso duca tenerà il Regno a suo carico, non s'avranno da permettere in quello simili novità cotanto pregiudiziali a Sua Maestà.

Che castighi severamente ed esemplarmente quelli che avranno ardimento servirsi d'alcun breve, o bolla o commessione apostolica, senza che preceda l'*exequatur regium*, che da tanto tempo e per tante necessarie e giuste cagioni s'usa e sta introdotto nel Regno. E che (approvando il suo parere d'inviare a Roma persone di qualità) si risenta col papa, e gli rappresenti gli aggravi ed i pregiudizii che gli fa con queste novità. Gli ordina che intanto gli dia subito avviso d'aver eseguito puntualmente quanto gli comandava; soggiungendo ancora (per mostrar maggiormente la sua grande premura), che avendo egli data licenza ad esso duca per le sue gravi indisposizioni di venire in Ispagna, se si trovasse forse partito dal Regno, gli ordinava di

ritornar, subito che avesse ricevuta quella lettera, da dove si trovava, a riordinare il Regno, e restituirlo nelle antiche preminenze, in maniera che lo lasci dello stesso modo, e con quelle medesime giurisdizioni, e prerogative in che lo trovò. Non si può parlare di queste materie senzachè ricorra il pensiero alla dichiarazione fatta dal clero gallicano nel 1682 contenente le quattro celebri proposizioni. Eccovi in breve la storia di questo atto famoso.

Ai tempi della Lega, quando erano più ardenti le dispute, gli oltramontani fautori di Spagna rimproveravano spesso ai loro avversari che: « — Leur liberté était comme « chimère, sans substance de corps parce qu'il n'y avait « rien d'écrit. — » Si fu per rispondere a tale allegazione che Pietro Piteo in un modo che si avvicinava alle formole giuridiche, scrisse una operetta che meritò grande stima tanto pel suo merito intrinseco, quanto per riputazione del sapientissimo autore. Piteo era certamente l'uomo del suo tempo il più versato nel Diritto canonico e nella storia giuridica della Francia. L'autorità rispettata del suo nome e della sua scienza, si comunicò rapidamente alla sua opera che fu accettata come la espressione più completa e più autentica delle franchigie gallicane. La prima edizione comparve nel 1594, e Pietro Piteo ne offerse l'omaggio ad Enrico IV. — « Sire, diceva egli, voyant qu'entre les dé- « sordres et confusions survenus en ce royaume, *aucuns* « par malice et ambition, calomnient; *autres* par ignorance « ou lâcheté méprisent indiscrétement comme fantômes ou « chimères ces beaux droits, et ce précieux *palladium* « que nos plus sages et plus dévotieux ancêtres nous ont, « avec tant de soin et de vertu religieusement conservé « jusqu'àprésent sous le titre de libertés *de l'Église Gal-* « *licane,* j'ai pensé être de mon devoir, pour en rafraî- « chir aucunement la mémoire de notre âge, et en tout « événement la trasmettre à la postérité de comprendre en « bref le plus naëvement et simplement que le sujet peut « porter, ce que à l'instante prière de plusieurs gens de

« bien, et d'hommes de tous états, j'en avais rassemblé
« et recueilli, réservant la preuve à un plus ample traité; —
« Tel qu'est ce sommaire, Sire, j'ai pris la hardiesse de
« vous le présenter en toute humilité, comme à celui qui,
« portant le titre de roi très-chrétien, premier fils et pro-
« tecteur de l'Eglise, et particulièrement étant patron de
« celle de votre royaume, *y avez le premier et principal*
« *intérêt;* le soumettant neammoins au jugement de ceux
« qui en peuvent et en doivent juger, et protestant de-
« vant Dieu n'avoir eu de ma part autre but et intention
« que de satisfaire au devoir naturel et légitime que j'ai
« à son service, et à celui de votre majesté, ensemble au
« bien commun du pays ».

Questo piccolo libro, scritto colla semplicità della fede antica, e la nobile maestà di un concetto profondo e vero ebbe singolarissima voga; egli è rimasto come il principale monumento della polemica del secolo XVI e ne riassume lo spirito, e le differenti fasi, egli è nato dalla controversia animata di un tempo di rivoluzione, e tuttavia spira una ammirabile serenità. Non bisogna giudicarlo dal punto di vista del nostro secolo, di cui non esprime nè le idee nè gli interessi, ma bisogna ricordarsi che fu scritto nei tempi della Lega, in un tempo nel quale il furor dei partiti riaccendeva i fuochi estinti dei fulmini pontificii del medio evo, a vantaggio delle passioni politiche di una fazione e di una potenza straniera. Egli è penetrandosi di questo pensiero istorico, che si comprende il magnifico elogio dato dal cancelliere Daguesseau a quest'opera che è si lungi al giorno d'oggi dal meritarlo. — Quoique ces maximes, diceva Daguesseau, ne soient que l'ouvrage d'un simple particulier, cet ouvrage est si estimé et en effet si estimable, qu'on l'a regardé comme le *Palladium* de la France, et qu'il y a acquis une sorte d'autorité plus flatteuse que celle des lois elles-mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la perfection de son ouvrage. — Il presidente Hénault dal suo canto attestava che *les ma-*

ximes de Pithou ont, en quelque sorte, force de loi, quoiqu' elles n' en aient pas l' autenticité. — Così per due secoli l'opera di Piteo fu come il codice dei Parlamenti e degli uomini di stato nella materia delle relazioni tra la Chiesa di Francia con la Corte di Roma, e del potere politico col potere religioso in generale. Bisogna confessarlo, quest' opera è piena di un puro cattolicismo, d' una ragione severa e di una profonda moderazione. La vecchia massima francese, che faceva del re il primo e principal vescovo del regno, è ridotta in Piteo alla ragione logica e alla più vera espressione.

Ma questo libro aveva prodotto un altro risultato: avea fatto uscire dalle mani del clero, per farla passare in quelle dei giureconsulti, la difesa delle tradizioni nazionali e della dottrina ecclesiastica della Francia. Il clero benchè professasse le medesime opinioni, ne provò nondimeno un segreto malcontento che si accrebbe coll' estendersi dei poteri dei Parlamenti. Il malcontento giunse al suo colmo allorchè Dupuy diede del libro di Piteo una nuova edizione, appoggiata a ricerche ardite e curiose e susseguita dalle opere più ardite che il secolo avesse prodotte sulla questione. Ad un sentimento di naturale suscettività, il clero univa un motivo più reale e più vero. La discussione fatta da' laici di queste questioni di disciplina ecclesiastica, non avea sempre osservata la conveniente misura e comprometteva in diversi punti i rapporti dell' episcopato colla S. Sede; ella spogliando ogni forma affettuosa tendeva piuttosto alla divisione che al mantenimento dell' unità. Tali furono le diverse cause onde fu consigliato l' avviso dottrinale del clero di Francia del 1626, e sopratutto la dichiarazione del 1639, in cui la compilazione di Dupuy fu dall' episcopato ripudiata.

I fratelli Dupuy erano senza dubbio uomini sapientissimi: eredi dell' erudizione e della pazienza di Piteo, portarono più oltre la difesa e la cambiarono in aggressione. Essi erano entrati nei progetti di Richélieu, e la pubblicazione del libro: « Des libertés gallicanes », fu attribuita

dal clero alla istigazione del cardinale. In mezzo agli Stati Generali del 1614, la lotta fra la magistratura ed il clero era stata viva ed irritante; era una lotta di preponderanza fra i due primari ordini della monarchia. Richelieu si serviva degli uni per attaccare gli altri, e così alla lunga avea ragione di entrambi. L'arcivescovo di Tolosa Montchal, scrive a questo riguardo così: — « Le cardinal, dit-il, ne se « lassant pas de malfaire, fit publier deux volumes qui « avaient pour titre les Libertés de l'Église Gallicane, mais « pour but sa destruction; puisque c'etaient des recueils « de toutes les entreprises que la puissance séculiére a ja- « mais faites contre l'Église même en temps de schismes, « ou dans ces contentions qui portent les parties de part et « d'autre à faire tout ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne « peuvent pas... » ed aggiunse: qu'il y avait dans ces « volumes des procédures contre des cardinaux et l'ordre « que la France a autrefois tenu dans les schismes, qui « faisaient voir le dessein que le cardinal avait de faire « rupture avec le Saint-Siége pour se faire élire patriarche, « dont même il s'etait ouvertement déclaré à M. le prince « de Condé; de quoi... les prélats étaient émus, et M. « Bolognetti, nonce de Sa Sainteté, en témoignait grand « ressentiment et sollicitait les prélats de censurer ces li- « vres, comme ils firent, M. de Sensen étant le promoteur, « sans que les artifices et mêmes du cardinal les en pussent « divertir — ».

Questo racconto di Montchal spiega perfettamente come si cambiasse il carattere della questione. Alla questione oltramontana era succeduta una questione personale, ed una questione interna di rivalità. La prima avea per oggetto l'audace ambizione che si rimproverava a Richelieu, la seconda le dispute di preminenza fra i Parlamenti ed il clero. Queste controversie intestine subìte per qualche tempo al principio del regno di Luigi XIV, si complicarono tosto per l'affare del giansenismo, affare che presentò parecchi deplorabili incidenti, ma nel quale l'episcopato si riunì colla

Sede Apostolica e colla monarchia, la quale unione raddolcì le asprezze della nuova lotta che andava ad intraprendersi.

La dichiarazione della Facoltà di Parigi dell'anno 1663, fu come il precursore della più luminosa manifestazione che abbiano mai ricevuta le massime della Chiesa Gallicana. Essa fu susseguita da molti editti conformi e fra gli altri da quello del 1679, relativo all'insegnamento del dritto nel quale era sancito all'art. 4. « — Enjoignons « aux professeurs de s'appliquer particulièrement à faire « lire et faire entendre par leurs écoliers les textes du droit « civil et les anciens canons qui servent de fondement aux « libertés de l'Église Gallicane. — »

Una mala intelligenza era nata tra la corte di Roma e quella di Francia in occasione del Diritto di regalìa che Luigi XIV voleva estendere a tutto il regno. La cancelleria romana inondò la Francia di brevi, la cui violenza mal rispondeva allo spirito del secolo in cui emanavano. Uno di questi brevi condannava al fuoco un arresto del Parlamento di Parigi che esponeva le leggi e le massime ricevute in Francia; un altro rifiutava la istituzione canonica ad un vescovo nominato dal re; un terzo censurava l'arcivescovo di Tolosa, un quarto finalmente proibiva un libro composto per ordine dell'assemblea del clero del 1665: — Ce qu'on n'aurait peine à croire, dice il Cardinal di Bausset, c'est qu'on était encore à Rome frappé d'un tel aveuglement qu'on imaginait d'y ressusciter les vieilles prétentions des papes sur la souverainité des rois, au lieu de les laisser ensevelies dans un oubli eternel. Cette seule pensée, dans un tel siècle, suffisait pour justifier la convenance et la nécéssité de la déclaration du clergé de France.

Il ritorno a questi atti arbitrari dovea dunque eccitare una difesa proporzionata al carattere dell'attacco. I brevi aveano la data del 1681. Nel 1682, ebbe luogo la famosa assemblea dal cui seno uscì la dichiarazione e la promulgazione dei quattro articoli: non erano più le formule sapienti ma antiche di Piteo; era il genio del più grande fra i dottori

della Chiesa Francese che veniva a recare, sulla dottrina di sedici secoli, la face della ragione moderna rischiarata dalla luce di una fede irreprensibile, e rivestire colle forme più magnifiche del linguaggio la professione immortale delle massime gallicane.

La riunione del 1682 ebbe per oggetto preciso la questione delicata delle relazioni tra la Francia e la Corte di Roma. Si volle far credere che la deliberazione relativa i quattro articoli fosse stata sorpresa ad una assemblea convocata per altro oggetto, e che la volontà dispotica di Luigi XIV abbia imposto ai vescovi e allo stesso Bossuet una dimostrazione che ripugnava alla loro coscienza. Niente evvi di più falso di queste allegazioni. I deputati del clero erano stati eletti nel 1682, nell'intendimento di fare ciò che hanno fatto. Sottoscrivendo la dichiarazione, hanno esattamente compiuto il loro mandato in una assemblea che da tempo immemorevole era in possesso di far regolamenti riguardanti la fede e i costumi; e niente prova meglio questa verità, quanto la lettera enciclica che dopo la dichiarazione i deputati scrissero ai loro committenti. — Vous nous avez envoyés, dicono i vescovi dell'assemblea ai loro colleghi, pour travailler à écarter le danger qui menace la paix de l'Église Gallicane....

— Comme l'ombre même de la division faisait horreur à chacun de nous, nous avons cru ne pouvoir pas contribuer plus efficacement à l'unité de l'Église qu'en établissant, ou plutôt en rappellant aux fidèles des règles anciennes, propres à assurer la tranquillité de l'Église Gallicane, dont le Saint-Esprit nous a confié le governement; de telle sorte que dèsormais personne ne pùt, ou par une honteuse flatterie, ou par le desir d'une fausse liberté, outrepasser les bornes qu'ont posées nos pères, et qu'ainsi la verité, clairement expliquée nous préserve de toute division.... nous avons songé tout à la fois à empecher que l'Église ne fut divisée par des schismes, et l'empire agité par des troubles et des séditions, surtout dans ce royaume, ou l'on s'est tant de

fois servi du prètéxte de la religion pour autoriser des révoltes.

Lo si vede chiaramente; non è più lo spirito controversista del XVI secolo che presiede all'Assemblea del 1682, è lo spirito degli antichi concilii. Si direbbe che la Provvidenza ha voluto che le discussioni tumultuose ed animate in mezzo a cui gli antichi giureconsulti francesi aveano formulata la dottrina delle libertà, fossero chiuse nel secolo XVII dalla ragione placida ed ispirata dei prelati stessi meglio competenti senza dubbio per porre a questo riguardo regole canoniche definitive ed immutabili; e difatti la dichiarazione del 1682, ha per la sua saviezza l'autorità degli atti della Chiesa, e per la sua forma la imponente maestà di un monumento non perituro. I vescovi dell'assemblea dubitavano sì poco del consenso dei loro colleghi, che li pregavano di far ricevere nelle lor diocesi la dottrina della dichiarazione, — de manière qu'on n'enseigne jamais rien qui y soit contraire. — Essi speravano che: — L'unanimité du suffrage de toutes les églises donnera aux résolutions qu'ils viennent de prendre, l'autorité qu'elles recevraient d'un concile national de tout le royaume, et que les articles de leur doctrine vénérés par les fidèles déviendront par la suite des canons immuables de l'Église Gallicane. — E la lettera dell'Assemblea ai vescovi di Francia terminava con queste parole che possono chiamarsi profetiche: — De même que le concile de Costantinople est devenu universel et oecumenique par l'acquiescement des pères du concile de Rome; ainsi notre assemblée deviendra par notre unanimité un concile national de tout le royaume; et les articles de doctrine que nous vous envoyons seront des canons de toute l'Église Gallicane respectables aux fidèles, et dignes de l'immortalitè.

Nulla prova meglio di questa lettera solenne, contro cui non sorse alcuna protesta. L'ammirabile armonia che regnava allora tra i vescovi della Francia, la fedeltà con cui i deputati eseguirono il mandato che avean ricevuto, la

unanimità che regnò al di dentro e al di fuori dell'assemblea, fanno ricordare di quella unione salutare ed illuminata di cui l'antichità ci ha trasmessi i preziosi modelli.

Ciò che è importante a notarsi si è, che l'editto del re reso quattro giorni dopo la dichiarazione per darle forza di legge, emanò dietro la domanda stessa dell' Assemblea, e il re si uniformò nelle sue disposizioni al progetto ch' ella avea presentato. Senza dubbio Luigi XIV approvò, provocò anzi forse la manifestazione del clero; ma l'interesse di quest'ultimo era impegnato nella questione tanto quanto l'interesse del monarca medesimo, e se d'altronde i suoi sentimenti non fossero stati d'accordo col pubblico interesse, il clero non avrebbe dato al potere un appoggio di compiacenza che non entrava ne' suoi principii nè nelle sue abitudini.

I brevi pontificii di cui parlammo avevano irritata l'opinione, e nella disposizione in cui erano allora gli spiriti, era da temersi che non si adottassero misure estreme. Di ciò temeva Bossuet medesimo; giacchè in settembre del 1681, scriveva all'abate di Rancé: — Vous savez ce que c'est que les assemblées du clergé, et quel esprit y domine ordinairement, je vois certaines dispositions qui me font un peu espérer de celle-ci; mais je n'ose me fier à mes espérances, et en vérité elles ne sont pas sans beaucoup de crainte.

La grande difficoltà era dunque di ricondurre gli animi agitati alla moderazione, e di allontanare tutte le misure atte ad autorizzare i sospetti della Corte di Roma riguardo alle massime gallicane. Per questa considerazione egli tolse a soggetto del suo discorso di apertura l'unità della Chiesa; la scelta era felice perchè presentava l'occasione di ispirare nei cuori sentimenti di pace e di concordia, e di riunire il pensiero di tutti al punto centrale, donde la vivacità del modo con cui si era proceduto nella disputa tendeva ad allontanarlo. Tutti sanno come Bossuet abbia saputo riuscire nella sua nobile impresa; tutti conoscono il suo discorso, uno dei capi d'opera del suo autore, ove la profondità delle

idee aggiunge ancora allo straordinario splendore del linguaggio. — Indispensablement obligé, scriveva egli in una sua lettera, à parler des libertés de l'Église Gallicane.... et je me proposai deux choses: l'une, de le faire sans aucune diminution de la véritable grandeur du Saint-Siége; l'autre, de les expliquer de la manière que les entendent les evêques. Je puis dire en général que l'autorité du Saint-Siège parut très-grande à l'auditoire. Je pris soin d'en relever la majesté tant que je pus; et en exposant avec tout le respect possible l'ancienne doctrine de la France, je m'étudiai autant a donner des bornes à ceux qui en abusaient, qu'à l'expliquer elle-même.... Je puis dire que tout le monde jugea que le sermon était respecteux pour les deux puissances, pacifique et de bonne intention. — Era difficile trattare con fermezza i punti principali delle massime gallicane, senza dispiacere ai Romani le cui pretese erano frattanto cresciute. — Sur ces points, soggiunge Bousset nella stessa lettera, on ne baisse point en France, et je me suis étudié à parler de sorte que sans trahir la doctrine de l'Église Gallicane je puisse ne pas offenser la majesté romaine. J'ai parlé net, mais avec respect. Dieu m'est témoin que c'ela a été à bon dessein. J'ai toujours eu dans l'esprit qu'en exposant l'autorité du Saint-Siége de maniére qu'on en ôte a ce qui le fait plutôt craindre que révérer à certains esprits; cette sainte autorité sans rien perdre se montre aimable à tout le monde. — Altrove si dà vanto di aver parlato della superiorità del concilio, come ne avea parlato dieci anni prima nella sua celebre *Esposizione della dottrina cattolica,* la quale avea ottenuta la solenne approvazione delle romane autorità, e conchiude con dire: — J'aurais prêché ce que je dis dans mon sermon avec autant de confiance à Rome qu'à Paris; car je crois que la vérité se peut dire hautement partout, pourvu que la discretion tempère le discours et que la charité l'anime.

Quanto alla stessa dichiarazione essa fu l'oggetto di una lunga e matura discussione. Una commissione fu no-

minata, che fece il suo rapporto per organo di Choiseul vescovo di Tournai, e le sue conclusioni furono approvate all' unanimità. Bossuet, dice il cardinal De Bausset, aveva con tanta attenzione ed esattezza pesate tutte le espressioni dei quattro articoli, che se non potè interamente sfuggire alle declamazioni, Roma non seppe trovare il menomo pretesto di censurare una dottrina che era appoggiata sovra tante autorità, e sovra i monumenti più rispettabili. Quando la dichiarazione del 1682 fu pubblicata, Luigi XIV con editto del 23 marzo dello stesso anno ordinò che i quattro articoli fossero insegnati nelle facoltà di teologia, e proibì di nulla professare che potesse esservi contrario. Roma ne fu spaventata. — Elle sembla croire, dice il sig. Frayssinous, que le clergé de France avait voulu porter un jugement doctrinal, établir une sorte de règle de foi, et condamner comme des erreurs dans la foi les opinions des ultramontains.

Quindi le controversie tra la Santa Sede e la Francia che finirono nel 1693.

Si è molto parlato del dispotismo di Luigi XIV. Ma giammai questo gran re non mostrò una moderazione più illuminata che nell' affare dei quattro articoli. — Louis XIV, dice il sig. De Bausset, avait voulu se défendre contre Innocent. XI; mais il n' avait jamais eu la pensée, ni de l' attaquer ni de l' umilier. Il était au contraire pénétré de respect pour les droits légitimes du Saint-Siége, et pour les vertus du pontife qui y était placé; et le cardinal d' Estrèes n'eut pas de peine à lui persuader qu'... il était digne de sa piété de s' arrêter avec l' Église Gallicane elle même à ces bornes saintes et vénérables qu' elle venait de replacer sur leurs antiques fondements.

Sotto Innocenzo XII, pontefice eccellente, la pace e la concordia furono ristabilite. Egli domandò una lettera in cui si contenesse la attestazione, — qu' on n' avait pas eu intention de rien definir, ni régler dans cette assemblée qui put déplaire au Saint-Siége. — Il re Luigi XIV aderì a que-

sto temperamento, e la lettera fu scritta dai vescovi sottoscritti alla dichiarazione, a cui Roma avea sino allora rifiutata la spedizione delle loro bolle. Si è detto che questa lettera conteneva una ritrattazione; ma la ritrattazione non era nelle intenzioni del pontefice, nè nella volontà dei soscriventi. La lettera non riguardava se non il modo con cui si era agito, e così fu sempre intesa. — Elle contenait, dice il sig. Frayssinous, non une rétractation, mais un témoignage de la douleur que les evêques avaient ressenti en apprenant celle qu'avait éprouvée à ce sujet sa Sainteté.

Dal suo lato Luigi XIV scrisse ad Innocenzo XII, il 14 settembre 1693, un'altra lettera conciliante ed affettuosa, e questo passo, aggiunge il sig. Frayssinous, — eut l'inestimable avantage de tout pacifier, et n'empêcha pas que l'enseignement de quatre articles ne prevalut sur tous les points dans les ecoles de théologie.

Ma non si è finito a sì buon mercato col partito oltramontano, o cogli scrittori che ne difendevano le dottrine. La dichiarazione del 1682 fu l'oggetto d'infinite ingiurie ed invettive. Un arcivescovo di Strigonia scriveva nel 1683, che la dichiarazione era pestifera e scismatica; il grande inquisitore Rocaberti trattava i vescovi francesi di eretici, e disse che Luigi XIV cospirava con essi per diffondere sulla Francia i flutti avvelenati del Tartaro; ed un marchese del Carretto volea che si gettasse al fuoco la dichiarazione, e con essa i prelati che ne erano gli autori e gli approvatori.

Fu allora che Bossuet compose la sua grand'opera per la difesa della dichiarazione. Ei volle redigerla in lingua latina per evitare che il volgo abusasse delle verità che si trovava obbligato di enunciare e provare, e si astenne poi dal pubblicarla immediatamente per timore di non rinnovare la disputa.

Il gran Lambertini Benedetto XIV, benchè vivamente sollecitato, non volle condannare la difesa scritta da Bossuet, e come narra Carlo Botta, era solito a dire: — For-

tunati noi se dopo aver gridato tanto contro i quattro articoli della Chiesa di Francia, vedremo che i popoli se ne contentano, e si ristanno, e non vanno più oltre. — Clemente XIV, soppresse la lettura della bolla *In Coena Domini* che si faceva in Roma ogni anno nel giovedì santo. Un canonista cattolico giustamente rinomato in Alemagna il signor Walter parlando della dichiarazione del 1682, dice: — Que de ces quatre articles le premier et le troisiéme sont en eux mêmes complétement exactes, et les deux autres peuvent se défendre pourvu qu'on s'estende sur leur sens. — Il cardinale Orsi che prese a combattere la difesa di Bossuet, si diede per vinto sul primo articolo. Il perchè è da dire col cardinale De la Luzerne che si prese a sua volta l'incarico di confutar l'Orsi. — Je ne parlerai pas du premier des nos articles, lequel porte que ni le pape, ni même l'Église entière n'ont de droit divin aucune puissance sur les choses temporelles, et aucune autorité, soit directe soit indirecte, sur les souverains de la terre. Ce n'est pas assurément que j'aie le moindre doute sur cette essentielle verité; au contraire, c'est des quatre articles celui auquel je suis le plus fortement attaché. Je regrette du fond de mon coeur que les papes aient jamais élevé la pretention opposée, prétention funeste, qui a causé beacoup de mal, et à l'Église Catholique, et spécialement au Saint-Siége. Ce qui m'empêche de m'occuper de cette question, est que je le juge inutile. La doctrine gallicane sur l'indépendence absolue de l'autorité souveraine est d'une telle évidence, que l'opinion contraire n'a plus même en Italie qu'un très-petit nombre de partisans. Le cardinal Orsi que je me propose particulièrement de réfuter, en combattant la déclaration del 1682 et la défense qu'en a faite Bossuet, n'a point parlé de ce premier article, et s'est contenté de discutér les trois autres. Malgré son attachement aux principes ultramontains, il a lui même passé condamnation sur ce point. Son silence est un aveu qui dispense de toute discussion.

Ciò non ostante la dottrina della supremazia pontifi-

cia fu rinnovata in Francia da un celebre scrittore ed in Italia trovò nuovi seguaci. L'erudito Carlo Fea pubblicò nel 1825 un apposito libro su questa tesi da lungo tempo abbandonata, e andarono sull'orme sue il prelato Anfossi maestro del sacro palazzo ed il vescovo Marchetti. I tempi, e la prudenza della corte romana ci sono sicuri garanti contro la reazione di questa dottrina. È per altro curioso osservare questo ritorno alle teorie di un passato che non potrebbe più riprodursi. Senonchè ora non si tratta più della questione religiosa che promuovasi dalla S. Sede; ma invece delle idee di un partito politico che pe' suoi fini vorrebbe servirsi di questo mezzo, come fa di tanti altri.

LEZIONE XIII.

Della Religione

Ammessa come un principio l'indipendenza delle due potestà temporale e spirituale, è d'uopo vedere il carattere particolare di ciascheduna. Ciò conosciuto, sarà più facile determinare come esse possano vivere insieme in una vicendevole unione.

Lo Stato è la società di tutti gli uomini, stabiliti nel territorio nazionale. Scopo di questa società si è di curare gli interessi comuni di tutti i suoi membri, e di assicurare la pace interna sostituendo alla violenza individuale l'autorità sociale, vale a dire il regno delle leggi. Il potere pubblico (Re, Senato, ed Assemblea popolare) è la rappresentazione e l'organo di questa società; a lui s'appartiene di stabilire e porre ad esecuzione le leggi necessarie pel governo della Nazione, e siccome è impossibile di supporre un interesse, almeno temporale, superiore all'interesse comune e sociale, così si è al potere pubblico che tutti devono senza eccezione ubbidire. Nella sua sfera questo potere è sovrano ed assoluto; nè si può immaginare nello Stato un'autorità qualunque che non sia una delegazione del poter pubblico, ossia della sovranità nazionale. Dove collocare infatti l'oririgine di tale autorità, a meno di supporre come nelle teo-

crazie, che Dio la cui autorità è superiore alla umana, manifesti in ogni caso per mezzo de' suoi sacerdoti ciò che è conveniente o no per la Nazione?

Qualora pertanto trattisi di un interesse sociale, il poter pubblico è solo padrone e solo giudice del partito da prendersi; lo Stato può rimettere ciò che considera come proprio diritto, ma non transigere, perchè non si transige che sopra diritti contestati e divisibili: e chi potrebbe dividere colla Nazione la sovranità sociale?

I diritti del potere pubblico sono dunque assoluti, ma in un circolo determinato che è quello dell'interesse sociale. Egli può legittimamente domandare a tutti i cittadini di conformare le proprie azioni alle leggi, che hanno per oggetto il bene universale, ma tutti gli atti che non sono in opposizione diretta o indiretta coll'interesse generale, sono indifferenti per lo Stato che non deve punto occuparsene. A più forte ragione non deve imbarazzarsi delle opinioni fino a tanto che non si traducono in atti immorali e pericolosi per la società. Egli non ha il diritto di opporsi alla loro libera manifestazione e sviluppo, perchè la sua autorità riguarda non già il pensiero ma le azioni degli uomini. Fra le opinioni ve ne ha talune che per loro natura sfuggono necessariamente al suo dominio; son queste le dottrine religiose, e le cerimonie colle quali si manifestano. Lo Stato può e deve desiderare sinceramente il trionfo delle credenze che sole sviluppando la moralità della Nazione, possono dare solida base alla civile autorità, ma comunque siasi, egli è evidente che amico o nemico è senza interesse, e perciò senza diritto ad ingerirsi nel dogma o nel culto, a meno che non riescano pericolosi per la pubblica pace. Questo pericolo, ognun lo vede, non può esistere che per le religioni nuove, non già per le comunioni cristiane le cui dottrine morali sono oggidì la regola di condotta, il Diritto pubblico di tutti i governi europei, anche di quelli che si mostrano i più indifferenti e i più ostili alla conservazione del dogma cattolico.

La Chiesa è la società dei fedeli istituita da Gesù Cristo, società unita dalla fede e dal culto e diretta da' pastori legittimi de' quali capo visibile è il Sommo Pontefice. Questa società indipendente di tempi e di luoghi che conosce dei fedeli ma non dei cittadini, ha uno scopo tutto spirituale, l'adorazione di Dio, la salute delle anime, per via della pratica della religione, e delle cristiane virtù. Per raggiungere questo scopo celeste la Chiesa non impiega che mezzi spirituali, perchè non operando che sulla coscienza ogni mezzo materiale le torna inutile. La fede non è data dalla violenza; se uno dei suoi membri si ribella contro di lei, ella lo toglie dalla comunione dei cattolici con un decreto solenne chiamato scomunica. Ma siffatto decreto non ha efficacia se non nell'interno del santuario; colpisce il fedele non il cittadino, e lo Stato è senza interesse per intervenire anche indirettamente in una decisione che punto non lo concerne. — Cum potestas ecclesiastica consideret res aeternas et tantum exerceatur per ministerium verbi, non impedit politicam administrationem, sicut ars canendi nihil impedit politicam administrationem. Nam politica administratio versatur circa alias res quam Evangelium Magistratus defendit non mentes, sed corpora et res corporales adversus manifestas injurias, et coercet homines gladio et corporalibus poenis, ut justitiam civilem et pacem retineat.

Queste parole di un sinodo protestante, danno una giusta idea del carattere differente onde s'improntano le due potestà; solamente vanno troppo innanzi quando sembrano supporre che la Chiesa comandi all'anima solo, come il Magistrato unicamente al corpo: la Chiesa ha diritto di chiedere una ubbidienza estrema, come il Magistrato può legittimamente esigere qualche cosa di più che la obbedienza passiva. Lo Stato per esempio ha certamente il diritto di occuparsi della educazione, delle abitudini, delle idee dei suoi sudditi, benchè sotto un altro punto di vista diverso da quello della Chiesa. Questa considera l'uomo

come fedele nelle sue relazioni con Dio; lo Stato lo considera come cittadino nelle sue relazioni colla società politica. L'una ha in vista la felicità eterna, l'altro la felicità terrestre. Nel governo degli spiriti ciascheduna delle due podestà ha la sua parte, e come la sua provincia differente, in questo senso che può dirsi che lo Stato è nella Chiesa ogniqualvolta si tratta della direzione religiosa, e la Chiesa è nello Stato quando si parla della direzione politica.

Se son riuscito a far comprendere le differenze delle due sfere nelle quali si muovono le due podestà da cui dipende il governo del genere umano, si comprenderà che la Chiesa e lo Stato, possono non solo esistere completamente indipendenti l'una dall'altro, ma ancora che questa separazione è la loro condizione più desiderabile. Un legame troppo intimo fra queste due potestà porta quasi sempre una confusione dannosa all'una o all'altra, e sovente ad entrambe. — Si l'Église prend le dessus, dice un dotto francese, le Gouvernement n'est plus qu'une théocratie plus ou moins mitigée; si l'État exerce une influence trop grande, les intérêts spirituels se subordonnent souvent aux intérêts les plus vils, parmi les intérêts temporels. L'Église sera d'autant plus sûre d'accomplir sa mission divine, qu'elle demeurera plus étrangère aux combinaisons de la politique; et l'État de son côté ne sera jamais plus puissant et plus respecté, que lorsqu'il consacrera toutes ses forces aux amélioration intellectuelles, et matérielles de son domaine. La révocation de l'édit de Nantes, l'expulsion des Meures de l'Espagne sont des leçons qui ne doivent jamais être perdues. Que de maux, que de guerres on eût évités si les questions de religion n'eussent compliqué les questions politiques! Que de schismes, que d'hérésies, que de sang répandu on eût épargnées, si les querelles politiques n'avaient envenimé les querelles de religion!

Ammessa una volta l'indipendenza della Chiesa qual'è il dover dello Stato? Consiste forse nel farle la sua parte nella vita civile, allontanando tutti gli ostacoli che possono

frapporsi al libero esercizio del culto? Ovvero consiste nel restare completamente straniero ed indifferente alla sorte della Religione, e di considerare la Chiesa come una comunità civile sulla quale ei non abbia alcun diritto di sorveglianza e ch'ei non conosce se non nel momento in cui pubblici disordini vengano ad agitarsi sulla strada? L'ultimo sistema è quello dell'America del Nord che qualche volta si propone a modello; il primo è quello che fu generalmente adottato in Europa. Quale di essi è il migliore?

A prima giunta sembra che il sistema Americano sia da preferirsi; sembra che meglio guarentisca l'indipendenza della Chiesa, e liberi lo Stato da una delicata sorveglianza; ma penetrando innanzi nella questione, si vede tosto che questo sistema è disastroso tanto per la religione, quanto per il paese, e che in un governo centralizzato riesce presso a poco impraticabile.

Che sia disastroso pel paese e per la Chiesa, la Francia ne ha fatta la trista esperienza, e chi vuole persuadersene non ha che a leggere nell'istoria del sig. Thiers le riflessioni profonde del Primo Console quando risolse di fare il concordato. Lo scisma risultato naturale nell'abbandono in cui lo Stato lasciava la Religione, avea fatto più male al cattolicismo, che le stesse persecuzioni, e questo scisma turbando tutte le coscienze scuoteva la società civile fino dai suoi fondamenti. Si fu allora che uno degli uomini i più sinceramente devoti alla Religione ed al paese, Portalis, il principale autore, dopo il Primo Console, del ristabilimento del culto cattolico in Francia proclamò dalla tribuna nazionale i grandi principii, che in una repubblica ben organizzata debbono regolare le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. — Il est, diceva egli, de l'intérêt des gouvernements de ne point renoncer à la conduite des affaires religieuses; ces affaires ont toujours été rangées par les differents codes des nations dans les matières qui appartiennent à la haute police de l'État. Un État n'a qu'une autorité précaire quand'il a dans son territoire des hommes qu'exercent une grande

influence sur les esprits et sur les consciences, sans que ces hommes lui appartiennent au moins sous quelques rapports. L'autorisation d'un culte suppose nécéssairement l'examen des conditions suivant lesquelles ceux qui le professent se lient à la société, et suivant lesquelles la société promet de l'autoriser. La tranquillité publique n'est point assurée si l'on néglige de savoir ce que sont les ministres de ce culte, ce qui les caractèrise, ce qui les distingue des simples citoyens, et des ministres des autres cultes; si l'on ignore sous quelle discipline ils entendent vivre, et quels règlements ils promettent d'observer. L'État est menacé si ces réglements peuvent être faits, ou changés sans son concours, s'il demeure étranger ou indifférent à la forme et à la constitution du Gouvernement qui se propose de régir les âmes, et s'il n'a dans des superieurs légalement connus et avoués des garants de la fidelité des inférieurs. On peut abuser de la religion la plus sainte. L'homme qui se destine à la prêcher en abusera-t-il, n'en abusera-t-il pas en servira-t-il pour se rendre utile, ou pour nuire? Voilà la question. Pour la résoudre il est assez naturel de demander quel est cet homme, de quel côté est son intérêt, quel sont ses sentiments, et comment il s'est servi jusqu'alors de ses talents, et de son ministère. Il faut donc que l'État connaisse d'avance ceux qui seront employés. Il ne doit pas attendre tranquillement l'usage qu'ils feront de leur influence; il ne doit point se contenter de vaines formules ou de simples présomptions, quand'il s'agit de pourvoir à sa conservations, et à sa sûreté.

Sicuramente queste considerazioni sono giuste e non ammettono replica al punto di vista politico. Uno Stato che si trova in presenza della Chiesa Cattolica, vale a dire non di una comunità ordinaria, ma di un vero governo più antico, organizzato più fortemente che qualunque monarchia dell'Europa, questo Stato cadrebbe nell'insensatezza, se applicando a questa società potente le leggi fatte per gli individui volesse contentarsi di reprimere, invece di sorve-

gliare e prevenire. In un paese dove le corporazioni sono sconosciute, lo spirito d'associazione non è ancor nato, ove lo Stato non vede quasi mai che individui, bisogna pensar seriamente che cosa possa divenire se non fosse sorvegliato un corpo così numeroso ed unito come il clero, fornito di molti mezzi, e che agisce come un uomo solo alla voce di alcuni capi.

La Religione è una forza che, bene o male diretta, può essere per lo Stato un mezzo d'azione, od un pericolo. Lasciarla in balìa del fanatismo o dell'intrigo non è governare ma abdicare.

Dirò una cosa di più; non basta per lo Stato sorvegliare la Religione, deve ancora proteggerla, s'intende bene, di una protezione tutta esteriore. La missione del governo non è una semplice funzione di polizia, essa ha un intento più nobile. La Chiesa risponde ad un bisogno nazionale, anzi al bisogno il più elevato. A questo titolo è il primo stabilimento sociale che merita al più alto grado il favore e gl'incoraggiamenti del pubblico. Infatti se è dovere d'un governo non solamente di dare ai sudditi il benessere materiale, ma ancora di favorire con tutti i mezzi possibili lo sviluppo intellettuale e morale della Nazione, se le scuole, gli ospedali, gli stabilimenti di carità domandano le sue cure, come potrebbe lasciare a parte le chiese? Forsechè il sacerdote che instruisce e consola, è meno utile al popolo del medico che guarisce? Non sono entrambi i soli membri delle classi elevate che si occupino attivamente delle classi miserabili, e sofferenti, i soli amici che rimangano sino all'ultimo al capezzale del povero moribondo? Forsechè la Religione è meno utile delle arti e delle scienze, e non ha titoli eguali per riclamare una parte della rendita nazionale? Non è tanto necessaria quanto l'educazione intellettuale, quest'educazione morale che sola dalla Religione può essere data; perchè sola ha risposta a tutti i problemi insolubili per qualunque filosofia, ed una sanzione interna per tutte le trasgressioni anche le più segrete, pei peccati

involontari della carne e dello spirito? Non vi è nel paese un interesse che sia più grande e più generale, quanto l'interesse religioso, od altro che abbia nella società più profonde radici; non ve ne ha per conseguenza che abbia maggiori diritti alla protezione del Governo.

Se lo Stato guadagna a sorvegliare e proteggere il culto, la Religione da canto suo trova in questa protezione un grande vantaggio. Coloro che vorrebbero francarnela non pensano al danno immenso che sovrasta ad una religione abbandonata dal Governo. — Je ne parle point, dirò con un egregio scrittore, du manque de fonds, sans lesquels le culte aura souvent peine à se maintenir dans certaines provinces; la piété des fidèles y suffira, je le veux croire: mais songe-t-on bien aux ravages du schisme, et l'exemple de l'Amérique est-il perdu pour nous? Aujourd'hui un prêtre se détache de l'union catholique; l'Église n'en souffre point, puisque le Gouvernement est là pour prêter main-forte aux décisions de l'évêque, et pour éloigner le rebelle du sanctuaire; mais le jour ou l'État sera indifférent, le triomphe du schisme ou de la verité dans un canton donné, sera une question de majorité. La comunité laïque, seule propriétaire devant la loi du temple qu'elle aura fait construire, des vases sacrés qu'elle aura achetés, se dissoudra et se liquidera en cas de schisme, comme toute autre société se dissout par le désaccord des associés; ce sera une vente publique, un jugement qui seront destinés à ramener la paix publique, et à retablir l'ordre troublé; l'evénement de la licitation décidera si l'Église restera catholique romaine, catholique française, ou protestante. Magnifique résultat, dont la Réligion profitera sans doute à un haut dégré! Un conseil municipal s'imposera extraordinairement pour subvenir aux besoins du culte; mais quelques années plus tard, ce même conseil, revenu à d'autres sentiments, supprimera l'allocation, et vendra le temple pour mesure d'économie. Au lieu de se consacrer sans arrière pensée aux devoirs de sa profession, le prêtre, de fonctionnaire veneré,

devenu un mendiant salarié par le paysan qu'il instruit, passera sa vie inquiète à quêter, à plaider, à se défendre contre le schisme, ou l'indifférence plus dangereuse encore que le schisme; triste situation dans la quelle l'Église ne gagnera certainement ni en indépendance, ni en considération. On dira que de pareils malheurs n'arriveront pas, et l'on citera pour exemple l'union des premières communautés chrétiennes, et ce qui se passe dans des pays tels que l'Irlande ou les catholiques restent inviolablement unis à leurs évêques. Le premier exemple serait mal choisi; car malgré toute la ferveur des premières siècles, l'Église souffrit cruellement des schismes, avant que les princes chrétiens la prissent sous leur garde. Quant au second il serait encore moins concluant. Dans un pays ou la Religion est persecutée, et répresente la nationalité des opprimés, nul doute que les fidèles ne restent unis; le schisme en pareil cas, n'est pas seulemente un changement de croyance, c'est une trahison. Mais s'imaginer qu'en France, avec la liberté indéfinie des opinions, nous ne verrons pas le schisme reparaître du jour ou il sera sûr de trouver des templs tous prèts, des fonds considérables, c'est une chimère; et je doute que le clergé consulté voulut courir les chances d'une aussi pèrilleuse experience.

Quindi allato del principio dell'indipendenza delle due podestà, bisogna scriver quest' altro non meno importante, che lo Stato ha diritto di sorvegliare la Chiesa, e le deve la sua protezione.

Ma come organizzare questa sorveglianza e questa protezione, in modo che lo Stato non invada i diritti della Chiesa, e non si opponga al libero sviluppo della Religione? Come conciliare l'indipendenza della Chiesa, colla protezione e la sorveglianza sociale? È questo il problema più difficile di governo. Indipendenza e protezione non sono infatti due idee inconciliabili? Non già; e benchè questa apparente contraddizione sia il tema favorito di coloro che riclamano la libertà assoluta per la Religione e i suoi ministri, nulla è

meno incompatibile quanto la sorveglianza dello Stato e la indipendenza della Chiesa. Basta per rimanerne convinti riflettere con qualche attenzione sui punti sottomessi alla sorveglianza del Magistrato, e su quelli che gli sfuggono.

In quale sfera la Chiesa è ella indipendente? nella sfera meramente spirituale. Qui regna sola, e sovrana, come lo Stato nella sfera temporale. Entro questi limiti, il Magistrato politico è senza potere in fatto e in diritto. Credete ciò che volete, siate cattolico, luterano, maomettano se vi piace; lo Stato non ha impero sulle coscienze, nè pretende più imporre ai sudditi il simbolo della fede. Ma la Chiesa che è una società di uomini uniti dalla comunione degli interessi spirituali forma necessariamente in ogni paese una società, una comunità visibile, esterna, e perciò sottoposta allo Stato, come società riconosciuta, soggetta in ciascuno de' suoi membri nella loro qualità di cittadini. Questa società ha un culto che si traduce in atti esterni; ha dei beni che le appartengono, dei tempii nei quali celebra le sue cerimonie; in una parola essa entra da tutte le parti nella società laica; considerata come semplice comunità civile, fatta astrazione dal suo carattere e dal suo scopo, è la più ricca e la più numerosa corporazione del paese e potente, così che forma in certo modo uno Stato entro di un altro Stato. Si è sovra questa corporazione, considerata come corporazione civile, sovra i suoi membri considerati come amministratori della comunità o come cittadini, su queste manifestazioni esterne del culto, su questi beni considerabili che lo Stato pretende aver diritto di sorveglianza in virtù della sua indipendenza temporale e della propria sovranità. Il suo diritto è incontestabile, e non si vede come la società spirituale possa negare al Governo un diritto che è riconosciuto da qualunque altra comunità.

La protezione dello Stato è della stessa natura che la sua sorveglianza. È una protezione esterna e politica. Lo Stato garantisce alla Chiesa il libero esercizio del culto, e la sua libera amministrazione non come fedele e per ri-

spetto al dogma cattolico, ma come magistrato: vale a dire che assicura ai cittadini il Diritto di riunirsi per adorare la Divinità, e difende queste riunioni da' turbamenti esterni e in certi casi dagli interni. Non è la dottrina, è la pace pubblica che prende sotto la sua salvaguardia. Ciò che vuole il Governo si è la conservazione dell' ordine a cui deve sottomettersi la Chiesa, come qualunque altra corporazione. Lo Stato dice alla Chiesa: organizzate la vostra amministrazione interna come l'intendete: fate le leggi e i regolamenti che vi sembrano migliori; ciò non mi riguarda. Ciò che mi spetta si è di conoscere queste leggi e questi regolamenti, perchè formano le condizioni sotto le quali vi ammetto nel novero dei culti ricevuti e protetti, perchè se voi ve ne allontanate, voi cambiate le condizioni del contratto; voi non siete più la società che io ho ammessa. Così la protezione non può esistere senza la sorveglianza, e l'una è la conseguenza necessaria dell'altra. Non si può proteggere che ciò che merita di essere protetto, nè si può conoscere ciò che merita protezione, se non esaminando e sorvegliando. Il diritto di protezione istituito nell'interesse dei fedeli, è necessariamente ristretto; lo Stato non può senza abusare del suo potere e tiranneggiar le coscienze, mischiarsi oltre un certo grado nell'esercizio della religione; il suo diritto si limita a mantener l'ordine nel tempio procurando l'esecuzione delle leggi che ha ricevute ma non fatte. Egli è altrimenti del diritto di sorveglianza che altro non è se non la maniera con cui si manifesta l'azione del Governo sulla Chiesa considerata come una società dalle leggi riconosciuta. Questo diritto è assoluto, allo Stato solo si appartiene di vietare alla Chiesa ogni atto che gli sembra contrario al bene del paese perchè lo Stato solo è sovrano nel suo territorio.

Lo Stato può abusare del suo potere, si dice, e turbare la Religione, mettendo ostacoli all' esercizio del culto. Teoricamente ciò è vero; ma avvertite che qui si tratta della stessa sovranità. Or chi dice sovranità dice un potere assoluto irresponsabile che può spingersi sino all' abuso.

Ma a meno d'immaginarsi Iddio stesso che giudichi sulla terra bisogna bene ammettere con tutti i suoi possibili eccessi un poter superiore e sovra eminente, che regni sul territorio, un potere che pesi gl'interessi rispettivi della Chiesa e del paese da cui dipenda l'ordine pubblico e a cui come a sovrano debbano tutti finalmente ubbidire. Se questo potere non è lo Stato, quale sarà?

La Chiesa, si dirà, non domanda la sovranità che nelle materie spirituali. Ma con ciò allontanate, non isciogliete la questione. Ed infatti chi determinerà quali sieno le materie spirituali? La Chiesa o lo Stato? Il potere che deciderà questa disputa sarà il potere sovrano. Se è la Chiesa, ella riguarderà come spirituale ogni questione che avrà rapporti anche indiretti col peccato, colla morale, coi sacramenti, od anche i suoi interessi temporali. L'istoria ce lo ha mostrato abbastanza. Lo stesso inconveniente non è da temersi quando lo Stato giudica in ultima istanza se questa o quella materia sia di sua competenza, perchè lo Stato non ha verun interesse temporale ad invadere la podestà spirituale; ma fosse pure possibile questo pericolo, tuttavia sostengo che a lui spetta decidere perchè è il padrone del territorio, il rappresentante di tutti i cittadini. Il suo interesse si suppone dunque essere l'interesse generale contro cui non possano prevalere interessi particolari qualunque ne sia la natura. Se la Chiesa si trova gravata, ella ha come tutte le altre società il diritto di agire per le vie legali. I fedeli nella loro qualità di cittadini possono scrivere, far petizioni, rivolgersi all'opinione pubblica, ai grandi poteri della società; ma se lo Stato persiste in una misura che la Chiesa consideri come oppressiva, ella non ha che due partiti da prendere o sottomettersi, od abbandonare il territorio. Quando siete perseguitati in un paese fuggite in un altro, disse Cristo ai discepoli in S. Matteo, ma non pose la resistenza e la ribellione fra quei mezzi per cui i fedeli possono far trionfare ciò che credono la giustizia e la verità.

Stabiliti questi principii, entriamo nei particolari della legislazione religiosa, e conosceremo meglio per via di esempii come la Chiesa possa senza nulla perdere della propria indipendenza, vivere sotto la sorveglianza e la protezione del pubblico potere. A quattro punti, seguendo un'antica decisione, si può ridurre l'autorità dello Stato su tutto ciò che concerne la Religione; 1° La dottrina; 2° Il culto; 3° Le persone ecclesiastiche; 4° I beni.

La dottrina che c'insegna che vi è un Dio, quale è, e ciò che gli dobbiamo, è indipendente dal Magistrato politico. La cosa è evidente. Se egli potesse esaminare il dogma, sarebbe vescovo e di più ancora, perchè potrebbe rendersi direttamente o indirettamente arbitro della fede. La sovranità della Chiesa in materia di fede racchiude necessariamente il diritto d'insegnare liberamente le dottrine religiose, di condannare le massime anti-cattoliche e di amministrare con tutta libertà i sacramenti. Questo diritto è assoluto; e non si può senza tirannia e senza persecuzione impedire alla Chiesa di spandere e propagare le sue dottrine; ma nullameno lo Stato, in virtù della sua sorveglianza, può opporsi a certe manifestazioni che riescano pericolose per l'ordine pubblico. Se quindi, per esempio un predicatore converte la cattedra in una tribuna, ed eccita al disprezzo delle leggi ed alla sedizione, il Magistrato ha diritto di toglierli la parola senza che la Chiesa possa ragionevolmente rifiutarsi all'obbedienza, perchè se è di necessità, per la salute dei popoli, che la parola di Dio venga insegnata, non è di necessità che lo sia da questo o da quel predicatore, mentre invece è di necessità per lo Stato che non lo sia da un sedizioso. In questo caso come ognun vede, lo Stato nulla insegna, nulla comanda; invece di essere aggressore si tiene sulla difensiva; non entra nel dominio della Chiesa, impedisce che la Chiesa non usurpi sul poter temporale.

La riunione dei concilii provinciali e nazionali è ancora uno dei punti, su cui debbe lo Stato esercitar sorveglianza. Esso non prende parte alla questione di fede o di disciplina

che forma l'oggetto del concilio; ma siccome ogni concilio è una assemblea ed ogni assemblea non può radunarsi senza il consenso del Magistrato politico, così al solo governo spetta di autorizzarne la convocazione, di fissare il tempo, il luogo, e la durata del concilio, di sorvegliarne l'ordine e le materie delle deliberazioni onde evitare che vi si tratti di cose politiche. Pei concilii generali ossia ecumenici che si tengono al di fuori del territorio non occorre parlarne. Egli è poco probabile doverne vedere così presto; ma se un bisogno universalmente sentito da tutta la cristianità ne rendesse necessaria la riunione, ci sembra chiaro che uno Stato non potrebbe senza violentare la Religione proibire ai rappresentanti della sua Chiesa di assistervi. Quanto poi alle decisioni che vi si prendessero, lo Stato non può entrare in quelle che riguardano il dogma, ma circa alla disciplina può ricusar quelli articoli per cui restano alterate le condizioni sotto cui il Governo accorda protezione alla Chiesa.

L'indipendenza e la sovranità della Chiesa in materia di dottrine portano seco il diritto di condannare le dottrine contrarie, e di escludere dalla comunione i membri infedeli, perchè senza questa giurisdizione tutta spirituale, e senza uso di mezzi esteriori, la società religiosa si troverebbe inondata dallo scisma e dalla eresia. Questa condanna delle dottrine, questa esclusione delle persone, in altri termini la scomunica, è un' arma tutta spirituale, e lo Stato non ha qualità per conoscerne. La Chiesa, si dirà, può abusare del suo diritto ed è vero, ma lo Stato può abusare del proprio. Tale è il difetto di tutte le potenze sovrane; e se lo Stato potesse giudicare del merito di una scomunica e sospenderla perchè fu resa ingiustamente, perchè la Chiesa non potrebbe entrare negli interessi temporali, e rivocar tutte le leggi che stima contrarie o pregiudizievoli al cattolicismo? Con ciò non si vuol dire che una scomunica non possa essere accompagnata da circostanze che ne snaturino il carattere, e trasformino una misura spirituale in una resistenza alle leggi dello Stato od in una provocazione alla rivolta; ma

in simile caso non è l'esercizio anche ingiusto di una prerogativa religiosa, è soltanto il delitto politico che il Magistrato ricerca, e contro il quale procede.

Parliamo adesso del culto. Il culto comprende le preghiere, le cerimonie, l'amministrazione dei sacramenti. Queste sono tutte cose spirituali, ma che manifestandosi esternamente sono per siffatte manifestazioni sottoposte alla superiore inspezione dello Stato. La preghiera in sè è una cosa tutta spirituale, ma a condizione che non abbia se non un oggetto puramente spirituale, e non si abusi del diritto d'invocar Dio per fare della politica o della sedizione. Da ciò deriva che secondo gli usi di molti popoli, non si può cangiare i breviarii e i messali, senza il permesso dello Stato. Ecchè? Il Magistrato ha diritto di mischiarsi negli uffizii, e d'impedire alla Chiesa di canonizzare e festeggiare un nuovo santo? Non mai. Ma ha sibbene il diritto di opporsi a che, sotto il pretesto di liturgia, non s'introducano nel paese principii pericolosi. Il governo ha riconosciuta la Chiesa a certe condizioni, dopo aver verificato quali erano il suo culto e la sua disciplina; cangiando queste due cose si forma una posizione novella e lo Stato ha diritto o di rifiutare il cambiamanto o di mettere la Chiesa nel novero dei culti non riconosciuti, diritto estremo, rigoroso, ma non ostante incontestabile. Voi volete nel vostro breviario cancellare e. g. in Francia S. Luigi, e mettere in suo luogo un'altro santo colà poco venerato, San Gregorio VII che ha subordinate le corone dei re all'onnipotenza del papa; voi lo potete; lo Stato non sa di teologia e non può costringervi a modificare il culto: ma voi foste ricevuti con un breviario diverso, vale a dire con dottrine diverse; oggi voi cambiate la regola della preghiera per cambiare la regola della credenza; *lex orandi statuit legem credendi* come dice Santo Agostino. Voi innovate e lo Stato non vuol sapere delle vostre innovazioni; o cedete o rinunziate alla protezione del pubblico potere.

Le cerimonie religiose che hanno luogo nell'interno

del santuario, sono esenti dal dominio politico; purchè si facciano con ordine, conformemente ai riti stabiliti, il Magistrato non può esiger di più. Ogni suo diritto a questo riguardo si limita a prendere alcune misure di polizia perchè la pace non sia turbata. Si è per questo che in molti luoghi fu proibita la celebrazione pubblica della messa di mezzanotte, occasione di disordine pei male intenzionati. Le cerimonie esterne, processioni, trasporti di reliquie, quelle feste insomma che son celebrate nella pubblica via sono molto più nella dipendenza dello Stato che le cerimonie che si passano nell'interno del tempio e tra i soli fedeli. Tutte queste riunioni che sono assemblee pubbliche hanno bisogno dell'autorizzazione del Magistrato che deve conciliare la protezione del culto, col mantenimento dell'ordine e i riguardi dovuti alle altre comunioni.

L'amministrazione dei sacramenti dipende ancora dalla potestà spirituale; a lei spetta determinare l'età e l'istruzione necessarie per essere ammesso a partecipare di questi doni spirituali; a lei spetta di accordarli o negarli a chi vuole, senza che alcuno entri a vedere se giustamente o ingiustamente. Vi sono soltanto certi regolamenti esterni di cui lo Stato può occuparsi; per esempio può esigere che la dispensa dei sacramenti sia gratuita e sempre alla portata dei bisogni del popolo.

Ma se lo Stato nulla ha da prescrivere alla Chiesa circa la dispensa dei sacramenti, se non potrebbe, senza farsi ridicolo, ordinare ad un sacerdote di darli ad una persona scomunicata dal suo vescovo ma dichiarata fedele per sentenza di tribunale, v'hanno tuttavia due sacramenti che non possono essere conferiti malgrado la di lui opposizione, perchè non vogliono solo una semplice capacità interna e spirituale, ma di più una capacità esterna, temporale, e quindi di competenza delle potestà civili; parlo dell'ordine e del matrimonio.

Tratterò dell'ordine ragionando delle persone ecclesiastiche; quanto al matrimonio, esso è in se indipendente dal

contratto civile, e niente impedirebbe alla Chiesa di allontanarsi dalle leggi civili: ma basta riflettere alle conseguenze disastrose d'un tale sistema, per comprendere con quale saggezza e con quanto senno essa abbia uniformato le sue prescrizioni agli usi d'ogni paese. Che sarebbe una unione benedetta dal sacerdote e disapprovata dalla legge civile? Nel fôro interno sarebbe un matrimonio; civilmente sarebbe il concubinato, la più pericolosa fra tutte le unioni riprovate, giacchè ha per sè una apparenza di solidità fatta per ingannare le anime meglio disposte. Qual parte pel clero di porsi in rivolta contro il potere civile non per difendere il dogma, ma per favorire i disordini, e rendere possibili delle unioni che la legge temporale proibisce, come un matrimonio riprovato dai parenti, o clandestinamente contratto! Qual è lo Stato che soffrirebbe nel suo territorio sì gran disordine aiutato dalla Religione? Quale non prenderebbe le misure più energiche contro i ministri del culto per ridurli all'obbedienza? In simile caso, il partito più saggio è dunque per la Chiesa di conformarsi alla legge civile, e regolare certe condizioni su quelle richieste dal Codice.

In questo caso, giova osservarlo, come in tutti gli altri che abbiamo esaminato, è sempre per *veto* che agisce lo Stato, giammai per comando, perchè tutela gli interessi temporali, non usurpa gli spirituali. Ordinare alla Chiesa di benedire i matrimoni misti, quando tutti i figli debbono educarsi nella religione protestante; prescrivere al sacerdote di consacrare la seconda unione della femmina che ha fatto divorzio quando vive ancora il suo primo marito, sarebbe questa una invasione del temporale sullo spirituale; ma vietarle di turbare la società civile col favorire unioni legalmente illecite, è al contrario agire ne' limiti più legittimi e senza recar offesa al carattere che il sacramento imprime all'unione degli sposi.

Eccoci a favellare delle persone ecclesiastiche. Esse possono considerarsi sotto un doppio aspetto, come cittadini, e come ministri del culto.

Come cittadini sono soggetti al Magistrato politico così nelle cause civili, come nelle criminali; sì è dal Governo che suole onorare il loro carattere, non dal carattere stesso che ripetono i privilegi di cui godono nell'ordine civile, come sarebbe la dispensa dal servizio militare, e l'esenzione dalla cattura personale. La ragione di questa soggezione è evidente; essi sono cittadini avanti di essere sacerdoti, e a meno che non si sostenga che il sacerdozio cancelli la qualità del cittadino, è chiaro che deve rimanersi soggetto alle leggi del paese deve si abita. Gesù Cristo, ricordiamolo bene, obbediva a Cesare.

Considerati come ministri del culto, gli ecclesiastici ricevono dalla Chiesa sola il loro carattere e la loro missione: dalla Chiesa solo debbono essere giudicati pei delitti meramente religiosi come sarebbero la simonia e la eresia: però la parte importante che hanno nella società cosiffatte persone, ha fatto dovunque esigere che adempiano certe condizioni di età, di scienza, di fortuna, e di nazionalità, condizioni che la Chiesa ha per la maggior parte adottate. Così giusta i canoni nessuno può essere promosso agli ordini sacri, se non abbia 25 anni; se non giustifica di avere un certo patrimonio che lo preservi dalla miseria. Tutte queste condizioni ed altre possono imporsi dallo Stato senza pregiudizio dei diritti della Chiesa, perchè se l'ordine è un sacramento che la Chiesa può conferire a chi trova degno, lo Stato dal canto suo può ricusare di riconoscere per agente della comunità l'uomo che non potrebbe, senza pericolo del paese, compiere le funzioni alle quali è chiamato, funzioni nelle quali lo Stato ha sempre parte, più o meno direttamente; giacchè dalla scelta di un buono o cattivo prete dipende talvolta la tranquillità di un comune. Io non insisto gran fatto su questo punto perchè fu sempre ammesso nei concordati, e si è sempre riconosciuto nei sovrani il Diritto di *veto* sui personaggi presentati al vescovato che non avessero le qualità politiche richieste, o che solamente potessero dispiacere. Questo Diritto di *veto* è più coerente e preferibile

per l'indipendenza della Religione, al sistema che dà al Governo una parte troppo diretta nella elezione dei vescovi.

Ma che dovrebbe dirsi o farsi se il vescovo profittasse dell'alta sua posizione per impugnare nelle sue pastorali o con altri atti esterni la leggi dello Stato e il rispetto dovuto alle altre comunioni? Lo Stato sarebbe egli disarmato in faccia a questi tentativi, e non dovrebbe vedersi che un caso di polizia correzionale? Noi per rispetto alla Chiesa crediamo che lo Stato abbia un altro rimedio, che consiste in un biasimo solenne per parte dell'autorità civile: e qui voglio alludere all'*appello come di abuso* del quale parleremo più a lungo altra volta.

Fin qui abbiamo parlato del clero secolare; quanto alle congregazioni religiose è principio che nello Stato non possano nè stabilirsi nè sussistere senza il permesso del Sovrano. E qui vogliamo notare che mal si avvisano coloro che dal Diritto alla libertà di coscienza vogliono desumere il diritto alla professione religiosa. Prétendre comme M.r de Ravignan, dice un erudito scrittore, que l'État qui permet la liberté des cultes, ne peut interdire la profession religieuse parçe que la profession religieuse est l'exercice de la liberté de conscience, c'est avancer le plus insoutenable des sophismes. La liberté des cultes reconnus n'est point illimitée, elle s'exerce dans la forme et dans le mesure volue par l'État et acceptée volontairement per l'Église, des qu'elle consent à vivre sous l'empire des lois civiles; sinon à quelle conséquence absurde n'arriverez vous pas! Vous ne pouvez faire votre salut, dites-vous sans être dominicain, capucin, ou jésuite? Soyez jésuite et capucin si vous voulez, pourvu que vous viviez soumis aux lois du pays. Mai cela, dites-vous, ne suffit pas, et il faut de plus que je vive en commun avec d'autres capucins et d'autres jésuites. J'entends. Mais je ne puis faire mon salut qu'en étant comuniste, saint-simonien, ou babouviste? Mon droit vaut le vôtre. Est-ce que la réalisation de la fraternité universelle sur la terre n'est pas une croyance sainte, un but aussi noble que

celui du jésuitisme? Que faire en pareil cas? La reponse est bien simple, c'est à la Nation que la décision appartient; c'est à elle seule de déterminer non point si vous pouvez ou non faire votre salut dans le jésuitsme, non pas si votre mission terrestre ne peut s'accomplir sans la prédication du saint-simonisme, mais tout simplement s'il convient à l'intérêt social que toutes ou quelqueune de ces communautés soient autorisées. L'intérêt social, tel est la mesure du droit de toute corporation; chercher ce droit dans la volonté, le caprice ou la fantaisie de l'individu, c'est subordonner l'État au citoyen, la grande communauté à la petite, ou en d'autres termes, anéantir la souveraineté sociale. Si vous ne pouvez faire votre salut hors d'un couvent défendu par l'État, sortez de France; le sacrifice à tout prendre n'est pas si grand pour un homme qui, en mourant au monde, a renoncé à sa famille, et à sa patrie. Il est aussi par trop singulier de demander que toute une Nation se plie aux exigences bizarres de quelques individus. Quant au fond même de la question et à l'interêt du pays dans les circonstances présentes, qu'il me soit permis de dire que les dominicans et les jésuites ont coüté cher à la France, pour qu'elle refuse de les recevoir; ne voit on pas d'ailleurs que depuis quarante ans la réligion ait rien perdu à leur absence.

Occupiamoci ora dei beni della Chiesa che non bisogna confondere coi beni degli ecclesiastici. Questi ultimi non sono che proprietà private simili a quelle degli altri cittadini.

La Chiesa essendo una comunità ricevuta nello Stato, sarebbe ingiusto impedirle d'accrescere le proprie rendite, vietandole di ricevere i doni, le oblazioni volontarie dei fedeli. Lo Stato ha solamente diritto di sorvegliare le maniere con cui questi fondi si raccolgono e si spendono onde prevenire ad un tempo gli intrighi ed un cattivo impiego, vale a dire un impiego dannoso agli interessi economici e politici del paese. Per questo in certe circostanze può essere conveniente interdire le questue a domicilió; per questo fu-

rono stabilite in tutta Europa le leggi sulle mani morte per impedire al clero di acquistare tutto il territorio. Le mani morte sono contrarie alla coltivazione, alla egualità dei carichi che pesano sovra i cittadini, e costituiscono col tempo una pericolosa aristocrazia. Queste restrizioni al diritto di acquistare che lo Stato dovrebbe imporre a qualunque comunità, non ledono punto il Diritto di proprietà della Chiesa. La Chiesa è senza dubbio proprietaria del suolo che ha acquistato, ma i suoi beni non sono per verun modo distinti dagli altri, sono sottoposti ai medesimi pesi, pagano le medesime imposizioni e dipendono dallo stesso Sovrano. Il carattere sacro del possessore che non dà verun privilegio alla persona, non può conferirne ai beni, ed egli è impossibile ammettere che siavi nello Stato un altro Sovrano fuorchè la Nazione per comandare a coloro che vivono sotto le sue leggi: è impossibile ammettere una potenza straniera ad esercitare la sovranità sovra beni posti nello Stato, che possa liberarli dalle imposte, e di prescriverne quando le piaccia l'alienazione. Il Magistrato politico è il superiore della Chiesa, considerata come comunità civile; a lui solo spetta determinare nella forme prescritte dalle leggi qual sia l'impiego più utile dei beni della Chiesa, perchè questo impiego è cosa tutta temporale, benchè lo scopo possa essere spirituale: se s'inganna, se abusa del proprio diritto, sarà una disgrazia, ma non si può supporre un poter superiore allo Stato che venga ad impedirgli di disporre nell'interesse nazionale del territorio e delle ricchezze del paese.

Tali sono le regole che debbono governare le relazioni delle due potestà. Esse derivano tutte dallo stesso principio rigorosamente seguito in tutte le sue applicazioni, cioè dalla indipendenza assoluta dello Stato e della Chiesa.

In questo sistema non evvi, a parlar propriamente, alcuna questione mista, intendendo sotto questo nome quelle questioni in cui la Chiesa e lo Stato hanno un interesse comune, un interesse della stessa natura. Vi sono solamente alcune materie nelle quali la Chiesa e la podestà civile, avendo un

interesse particolare, possono prendere separatamente le loro misure per non contraddirsi. Così la Chiesa subordina il sacramento del matrimonio al compimento del contratto civile; così lo Stato accettò la domenica come giorno di pubblico riposo. In tal caso vi è deferenza vicendevole, concessione reciproca essenzialmente rivocabile come ogni graziosa concessione. Non vi è idea di transazione, perchè qualunque transazione porta l'abbandono di un diritto, e temporale o spirituale; la sovranità è sempre inalienabile.

LEZIONE XIV.

Della Religione

Data la separazione tra la potestà temporale e la spirituale, egli è certo che quest'ultima non è competente a dare veruna provvidenza che direttamente o indirettamente tocchi alle cose temporali. Ma perchè questo principio fosse strettamente osservato, i principi cristiani introdussero l' uso dell' *exequatur, o placet regio*, che si richiede per le bolle e rescritti del papa, e per ogni altra provvisione che venga da Roma, senza il quale non si permette che si mandino ad esecuzione, riservato dallo Statuto fra la prerogativa del re. La sua origine è antichissima. Nacque in tutti i dominii dei principi cristiani col principato stesso, e loro appartiene *tituli sui principatus*, ovvero *jure regaliae*, siccome ben prova il dotto Van-Espen. Nacque per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non sieno introdotte da straniere parti occasioni di tumulti e disordini; per la qual cosa fu sempre lecito ai principi, e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando nei loro regni scritture di fuori per le quali si pretenda esercitare giurisdizione o sia spirituale o temporale, di riconoscerle prima che si rechino ad esecuzione; onde fu introdotto stile che se le provisioni venute da Roma dovranno eseguirsi contro laici,

si abbia a domandare da'magistrati l'implorazione del braccio secolare, i quali non come semplici esecutori, ma ritrattando l'affare ed esaminandolo, se conoscono essere a dovere lo fanno eseguire, altrimenti niegano l'esecuzione: se la scrittura conterrà il solo affare degli ecclesiastici o tratterà di cose meramente spirituali, e di cause ecclesiastiche, se le dà l'*exequatur* dal Re, tuttavolta che si conosca niente ridondare in pregiudizio delle preminenze e regalie dello Stato o de' suoi sudditi, nè contrastare agli usi e costumi del paese, onde è che perciò non pretende di voler avvalorare o disfare ciò che il papa ha fatto, quasichè egli nelle cause ecclesiastiche e spirituali abbia bisogno della podestà del principe secolare, ma unicamente viene richiesto perchè il principe, che deve vegliare e stare attento a ciò che il governo dello Stato non sia perturbato, sappia che cosa contiene ciò che di fuori viene nel suo dominio o principato, affinchè sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa che possa nuocere alla quiete e tranquillità del suo Stato, ed al governo della Repubblica.

Quindi deriva che niuna bolla, breve, rescritto, decreto e qualunque altra scrittura che venga da Roma sia esente dall'*exequatur*, o *placet regio.* Si ricerca eziandio per questo fine alle bolle dei giubilei ed indulgenze, anzi secondo che prova il Van-Espen può ancora ricercarsi alle stesse bolle dogmatiche, non già che si appartenga al principe definire o trattare cose di fede, ma perchè le clausole che si sogliono apporre in quelle, il modo, il tempo, le congiunture e le occasioni di pubblicarsi tali bolle devono essere al principe note e palesi. Forse se inoltre al dogma in esse definito, ed alle peue spirituali si volesse mettere mano anche alle temporali; forse perchè non convenisse per altri motivi rilevanti di stato, pubbblicarsi allora, ma aspettarsi tempo più congruo, e per altri rispetti e cagioni le quali furono a lungo esaminate dal precitato scrittore. Quindi deriva ancora che nelle interposizioni di quello non si procede per via di cognizione ordinaria, ma per via stragiudiziale, e

secondo le regole di stato e di governo, non già secondo quelle del fòro.

Quest' uso come ho detto è generale; in Ispagna come ci testificano Covarruvias, Belluga e Cevallos le bolle e tutte le provvisioni che vengono di Roma, prima di essere pubblicate si esaminavano nel Consiglio Regio, e sovente quando non volevano eseguirsi si ritenevano, onde Salgado per giustificar questo stile, compose il trattato che ha per titolo: — *De retentione bullarum* — e l'altro: — *De supplicatione a litteris apostolicis.* — La stessa pratica vigeva in Portogallo, come riferisce Agostino Manuel nella storia di Giovanni II. In Francia e nella Fiandra, è notissimo non pubblicarsi cosa che venga da Roma se prima non sia stata esaminata dagli ufficiali del Re; anzi essi non si valgono di questa per altro modesta e rispettosa parola *exequatur*, ovvero come si usava in Milano di *pareatis*, ma di *placet*, e quando le provvisioni non piacevano si rigettavano. Lo stesso si osservava nel ducato di Bretagna, secondo D' Argentrè, e nel ducato di Savoia, come ne rende testimonianza Antonio Fabro. In Sicilia eravi la stessa consuetudine e Mario Cutello riferisce le formole di quel regno intorno a ciò: della repubblica di Venezia, lo accerta il Sarpi, di Firenze Angelo nel Consiglio XXIII, di altre regioni d'Italia Antonio d'Amato; ed afferma il Giannone che nel regno di Napoli non solo sotto i principi Normanni e Svevi fu inalterabilmente ciò praticato, ma anche sotto i re medesimi della casa d'Angiò, abbenchè ligi dei Romani Pontefici, sino al punto che nelle investiture si contentarono di spogliarsi dell' assenso delle elezioni dei prelati.

Non è d' uopo che io mi trattenga a dimostrare quanti vantaggi abbia un tale uso prodotto. Basti avvertire che servì mirabilmente a rintuzzare certe pretese di Roma, e specialmente i soprusi a cui facea luogo nella proibizione dei libri; sulla quale materia mi permetterete una breve digressione, per la quale sarà manifesto, che se mai i principi debbono usar vigilanza nelle altre scritture che vengono di

Roma, in siffatta sorta di decreti devono usarla maggiore, così perchè si sa la maniera come in Roma i libri si proibiscono, come ancora il fine perchè si proscrivono ed i disordini o scandali che potrebbero cagionare nei loro dominii se si lasciassero correre a chiusi occhi. Si sa che i cardinali che compongono le due Congregazioni onde escono tali decreti, non esaminano essi i libri: alcuni per la loro insufficienza, altri perchè distratti in occupazioni riputate da essi di maggiore importanza, non possono attendere a queste cose, e molto meno il Papa, da cui sarebbe impertinenza il pretenderlo. Essi commettono l'esame ad alcuni teologi, che chiamano consultori, ovvero qualificatori, per lo più frati, i quali secondo i pregiudizii delle loro scuole regolano le censure. Ciò che non consente colle loro massime reputano novità, e come opinioni ereticali le condannauo. I casuisti che s'han fatta una morale a loro modo, giudicano pure secondo que'loro principii. Ma il maggiore pregiudicio nasce quando si commette l'affare a' curiali istessi ed agli ufficiali e prelati di questa Corte per esaminar libri attenenti a cose giurisdizionali: può da se ciascuno comprendere quanto in ciò prevalga l'adulazione in ingrandire la ecclesiastica e deprimere la temporale giurisdizione. Si sa quanto da costoro s'estolle soprammodo l'autorità del Romano Pontefice sopra tutti i principi della terra, insino a dire che il Papa può tutto e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose. Che i principi ed i magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza, onde il contraffare le loro leggi, il fraudare le gabelle e le pubbliche entrate non sia cosa peccaminosa, ma solo li obbliga alla pena la quale o colla fuga o colla frode non soddisfacendosi, non perciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre; ma per contrario, che ogni cenno degli ecclesiastici, senza pensar altro, debba esser preso per precetto divino ed obblighi la coscienza. Sono tanti Arghi e molto solleciti e vigilanti perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni.

Ed è ormai a tutti per lunga esperienza noto che la Corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente, che di proscrivere tutti i libri che sostenendo le ragioni de' principi, i loro privilegi, gli statuti, le consuetudini de'luoghi, e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste loro nuove massime e perniciose dottrine.

Fatte che hanno questi qualificatori le loro accuse, le portano a' cardinali i quali senza esaminarle, in conformità di quelle condannano i libri. E lo stile adottato in formar alti decreti è pur troppo grazioso. Si condanna semplicemente il libro senza censura, e senza esprimersi o designarsi niuno particolare errore ch' avrebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, ma generalmente come contenente poposizioni ereticali, scismatiche, erronee, contro i buoni costumi, offendenti le pie orecchie e cose simili; e senza impegnarsi a spiegare quali sono le ereticali, le erronee ecc. se ne liberano con una parola, *respective*, lasciando l'autore ed i lettori nell'istessa incertezza ed oscurità di prima. L'esperienza ha poi mostrato che per questa sorte di proibizioni ne siano nati presso i teologi stessi gravi contrasti i quali sovente han perturbato lo Stato, perchè accaniti i frati di opinione contraria non han mai finito le risse e le contese.

Parimenti a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausule penali contro i lettori e detentori dei vietati libri che sovente toccano la temporalità dei sudditi, o conturbano i privilegi ed i costumi delle provincie. Sovente per alcuni errori che si trovano sparsi in un libro che a' Professori ed alla Repubblica sarà utilissimo, si proibisce interamente il libro, onde lo Stato viene a riceverne incomodo e danno.

Per tutte queste ed altre ragioni, non meno i più saggi teologi, che la pratica inconcussa di tutte le provincie d'Europa, han fatto vedere che si appartenga al principe non meno di quello che si fa nell'altre provvisioni che vengono da Roma, d'invigilare sopra questi decreti. Qualunque de-

creto che venga da Roma da queste Congregazioni, o editto che si faccia dal Maestro del sacro palazzo, onde vengono i libri victati, non è stato mai esente dal placito regio, ma fu sempre sottoposto ad esame, siccome lo stile di tutte le provincie cristiane, il quale ebbe il suo principio sin da che da Roma cominciarono ad escire queste proibizioni, lo dimostra. E ben si vide praticato nell'Indice stesso volgarmente detto Tridentino, fatto compilare dal pontefice Pio IV, poco da poi terminato il Concilio.

Secondo l'antica disciplina della Chiesa la censura de'libri s'appartiene a'concilii, siccome i Concilii Niceno, Efesino e di Calcedonia, fecero de'libri d'Arrio, di Nestorio e di Eutiche. Volendo i Padri del Concilio di Trento seguitare le medesime pedate, dappoi che quello fu ripigliato sotto il pontefice Pio IV, proposero in una congregazione tenuta in Trento alli 20 gennaio del 1562, che dovessero esaminarsi i libri dati fuori dopo le eresie nate in Germania, ed altrove, e sottoporsi alla censura del Concilio acciocchè determinasse quello che gli parrebbe. Fu conchiuso che si commettesse ad alcuni Padri la cura di farne catalogo, ovvero indice di quelli e de'loro autori; siccome da'presidenti di essi fu data la commessione a diciotto Padri, a'quali poi con decreti del Concilio fu commesso che diligentemente esaminassero i libri, riferendo poi alla Sinodo, ciò che aveano notato per darvi provvidenza. Essendosi dappoi affrettata la conclusione nel Concilio di quest'affare dell'indice, non se ne trattò altro, ma solamente nell'ultimo giorno che quello ebbe fine, essendosi letto il Decreto della sess. XVIII, fu risoluto che non essendosi potuto dal Concilio porre a quest'affare l'ultima mano per tanta moltitudine e varietà di libri, ordinava perciò che tutto quello che i Padri destinati alla cura di quest'indice aveano fatto che lo presentassero al Pontefice, dalla cui autorità e parere si determinasse l'indice e fosse divulgato.

In conformità di ciò, essendosi disciolto il Sinodo, fu da quei Padri presentato al pontefice Pio IV un Indice ove

aveano notati gli autori ed i libri che riputavano deversi proscrivere. Il pontefice, come egli testimonia nella sua Bolla pubblicata per ciò in forma di Breve, che incomincia: *Dominici gregis,* fece esaminare da altri dotti Prelati l'Indice, e dice averlo anch'egli letto; onde lo fece pubblicare con alcune regole, che si dicono perciò dell'Indice, dando fuori quella Bolla, nella quale comanda che quell'Indice, colle regole ivi aggiunte debba da tutti riceversi ed osservarsi sotto gravissime pene e censure. Minacciansi tutti coloro che leggeranno o riterranno que' libri in quest'Indice contenuti: dichiara che questa proibizione dopo tre mesi da che sarà la Bolla pubblicata ed affissa in Roma, obbligherà tutti in maniera *ac si ipsimet haec literae editae, lectaeque fuissent.*

Fu questo Indice diviso in tre classi. Nella prima non i libri, ma i nomi degli autori solamente s'esprimono, perchè tutti conoscessero che venivano proibite non solo le opere già stampate, ma anche quelle da stamparsi da loro. Nella seconda si riferiscono i libri, i quali per la non sana dottrina o sospetta che contengono, si ributtano, ancorchè gli autori non fossero separati dalla Chiesa. La terza abbraccia que' libri che senza nome d'autore uscirono alla luce, e che contengono dottrina che, come contraria a'buoni costumi ed alla Chiesa Romana, si è riputato dannarla.

Ma siccome pubblicati che furono in Roma i decreti del Concilio, non perciò nell'altre regioni d'Europa, furono quelli attinenti alla disciplina, ed alla riforma universalmente ricevuti, come al suo luogo si è detto; così ancora pubblicato che fu quest'Indice in Roma, non ostante la Bolla di Pio, non fu senza esame ricevuto, nè accettato in tutte le sue parti in Francia, in Spagna, nelle Fiandre e in altre provincie cristiane.

Diedesi l'Indice ad esaminare a'collegi, alle università, e ad uomini dottissimi di ciascun paese. In Francia la cosa è pur troppo nota, che quelle università vi vollero la lor parte, nè lo ricevettero in tutto secondo il suo rigore.

In Ispagna parimente il re Filippo II lo fece esaminare dalle sue accademie ed università; nè fu in tutto ricevuto; poichè fra gli altri libri le opere di Carlo Molineo, arruolate nell' Indice Tridentino fra gli autori di prima classe, non furono tutte vietate: alcune furono permesse, altre con piccola espurgazione parimente permesse. Quindi sursero in Ispagna ed altrove gli indici espurgatorii; poichè i prelati, e le università ed i collegi di ciascuna provincia vollero in ciò avervi anche la lor parte, e credettero che la lor censura fosse più esatta per le provincie ove dimorano, ed il principe sa meglio ciò che nel suo Stato possa apportar quiete o incomodo, o disordine che non si sa di fuori. Così in Ispagna s'è introdotto stile di farsi questi indici. E dall'Indice espurgatorio fatto compilare per comandamento del cardinal Gaspare di Quiroga arcivescovo di Toledo, e generale inquisitore di Spagna ed impresso nel 1601, manifestamente si vede che in Ispagna l'Indice Tridentino non fu giammai in tutto, e secondo il suo rigore ricevuto.

Parimente l'istesso Filippo II non solo ne'suoi regni di Spagna, ma in tutti gli altri suoi dominii volle che l'istessa vigilanza si fosse usata; e siccome fece dei decreti del Concilio, con maggior ragione dovea premere che per quest'Indice Tridentino si facesse.

Nella Fiandra divulgato che fu, non perciò fu ciecamente ricevuto, ma per autorità regia si diede ad esaminare. Essendosi osservato che in quello si proscrivevano molti libri in ogni facoltà o scienza, i quali castigati e purgati da alcuni errori e false opinioni, poteva di quelli aversi buon uso, e leggersi con utilità e profitto, narra Van-Espen, dotto prete e gran teologo dell' università di Lovanio, che il Duca d'Alba, allora governatore di quelle provincie in nome del re Filippo II, comandò che si fossero conservati que' libri proscritti dall' Indice Romano, e solamente fece bruciare le opere degli eresiarchi. Ma perchè da que'riserbati non si cagionasse danno, commise a'prelati

ed alle università, ed agli uomini letterati di quelle provincie, che esaminassero que' libri, notassero gli errori, e li espurgassero con farne particolari indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito; e presentati poi al Duca gli indici, istituì egli in Anversa un collegio di censori, al quale per l'ordine ecclesiastico presedè un vescovo, ed in nome del Re vi fu preposto il famoso teologo Arias Montano, quel medesimo ch'era intervenuto al Concilio di Trento. Questi censori con ogni diligenza e maturità esaminarono di nuovo i libri contenuti in que' cataloghi, conferirono i luoghi notati dai primi censori con gli esemplari, e ne formarono un'esatta censura, dando poi fuori un libro al quale diedero questo titolo: *Index Expurgatorius*. Quest' Indice poi nel 1570 per ispezial diploma del re Filippo II fu approvato, e per sua regal autorità fu comandato che s'imprimesse, come fu fatto; e di quello si servirono poi tutte quelle provincie, non già del Romano. Erano questi due Indici fra loro differenti. In questo Espurgatorio di Fiandra più libri, che per l'Indice Romano erano assolutamente proscritti, furono ritenuti; e permessa la loro lezione, essendosi solo in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione; siccome, per tralasciarne molti, fu fatto dell'opere stesse di Carlo Molineo, affatto proscritte, e totalmente condannate dall'Indice Romano, le quali con piccola emendazione, furono permesse. Il Commentario alle consuetudini di Parigi dell'istesso Molineo, fu senz'alcuna correzione ritenuto dicendosi: — *In hoc opere nihil est, quod heresim sapiat, quapropter admittitur.* — Dei suoi trattati: — *De donatione, et inofficioso testamento*, pur si disse, *nihil habent, quod Religioni adversetur, aut pias aures offendere possit, qua propter admittitur.* »

Questa fu la pratica che cominciò nei dominii de'principi cristiani, nello stesso tempo che da Roma si cominciarono a far indici proibitorii di libri. Molto più fu nei seguenti tempi continuata, quando i principi s'accorsero che in Roma si badava molto a quest' affare, e ch'era entrata in preten-

sione di poter sola proibire i libri, e che senz'altra promulgazione ed accettazione che di quella fatta in Roma nelle altre provincie dovesse valere ciò che in Roma veniva stabilito. Fondossi a tal effetto nel pontificato di Sisto V una nuova Congregazione di cardinali, chiamata perciò dell'Indice; e così questa, come l'altra del S. Ufficio, ed il Maestro del sagro palazzo apostolico non badavano ad altro. Ma non perciò s'arrestarono i principi ne'loro reami, di far valere le loro ragioni e preminenze, così di non permettere impressione di libro alcuno senza loro licenza, nè senza il consueto *exequatur regium* far osservare le proibizioni di Roma come anche di proibire essi i libri, come si è detto di sopra.

La loro vigilanza vieppiù crebbe quando s'accorsero che in Roma erano più frequenti che prima le proibizioni; e che qualunque libro che usciva, nel quale si difendevano le regalie di qualche principe, o si facevano vedere le intraprese della Corte di Roma sopra la loro autorità e giurisdizione, e diritti delle Nazioni, erano pronti i decreti della Congregazione dell'Indice, e gli editti del Maestro del sagro palazzo a proibirlo.

Per questa cagione furono avvertiti di non permettere che simili proibizioni fossero nei loro reami ricevute. I re di Spagna, come dice Salgado, non meno che i re di Francia, avendo avvertito che in Roma erano questa sorta di libri affatto vietati, solo perchè in quelli si fondavano le regalie e le giurisdizioni de're, e le ragioni de'loro sudditi, per riparare ad un così grave pregiudizio ordinarono che i brevi apostolici, e consimili decreti o editti fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume usitatissimo ne'regni di Spagna fossero ritenuti, nè permessa la loro pubblicazione, e molto meno l'esecuzione, affinchè non allacciassero le coscienze dei sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine procurate, che per annientare le ragioni de'principi e delle Nazioni.

Questo medesimo fecero valere nelle provincie di Fiandra, e quel ch'è da notare, nel regno di Napoli ancora,

cotanto a Roma vicino, ed il quale sovente gli Spagnuoli, per vantaggiar le condizioni de' regni loro di Spagna, permisero che molti aggravi dalla Corte di Roma soffrisse.

Il pontefice Clemente VIII, dopo la giunta di Sisto V, accrebbe l'Indice Romano, e fattolo di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo pontificato tenne così esercitata la Congregazione dell'Indice, ed il Maestro del sagro palazzo, che non vi fu anno che da Roma non uscissero decreti e editti proibitorii. Dal primo anno del nuovo secolo 1601, e per li seguenti anni insino alla sua morte, non uscivano altro da Roma, che questi decreti e editti, per li quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le professioni e scienze, sol perchè o gli autori erano separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le regalie o altre ragioni de'principi, o perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proibiti molti libri legali: fra gli altri con molto rigore le opere di Molineo, li trattati di Alberico Gentile, di Giovanni Corasio, di Scipione Gentile e di tanti altri.

Infra questi il napoletano reggente Camillo de Curte, che, come è noto, fu uno dei più rinomati professori di quei tempi, diede in Napoli nel 1605 alle stampe una sua opera intitolata: *Diversorii juris feudalis prima et secunda pars:* nella seconda parte della quale trattò de'rimedii che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della giurisdizione regale, affinchè nè i diritti regali ricevano oltraggio, nè i suoi vassalli siano oppressi da' prelati, usurpando la regale giurisdizione. Dichiara in questo libro il modo solito e per lungo uso stabilito di resister loro, cioè nel principio di farsegli una, due e tre ortatorie, quando queste non bastano, di chiamarli; non obbedendo alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità, e carcerare i parenti più a lor congiunti, i servidori, anche gli amici e per ultimo, non volendo obbedire, di cacciarli dal Regno. Modi legittimi, permessi ed approvati da una inveterata pratica di tutti i regni d'Europa. Ma il libro appena fu dato alla luce, che ecco si

vide nel medesimo anno uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars Diversorii, sive Comprensorii juris feudalis. Neapoli apud Constantinum Vitalem 1605, omnino et sub anathemate prohibetur.*

Il conte di Benavente, che si trovava allora vicerè in Napoli, intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere *exequatur* all'editto; anzi a' 14 decembre del medesimo anno scrisse una grave consulta al re Filippo III, nella quale fra l'altre cose occorsegli in materia di giurisdizione, gli diè ragguaglio di questa proibizione fatta del libro del Reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano quei rimedii, ed i diritti di S. M. che ha in simili occorrenze: rappresentando al Re che contro questo abuso bisognava prendere risoluti e forti espedienti, perchè altramente ciò sofferendosi, non vi sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione.

Parimente nel 1627 sotto il pontificato di Urbano VIII dalla Congregazione dell'Indice uscì un decreto sotto la data de' 4 febbraio di quell'anno, dove oltre la proibizione fatta d'alcune opere legali di Treutlero, di Ugone Grozio, e dell'Istoria della giurisdizione pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro che D. Pietro Urries avea allora pubblicato in Napoli in difesa del rito 235 della G. C. della Vicaria, intorno ai requisiti del chericato da riconoscersi da quel tribunale; e perchè quel rito ancorchè antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della Corte di Roma, fu tosto il libro proibito in Roma: — *Petri de Urries liber inscriptus*: *Aestivum otium ad repetitionem ritus* 235. *M. C. Vicariae neapolitanae.* — Ma il duca d'Alba vicerè non fece valere nel Regno quel decreto, e ne scrisse al Re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10 agosto del detto anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma di quel libro dove non si difendeva che un rito antichissimo della Vicaria del Regno.

Questa vigilanza si tenne in Napoli, quando si volevano far valere i diritti e le patrie leggi ed istituti. Poichè affinchè non ricevano bolle, brevi, decreti, editti ed in fine ogni provvisione di Roma senza l'*exequatur regium*, vi era legge scritta stabilita dal duca d'Alcalà nel 1561, quando vi era vicerè, e che leggiamo ancora impressa nei volumi delle prammatiche. Requisito che in conformità della legge era necessario, e si praticava anche nei decreti che venivano da Roma per li quali si proibivano i libri. Ed in ciò il regno di Napoli non avea che invidiare nè a Francia, nè a Spagna, nè a Fiandra, nè a qualunque altro principato più bene istituito e regolato del mondo cattolico.

In Francia è a tutti noto che non hanno forza alcuna simili bolle o decreti proibitorii di Roma: sono quelli ben esaminati, e se si trovano a dovere, si eseguiscono, altrimenti si rifiutano. Ciò che non potrà più chiaramente dimostrarsi, se non per quello che accadde nella proibizione dell'opere di Carlo Molinco. Avendo la Corte di Roma saputo che non ostante l'Indice Romano, per cui erano state affatto quelle proibite, venivano lette in tutti i regni d'Europa, particolarmente in Francia ed in Fiandra, le cui università e censori avendole solamente espurgate d'alcuni errori, le permettevano, tanto che giravano per le mani di tutti i giureconsulti e d'altri letterati, e tenute in sommo pregio: Clemente VIII, riputando ciò a gran dispregio della Sede Apostolica, a'21 agosto 1602 cavò fuori una terribile Bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gli espurgati dicendo, che: — *Non aliter quam igne expurgari possint.* — Rivocò pertanto tutte le licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero. Quindi nacque il moderno stile delle Congregazioni del S. Ufficio e dell'Indice, che nelle licenze che si concedono, quantunque amplissime, di legger libri anche laidissimi e perniciosi si soggiunga sempre: — *Exceptis operibus Caroli Molinei.* — Fu pubblicata questa Bolla secondo il solito in Roma ai 26 agosto di quell'anno 1602

ed affissa — *ad valvas basilicae Principis Apostolorum in acie Campi Florae*, soggiungendosi che a tutti: *Ita arctent, ac afficiant, perinde ac si omnibus et singulis intimatae fuissent.*

Ma a che pro? Niente valse questa bolla, nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè altrove: l'opere di questo insigne giureconsulto niente perderono di pregio, nè erano meno lette e studiate da' professori ora di prima: tutti i giureconsulti ed ogni pratico l'ebbe tra le mani, ed era più meditato quest'Autore e più frequentemente allegato nel fòro che Bartolo e Baldo; e resesi così necessario che, come dice Bertrando Loth, nella Francia ed in Fiandra niuno insigne pratico o avvocato può starne senza; particolarmente nell'Artesia, dove le consuetudini di quella provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest'Autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità hanno ottenuto nei tribunali loro.

I prammatici francesi li hanno così famigliari che non vi è arringo o scrittura che si faccia che non sia ripiena di allegazioni tratte da quelli, in qualunque materia, sia di ragione civile, o canonica. Ma niuno argomento più convince non essere stata in Francia ricevuta questa bolla, e di non essersi di tal proibizione tenuto alcun conto, quanto quella magnifica ed esatta edizione fatta modernamente di tutte le opere di questo Autore a Parigi, e procurata per opera ed industria di Francesco Pinson il giovane, celebre avvocato di Parigi, il quale oltre all'avervi aggiunte alcune sue note molto erudite, ed accomodate alla moderna pratica, aggiunse ancora alle suddette opere alcune altre appartenenti alla materia ecclesiastica, che compongono il quarto e quinto tomo. Fu divulgata questa edizione in Parigi in cinque volumi, con espresso privilegio del Re, perchè più chiaramente si conoscesse nel regno di Francia non essersi tenuto niun conto della proscrizione di Roma.

Ed in vero non meritavano tanta abbominazione le opere di questo Autore, che dovessero portar tanto orrore,

il quale ancorchè non bene sentisse in vita colla Chiesa Romana, morì poi cattolico: e se si permettono, come bene a proposito osservò Van-Espen, le opere de'Gentili, ancorchè piene di lascivie e laidezze che possono con facilità corrompere i costumi dei giovani, perchè non s'avran da permettere le opere d'un così insigne giureconsulto per la loro gravità, dottrina ed erudizione, dalla lezione delle quali possono ritrarre gran frutto? Tanto maggiormente, che sebbene in quelle vi sieno mescolate alcune cose che non bene convengon colla dottrina della Chiesa Romana, hanno a ciò rimediato colle loro note ed avvertimenti, Gabriele de Pineau, e Francesco Pinson, in maniera che ora è più facile di poter essere contaminati i giovani dalla lezione dei libri lascivi de'Gentili, che il giureconsulto cristiano possa essere in pericolo, leggendole, di deviare dalla dottrina della Chiesa Cáttolica.

Altri esempii non meno illustri potrebbero raccorsi dalla Francia, e dalle provincie di Fiandra, che convincono il medesimo; come delle proscrizioni fatte in Roma del libro di Cornelio Giansenio vescovo d'Ipri, intitolato: *Augustinus*, e della Bolla perciò emanata dal pontefice Urbano VIII nel 1643, che comincia: *In Eminenti;* delli decreti proferiti in Roma dalla Congregazione del S. Ufficio sotto li 6 settembre del 1657, per li quali, fra l'altre, furon proscritte le *Lettere* volgarmente chiamate *Provinciali;* della Bolla d'Alessandro VII, promulgata in Roma nel 1665, per la quale furono proscritte *Due Censure della Facoltà di Parigi* non fatta valere nè in Francia, nè in Fiandra; e di tante altre, delle quali Van-Espen trattò diffusamente.

Solo non abbiamo reputato tralasciare in questa occasione di notare che per tutti i regni d'Europa i principi hanno invigilato soprammodo, che da Roma non si proscrivano libri che difendono la loro giurisdizione, e le prerogative de'loro popoli, e con tutto che fossero da quella Corte stati proibiti, non han fatto valere nei loro Stati la

proibizione nè permesso che i decreti fossero ricevuti; tanto che senza scrupolo vengono letti; nè la proibizione curata. Poichè hanno essi scoverto l'arcano di Roma, e quanto importa che i loro sudditi non s'imbevino d'opinioni che ripugnano al buon governo.

Ne' regni di Spagna, come si è detto, i decreti venuti da Roma, onde si proibiscono i libri che difendono l'autorità regia, sono ritenuti e si sospende l'esecuzione.

In Francia la cosa è notissima, e tra le *Prove della libertà della Chiesa Gallicana*, si legge un arringo fatto dall'avvocato del Re, Domenico Talon, nel consiglio regio per occasione d'un consimile decreto emanato dalle Congregazioni del S. Ufficio e dell'Indice, dove fa vedere che simili decreti non debbono pubblicarsi come pregiudizialissimi alla Corona ed allo Stato; ed avverte che a far il contrario cagionerebbe gravi disordini; poichè da quelle Congregazioni tuttavia l'Indice proibitorio ed espurgatorio de'libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento, e si proscrivono libri in diminuzione delle regalie del Re, e libertà della Chiesa Gallicana; siccome eransi avanzati di proibire sino agli Arresti del Parlamento contra Giovanni Castelli, l'opere dell'illustre Presidente Tuano, le *Libertà della Chiesa Gallicana*, ed altri libri concernenti la persona del Re, e la sua regal giurisdizione.

In Fiandra dal Consiglio del Brabante coi medesimi sensi ne fu avvertito l'arciduca Leopoldo, a cui nel 1657 drizzarono quei consiglieri una consulta, nella quale l'ammonirono che trascurare questo punto sarebbe lo stesso che rovinar l'imperio; perchè già con lunga esperienza s'era veduto che Roma non fa altro che proscrivere que' libri che difendono la regia autorità: tanto che ricevere quei decreti senza esame e senza il placito regio, è il medesimo che permettere che il Papa possa proscrivere od interdire al Re di far editti, o far imprimere libri o scritti per li quali sono difese le ragioni sue regali e de'suoi vasalli. E confermando tutto ciò con esempii di fresco accaduti, gli ricordarono che

intorno a quattro anni furono in Francia impressi due scritti, uno sotto il titolo: — *Jus Belgarum circa bullarum receptionem:* — l'altro: — *Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia.* — In quelli non si toccava niun dogma, o articolo di fede, ma unicamente si difendevano le ragioni di S. M. di non ammettersi bolle senza il placito regio. Ciò non ostante erano stati da Roma con decreto pontificio proscritti; tanto che bisognò che il Consiglio del Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione, come si legge nell'arresto riportato da Van-Espen nel suo trattato: *De placito regio.*

Questa medesima vigilanza tennero anche un tempo i vicerè di Napoli, e sopra tutti il duca d'Alcalà: la tennero ancora il conte di Benavente, ed il duca d'Alba per la proibizione fatta a' libri del Curte e d'Urries. Ma ora par che in ciò, conchiudeva lagnandosi il Giannone, siasi perduto quel vigore e zelo che si dovrebbe tenere del servigio regio e del pubblico; siansi alquanto i ministri del Re raffreddati in un punto di tanta importanza: ciò che hammi mosso a fare questa digressione. Non solo si veggono uscir da Roma libri pregiudizialissimi alle ragioni del Re, o dei suoi vassalli, ma si permette che s'introducano nel Regno, e la loro lezione non è vietata. Ma quello che merita piuttosto riscotimento, che ammirazione, è il vedersi che all'incontro si proibiscono in Roma ogni dì colla maggior facilità tutti i libri ove si difendono contro gli attentati di quella Corte le ragioni dei re e delle Nazioni; e senza che i decreti o bolle sieno qui ricevute, senza che vi s'interponga, *regio exequatur*, che presso noi è per legge scritta indispensabile a tutte le provvisioni che vengono da Roma, niuna eccettuata; si permette l'effetto, non si puniscono chi le osserva e si crede il suddito peccare leggendoli contro il divieto di Roma, e non peccare rompendo la legge del principe, per la quale queste provvisioni, quando non siano avvalorate da regio placito, si reputano nulle, e di niun vigore ed effetto e come se non vi fossero. E qual

maggior stupidezza fu quella ne'trascorsi anni fra noi usata, che contendendosi tra la Corte di Roma e'l nostro Re intorno a'benefici che giustamente si pretendono doversi conferire a' nazionali, ed il principe l'aveva con suo editto comandato, appena uscite tre nobili scritture che difendevano l'editto, e lo dimostravano conforme non meno alle leggi che a' canoni, si videro tosto in Roma con particolar bolla di Clemente XI, proscritte e condannate alle fiamme, e noi taciti e cheti non farne alcun risentimento; ed all'incontro le contrarie girar attorno libere e franche, senza che si fosse lor dato il minimo impedimento? Anzi siamo ridotti a tal vano timore, che non s'ardisce di dar alle stampe opere per altro utilissime, sol perchè si temono queste proscrizioni di Roma.

All'incontro non avviene così dei libri di Roma, che sono stampati e cento volte ristampati, e corrono sempre per le mani di tutti, donde la gente viene universalmente imbevuta di quelle opinioni pregiudizievolissime all'utorità del Re ed alle ragioni dei popoli. Forse altri dirà non doversi di ciò molto curare, e non piatire in ogni passo per vane parole. Non l'intende però così Roma. Sono parole sì, ma, come altri disse, parole che tirano alle volte eserciti armati; parole che istillate continuamente agli orecchi de' popoli, gli rendono persuasi di ciò che scrivono onde nasce l'avversione, la contumacia, e l'indocilità di non poterli poi più ridurre alla diritta via; condannano perciò nelle occasioni la parte del principe, stimano noi miscredenti, e che vogliasi colla forza solo sopraffarli. Empiono di false dottrine le coscienze degli uomini, e sovente pregiudizialissime agli Stati; onde nasce che si creda da alcuni potersi usar fraude ne' pagamenti de' dazii e delle gabelle; e se sieno imposte senza licenza della Sede Apostolica, credono che non siano dovute, perchè così leggono nella bolla *In Coena Domini*, e così ne' loro casuisti o teologi. Quindi s'apprendono i tanto alti concetti della

potenza e giurisdizione ecclesiastica, ed all'incontro i tanto bassi della potestà del principe.

Ma di ciò, conchiude Giannone, sia detto abbastanza, e prendane chi può e deve di ciò cura e pensiero. Di questa mia qualsiasi opera ben prevedo che l'abbia da intervenir lo stesso; ma io che nè per odio, nè altrui compiacenza ho intrapreso a scriverla, ma unicamente per amore della verità, e per giovare a coloro che vorranno prendersi la pena di leggerla, se ciò le avverrà, rivolto al Signore che scorge i cuori di tutti, ed a cui niente è nascoso, lo pregherò vivamente che la benedica egli, ed istilli negli altrui petti sensi di veracità e d'amore.

LEZIONE XV.

Libertà Religiosa

Queste parole esprimono una idea complessa della quale conviene cercar gli elementi.

Poichè nel sistema della libertà il criterio del vero è la ragione, ne segue manifestamente che l'uomo ha un diritto naturale; primo alla libertà di esame, secondo alla libertà di coscienza, terzo alla libertà di culto che sono i tre caratteri essenziali della libertà religiosa. Nè fa mestieri certamente ch'io mi trattenga a provare con lungo discorso la legittimità della deduzione, quando il fatto parla da sè stesso. In tutte le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, che si sono fatte, in tutti i programmi della moderna democrazia, queste libertà vengono ammesse, riconosciute, sancite come principii fondamentali. E se taluno nella sua enumerazione delle libertà, non menziona quella ch'io pongo in capo a tutte le altre, la libertà d'esame, non è sicuramente perchè la voglia esclusa; ma solo perchè la stima implicita in quella di coscienza e di culto. Il fatto dunque non avendo bisogno di prova, basterà che ne determiniamo il senso e il valore a fine di stabilire la nostra definizione della libertà religiosa.

Libertà di esame o di pensiero non vuol già dire, come sogliono spacciare i calunniatori di professione, che l'uomo

abbia il diritto di negare ed affermare a suo capriccio la verità e l'errore, il bene ed il male senza veruna regola nè legge di sorta: l'espressione medesima di diritto all'errore ed al male, è un indegno controsenso. Ma significa invece, che l'uomo siccome ha il dovere di professare e per ciò di conoscere la verità, così ha il diritto di studiarla. E poichè nello studio del vero l'unico criterio legittimo e valido è la ragione, l'uomo fatto adulto, ha dovere e diritto di ricercare col lume della ragione, se le idee di cui veniva imbevuto nella sua educazione sieno o no conformi alla verità; è quindi dovere e diritto di abbandonare quelle che riconoscesse pregiudicate, erronee, assurde e di abbracciar quelle soltanto che ravvisasse giuste, sode, e ragionevoli. Insomma la libertà di esame o di pensiero è il diritto alla verità; perciocchè l'uomo non può professare la verità, se non la conosce; non può conoscerla se non la studia; e non può studiarla, se la sua ragione non ha la facoltà di discutere il pro ed il contro e di rigettare tutto ciò che le presenta i caratteri dell'errore. La verità stessa, qualora venisse imposta allo umano intelletto, non sarebbe più verità; perchè non sarebbe più un convincimento, cioè un'adesione spontanea, coscienziosa, ragionata; ma una violenza, cioè un'assenso cieco, forzato, irrazionale.

L'uomo, infatti, non ha altra norma da discernere i giudizii legittimi dai fallaci, che il criterio della verità; onde quei giudizii, a cui non può applicare quest'unica regola, non sono per lui nè veri nè falsi; non sono suoi; in essi egli è passivo, e non fa altro officio, che quello di eco o di papagallo. Ma chi oserebbe da senno sostenere che tale sia il destino dell'uomo? che l'uomo debba per tutta la sua vita starsene a quelle idee, che gli venivano comunicate nell'infanzia dai suoi educatori? Ch'ei debba tenere per vero, ciò che gli fu raccomandato come tale, e per falso ciò, che gli fu come tale denunciato? Nessuno, per fermo, l'asserisce in rispetto alle cognizioni fisiche, storiche, morali, civili, etc; nessuno ardisce imporgli l'obbligo di cre-

dere sempre alle favole della nonna, a'pregiudizii della balia, agli errori della madre, alle sciocchezze del pedagogo; quest'obbligo sarebbe, a giudizio di tutti, un dovere assurdo, sarebbe la violazione del primo e principalissimo diritto dell'umanità. Or bene; e perchè dunque vorrebbesi fare un'eccezione per le credenze religiose? Come mai quella legge che si riconosce iniqua verso il padre, la madre, e il maestro potrà divenir giusta per conto del sacerdote? La ragione non soffre privilegi, la logica non patisce eccezioni, la giustizia è una ed eguale per tutti. Come l'uomo secondo che viene svolgendo le proprie facoltà, ed acquistando esperienza e dottrina può e deve richiamare a rassegna le cognizioni ricevute dalla famiglia e dalle scuole, e correggerle, rettificarle, ampliarle, rassodarle coi nuovi lumi della sua intelligenza, così nè più nè meno egli può e deve correggere, rettificare, ampliare e rassodare colle nuove forze della sua ragione le credenze attinte dal catechismo e dalla chiesa; può e deve trattare il sacerdote come il precettore, la chiesa come la scuola, la Religione come la scienza, poichè nell'uno come nell'altro caso egli è in diritto e in dovere d'accertarsi della verità.

Ma potrebbe ingannarsi. E non potrebbe anche ingannarsi nell'esame e nella critica che imprende a fare delle altre sue credenze ed opinioni? E pure questo pericolo non glielo vieta. Perchè adunque gli dovrebbe interdire la critica e l'esame delle sue opinioni e credenze religiose? O la ragione gli è buono e sicuro criterio in tutti i casi, o in nessuno. Se in nessuno, perchè accettarla negli ordini della scienza? Se in tutti, perchè escluderla dagli ordini della Religione? Dunque la libertà d'esame è una prerogativa naturale dell'uomo, perchè è condizione essenziale dello sviluppo e del perfezionamento della sua intelligenza: essa è l'etica del vero.

La libertà di coscienza venne pure calunniata a bello studio, e travisata da'suoi nemici, i quali non arrossirono di dire e replicare con incredibile sfrontatezza, che la li-

bertà di coscienza importa la soppressione di ogni principio, e di ogni legge morale; e quindi la licenza a tutte le passioni di sbizzarrirsi, di imperversare in tutti i modi senza freno e ritegno veruno. E dovrò io rivendicare queste verità da siffatte infamie? Che chi le ha inventate è punito abbastanza dell'opera sua. No, la libertà di coscienza non è diritto al vizio ed all'immoralità; è anzi la legge dell'onestà, il principio della virtù, la condizione stessa del bene. Essa non è altro che la facoltà ed il diritto di professare col cuore le verità che la mente conosce; il qual diritto implica e presuppone il dovere, che hanno gli altri, di usargli rispetto, e non fargli mai violenza. Ora non sono queste appunto le due condizioni morali dell'atto umano, cioè verità della conoscenza e libertà dell'elezione? Se l'uomo non conosce il bene che dee fare, opera ciecamente; se non è libero nel farlo, opera necessariamente; e un atto cieco e necessario non è morale, e non può essere onesto nè virtuoso. Dunque la Religione non ha da essere virtù, o bisogna che la coscienza dell'uomo sia libera nell'osservarla; libera cioè di credere, o no, ai suoi dogmi; e libera di eseguire, o no, le sue leggi. Ricusare all'uomo questa libertà, egli è un condannarlo ad atti immorali; poichè sarebbe cosa immorale il professare certi dogmi che non si credono veri, e il praticare un culto, che non si reputa buono.

Sarà dunque lecito ad ognuno di seguire un'etica tutta sua propria? — No, Signori; non è questione d'etica, ma di dogmatica religiosa. I principii della morale sono li stessi dappertutto; e qualunque sia la religione degl'individui e degli Stati, è un fatto notorio e costante che i doveri sociali, quanto alla sostanza non sono punto diversi. Vuol dire che la morale non dipende dal dogma religioso; e che tutte le religioni convengono negli stessi principii della legge di natura. Ma sia comunque, il fatto ci basta. La libertà di coscienza non può dunque compromettere l'unità della morale, nè l'efficacia della legge; perchè la legge morale si fonda nella natura stessa dell'uomo, e la natura è identica

in tutti; la qual conclusione equivale a quest'altra, che la libertà di coscienza non ha per oggetto suo proprio la morale. Ha bensì per oggetto la Religione, come quella che non procede da un lume naturale comune a tutti gli uomini; ma da qualche rivelazione speciale alle sette dei credenti, o da qualche sistema particolare alle scuole dei filosofi. E qui sistema, o rivelazione che sia, ben ha luogo la varietà, il contrasto, e l'opposizione dei simboli, e delle ipotesi; onde non che possibile, è assai probabile, così nei fedeli come negli studiosi, una diversità di credenze con egual buona fede per ogni parte. Ciascuno ha dunque un diritto eguale a professare le dottrine, di cui si sente persuaso: e nessuno può avere l'autorità di prescrivere agli altri le proprie credenze. Laonde le cose di religione sono l'oggetto proprio della libertà di coscienza; il fedele ne dee rendere conto unicamente al suo Dio, ed il filosofo alla sua ragione; e se la libertà d'esame è l'etica del vero, la libertà di coscienza può dirsi la logica del bene.

Tuttavia nè libertà d'esame, nè libertà di coscienza potrebbe sussistere mai senza la libertà di culto. Dire all'uomo: tu hai pieno diritto di pensare e di credere a seconda della tua persuasione; ma non hai quello di conformare ad essa le tue azioni: sarebbe aggiungere all'assurdo l'ironia, all'iniquità l'insulto. Se la libertà di esame e di coscienza non importasse altro che la facoltà interiore di pensare di credere quel che si vuole, sarebbe una questione derisoria: poichè nessuno ha mai sognato di potere a forza spogliar l'uomo di questa libertà, che s'immedesima col pensiero stesso e con la coscienza; libertà che sfida impunemente le carceri e le catene; libertà che si ride dei patiboli, e dei roghi. La controversia pertanto non cade sulla libertà, come potenza fisica, ma come diritto morale; non riguarda l'atto interno e mentale, ma l'atto esteriore e civile. Quindi la libertà di culto è il complemento naturale e necessario di quella di esame e di coscienza; poichè l'una senza l'altra non sarebbe libertà che di nome; sarebbe il

diritto del pensiero senza l'azione, o dell'azione senza il pensiero: doppia immoralità e ipocrisia dacchè la legge morale prescrive all'uomo di armonizzare il pensiero e l'azione in guisa che questa sia l'espressione o l'attuazione fedele ed esatta di quello, e quello la legge vitale e sostanziale di questa. E però come la libertà di esame implica la libertà di coscienza, perchè ci dev'essere armonia fra la mente ed il cuore dell'uomo; così la libertà di coscienza importa la libertà di culto, perchè l'armonia e l'unità della vita umana richiede non solamente l'accordo della mente col cuore, ma sopratutto il concerto della mente e del cuore con l'opera. L'uomo ha dunque il dovere di operare conforme alle sue credenze; e quindi il diritto di praticare quel culto, in cui solo ha fede. L'autorità, che gl'interdicesse questo diritto, gli farebbe violare eziandio quel dovere, cioè gli comanderebbe un atto essenzialmente vizioso e disonesto; sarebbe dunque un'autorità ingiusta, iniqua, immorale; sarebbe la più trista, e la più scellerata delle tirannidi; e l'uomo avrebbe non solo il diritto, ma altresì il dovere, a tenore delle proprie forze, di resisterla, di combatterla, di rovesciarla.

Tuttavia contro siffatti principii insorge una fazione, ed insorge in nome del I art. dello Statuto ove è scritto: — *La religione cattolica, apostolica, e romana è la sola religione dello Stato.* — Se la cosa è in questi termini, si soggiunge, è inutile parlare di libertà religiosa. Essa non è compatibile collo Statuto. Ma questa interpretazione è assolutamente erronea, e ben altro è il senso da darsi a quest'articolo. In primo luogo può dirsi, che la Religione Cattolica ha direttamente dalla Costituzione l'autorizzazione del culto pubblico e comune senza bisogno dell'autorizzazione speciale necessaria per qualunque altro culto. In secondo luogo l'art. I significa che le cerimonie religiose per le cause pubbliche, quelle in cui intervengono il Monarca, i delegati delle Camere, e gli altri pubblici funzionari debbono farsi secondo il rito cattolico. Finalmente in

terzo luogo si volle esprimere che i ministri della Religione Cattolica devono essere mantenuti a spese dello Stato.

Queste spiegazioni sono facili e piane e respingono l'interpretazione che vuol darsi all'art. I dello Statuto. D'altronde si parla assai inesattamente, quando si parla di una religione dello Stato. Questi due termini sono incompatibili, perchè lo Stato è una riunione d'individui formanti un tutto, e la Religione altro non è che il sistema delle leggi le quali stabiliscono i rapporti fondamentali dell'uomo co'suoi simili, coll'universo, e con Dio. Nella Religione, ognuno lo sente, vi è qualche cosa di sì intimo, di sì individuale che considerata in sè stessa, deve riguardarsi come una cosa diversa da un diritto sociale. — Les sociétes humaines, dice il sig. Royer-Collard, vivent et meurent sur la terre; là s'accomplissent leurs destinées.... Mais elles ne contiennent pas l'homme tout entier. Après qu'il s'est engagé à la société, il lui reste la plus noble partie de lui-même, ces hautes facultés par lesquelles il s'éléve à Dieu, à une vie future, à des biens inconnus dans un monde invisible.... Nous, personnes individuelles et identiques, véritables êtres doués de l'immortalité, nous avons une autre destinée que les États. — Egli è per ciò che lo Stato non deve intervenire in quest'altro destino, come egli è di diversa natura e di diversa portata dal suo, come non furono entrambi messi in comune, così lo Stato non può ingerirsene senza confusione, e senza usurpazione.

La libertà di coscienza che lo Stato proclama al giorno d'oggi, la Chiesa Cattolica fu la prima a pro lamarla e ad insegnarla. Nei secoli trascorsi quando lo Stato volle intervenire negli affari di dogma e di salute, la Chiesa non ha forse respinte siffatte pretese? E in qual modo le ha respinte? Con la distinzione del temporale e dello spirituale, della vita terrena e della vita eterna, allegando cioè l'incompotenza dello Stato nelle relazioni dell'anima umana con Dio. E la Chiesa Cattolica avea gran ragione di difendere questo principio, perchè l'oblio del medesimo le costò caro. Come

fece a perdere una porzione del suo impero? Come fra gli altri Enrico VIII si è separato da lei? Dichiarando il poter temporale competente in materia di fede. Il Cattolicismo risalga al XVI secolo, consulti l'Istoria della Riforma, e vedrà che dalla competenza religiosa dello Stato le furono arrecati i colpi più fieri. Egli non ha nemici più pericolosi dei teologi laici, sieno principi o dottori, nemici tanto più pericolosi in quanto che non sono animati da soli motivi religiosi, e le usurpazioni fatte dal laicato in materia di fede hanno servito di velo ai più meschini interessi.

Oramai il Cattolicismo non ha niente da questo a temere, l'usurpazione è interdetta a lui e contro di lui, egli possiede il suo regno pienamente e con sicurezza. Da questo lato adunque la pace è facile, e può essere sincera, fra il Cattolicismo e il nuovo stato sociale.

Ecco ove stassi realmente la difficoltà.

Un potere investito nel suo dominio in materia di fede e di salute del carattere di infallibilità; tale è il governo della Chiesa Cattolica. Io lascio da parte, per quanto sieno grandi, tutte le questioni secondarie, le questioni di sapere sotto quali condizioni e dentro quai limiti esiste l'infallibilità, a chi appartenga, se alla Santa Sede o ai concilii, ovvero alla Santa Sede unita ai concilii. Io prendo il principio solo che si trova in tutte le combinazioni, in tutte le credenze cattoliche. Questo principio si fonda sulla perpetuità della rivelazione divina, fedelmente conservata nella Chiesa dalla tradizione, e rinnovata occorrendo dalla ispirazione dello Spirito Santo che non cessa mai di discendere sovra il successor di S. Pietro collocato da Gesù Cristo medesimo alla testa della Chiesa. Questo è il principio essenziale e vitale, la base e la cima, l'alfa e l'omega del Cattolicismo.

Innanzi ad un potere di tal natura ed origine, ogni discussione, ogni resistenza, ogni separazione è illegittima.

La nuova società, la società costituzionale ha pur essa il suo principio che divenne quello del suo governo.

Ogni potere umano può errare, e deve essere limitato e censurato. Ogni società umana direttamente o indirettamente, più o meno sotto qualche forma è in diritto di limitare il potere al quale obbedisce.

Io non attennuo punto il problema. Espongo nettamente i due principii. Essi differiscono essenzialmente. Si dice che si combattono l'uno coll'altro; si combatterebbero in vero se si incontrassero sullo stesso terreno, se agissero nella medesima sfera: ma qui ritrovo il rimedio di cui parlava testè.

Quando la Chiesa, son molti secoli, reclamava così altamente la distinzione del temporale e dello spirituale, agiva nell'interesse della sua propria dignità per fondare la sua libertà; ella faceva assai più, manteneva la dignità umana e gettava i fondamenti della libertà di coscienza. La separazione dello spirituale e del temporale, dottrina della Chiesa; e la separazione dello Stato religioso e dello Stato civile, dottrina del regime costituzionale; l'indipendenza della società religiosa in materia di fede, conquista della Chiesa nelle prime età della nostra Europa, e la libertà di coscienza conquista della nuova età, sono in fondo un solo e stesso principio. L'applicazione e la forma possono variare, ma l'origine e il significato morale si accordano perfettamente.

Ed è qui che si trova il mezzo di pacificazione e di armonia fra il Cattolicismo e la nuova società. Supponete iufatti che i due principii fossero sinceramente e completamente accettati, rispettati, e praticati dalla Chiesa e dallo Stato; donde verrebbe il conflitto? La Chiesa Cattolica manterrebbe altamente nella sfera religiosa, cioè nei rapporti della podestà spirituale coi fedeli, la propria infallibilità. Lo Stato manterrebbe fermamente nella sfera sociale, cioè nelle relazioni della podestà temporale coi cittadini, la libertà di coscienza. L'una e l'altra podestà procederebbero secondo il loro principio paralellamente e senza urtarsi. Qual'è dunque l'ostacolo? Esso è piuttosto

istorico che razionale, e nasce piuttosto dall'antica lor vita, anzichè dai loro principii essenziali e dalle loro relazioni presenti. La separazione dello spirituale e del temporale trasse la sua origine dal caos del medio evo. Di qui nacque; ma come un sole che esce da un cielo oscuro e tempestoso. Principii e poteri, idee e posizioni, tutto fu per lungo tempo in Europa confuso, inconseguente, incompleto. Vi fu per lungo tempo lo spirituale misto al temporale, e il temporale misto allo spirituale nella esistenza e nella costituzione, così dello Stato come della Chiesa; quindi le tentazioni e i tentativi frequenti e terribili di usurpazione reciproca, la confusione dei fatti e la violenza delle passioni lottarono senza posa contro il principio che si sforzava di regolarli.

Tuttavia di sforzo in sforzo arriva il giorno in cui una verità si sviluppa, e brilla di sì alto che chiaramente si scorge da tutti, e comanda il rispetto. La separazione dello spirituale dal temporale ebbe questa fortuna. La Chiesa e lo Stato, i vescovi e i filosofi, l'opinione e la legge hanno a vicenda contribuito per assicurarle questo risultato. Ora è un principio così bene stabilito fra noi, che nessuno spirito e nessun fatto potrebbe sottrarsi alla sua influenza. Quando le grandi ambizioni che hanno turbato il mondo, non sono più che vane pretese, conviene ad esse di evitare l'ultimo rischio che corrono, quello di divenire dissensioni ridicole; che le due potestà invece di abbassarsi penosamente a raccogliere le reliquie dell'antica confusione per pochi giorni, che accettino dunque pienamente in diritto ed in fatto la loro vicendevole incompetenza; che si stabiliscano ciascuna nella loro sfera e professino ciascheduna francamente il proprio principio, la Chiesa Cattolica la sua infallibilità nell'ordine religioso, lo Stato nell'ordine sociale la libertà del pensiero; ma si rispettino e si servano realmente in ispirito e in verità, e non solamente in apparenza, ciò che non è degno nè dell'una nè dell'altro.

Se io credessi che la Chiesa Cattolica non potesse,

senza rinnegare sè stessa, accettare il principio della libertà religiosa, io mi tacerei, perocchè sopratutto detesto l'ipocrisia e la sottigliezza; ma la cosa non è così. Che la Chiesa Cattolica mantenga pienamente le sue massime fondamentali, la sua ispirazione permanente, la sua infallibilità dottrinale, la sua unità; che colle sue leggi e la sua disciplina interna ella vieti ai fedeli tutto ciò che potrebbe recarle offesa; tale è il suo diritto, come è la sua fede; ma solamente e nello stesso tempo ammetta la separazione dell'ordine spirituale e dell'ordine temporale, dello stato religioso e dello stato civile, e la illegittimità dell'intervento della forza nell'ordine spirituale anche in servizio della verità, e che per conseguenza accetti la libertà religiosa come una legge non della società religiosa, ma della società politica, non come un diritto del cristiano ma semplicemente del cittadino, e tosto la pretesa incompatibilità fra la società moderna e la Chiesa sparisce, ed è risoluto il problema.

La Chiesa Cattolica può adattarsi a questa condotta, perchè tuttociò che la costituisce religiosamente, tutto il suo ordine spirituale rimane per tal modo illeso ed indipendente, e se l'adotterà, se nello stesso tempo che mantiene fermamente i suoi principii, e i suoi diritti, come società religiosa, ella accetterà sinceramente i principii del nostro ordine politico, e la libertà religiosa che ne fa parte, non solo fonderà la pace tra lei e la società civile, ma preparerà a sè stessa una gran forza e un grande avvenire.

LEZIONE XVI.

Libertà Religiosa

La Chiesa ha senza dubbio le sue armi spirituali, le sue scomuniche, le sue censure: nessuno intese mai vietarlene l'uso legittimo, ma divenne sovente necessario reclamare contro l'abuso che ne fu fatto. Cercasi ora quai mezzi di resistenza competano ad un popolo, ovvero ad un individuo il quale si creda ingiustamente colpito da una censura?

Quando trattasi di uno Stato contro cui siasi e. g. fulminato dal Papa l'interdetto, il primo rimedio è la resistenza di fatto che consiste nel proibirne la pubblicazione ed impedirne la esecuzione opponendo alla forza violenta, la forza legittima, la quale non passi i termini della naturale difesa; di che si hanno esempii come della Repubblica di Venezia e dei Francesi i quali fecero dal Ministro di Giustizia abbruciare i brevi di Gregorio XIV. Il secondo rimedio è *de jure,* e consiste nell'appello al futuro concilio, il quale è stato da molti principi e privati uomini adoperato. A questo i curialisti oppongono che il Papa è superiore al concilio generale, la qual proposizione essendo da altri negata e nulla essendovi di definitivo, è pregio dell'opera esaminare quale delle due sentenze si appoggia a migliori ragioni.

Si suole rifletter dapprima, che appellando al concilio si appella a chi non è, e non si sa quando sarà. Ma questa ragione non vale; imperciocchè vacante la Sedia Apostolica e non essendovi il Papa si appella *ad Sedes Apostolicas, ad futurum Pontificem*, il quale parimente non è, nè si sa quando sarà. E se alcuno dicesse che si suol presto creare il Papa, io risponderei che or sono quattrocento circa anni vacò la Sede per due anni continui, ed un'altra volta, per sette anni. E poi ancor del concilio si saprebbe quando sarà, se si osservassero i canoni che prescrivono di farlo ogni dieci anni.

Evvi ancora chi dice che il riguardo maggiore di non appellare al concilio sia per non sottomettere le proprie ragioni all'Autorità Ecclesiastica, nel che è facile osservare che non si appella se non dall' abuso della potestà del Pontefice; per la qual cosa non si sottomette il poter temporale. Dico di più, aggiunge il Sarpi, che il sostenere le proprie ragioni ad un congresso nel quale entrano tutti i principi che hanno interessi comuni, non sarebbe così gran fallo.

Restami di portar le ragioni per le quali si dimostra la superiorità del concilio.

A questo proposito mi dispenso dall' esaminare i vari testi del Vangelo che si sogliono addurre. Questo lavoro venne fatto in modo superiore dal Cardinale De la Luzerne nella sua opera stampata nel 1821 a Parigi e mi riferisco alla stessa. Trarrò i miei argomenti dalla Storia Ecclesiastica. Il primo di tutti i concilii si fece vivendo S. Pietro e i suoi atti sono registrati da S. Luca. Essendo nata controversia, se i fedeli fossero obbligati ad osservare le leggi di Mosè fu determinato di fare sopra di ciò un concilio in Gerusalemme, dove si trovarono i Santi Apostoli Pietro e Giacomo, e dove parimente già erano andati per il medesimo fine San Paolo e San Barnaba. Nel Concilio, oltre gli apostoli e preti, v'intervennero altri fedeli in gran numero. Si disputò acremente prima; dipoi disse San Pietro il suo pa-

rere, quindi San Paolo e San Barnaba, e finalmente San Giacomo; per ultimo l'intiero Concilio stabilì massima ed egli deputò riferirla a due legati Barnaba e Sila e scrisse con questo titolo: — Apostoli et seniores fratres: — e nel corpo della lettera disse: — Visum est Spiritui Sancto, et nobis. — Se dunque San Pietro nel Concilio disse il suo parere come un'altro, se la deliberazione fu del Concilio, se il Concilio deputò legati, se il Concilio scrisse le lettere, chi dubiterà che questo avesse la suprema podestà?

E se qui aggiungeremo che i sette diaconi furono eletti da tutto il corpo della Chiesa e non da San Pietro, che avendosi da mandar due apostoli a Samaria per dare lo Spirito Santo a quelle genti, San Pietro fu scelto dagli altri, nè andò da sè, ma fu mandato, giusta l'esposizione del sacro testo, e insieme con Giovanni, dagli altri apostoli, chi non conchiuderà che la somma potestà fosse nella Chiesa?

L'anno 200 papa Vittore, essendo sorta certa controversia sopra il celebrare la Pasqua, comandò sotto pena di scomunica ai vescovi d'Asia che si conformassero alla Chiesa Romana. Repugnò Policrate vescovo di Gerapoli; e Sant'Ireneo vescovo di Lione in nome di tutti i vescovi di quella provincia, scrisse a papa Vittore una lettera piena di riprensioni, dannando la sua collera, e il modo suo di procedere.

L'anno 260 Stefano pontefice Romano, essendo nata controversia se gli eretici si dovessero ribattezzare risolse di no, scomunicando tutti quelli che sentissero in contrario. Se gli oppose S. Cipriano martire, e in una sua epistola lo chiama perciò troppo ardito, impertinente e improvvido, risolvendo di voler tenere l'opinione contraria a lui, non per altro intendendo di voler levare la comunione con lui ad alcuno. Mai pensò S. Cipriano di mutar parere per timor della scomunica papale, e Sant'Agostino in quattro luoghi delle sue opere sempre lo commenda dicendo che non era obbligato a conformarsi a papa Stefano fino a che la questione che verteva fra loro non fosse stata decisa da un

concilio generale. Appresso ogni buon cristiano credo, dice il Sarpi, che varrà d'esempio la dottrina di S. Cipriano e di S. Agostino, i quali hanno aiutato a stabilir la Chiesa amendue colla dottrina, ed uno col sangue ancora, più che non vagliano i Cardinali Torrecremata e Albano. L'anno 312 essendo stato assoluto dal Concilio d' Affrica Ceciliano vescovo di Cartagine, Donato suo accusatore si appellò a Costantino, il quale commise la causa al vescovo di Arles cogli altri vescovi di Francia che confermarono la prima sentenza. Sant'Agostino che narra quest'istoria dice d'aver veduti tutti gli atti autentici, e scrivendo contro i seguaci di Donato, dopo aver, quanto sopra riferito, dice: — Dopo questi giudici, che restava di più se non un concilio generale? — Da questa narrazione, primo si vede che nè Costantino, nè i vescovi della Francia ebbero per inconveniente che la sentenza del Papa fosse riveduta; dunque non giudicavan sommo il di lui giudizio; secondo vedesi che Sant'Agostino era di parere che si potesse riesaminar la causa in un concilio generale; non ebbe egli dunque il Papa per superiore a questo; ma pensiamo a narrare un altro più notabil successo. Circa l' anno 425 Apiario prete affricano fu condannato dal vescovo di Sicca, e poi dal Concilio d'Affrica. Ebbe egli ricorso a Roma a papa Bonifazio. Mandò questi Faustino vescovo di Potenza, suo legato in Affrica, al Concilio che si celebrava in Cartagine, per favorire Apiario; e mandò insieme alcuni canoni che diceva essere del Concilio Niceno, per i quali si stabiliva l'appellazione al Papa in tutte le cause. Risposero i Padri che negli atti che avevan del Concilio suddetto non trovavan tal cosa, ma che avrebbono mandato a prenderne altre copie autentiche in Costantinopoli, in Alessandria, in Antiochia, e che così essendo avrebbero ubbidito. L' anno seguente, congregato di nuovo il Concilio in Cartagine, fu presentata la risposta di S. Cirillo Alessandrino e di Sant' Attico Costantinopolitano, amendue i quali mandarono gli atti del Concilio Niceno, ne' quali non furono ritrovati i supposti canoni portati dal legato romano.

Scrissero dunque i vescovi affricani a Celestino pontefice successo a Bonifacio, che era stato gravissimo errore della S. Sede romana l'avere ascoltato Apiario; che Sua Santità per l'avvenire non dia simili refugi, nè si persuada che la grazia dello Spirito Santo debba assister più ad uno (alludendo al Papa) che a tanti fratelli congregati assieme nel nome di Cristo; che non mandi loro più legati; e che gli atti mandati da Roma sotto nome di Concilio Niceno, non si trovavan negli atti mandati da San Cirillo, e da Sant'Attico; per lo che restasse d'introdurre nella Chiesa di Cristo una sì famosa ambizione. Questa epistola è degna d'esser letta da ognuno. Gli atti di detto Concilio sono in essere, e, ciò che molto importa, Sant'Agostino fu uno dei vescovi che v'intervennero, e sottoscrissero. Fu anche fatto un canone da essi Padri, che niuno d'Affrica potesse in avvenire appellare alle regioni oltremarine. Dobbiamo ben credere che Sant'Agostino, e più di 200 vescovi seco lui intendessero le scritture divine, e sapessero se Cristo nostro Signore abbia ordinato che la suprema potestà sia nel Papa o nella Chiesa.

L'anno 455 fu celebrato un Concilio generale in Calcedonia, nel quale si decretò che il Patriarca Costantinopolitano precedesse l'Alessandrino e gli altri, attesa la grandezza della città imperiale. Repugnarono i legati del Papa che erano in Concilio a questa sentenza; e ancora Leone I, che in quel tempo reggeva la Sede Romana, vi si oppose con tutto lo spirito; ma ciononostante la determinazione del Concilio ha prevalso e si eseguì.

Dell'anno 550, si celebrò un Concilio in Constantinopoli. In quel tempo Vigilio, romano pontefice, erasi portato nella stessa città per trattare coll'Imperatore Giustiniano, e non voleva intervenire al Concilio se non gli era data una sedia più alta di quella del Patriarca di Costantinopoli. Il Concilio volle che le due sedie fossero eguali; di che, mai si potè indurre a contentarsi, e perciò s'astenne di intervenire ad alcuna sessione. Questo

nondimeno è uno dei concilii santissimi della Chiesa Cattolica, ed il quinto generale.

Circa l'anno 880, fu celebrato in Constantinopoli il Concilio generale ottavo ed ultimo dei celebrati in Grecia. In esso al canone vigesimo fu decretato, che il concilio generale possa decidere le cause di tutti i patriarchi, soggiungendo espressamente che, se gli occorrerà di trattar causa contro il Pontefice Romano, lo dovrà fare con qualche riserva. Questo Concilio non è stampato, ma si trovano gli atti manoscritti sì greci che latini, ed un esemplare latino v'ha nella pubblica biblioteca di Venezia fra i codici del cardinale Bessarione.

Nei tempi più prossimi, dopo che i Greci si separarono da noi, essendosi data la disgrazia di avere tre papi assieme, cioè Giovanni XXIII, Gregorio XII e Benedetto XIII, si congregò in Costanza l'anno 1414 quella parte dei vescovi che ubbidiva a Giovanni, da lui convocata e nella sessione quarta determinossi che il concilio ha la potestà immediata da Cristo; e che ancora il Papa gli deve obbedire quando tratta materia di fede o di estirpar scismi o di riformar la Chiesa nel capo o ne'suoi membri. Nella Sess. XII papa Giovanni fu privato del pontificato; nella decima quarta si unirono al Concilio i prelati dell'ubbidienza di Gregorio, che rinunziò il papato; finalmente se li uniron quelli ancora dell'ubbidienza di Benedetto che restò contumace, e perciò fu privato; rinnovandosi poi da tutti i Padri la determinazione già fatta, che il concilio fosse sopra il Papa in cose di fede. Estirparono gli scismi e fecero la riformazione della Chiesa nel capo e nei membri e stabilirono che in perpetuo il concilio si celebrasse ogni dieci anni. Fu eletto in seguito nella maniera dal Concilio determinata, Martino V, il quale obbedì al Concilio, quanto a celebrarne un nuovo, e nella Sessione quarantesima quinta non sente a male che gli ambasciatori del re di Polonia protestassero di appellare al Concilio se dava loro certo aggravio. In esso ordinaronsi

molte cose per la riformazione della Corte Romana. Papa Eugenio IV, che era successore di Martino, venne in parere di sciogliere il Concilio, e pubblicò successivamente tre bolle contro quello dichiarandosi superiore. Il Concilio dall'altra parte fece contro il Papa e i cardinali suoi aderenti molti atti, giugnendo fino a sospenderlo. La cosa poi si compose, rivocando il Papa le tre bolle pubblicate contro il Concilio, e a lui sottomettendosi.

Qui è da considerarsi come mai possa la superiorità del Papa al concilio essere vera, poichè papa Eugenio, che l'avea dichiarata con sue bolle, rivocato avrebbe la verità ed alla falsa opinione acconsentito. Sciolgano questo nodo e poi parlino. Noi intanto ritorniamo al Concilio, proseguendo il quale a riformare la Corte, nuovamente ancora il Papa contro lui si rivoltò, e le decisioni tanto s'innoltrarono, che il Concilio privò papa Eugenio, e vi surrogò Felice V. Eugenio però non obbedendo, congregò un altro concilio prima in Ferrara e di poi a Fiorenza. Morto egli, fu creato Nicolò V. Felice che era uomo dabbene, sazio delle contese, rinunziò, ed il Concilio di Losanna, dove il Basileense si era trasferito, accettò la rinunzia per il papa Nicolò, e finì lo scisma. Restò quindi l'Alemagna e la Francia con l'opinione dei Padri di Basilea intorno alla superiorità del concilio al Papa, e l'Italia inclinò all'opinione di Eugenio. Lascio a chiunque il dedurre da questa storia quello che ne va dedotto.

Del 1516 papa Leone con una sua bolla, allegate molte ragioni, determina che il Papa sia sopra il concilio; ma questa determinazione è più contro loro che contro noi. Imperocchè, dice il cardinale Bellarmino, che non è ancor deciso il dubbio se veramente sia superiore il Papa o il concilio; e quanto alla bolla di Leone dice che il concilio in cui la pubblicò non è tenuto per generale. Niuno dunque, secondo l'opinione del Bellarmino, può decidere il dubbio se non il concilio generale. Conchiudesi dunque, che il Papa non è superiore al concilio. Chiamo ogni uomo di

spirito alla considerazione di questo particolare, e a ricor-venire gli avversari con le armi loro. Finalmente diss'io che nel Concilio di Trento non si è fatta menzione alcuna di questo dubbio, ma pure alcuni cercano di trarre da esso ancora la superiorità del Pontefice. Portano quindi un decreto in cui il Concilio dichiara, che tutte le cose spettanti alla riforma e disciplina, con qualsivoglia clausola stabilite, sieno stabilite in tal maniera che s'intenda sempre salva l'autorità apostolica. Mi fanno stupire però coloro che portano questo decreto per provare la superiorità del Papa, mentre da esso deducesi evidentemente il contrario. Imperciocchè al modo loro di parlare, se il Concilio non avesse fatto questo decreto, avrebbe derogato l'autorità della Sede Apostolica. Dunque il Papa non è superiore al concilio. Se il concilio generale fosse inferiore al Papa, come temer poteva di derogare all'autorità della di lui Sede, onde stimasse necessario dichiararsi che derogar non intendeva? Dunque è ben pensare che, se il suddetto decreto conchiude cosa alcuna, prova piuttosto la superiorità del concilio, che la superiorità del Pontefice. E tale del resto era l'idea predominante nel Concilio, perocchè tutti sanno che per la resistenza dei vescovi Francesi e dei numerosi loro aderenti, fu soppresso a Trento il canone preparato dai vescovi Italiani sull'autorità del capo della Chiesa, come quello che sembrava stabilire la infallibilità del Papa e la di lui superiorità sovra i concilii generali. Questo fatto decisivo, è così incontestabile e notorio che fu nello stesso modo, quanto alla sostanza, raccontato da fra Paolo Sarpi, e dal cardinale Pallavicini.

Nè sulla verità di questa tesi potrà rimanere alcun dubbio ove si ponga mente che diversi papi vi resero omaggio, ripudiando apertamente il privilegio della infallibilità che loro venia attribuito dai curialisti. Urbano V, allorchè fu prossimo a morte, rivocò tutti gli errori che avesse potuto insegnare, e si sottometteva in tutto e per tutto al giudizio di Santa Chiesa. — Si predicando, legendo, di-

cendo aliquid sit minus aequum, totum revocavit, totum submittens se determinationi Sanctae Romanae Ecclesiae. — Così il Rainaldo all'anno 1370. Gregorio XI ritrattò nel suo testamento le false decisioni che avesse potuto dare nei congressi, e nei concilii, e nei concistori. — Volumus ex certa nostra scientia, quod si in concistoriis aut in conciliis, vel sermonibus, vel collocutionibus publicis et privatis, ex lapsu linguae, aut inadvertentia aliqua dixerimus erronea contra Fidem Catholicam, pro non dictis esse.... illa expresse et specialiter revocamus. — Innocenzo III diceva: — Facile crediderim ut Deus permitteret Romanum Pontificem contra fidem posse errare. — Del che nei suoi commentari sopra le decretali dava la seguente ragione. — Se fosse vero che il Papa goda, allorquando decide in materia di fede, del bel privilegio d'infallibilità, dovrebbe ognun nel formar l'atto di fede dire: *Io credo la tale e tal' altra cosa e tutto quello che crede il Papa*: ed il Papa nel farlo lui l'atto di fede non avrebbe a dir altro se non che: Io credo tutto quel che credo io; eppure nè si è detto, nè si dice, nè si dirà mai cosa siffatta, perchè essa sarebbe veramente ridicola, ma sì bene. *Io credo tutto ciò che crede la santa cattolica romana Chiesa.* Non può citarsi in contrario la condotta tenuta da Enea Silvio Piccolomini, il quale avendo al Concilio di Basilea difesa la dottrina della superiorità del concilio sul Papa, divenuto poi Pio II si ritrattò, imperciocchè la ritrattazione d'un solo non vale contro il consenso di tutti, e meglio prova l'esempio in opposto di Adriano VI. Adriano Florent quando era professore di Diritto canonico nella Università di Lovanio, avea difesa nei suoi scritti la dottrina della superiorità del Concilio. Divenuto poi Papa non mutò di sentimento, e in una nuova edizione delle sue opere ristampò quello che avea già scritto, aggiungendovi questa nota: Che veramente egli sotto il manto pontificale non si sentiva più infallibile di quel che lo sentisse quando rivestiva la toga di professore a Lovanio.

Uno fra i mezzi più usitati e più efficaci onde frenare

le invasioni della Potestà Ecclesiastica si è quello che comunemente si chiama *appello come di abuso.* Esso è un ricorso che si fa ai magistrati civili contro l'atto della Podestà Ecclesiastica che contiene un attentato; nè perciò si fa confusione alcuna siccome a proposito osserva il sig. Fevret: — En quoi faisant, on ne peut. pas dire qu'il y ait confusion et pervertissemeut des dégrés des jurisdictions ecclésiastiques, ni que l'autorité royale empiète aucune chose sur l'Église; et puisque au contraire, l'appel comme d'abus n'a été introduit que pour conserver chacun en sa jurisdiction, et déclarer nul et abusif ce qui aurait été fait par entreprise et usurpation come chose vraiment dépendante du pouvoir du prince auquel il appartient, comme protecteur de la police externe de l'Église et souverain dans son royaume, de contenir chacun dans ses limites pour éviter une confusion qui porterait coup au bien et au repos de son État. — Dicesi poi questo rimedio *appello ab abusu,* perchè qualificando l'atto abusivo, si vuole indicare la mancanza di giurisdizione che ne è il più grande difetto. — Appellatio ab abusu, dice il sig. Bourdin Procurator generale del Parlamento di Parigi, quod judex ecclesiasticus, dum sibi partes vindicare conatur judicis laici contra leges et statuta regia jurisdictione sua abutatur. — La qual cosa è confermata da Renato Chopin Lib. 2. *De sacra politia.* — Franci usurparunt libellos appellatorios ab ecclesiasticibus magistratibus nomine *abusus,* quasi isti in ea parte imperio abuterentur.

In tutti i paesi cristiani questo rimedio fu in uso. In Francia se ne trova il primo esempio nel 1495; fu ammesso nella Spagna, nel regno di Napoli, ed in Savoia come si vede dal Fabro: In Codicem Lib. 7. Tit. 28. *De appellat. tanquam ab abusu,* ove l'Autore alla definizione XVII osserva: — Digna enim est haec species appellationis, quae specialiter et suo nomine notetur; cum habeat naturam ab omnibus aliis appellationum speciebus differentem. — Esso era pure conosciuto ed usato nel Piemonte. L'esercizio di questa attri-

buzione non può essere soggetta a contestazioni. Borelli e Sola ne fanno la più ampia testimonianza, ove si vogliano riandare i secoli più remoti dai quali scendendo sino ai nostri tempi la troviamo esercitata da tutti i Senati di questa monarchia senza interruzione, e ce ne fanno fede il Thesauro, l' Ab — Ecclesia, l' Osasco, e più di tutto i registri del Senato di Piemonte, nei quali non solo sono descritti i provvedimenti per esso dati, ma si conserva quella istruzione che il Re, dichiarandosi prima Magistrato politico dello Stato, dirigeva ai Senati onde stessero bene avvertiti a tutti i provvedimenti sì di Roma che dei vescovi dello Stato, e provvedessero nella forma fino allora praticata, acciocchè non fosse recato pregiudizio alla giurisdizione regia, non fossero intaccate le regalie, gli indulti e privilegi del paese, non perturbassero la quiete pubblica, e non abusassero della propria autorità. Spiega poi quale sia la suddetta forma, ed è il dichiarare sulle rappresentanze dell' Avv. Generale abusivi e nulli quegli atti, proibirne l'osservanza, ammonire le Curie Ecclesiastiche onde procedere a ritrattarli, ed astenersene per l'avvenire, poichè altrimenti si userà con essi dei rimedi politici ed economici secondo i casi. E qui stimiamo bene, soggiunge, di farvi riflettere che potete senza altro, nelle suddette contingenze, praticare le appellazioni di abuso, mentre la Corte di Roma avendoci rappresentato che i nostri magistrati ammettevano le appellazioni dalle sentenze e decreti degli Ordinari con il pretesto che abusino della loro giurisdizione, ed avendo noi risposto che le ammettevate solo nei casi che erano veramente abusive e pregiudiciali ai nostri diritti, la detta Corte altro non ha chiesto nè preteso da noi.

Le quali regole vennero poi confermate dall' art. 2 del Codice Civile; nè vi ha punto derogato lo Statuto come si è preteso da taluni; ciò che fu dimostrato nel modo più luminoso dal signor Avvocato Generale presso il Magistrato d' Appello di Torino contro l' arcivescovo M. Luigi Franzoni.

Non è d'uopo trattenersi a spiegare i singoli casi nei quali si può far luogo all'*appello come di abuso;* e ci contenteremo di riferire il testo del regolamento pubblicato da Emanuele Filiberto nel 1560 — Il y a quatre cas principaux de l'abus en général, qui sont comme les sources de tous les autres particuliers, lesquels ne sont abus que par rapport à l'un ou à plusieurs de ces cas principaux, desquels abus particuliers on ne saurait faire un détail specifié, dont néamnoins nous reporterons quelques exemples par la relation qu'ils ont aux cas principaux pour servir de règle. Le premier c'est lorsqu'il y a entreprise sur les droits du Roi, ou de sa couronne, ou contre les privilèges, libertés, le bien public de l'État, et des sujets qui le composent. Le second de ces cas principaux d'abus qui est aussi une des sources de quantité d'abus particuliers, c'est lorqu'il y a dérogation ou mépris des édits, lois et réglements du Roi, ou des arrêts de justice souveraine. Le troisième de ces cas principaux d'abus, qui est source de plusiers autres, c'est l'intreprise de la jurisdiction ecclésiastique sur la laïque, ou de même d'un autre juge ecclésiastique. Le quatrième de ces cas principaux d'abus c'est la contravention aux décrets, canons et conciles reçus etc. etc.

Quanto ai rimedii politici ed economici da esercitarsi contro i prelati che commetten abuso, come sarebbero lo sfratto dallo Stato e il sequestro dei beni temporali, gioverà riferire ciò che diceva in proposito il signor Avvocato Generale presso il Magistrato di Torino nella citata causa contro M. Franzoni, proponendoli contro il medesimo. — Riandando quindi quali per l'addietro fossero i rimedii, che per fatti di simil natura fossero stati dai magistrati adottati, trovammo essere questi lo sfratto dallo Stato unito al sequestro sul temporale. Se uniforme in tutte le parti dello Stato si presenta il sequestro sul temporale, vario però è il rimedio riguardo all'impedire che il vescovo presente nella diocesi continui a perturbarla. Troviamo quindi in Savoia l'uso di forti pene pecuniarie, e la pri-

gione, ossia la *saisie au corps* tanto in via principale, quanto in via sussidiaria secondo le circostanze. In Sardegna si ha l'esempio dello sfratto dal regno, ordinato nell 1640 del vescovo d'Alghero. In Genova abbiamo l' arresto e la traduzione in carcere del vescovo di Sagona (Corsica) come perturbatore dello Stato, e per pura facoltà economica, e la taglia di scudi sei mila imposta sul capo del vescovo di Segni, onde impedire che mettesse piede in Corsica, ove la Repubblica temeva che avesse relazione coi sollevati nel 1759, non ostante che avesse il suddetto la qualità di visitatore ecclesiastico. In Piemonte si ha sin dal 1664 l'introduzione della *licenza dagli Stati* unita al sequestro del temporale, comminata il 22 aprile di quell'anno sovra rappresentanza del patrimoniale generale contro tutti gli ecclesiastici residenti nello Stato, i quali ricusassero i sacramenti, e la partecipazione ai divini uffici al dottore Roggero di Mondovì, contro il quale l'Autorità ecclesiastica avea pubblicato una scomunica. E posteriormente il Senato ordinò parecchie volte lo sfratto di ecclesiastici dallo Stato, e così per esempio al prete Viviani il 13 febbraio 1729 successivamente ad altro sfratto già contro il medesimo precedentemente ordinato; al prete Giuseppe Rebaudengo il 9 giugno 1733 per ritenzione e sparo di un archibugio; al prete Visconti il 4 maggio 1736, per avere preso pei capelli il serviente di giustizia che conduceva prigione la serva di esso prete; al prete Burello del Mango il 21 novembre 1737 il quale si scatenò dal pulpito in termini impropri e licenziosi contro il ballo, in un giorno in cui era stato permesso il ballare dal comandante della città d'Alba. Egli è in questi modi che il potere civile usò per l' addietro dei mezzi convenienti onde resistere alle violenze degli ecclesiastici perturbatori della tranquillità. Nè solo era il Piemonte fra gli Stati Italiani che procedesse in questa via; prescindendo anche da Venezia, troviamo e Napoli e Toscana che adottarono gli stessi principii. In Napoli — *Ejectio praelatorum a regno,* — è annoverata fra i

rimedii che debbe usare il Governo contro le violenze di quelli. — Quod pariter fundatur in naturali defensione ad pacem manutenendam et ad scandala evitanda, non autem per viam jurisdictionis, sed extraordinarie per viam naturalis defensionis vim repellendo, et ad majora scandala evitanda ratione pubblici boni et principaliter ne a populis vexatis et oppressis offendantur. — (De Aponte de Moeron, Pràxis 1603, cap. 1.) È notevole che questo insigne scrittore cancelliere di quel regno, nell' accennare i vari paesi nei quali uguale pratica era in vigore non omette il Piemonte. Così fu praticato in Toscana col vescovo di Pienza nel 1764, il quale coi molti soprusi che commetteva non volendo rinunziare alla sede sua, ed incagliando ad ogni passo il governo civile nella sua qualità di principe della Chiesa, per cui non riconosceva altro superiore che il Papa, fu con buona scorta accompagnato alla frontiera romana e si sequestrarono le rendite del vescovado. Così ancora fuori d' Italia ci accertano Van-Espen e Salgado che fra i rimedii contro gli abusi dei prelati, invalse non solo il sequestro sulla temporalità, ma altresì *privatio jurium naturalitatis*, ed in altri termini il dichiarare: *Clericos extraneos ab hoc regno.* — Egli è perciò che senza esitazione il rappresentante crede che si possano i suddetti rimedii adottare. — Una considerazione poi dominante in questa materia non isfuggirà all' alto senno del Magistrato. I vescovi mentre sono cittadini dello Stato, sono però gerarchicamente soggetti alla Santa Sede, e principi della Chiesa; inoltre sono inamovibili. — Come dipendenti da estero Stato, non possono godere maggiori franchigie di quelle che competono agli agenti degli Stati esteri; ora è ricevuto nel Diritto Internazionale Europeo che si possa far accompagnare sino alla frontiera quel rappresentante di estero Stato, che macchinasse contro la sicurezza dello Stato cui è addetto; quindi a maggior ragione può usarsi lo stesso rimedio verso il vescovo che volge l' autorità sua vescovile a danno delle istituzioni o leggi dello Stato in cui esercita le sue funzioni. — Come

funzionario inamovibile della Chiesa, in un paese che riconosce come religione dello Stato la Religione Cattolica Apostolica Romana, sarebbe superiore ad ogni potere nel senso che il Governo, mancando del mezzo ordinario che ha tuttavolta che i funzionari di qualunque categoria sono in fallo; quello cioè di rimuoverli, debbe di necessità esperire dell'altro mezzo dettato dalla naturale difesa, di allontanare cioè dallo Stato chi lo perturba, non potendo servirsi delle armi ordinarie che ha contro qualunque funzionario perturbatore.

Sta nel senno dei vescovi il regolare la loro condotta in modo che l'alto dignitario della Chiesa, che ha la sua sommità gerarchica all'estero, sia ad un tempo buono e leale cittadino dello Stato, che non può riconoscere altra supremazia che quella dei poteri stabiliti dallo Statuto. La preponderanza del dignitario ecclesiastico sul cittadino astringe i difensori dei diritti dello Stato, a porvi riparo coi mezzi che il Diritto naturale e delle genti ha stabilito, e che in ogni tempo, e presso tutte le Nazioni si praticarono. — Egli è perciò che non può in tali circostanze invocarsi la garanzia accordata ai cittadini dallo Statuto, quando si tratta di fatti ai quali il cittadino è estraneo, e solo il potere vescovile, il quale non riconosce superiorità nello Stato, ma in Roma vi prende parte. — Tant'è che, ove alla condizione di semplice cittadino volesse ridursi l'arcivescovo più vi sarebbe alcuna difficoltà, ma siccome qual semplice cittadino non operò, nè avrebbe potuto operare, ma bensì come vescovo, egli è come tale che debbe subire le conseguenze del suo operato, a seconda degli ordinamenti ed usi invalsi uei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Quanto poi alla legalità della traduzione di M. Franzoni a Fenestrelle, dessa non può mettersi in dubbio, se si considera la flagranza dei fatti, i quali potevano dar luogo sì al procedimento criminale ordinario, nel qual caso le leggi di procedura autorizzano l'arresto in flagranza

di reato, come ai provvedimenti per abuso che sino allo sfratto dagli Stati possono estendersi, quando pure non fosse quell'atto giustificato, e dalla più imperiosa necessità per la tranquillità pubblica e dalla sicurezza individuale che dovevasi guarentire all'ostinato prelato.

Il Governo provvedendo in tal modo, non anticipò sul giudizio del Magistrato, e salvò la città dai più gravi disordini, che l'esasperazione degli animi rendeva imminenti.

Ove dalle EE. VV. venisse dichiarato non esservi abuso ma reato ordinario, il Pubblico Ministero, abbracciando la via del procedimento criminale, non avrebbe che ad ordinare la traduzione di Monsignore nelle carceri giudiziarie per l'ulteriore corso del processo.

Ma il rappresentante, appoggiandosi al diritto di difesa dello Stato di cui in questa parte le VV. EE. sono i custodi, al protettorato che lo Stato esercita sopra la Chiesa, che non può essere convertito in soggezione, ai testi di leggi che v'impongono di vegliare acciò si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, e per conseguenza di non lasciare soggiacere il Potere Civile all'Ecclesiastico, agli usi costantemente seguiti, e che in fatto di cose ecclesiastiche sono legge, ed in fine all'interesse della Religione, che ad ogni costo l'autorità laica debbe e vuole difendere contro i suoi nemici da qualunque parte vengano gli attacchi, insiste acciò accogliate le sue istanze per pronunziare in via d'abuso anzi che mandar procedere in via criminale.

Eccellenze, la longanimità usata verso questo prelato non valse a correggerlo dall'ostilità costantemente mostrata contro la laica giurisdizione sovrana, sia colle ripetute violazioni delle leggi sull'*exequatur*, per cui ebbe questo Supremo Magistrato ad ammonirlo più d'una volta inutilmente, sia coll'opposizione fatta agli ordinamenti regi sulle opere pie, sia coll'eccitare ogni maniera di difficoltà ai provvedimenti datisi, previo concerto colla Santa Sede, all'accertamento dello stato civile, sia col servirsi

nelle pastorali sue lettere di espressioni rivolte alla censura del governo, e così a turbare l'autorità laica nell'esercizio delle sovrane sue attribuzioni, sia infine nel mostrarsi apertamente avverso con parecchi segnalati atti, alle nuove istituzioni politiche che ci governano; tutte queste cose, anteriori ai recenti fatti denunziati, dimostrano come non siavi luogo a sperare di poterlo contenere nei limiti del pastorale suo ministero; e siccome non solo una monizione, ma una condanna solenne fu non è guari contro esso proferita, così fuori di proposito sarebbe ogni altra monizione, nè altro rimane ad operarsi che l'allontanamento del medesimo dallo Stato unitamente al sequestro del temporale, rimedio questo adattissimo ed alla violenta aggressione che fece, ed al turbamento che portò alla società, con grande vantaggio della religione che ci gloriamo di osservare e propugnare; imputi del resto a sè stesso, Monsignore, se provocò questi puramente difensivi provvedimenti, i quali può d'altronde far cessare sì col rinunziare alla sua sede, sì col ricorrere a suo tempo al Magistrato con documenti e prova di profonda, leale, indubitata e costante resipiscenza, per quelle provvidenze che il Magistrato stesso, sentito il Pubblico Ministero, credesse convenienti ed adattate ai supremi interessi alla di lui cura affidati.

Il Magistrato di appello in Torino accolse cosiffatte conclusioni; e il suo esempio fu seguitato da quello di Cagliari che ordinava lo sfratto dalla Sardegna dell'arcivescovo Marongiu non meno del Franzoni intollerante e ribelle alle leggi dello Stato.

FINE DEL PRIMO VOLUME

DEL

DIRITTO COSTITUZIONALE

PRIMO VOLUME

INDICE

Lezione I. Dei diritti che sono garantiti dallo Statuto. *Pag.* 1

Lezione II. Libertà individuale . . . . » 27

Lezione III. Libertà individuale . . . . » 45

Lezione IV. Uguaglianza . . . . » 63

Lezione V. Dell'Utilità Pubblica ne' suoi rapporti colla proprietà . . . . » 81

Lezione VI. Diritto di riunione e petizione. . . . . » 97

Lezione VII. Diritto di non essere distolti da suoi giudici naturali e della pubblicità dei giudizii sì civili che criminali . . . . » 111

Lezione VIII. Della Proprietà . . . . » 125

Lezione IX. Della Stampa . . . . » 141

Lezione X. Della Stampa . . . . » 153

Lezione XI. Della Stampa . . . . » 171

Lezione XII. Della Religione . . . . » 187

Lezione XIII. Della Religione . . . . » 235

Lezione XIV. Della Religione . . . . » 257

Lezione XV. Libertà Religiosa. . . . . » 277

Lezione XVI. Libertà Religiosa. . . . . » 289

tive. IV. Discorso sulla cessata procedura lucchese. V. Stato della dottrina sulla recidiva. VI. Lezioni sul conato, complicità, e dolo. VII. Teorica del delitto mancato. VIII. Relazione sopra un caso di furor transitorio.

— Il 2° vol. contiene. *I. Di un caso speciale di tentativo. II. Prolusione al corso accademico dell' anno* 1862-63. *III. Considerazioni sulla crisi legislativa in Italia. IV. Duello e rissa. V. Sul tentativo nell' impeto. VI. Prolusione al corso accademico del* 1865-66. *VII. Teorica della vendita di fumo VIII. Cantù e Carmignani. IX. Ambrosoli e Carmignani. X. Teorica dell' ingiuria qualificata. XI. Sulle questioni di scusa ai giurati. XII. Teorica della compensazione dell' ingiurie. XIII. Del meritricio punitivo nella violenza carnale. XIV. Fogli di lavoro sul progetto di codice penale italiano. XV. Una questione singolare ad occasione della giuria. XVI. Delitti commessi all' estero.*

CARRARA (Prof. Avv. Francesco). Giuseppe Puccioni e il Giure penale. Cenni Biografici. Firenze, 1867. in 8. l. 50

— Lezioni sul grado nella forza fisica del delitto (Conato - Complicità - Dolo) 5ª *edizione con aggiunte.* Lucca, 1863. in 8. . . . . 3. —

— Intorno ad alcuni progetti sulle economie della finanza italiana. Pensieri, Lucca. 1867. in 8. . . . . 1. —

— Della necessità di profondi studi giuridici. Lucca, 1867. in 8. — 50

CAVOUR (Conte Cammillo). Discorsi al Parlamento raccolti e pubblicati per cura di *I. Artom* e *A. Blanc*. Firenze, 1868. in 16. . . . . 4. —

MANFRIN (Pietro). Il Sistema Municipale inglese e la Legge Comunale italiana Firenze, 1869. vol. 1° in 8. 4. —

MINGHETTI (Marco). Della Economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto. Libri cinque. *Seconda Edizione* riveduta dall' Autore. Firenze, 1868. in 16. 4. —

PIGLI (Cav. Avv. Carlo già Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.). CASSAZIONE o TERZA ISTANZA. Considerazioni. Firenze, 1866. in 8. . . . . — 60

FORTI (Francesco). Opere edite ed inedite. Fir., 1863-65. 5 vol. in 8. . . . . 52. 15

Ogni opera si vende separatamente

— Instituzioni di Diritto civile precednte da una dotta ed elegante biografia del Forti scritta dal Consigliere FRANCESCANTONIO MORI. *Seconda Edizione*, aggiuntovi quello che fu tolto dalla *Censura Lorenese* ed arricchite di un copiosissimo Indice ragionato delle materie. 2 vol. formanti insieme pagine XXXII-1228 . . . . 19. 65

— Trattati di Giurisprudenza - *Questi comprendono* - Delle disposizioni per ultima volontà - Della dote - Dei beni stradotali della donna maritata. - Delle donazioni - Dell'usofrutto - Dei peculii - Del peculio clericale - Delle obbligazioni dei figli di famiglia - Della nunciazione della nuova opera - *Seconda Edizione* coll' aggiunta dei seguenti Trattati inediti - Degli alimenti - Dell' azione Paullana e Revocatoria - Dei danni interessi - Delli sponsali - Delle successioni e preceduti da un discorso dell'avv LEOPOLDO GALEOTTI ed arricchiti di un Indice ragionato, grosso vol. di pag. XXVIII-396 . . . . 14. 50

— Scritti varii. Cioè tutti gli Scritti sopra argomenti di vario genere diversi dal gius: la Lettera sulla Direzione degli Studii; tutti gli Articoli inserti nell' Antologia; quelli stampati nel Giornale Agrario e nella continuazione degli atti dell' Accademia dei Georgofili, non che alcuni articoli inediti preceduti da un discorso dell' avv. prof. LUIGI SAMMINIATELLI. grosso vol. di pagine XXXII-764 . 12. 50

— Conclusioni criminali con discorso e note del comm. BALDASSARRE PAOLI consigliere alla Corte suprema di Cassazione di Firenze, le quali si dividono in sette serie come appresso. Imputabilità e punibilità dei delitti in genere. Delitti contro l' Amministrazione dello Stato. Delitti contro la pubblica fede. Delitti contro il pudore e l'ordine delle famiglie. Delitti contro la vita e l' integrità delle persone. Delitti contro gli averi altrui. Questioni di procedura, con l' aggiunta di un copiosissimo Indice ragionato delle materie. Vol. di pagine I-348. . . . . 5. 50

Mediante Vaglia Postale si spedisce franco.